

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. CXCII
n. 3

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE

(Anno 2004)

(Articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, n. 329)

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

(GIOVANARDI)

Comunicata alla Presidenza il 19 maggio 2005

INDICE

Presentazione	<i>Pag.</i>	5
PARTE PRIMA – ATTIVITÀ SVOLTA	»	7
Premessa	»	9
<i>Capitolo I – VIGILANZA E ISPEZIONE</i>	»	12
A) Dati generali	»	12
B) Le richieste pervenute	»	14
C) I pareri emessi	»	16
D) Osservazioni	»	17
<i>Capitolo II – INDIRIZZO</i>	»	20
A) Pareri e tematiche di interesse generale	»	20
B) Atti di indirizzo	»	29
C) Nuove linee di ricerca sulla normativa di settore	»	33
<i>Capitolo III – PROMOZIONE</i>	»	36
A) Studi e ricerche	»	36
B) Il Progetto Cittadinanza Europea Attiva e Solidale (CEAS)	»	49
C) Eventi, relazioni esterne e comunicazione	»	58
D) Collaborazioni interistituzionali e partecipazione a organismi esterni	»	70
<i>Capitolo IV – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO</i>	»	75
A) Struttura e sede dell’Agenzia	»	75
B) Attività collegiale e amministrativa	»	76
PARTE SECONDA – L’AGENZIA E IL TERZO SETTORE IN ITALIA	»	79
Premessa	»	81

<i>Capitolo I – IL TERZO SETTORE IN ITALIA: CONSIDERAZIONI GENERALI</i>	»	83
A) Elementi per la definizione di un quadro storico di settore	»	84
B) Il Terzo settore come risorsa della società civile	»	89
C) Prospettive e attuali difficoltà di un settore in ascesa ..	»	94
<i>Capitolo II – LIBRO BIANCO SUL NON PROFIT: TERZO SETTORE E LEGISLAZIONE</i>	»	100
A) Le due dimensioni dell'attività di indirizzo dell'Agenzia	»	100
B) Osservazioni e proposte specifiche	»	103
C) Primi contributi per una riforma	»	116
<i>Capitolo III – I CONTROLLI SUL SETTORE: ESPERIENZE, OSSERVAZIONI E PROPOSTE</i>	»	127
A) Il Terzo settore e la tutela degli interessi di «terzi» ...	»	128
B) Prospettive possibili e ruolo attuale dell'Agenzia	»	132
ALLEGATI		
All. n. 1 Richieste pervenute e pareri emessi nell'anno 2004	»	141
All. n. 2 Elenco deliberazioni	»	155
All. n. 3 Modelli regionali di riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza	»	207
All. n. 4 Ricerca sulle reti europee di organizzazioni del Terzo settore	»	233
All. n. 5 Atto di indirizzo (Deliberazione n. 516 del 23.11.2004)	»	339
All. n. 6 Audizione 2004	»	345
All. n. 7 Traccia Libro Bianco (versione provvisoria)	»	353

Presentazione

Il terzo anno di vita ha segnato un periodo importante per la crescita dell'Agenzia per le Onlus. Lo testimonia l'incremento considerevole delle attività svolte e lo suggella, soprattutto, la sempre più chiara percezione - interna ed esterna all'Agenzia - di quale sia la specifica missione istituzionale di questo ente.

La consapevolezza dell'ampiezza e del rilievo della propria missione consente ora, muovendo dalla presa di coscienza del percorso sin qui compiuto, di allungare lo sguardo anche sulle possibili, concrete prospettive di sviluppo dell'Agenzia.

Di tutto ciò, si è cercato di dare conto in questa Relazione Annuale 2004, la quale si articola in maniera significativamente differente rispetto alle precedenti edizioni. Il lavoro, infatti, si suddivide in due parti principali. La prima è dedicata alla sintetica e puntuale descrizione dell'attività svolta nell'ambito delle diverse attribuzioni e dei diversi poteri di cui l'Agenzia è stata dotata (vigilanza e ispezione, indirizzo e promozione). La seconda parte presenta riflessioni, osservazioni e proposte - sia di ordine particolare, sia di rilievo generale - sul Terzo settore italiano e sul suo rapporto con l'attuale ordinamento legislativo in materia.

Soprattutto in quest'ultima parte ci si è soffermati a considerare il complesso delle relazioni tra il mondo nonprofit del nostro Paese e le istituzioni politiche, comprese quelle europee, e sui rapporti tra il Terzo settore e quella società civile, di cui esso è, non solo emanazione, ma anche espressione sempre più dinamica e costitutiva.

È proprio alla luce di questo molteplice e positivo intreccio di rapporti e di intersezioni che si è cercato di considerare, in termini concreti e propositivi, sia la posizione e il ruolo attualmente ricoperti dall'Agenzia per le Onlus, sia le possibili strade lungo le quali essa potrà accrescere il suo grado di utilità complessiva per l'intero Paese.

L'esposizione si conclude con l'aggiunta di sette allegati, con cui si intendono fornire sostegno documentario, approfondimenti e ulteriori spunti di riflessione in ordine a quanto trattato nella Relazione.

Prima di concludere questa breve presentazione, sento il dovere di rinnovare ancora una volta il mio personale grazie alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, specialmente attraverso l'opera del Dipartimento per il

Coordinamento Amministrativo, ha offerto a questa giovane Istituzione un prezioso contributo in termini di disponibilità, collaborazione e, allo stesso tempo, di attenta vigilanza. Un sentito e sincero ringraziamento, questo, che rivolgo anche a nome di tutto il Consiglio e della struttura operativa dell'Agenzia per le Onlus.

Il Presidente
Lorenzo Ornaghi

Milano, lì 1 marzo 2005

PARTE PRIMA

Attività svolta

Relazione Annuale
Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(predisposta ai sensi del DPCM 329/01 art. 2, c. 2)

Premessa

Prima di cominciare a esporre il resoconto dell'attività svolta dall'Agenzia per le Onlus nell'anno 2004, è utile fornire alcune indicazioni sull'impostazione metodologica con cui si è ritenuto di procedere nella redazione delle pagine seguenti.

Non si tratta di una questione meramente formale o stilistica. Le differenze riscontrabili rispetto alle due relazioni precedenti, infatti, possono essere ricondotte - oltre che all'esigenza di rendere più agevole la lettura del documento - alla nuova consapevolezza maturata in seno all'Agenzia relativamente al proprio ruolo e alle modalità con cui adempiere le proprie responsabilità.

Anche in tal senso, dunque, questa prima parte può definirsi preliminare alla seconda. Ciò precisato, è inevitabile fare alcuni brevi riferimenti alle edizioni passate.

Nella Relazione Annuale 2003¹ si vollero evidenziare i punti di vicinanza - e in qualche caso di sovrapposizione - fra "attività di vigilanza e ispezione"² (talvolta indicata semplicemente come "attività di controllo"³) e "attività di indirizzo"⁴. In particolare, si ebbe modo di sottolineare come l'attuazione della prima, il cui obiettivo naturale e prioritario coincide con l'assolvimento dei compiti di garanzia posti in capo al nuovo ente, fosse contemporaneamente l'occasione per approfondire singoli aspetti della normativa vigente. Ci si era resi conto, insomma, che attraverso l'esame delle istanze pervenute e l'istruzione delle relative pratiche, l'Agenzia assumeva anche una serie di dati, informazioni, e testimonianze da cui si potevano (e si dovevano) trarre spunti per l'avvio di riflessioni mirate e quindi, per l'esercizio del suo potere di indirizzo.

Si cercò, altresì, di tenere conto di quanto sperimentato sin dalla fase di avvio dell'Agenzia⁵, durante i primi adempimenti della sua missione istituzionale, a partire dalla pluralità di declinazioni a cui si presta l'espressione "attività di indirizzo". In effetti, si realizzò da subito che, oltre alla formulazione di apposite osservazioni e proposte da indirizzare ai propri interlocutori istituzionali, esercitare una "azione di indirizzo" poteva anche coincidere, secondo un'accezione più ampia, con la semplice pubblicizzazione di un singolo parere. A rafforzare questa convinzione contribuirono le prime pubblicazioni di alcuni

¹ Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, *RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA* (1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003).

² Sul rapporto fra vigilanza e ispezione e sulle ragioni per cui tali termini sono utilizzati nella relazione per indicare un unico ambito di impegno, si veda il successivo Capitolo I - Vigilanza e ispezione.

³ Definizione coerente con quella riportata nell'art. 1 del DPCM n. 329 del 21 marzo 2001, laddove l'Agenzia per le Onlus - in accordo con la formulazione utilizzata nella Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e nel D.Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997 - è definita "l'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

⁴ Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, *RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA* (1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003), Parte III, Premessa, pp. 79-81.

⁵ Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, *RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA* (8 marzo 2002 - 31 dicembre 2002), Parte Seconda, Capitolo II - Potere di indirizzo e attività giuridica dell'Agenzia, p. 48

di questi atti su riviste specializzate e la loro citazione in occasione di seminari e convegni. Del resto, l'elaborazione di tali pareri richiedeva (e tuttora richiede) all'Agenzia, spesso in maniera non banale, un vero e proprio esercizio interpretativo⁶.

In tale prospettiva, pertanto, anche in considerazione della mole delle richieste di parere sopraggiunte e del peso crescente che queste assumevano rispetto al complesso dell'attività giuridica dell'Agenzia, si decise di presentare congiuntamente il lavoro effettuato in quei distinti ambiti⁷.

Nel corso del 2004, la convinzione circa la stretta connessione fra "controllo" e "indirizzo", non solo si è confermata, ma - come si vedrà in seguito - si è ulteriormente rafforzata. Le proposte maturate in relazione alle riflessioni condotte sui casi oggetto dell'azione di vigilanza sono aumentate, e nuovamente i pareri dell'Agenzia sono stati utilizzati, anche presso alcuni tribunali del nostro Paese, per sostenere tesi e orientamenti, ovvero per contrapporvisi.

Tuttavia, proprio l'espandersi e l'approfondirsi di questa consapevolezza, frutto anche del continuo dialogo dell'Agenzia con i suoi interlocutori istituzionali e con i rappresentanti del Terzo settore (unitamente alle valutazioni di ordine generale volte a rendere più chiara l'esposizione dei contenuti della nuova Relazione Annuale), hanno contribuito a far maturare la scelta di trattare separatamente - nella stessa parte, ma in capitoli diversi - i due ambiti di attività ora menzionati. Allo stesso modo, la decisione di anteporre la disamina dei dati e delle caratteristiche salienti dell'attività di vigilanza rispetto alla trattazione dell'attività di indirizzo non è casuale, ma risponde a una precisa convinzione e persegue quindi un preciso intendimento. Ci si è persuasi, in buona sostanza, che alla luce delle evoluzioni intervenute in merito alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, una lettura separata di tali argomenti, nell'ordine testé ricordato, possa rispondere meglio alle nuove esigenze intervenute e apportare perciò qualche vantaggio.

In termini generali, tale metodo permette di cogliere più distintamente l'influenza della prima attività sulla seconda, creando i presupposti, nel contempo, per una migliore valutazione delle ricadute che, a sua volta, l'attività di indirizzo ha avuto, e continua ad avere, sull'attività di promozione posta in essere dall'Agenzia.

La frequente scoperta, per via induttiva, di difficoltà, anomalie e criticità riferibili alla normativa vigente in materia di nonprofit e ad alcune interpretazioni di certe sue parti, infatti, ha prodotto, in seno al Consiglio, la convinzione che fosse opportuno dare corso a un'attività di indirizzo fondata anche su ricognizioni di carattere più generale e sviluppate a partire da punti di osservazione ancora più universali. Un'attività, insomma, non esclusivamente vinco-

⁶Oltre a questa seconda accezione del "potere di indirizzo" dell'Agenzia, nella stessa pagina citata nella precedente nota n. 5, se ne individuava una terza collegata al potere di promozione dell'Agenzia. Secondo questo approccio, infatti, anche il sostenere una determinata iniziativa, l'avviare una certa ricerca o l'attività di sportello, le relazioni interistituzionali e quelle con il pubblico potevano essere l'occasione per esprimere linee di indirizzo generale (per esempio in merito al rapporto fra legislazione vigente e realtà del Terzo settore), ovvero su temi specifici.

⁷Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA (1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003), Parte III, Attività di indirizzo, ispezione e vigilanza, pp. 77-116.

lata ai riscontri empirici (inevitabilmente parziali) derivanti dall'esercizio di forme di vigilanza, ma il cui esito potesse semmai fornire un contesto di riferimento adeguato in cui inserire, leggere e interpretare anche i singoli casi.

Da questa presa d'atto (nonostante l'enorme difficoltà nel sottrarre risorse all'impegno connesso alle operazioni di controllo) sono quindi scaturite diverse iniziative, soprattutto sul fronte della ricerca⁸, rispetto alle quali, in alcuni casi, oltre al contributo scientifico fornito dal Servizio Documentazione e Studi dell'Agenzia, si è potuto contare anche sull'apporto di diverse figure di esperti e/o ricercatori esterni. E anche dei primi risultati e delle prime determinazioni dell'Agenzia collegate a questo nuovo sforzo (in attesa dei ben più ampi riscontri che saranno certamente esposti nella Relazione Annuale sull'anno 2005), si è ritenuto di dare conto separatamente.

L'idea di scorporare l'esposizione e l'analisi della "attività di indirizzo" dalla "attività di vigilanza e ispezione" dell'Agenzia, dunque, oltre a rispondere all'esigenza poc'anzi riferita (quella cioè di una migliore comprensione del nesso sussistente fra i due predetti ambiti), vuole altresì mettere in luce il rinnovato e più consapevole rapporto – nel segno di una reciproca influenza – fra "attività di indirizzo" e "ricerca", intesa anche come importante fattore di "promozione" della conoscenza del settore nonprofit presso la società civile e le istituzioni del nostro Paese.

In questo senso, l'impostazione or ora riferita è propedeutica al rafforzamento della specifica identità e del ruolo dell'Agenzia, con particolare riferimento alla situazione del Terzo settore in Italia, che sarà oggetto della Parte seconda di questa Relazione Annuale.

L'esposizione sintetica dell'attività svolta prosegue poi con la presentazione, nel Capitolo III – Promozione, delle linee guida con cui essa l'attività di promozione è stata condotta, oltre che di alcune delle principali iniziative intraprese per favorire la conoscenza del Terzo settore presso le istituzioni e la società civile. Su questo punto, nel solco tracciato nei due anni precedenti, si è cercato di evidenziare la forte valenza pro-sociale di una larga parte degli enti del mondo nonprofit, a partire dalla diffusione e condivisione di valori costituzionalmente riconosciuti, riferibili al principio di sussidiarietà nella sua declinazione "orizzontale" e, più in generale, alla costruzione di forme mature di cittadinanza attiva, responsabile e solidale. Ci si è soffermati, inoltre, sugli sforzi compiuti dall'Agenzia per favorire le varie iniziative con un'adeguata comunicazione.

La prima parte della Relazione, infine, si conclude con alcuni aggiornamenti in merito alla situazione organizzativa e al funzionamento dell'Agenzia, affiancata da una rapida presentazione dell'attività collegiale del Consiglio anche attraverso il supporto, in fase di preparazione, di appositi gruppi di lavoro o commissioni. Anche in questo caso, rispetto alle precedenti Relazioni Annuali, si è scelto di riportare elenchi e tabelle in un'apposita appendice⁹.

⁸Su questi e su altri aspetti ci si soffermerà nel Capitolo II - Indirizzo e Capitolo III - Promozione, ma anche nella seconda parte della presente Relazione Annuale.

⁹Allegato n. 2. Elenco Deliberazioni.

Capitolo I

Vigilanza e ispezione

A) Dati generali¹⁰

Vigilanza e ispezione sono termini con cui normalmente si indicano attività tra loro collegate e però ben distinte. In questa Relazione Annuale, così come nelle due precedenti (2002 e 2003¹¹), le attività facenti capo a queste espressioni (esplicitamente utilizzate dal DPCM n. 329/01),¹² sono invece trattate congiuntamente. Le ragioni di questa scelta sono già state esposte in diverse sedi (incluse le precitate Relazioni Annuali): avendo esse conservato intatta la loro validità, vale la pena di riprenderle brevemente.

Il principale motivo alla base dell'impostazione adottata si fonda sulla consapevolezza dei limiti strutturali che, relativamente al potere di ispezione assegnato all'Agenzia, hanno reso sinora non solo difficoltoso, ma addirittura inattuabile, un suo effettivo espletamento. Questa valutazione si riferisce, naturalmente, a ciò che comunemente si intende quando si pensa alla creazione e all'attivazione di un "servizio ispettivo pubblico", ovvero si pongono in essere paragoni con organismi di dimensioni e tradizioni assai più robuste quali la britannica *Charity Commission* (operante nel Regno Unito, limitatamente a Inghilterra e Galles). Effettivamente, la realizzazione della finalità di istituire un "servizio ispettivo", avente come riferimento territoriale l'intera nazione e come ambito di applicazione la normativa e i regolamenti afferenti "organizzazioni non lucrative, terzo settore ed enti non commerciali"¹³, appare utopistica per un ente che, privo di una propria pianta organica¹⁴ e dotata di un budget complessivo pari a € 2.500.000 annui, dispone di una struttura a cui non è al momento consentito di superare le 35 unità.

Siffatta oggettiva valutazione, peraltro, non ha impedito all'Agenzia, in questi primi anni di vita, di operare anche nella direzione di corrispondere, nei limiti del possibile, a tale finalità. Il Consiglio ha attuato il proprio mandato, coincidente con il periodo definito dal DPCM 329/01 "di prima applicazione"¹⁵, nel senso di una fase quantomeno preparatoria (fatta salva l'eventuale adozione di nuove misure normative che modifichino le competenze assegnate all'Agenzia) in vista di una futura attivazione di tale funzione. In que-

¹⁰ Per una visualizzazione grafica e per ulteriori dettagli in merito ai dati presentati si rinvia all'Allegato n. 1 Richieste pervenute e pareri emessi nell'anno 2004.

¹¹ Si vedano rispettivamente le precedenti note n. 5 (2002) e n. 1 (2003).

¹² "Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 3, commi 191 e 192 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'Agenzia: a) nell'ambito della normativa vigente, esercita i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali..." DPCM n. 329 del 21 marzo 2001, Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, art. 3 (Attribuzioni), comma 1, lett. a

¹³ Si veda la precedente nota n. 12.

¹⁴ Il personale dell'Agenzia, secondo quanto indicato dal precitato DPCM 329/01, all'art. 9, proviene esclusivamente da altre pubbliche amministrazioni attraverso l'istituto del comando, fuori ruolo o altre posizioni equipollenti ovvero attraverso l'attivazione di rapporti di collaborazione.

sta prospettiva, si è cominciato a riflettere su possibili percorsi alternativi e innovativi, che tengano conto sia delle esigenze di limitazione della spesa, sia delle esigenze formative collegate a questo particolare tipo di impegno. Si è così cominciato a prendere gli opportuni contatti interistituzionali per elaborare (sul modello di quanto già è stato fatto in relazione all'attività di vigilanza) forme di *partnership* con altre amministrazioni centrali dello Stato, all'interno delle quali operano apparati ispettivi già ampiamente consolidati. Questa scelta appare coerente anche con l'assenza di un potere sanzionatorio proprio dell'Agenzia, la quale, allorché le accade di riscontrare fattispecie configurabili come abusi o illeciti, è tenuta esclusivamente a darne segnalazione alle autorità competenti.

Ciò detto, la funzione ispettiva è oggi assolta esclusivamente in relazione al controllo (ispezione) degli atti sottoposti all'attenzione del nuovo organismo pubblico per il Terzo settore, nell'ambito del suo lavoro di vigilanza. Circostanza, questa, che di per sé giustifica la decisione di tenere unite le parti della Relazione attinenti le due aree di intervento.

Il lavoro svolto, in termini generali, può essere così riassunto.

Nel corso del 2004, l'Agenzia per le Onlus ha ricevuto complessivamente **1215 richieste di parere**¹⁶, a fronte delle quali, nello stesso periodo temporale, sono stati **emessi 809 pareri formali**.

La relazione tra i due dati or ora riferiti richiede tuttavia alcune precisazioni.

In primo luogo, occorre segnalare che **non v'è un necessitato automatismo fra la ricezione di un quesito e l'emissione di un parere formale (a maggior ragione per la sua deliberazione)**, non potendosi escludere l'evenienza, che si è difatti più volte verificata, di richieste non conformi alle attribuzioni e ai poteri dell'Agenzia, ovvero sulle quali non si ritenga necessario emettere un parere formale.

Soprattutto, bisogna aggiungere che **una quota consistente delle richieste, a conferma di un trend di crescita costante, sono pervenute all'Agenzia negli ultimi mesi dell'anno**. Per tale ragione, molte delle relative risposte - ultimate all'inizio del 2005 - saranno oggetto della prossima Relazione Annuale. Analogamente, seppure in proporzioni più contenute, **tra le 809 pratiche concluse nel 2004, 189 riguardano dossier avviati nel 2003**.

Bisogna inoltre sottolineare **la presenza di istruttorie particolarmente complesse**, che hanno richiesto **supplementi di indagine** piuttosto consistenti.

Va infine precisato che i problemi relativi alla carenza di personale (a sua volta collegato, fra le altre cose, anche alla carenza di spazi disponibili¹⁷), pur rivestendo un carattere generale, hanno causato particolari difficoltà nel caso

¹⁵ È questa la definizione utilizzata dal precitato DPCM 329/01, che, all'art. 9, si sofferma sul contingente di personale di cui: "L'Agenzia, in sede di prima applicazione, si avvale...". Contingente che, come s'è detto, non può in ogni caso superare le 35 unità. Sulla situazione del personale dell'Agenzia al 31 dicembre 2004 si veda il successivo Capitolo IV Organizzazione, funzionamento e nuove disposizioni

¹⁶ Per un'analisi delle tipologie dei quesiti pervenuti si veda il già citato (nota n. 10) Allegato n. 1 Richieste pervenute e pareri emessi nell'anno 2004. In merito alla natura e alla destinazione dei pareri resi dall'Agenzia, si veda il DPCM 329/01, artt. 3 e 4.

dell'ex Dipartimento Attività Consultive (oggi Dipartimento Attività Giuridiche). Per una buona parte del 2004, infatti, le forze a disposizione apparivano sproporzionate rispetto alla mole delle pratiche in essere. Peraltro, il problema non è completamente superato, in quanto, ai vantaggi derivanti dall'arrivo di alcuni nuovi collaboratori, dall'affinamento delle procedure e dall'aumento delle sedute di Consiglio (unica sede in cui possono essere adottate deliberazioni) è corrisposta una notevole crescita dei quesiti in entrata.

Ciononostante, in ordine all'efficienza del servizio reso, da un raffronto con l'attività svolta nel 2003¹⁸ emerge una tendenza senz'altro positiva, soprattutto se si considera il fatto che nel 2004 si è registrato **un incremento delle richieste di parere pari al 341% rispetto ai 356 quesiti dell'anno precedente**. In particolare, si ritiene di evidenziare come si sia passati da un rapporto del **46,91% tra pareri emessi (167)¹⁹ e quesiti ricevuti (356) del 2003, al 66,58% (809 su 1215) del 2004**.

B) Le richieste pervenute

Dall'analisi delle richieste giunte all'Agenzia emergono alcune caratteristiche di fondo che è utile rilevare.

Si riscontra, in primo luogo, l'accentuarsi della già netta predominanza delle domande inoltrate da soggetti pubblici.

Nel 2004, infatti, **in termini percentuali, le richieste inviate all'Agenzia da parte di soggetti privati sono scese al 6% del totale (rispetto al 12% del 2003), contro il restante 94% inoltrate dai soggetti pubblici (nel 2003 erano l'88%)**.

In termini assoluti, però, **le domande presentate da privati sono aumentate, passando dalle 43 dell'anno precedente alle 78 del 2004 (+81,39%)**, un incremento certamente non paragonabile a quello registrato per i quesiti provenienti dalle pubbliche amministrazioni, che dai **313 del 2003 sono passati ai 1137 del 2004 (+ 263,25%)**.

Tra le 78 richieste provenienti dai privati, com'era lecito attendersi, la maggior parte sono state inoltrate da organizzazioni del Terzo settore (54), seguite da quelle provenienti da **studi professionali (23)**, e da un unico caso riferibile a un **Centro di Servizio per il Volontariato**. Rispetto ai quesiti presentati da professionisti e CSV, va però sottolineato che, verosimilmente, gli interroganti li abbiano posti per conto di un numero non quan-

¹⁸ Sulla questione degli uffici disponibili per l'Agenzia, si vedano: *RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA* (8 marzo 2002 - 31 dicembre 2002), Parte I, Cap. 2, pp. 32 e 33; e *RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA* (1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003), Parte I, Cap. 1, pp. 31 e 32.

¹⁹ Per un'analisi dettagliata dei quesiti ricevuti nel 2003 si veda: *Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA* (1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003), Parte III, Cap. 1 e 2, pp. 53-55.

²⁰ Mentre i pareri emessi e che si è ritenuto di deliberare sono stati 125.

tificabile di organizzazioni nonprofit loro clienti (o, nel caso del CSV, utenti).

Le 1137 richieste dei soggetti pubblici, provengono quasi esclusivamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato (1131), rispetto alle quali hanno assunto un ruolo di assoluta rilevanza le Direzioni Regionali delle Entrate (DRE). Le richieste di tali direzioni, infatti, sono state 1117, vale a dire il 91,93% del totale e il 98,24% dei quesiti inoltrati da soggetti pubblici, mentre quelle inoltrate da altri soggetti di diritto pubblico sono soltanto 20 (1,76%).

La rilevazione della frequenza dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, in relazione all'attività di controllo dell'Agenzia per le Onlus, già di per sé evidente, è completata dall'esame dei quesiti provenienti da soggetti pubblici diversi dalle DRE. Tra le **20 richieste**, infatti, **8 sono state inviate dalla Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate, 6 da Enti territoriali, 4 dal Corpo della Guardia di Finanza e 2 da altre amministrazioni statali.**

È utile, a questo punto, fornire alcune indicazioni in merito ai quesiti inviati dalle DRE.

Dal punto di vista della **provenienza territoriale** è possibile rilevare che tra le Direzioni Regionali delle Entrate, hanno inviato il maggior numero di quesiti quelle della **Puglia (198)**, della **Sardegna (104)** e del **Lazio (89)**, mentre in coda si segnalano **Basilicata (8)**, **Emilia Romagna (10)** e la **Provincia Autonoma di Trento (11)**. Dal **Molise** e dalla **Valle d'Aosta**, infine, non è pervenuta alcuna richiesta.

È interessante, ancora, soffermarsi sulla visualizzazione dei **settori** (riferibili a quelli previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97) in cui operano le organizzazioni di cui è stata richiesta la cancellazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus (di cui all'art. 11 del precitato D.Lgs. 460/97). A questo proposito, la maggior parte degli enti controllati dalle DRE risultava operare nel settore della **promozione culturale e artistica (209)** e nel **settore socio assistenziale e socio sanitario (203)**. Ben **235 pareri**, infine, sono stati emessi in risposta ai quesiti inoltrati relativamente a quanto previsto nel **DM 226 del 18 luglio 2003 emesso dal Ministro dell'Economia e delle Finanze**, concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione Onlus. Tale decreto riveste una particolare importanza ai fini della nostra relazione, in quanto definisce anche il ruolo dell'Agenzia per le Onlus nell'ambito della procedura dallo stesso regolata²⁰.

La rilevanza immediata di tali quesiti consiste, in moltissimi casi, nella loro diretta connessione con la conservazione o il riconoscimento della qualifica-

²⁰ In particolare, all'art. 5 (Cancellazione dall'Anagrafe), precisamente al comma 5 si prevede che: "ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, nel caso in cui si riscontri il venir meno, successivamente all'iscrizione, di uno o più requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate chiede preventivamente il parere all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale al fine di provvedere alla cancellazione dall'anagrafe, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni". All'art. 6 (Disposizioni transitorie), inoltre, precisamente al comma 4 si prevede che: "In caso di inottemperanza alla richiesta della direzione regionale entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, la direzione regionale notifica ai soggetti interessati un provvedimento motivato di cancellazione comportante decadenza dalle agevolazioni fiscali, adottato previo parere dell'Agenzia per le ONLUS ai sensi dell'articolo 5, comma 5."

zione di Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) introdotta dal D.Lgs. n. 460 del 1997 e a cui, com'è noto, sono collegate importanti agevolazioni fiscali. Un elevato numero delle domande provenienti dalle DRE infatti **richiede all'Agenzia per le Onlus di pronunciarsi relativamente alla proposta di cancellazione di una determinata organizzazione dall'anagrafe delle Onlus**, laddove "essere cancellati" significa, appunto, la perdita della predetta qualifica e, conseguentemente, delle precitate agevolazioni. Non solo. Come si vedrà meglio nella seconda parte della Relazione, in considerazione della significatività assunta a livello civile e sociale dal termine "Onlus", è forse possibile parlare anche di una perdita di "beneficio di immagine" da parte dell'organizzazione cancellata dal registro²¹.

È pertanto evidente l'incidenza che tale provvedimento può avere sulla vita di un ente nonprofit e, indirettamente, sui cittadini/utenti che, eventualmente, da esso ricevono servizi. Tale evidenza, però, va sempre accompagnata con l'altrettanto chiara consapevolezza circa la necessità di fare in modo che le risorse pubbliche non siano destinate a soggetti che nella realtà - a dispetto delle sigle di cui possono fregiarsi - risultino carenti in maniera sostanziale dei requisiti soggettivi e oggettivi che la legge connette alla concessione dei predetti benefici.

È su questo difficile e delicato crinale, quindi, che l'Agenzia per le Onlus tenta di condurre la sua azione. Un'azione resa qualche volta ancora più difficile da una legislazione di settore scarsamente coordinata, talvolta carente e talaltra ridondante, la quale lascia aperte diverse possibilità interpretative.

C) I pareri emessi

Come si è già riferito nella prima Relazione Annuale (2002²²), il DPCM 329/01 distingue i pareri emessi dall'Agenzia in "**pareri obbligatori**" e "**pareri obbligatori e vincolanti**". Questa seconda tipologia concerne esclusivamente la **devoluzione dei patrimoni nei casi di scioglimento degli enti e delle organizzazioni non lucrative**.²³ Un aspetto delicato del rapporto fra Terzo settore e società civile che, tuttavia, è riferibile a una percentuale assai limitata dei quesiti ricevuti.

Osservazione, questa, che trova conferma anche nei dati relativi all'anno 2004: sugli **809 pareri** complessivamente formulati dall'Agenzia, infatti, i **pareri obbligatori e vincolanti** sono stati soltanto 6.

²¹ A questo proposito, si segnala la sentenza del TAR del Lazio n. 13087 del 16 novembre 2004 contenente alcune indicazioni di particolare rilevanza e per molti aspetti innovative.

²² Si veda, in particolare: RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA (8 marzo 2002 - 31 dicembre 2002), Parte II, Cap. 2, pp. 51 e 52.

²³ Questa particolare evenienza è regolata secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 460/97, dall'art. 111, comma 4-quinquies, lettera b) del TUIR approvato con DPR 917/86, dall'art. 4, comma 7, lettera b) DPR 633/72 ed è, infine, richiamata dal DPCM 329/01, all'art. 3, comma unico, lettera k). Sui problemi connessi all'applicazione di questo genere di pareri si tornerà nella seconda parte di questa Relazione Annuale.

Un'altra distinzione, a cui si è accennato in precedenza, è quella, di natura meramente amministrativa, tra “**pareri emessi**” dall’Agenzia e “**pareri emessi e deliberati**” dalla stessa. In particolare, nel corso del 2004, i pareri espressi in risposta alle richieste delle Direzioni Regionali delle Entrate, sono stati deliberati in **691 casi**²⁴.

A riprova della complessità delle norme relative alle Onlus e della conseguente difficoltà di procedere a una loro univoca interpretazione,²⁵ si consideri che sui **691 pareri** deliberati (quasi tutti relativi alla proposta di cancellazione degli enti dall’Anagrafe Unica), quasi una volta su dieci (**8,97% dei casi**) l’Agenzia per le Onlus si è espressa negativamente in ordine alle richieste dell’Agenzia delle Entrate. Più precisamente, sono stati **563 i pareri positivi**, **62 i pareri negativi**, mentre per **21 volte**, a fronte di istruttorie particolarmente complesse, si è deciso di dare corso a **supplementi di indagine**.

Si segnala, inoltre, che in 25 casi le DRE hanno proceduto direttamente alla cancellazione degli enti senza attendere il responso dell’Agenzia per le Onlus²⁶, anche se va precisato che, in qualche circostanza, ciò è accaduto in seguito a un’autonoma richiesta delle stesse organizzazioni oggetto del quesito. Va rilevato, infine, che altre 20 richieste di parere concernevano organizzazioni definite “Onlus di diritto” ai sensi dell’art. 10, comma 8 del precitato D.Lgs. 460/97, vale a dire Organizzazioni non governative (ONG) (L. 49/87), Cooperative sociali (L. 381/91) e Organizzazioni di Volontariato (L. 266/91),²⁷ le quali non sono tenute a iscriversi all’Anagrafe delle Onlus prevista ai sensi del comma 1 dell’art.11 del D.Lgs. 460/97.

D) Osservazioni

Già l’enunciazione di questi semplici dati²⁸ permette di anticipare questioni di ordine generale, che vale la pena di focalizzare sin d’ora. In particolare, è

²⁴ In molti casi, peraltro, con un’unica deliberazione sono stati adottati diversi pareri.

²⁵ Questa valutazione, peraltro, come si vedrà nella seconda parte della Relazione, può essere estesa alla normativa di settore globalmente intesa.

²⁶ In merito a questo problema, di cui si ha ragione di temere una diffusione ancora più estesa, nel corso della seduta dell’11 febbraio 2004, il Consiglio dell’Agenzia ha deciso di inviare apposite segnalazioni alle Direzioni Regionali delle Entrate e per conoscenza anche alla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate.

²⁷ Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. Tali enti sono considerati automaticamente onlus e questa qualificazione automatica comporta che gli stessi non sono tenuti ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni dell’art.10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997. Sono fatte salve le norme di maggior favore che le leggi speciali attribuiscono a questi soggetti rispetto alle norme sulle Onlus: nella pratica, l’ente è libero di scegliere (ove sia configurabile un’alternativa) se applicare la normativa relativa alle Onlus o quella dettata dalla legge speciale, verificando quale sia, a insinducabile giudizio dell’ente medesimo, più agevolativa.

possibile sottolineare quanto segue:

- Il rilevante incremento delle richieste di parere testimonia in primo luogo una progressiva presa di coscienza della presenza e della operatività dell'Agenzia per le Onlus. La qualità dei quesiti ricevuti, inoltre, rivela una migliore conoscenza delle attribuzioni e dei poteri di cui essa è effettivamente investita. Tale inferenza trova riscontro, come si potrà verificare in seguito, anche nel lavoro condotto in altri ambiti, a partire dall'attività di promozione e, in particolare, nell'area delle relazioni esterne e della comunicazione istituzionale.²⁹
- Coerentemente con quanto appena rilevato, si registra una considerevole crescita del lavoro giuridico dell'Agenzia. Tale correlazione, però, anche in ragione delle dimensioni ridotte della struttura ("Ufficio di Segreteria"³⁰), ha fatto sì che quest'ultima sia quasi completamente assorbita dall'assolvimento dei compiti di vigilanza e ispezione. In particolare, la maggior parte del lavoro si concentra sull'esame della documentazione inviata dalle Direzioni Regionali delle Entrate (Agenzia delle Entrate). Tali dossier, in genere, riguardano accertamenti condotti su organizzazioni nonprofit al fine di verificarne il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento o la conservazione della qualifica di "Onlus".
- La presa d'atto della rilevanza quantitativa di tali rapporti, ha prodotto una ulteriore evoluzione delle relazioni interistituzionali, avviate da tempo, con l'Agenzia delle Entrate. Si è dato vita, in particolare, a un Tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i cui obiettivi consistono nell'affinamento delle forme di collaborazione tra i due organismi pubblici, nel conseguimento di una maggiore armonia delle rispettive interpretazioni e nella soluzione di altri problemi operativi quali, per esempio, le modalità di pubblicizzazione dei pareri dell'Agenzia per le Onlus.
- Passando dal piano soggettivo (Agenzia per le Onlus) a quello oggettivo (Terzo settore), è possibile sottolineare come la frequente ripresa, da parte dei mezzi di informazione (in prevalenza da riviste specialistiche e stampa quotidiana), dei pronunciamenti dell'Agenzia, e ancor più, l'interesse manifestato per il lavoro di questa istituzione da operatori di settore, istituzioni pubbliche e professionisti, testimoniano una diffusa e profonda esigenza di chiarezza a fronte di una normativa troppo complessa e scarsamente coordinata. Questa constatazione - a prescindere da altre considerazioni di ordine generale - accresce il senso di responsabilità dell'Agenzia, la quale avverte chiaramente il dovere di proporsi come un interlocutore sempre più autorevole e preparato.
- Come si è ampiamente anticipato, il riassunto del lavoro di vigilanza effettuato nel 2004 conferma la stretta connessione tra l'attività di controllo e

²⁹ Che si trovano in forma più analitica e completa nel più volte citato Allegato n. 1 di questa Relazione Annuale (si vedano le precedenti note n. 10 e n. 16)

³⁰ A tal proposito, si veda il successivo Capitolo III (Promozione) della presente Relazione Annuale

³¹ Il DPCM 329/01, nel sopra citato art. 9 (si veda la precedente nota n. 15), indica con tale espressione il contingente di personale di cui è dotata l'Agenzia nella sua fase di "prima applicazione".

l'attività di indirizzo. Esercitando le sue funzioni di vigilanza e ispezione, infatti, l'Agenzia, non solo ha modo di verificare molte delle inadempienze delle organizzazioni del Terzo settore rispetto alla normativa vigente, ma è posta nelle condizioni per osservare da vicino l'effetto di alcune norme sulla vita di molte realtà del Terzo settore. Essa può, quindi, registrarne le eventuali imperfezioni ovvero confermarne la coerenza. In forza di queste ripetute e sempre più significative verifiche (quantitativamente e qualitativamente parlando), l'Agenzia può cogliere, per induzione, alcuni tratti della divaricazione sussistente fra l'ordinamento giuridico di settore e la dimensione economica, sociale e culturale delle organizzazioni e degli enti non lucrativi.

- Come si vedrà a partire dal prossimo capitolo, e ancora più diffusamente nella seconda parte della Relazione, dalla constatazione dello scostamento sopra accennato, è maturata la volontà di dare vita a una programma di azioni volte a fornire un contributo apprezzabile per un miglioramento complessivo e organico della normativa di settore, oltre che per promuovere con forza l'esperienza del privato sociale italiano e i suoi valori di cittadinanza attiva e solidale.

Capitolo II - Indirizzo

A) Pareri e tematiche di interesse generale

Ci si è soffermati a lungo, nelle pagine precedenti, sul rapporto sussistente tra attività di controllo e attività di indirizzo, così come sull'esigenza - maturata all'interno dell'Agenzia - di dare corso anche ad azioni di indirizzo fondate su riferimenti più generali e non necessariamente vincolate ai riscontri derivanti dal concreto esercizio dei poteri di vigilanza e ispezione. Non si ritiene, pertanto, di replicare tale percorso, ma si richiama quella duplice premessa per facilitare la comprensione sia del contesto in cui nascono le osservazioni di seguito riportate, sia gli obiettivi verso cui esse tendono.

Infatti, se in questo primo paragrafo si presenteranno alcune riflessioni maturate nel corso del lavoro di istruttoria per la formulazione dei pareri, nel paragrafo successivo si darà velocemente conto dei percorsi intrapresi per ampliare la portata delle proposte dell'Agenzia in materia di legislazione sul Terzo settore.

Anche al fine di evidenziare la continuità tra quanto si sta per riferire e i contenuti del capitolo precedente, pertanto, si ritiene di cominciare l'esposizione con la segnalazione di un momento di dialogo e confronto tra la nostra istituzione e l'Agenzia delle Entrate.

Il confronto con l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate sugli enti iscritti all'Anagrafe delle Onlus

Come si è già detto nella precedente Relazione Annuale³¹, l'attività di controllo sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, è stata avviata in seguito alla emanazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate 14/E del 26 febbraio del 2003 e, successivamente, del regolamento oggetto del Decreto Ministeriale n. 266 del 18 luglio 2003.

In data 14 ottobre 2004 (Protocollo n. 1855), tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha sottoposto all'Agenzia per le Onlus un nuovo *schema di circolare concernente le modalità di esercizio del controllo nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*, finalizzato a regolare ancora più specificatamente l'attività di verifica.

L'esigenza di redigere questo documento conferma di per sé ciò che l'Agenzia per le Onlus sostiene sin dal suo insediamento, vale a dire la presenza di difficoltà di interpretazione della normativa di riferimento. Difficoltà che, in alcuni casi, hanno spinto le diverse Direzioni Regionali delle Entrate ad assumere posizioni differenti su questioni molto simili. In tal senso, la nostra isti-

³¹ Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, *RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA* (1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003), Parte III, Cap. 3, pp. 90-92.

tuzione condivide l'urgenza di procedere con iniziative volte a chiarire le disposizioni del D.Lgs. 460/97 e a regolamentare, quindi, con criteri e procedure semplici, il reale contenuto dei controlli sull'assunzione della qualifica di Onlus. L'obiettivo è innanzitutto quello di tutelare le realtà che operano correttamente, e con finalità particolarmente meritevoli, all'interno del Terzo settore, anche arginando i casi di illegittima assunzione della titolarità della predetta qualifica e, conseguentemente, dell'indebita fruizione delle agevolazioni fiscali connesse. L'Agenzia per le Onlus, pertanto, ha formulato in merito a tale schema di circolare un apposito parere - approvato dal Consiglio in data 23 novembre 2004 - con cui, appoggiando l'iniziativa, ha però sottolineato la presenza, in talune sezioni del precitato documento, di contenuti di difficile comprensione.

Per esempio, riguardo al ruolo della nostra istituzione, non sembra condivisibile l'interpretazione secondo cui alle Direzioni Regionali delle Entrate sia fatto obbligo di richiedere il parere di questa Agenzia solo nei casi di *riscontrata effettiva inosservanza, sia all'origine, sia sopravvenuta, dei requisiti richiesti alle Onlus con riferimento alle modalità di svolgimento dell'attività da parte delle organizzazioni e alle finalità effettivamente perseguite*. Ciò, infatti, lascia intendere che lo stesso metodo sia da riferirsi solo ai casi di controllo sostanziale. Si ritiene, invece, che la richiesta di parere debba considerarsi obbligatoria anche nel caso in cui, configuratosi il silenzio assenso, l'iscrizione divenga definitiva e il controllo formale (tardivo) si configuri come successivo alla iscrizione. In tali circostanze, infatti, nel caso si ravvisi una carenza formale dei requisiti, si viene a prospettare un effettivo procedimento di cancellazione. Proprio alla luce della delicatezza e delle difficoltà interpretative della questione, l'Agenzia per le Onlus ha preferito privilegiare - per quanto concerne le modalità di esercizio dell'attività di controllo - l'aspetto qualitativo a quello quantitativo, optando per un'analisi estremamente capillare e approfondita di ogni singolo caso posto alla sua attenzione dall'Agenzia delle Entrate.

Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente

L'attività di controllo giuridico svolta dall'Agenzia nel 2004 ha nuovamente evidenziato l'ampiezza e, allo stesso tempo, la complessità dell'ambito delle attività riconducibili al settore della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, di cui al n. 8), *lett. a)*, comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97. Non va dimenticato, infatti, nell'analisi di ogni singolo caso che, oltre alla valutazione degli aspetti strettamente formali (soprattutto statutari), la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente trova un'ulteriore forma di regolamentazione, a livello legislativo, oltre che nella normativa nazionale, nelle normative comunitarie e nelle leggi regionali. È questo un effetto dell'adempimento e dello sviluppo del principio di sussidiarietà. A tal proposito, mentre la *Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, al comma 1 dell'art. 1 afferma che la presente legge, in attuazione degli art. 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese*, il D.Lgs 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*).

all'art. 131 (concernente la salvaguardia del paesaggio) prevede che *per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili*. Inoltre, il comma 1 dell'art. 135 del precitato Decreto estende alle Regioni ulteriori competenze in materia, prevedendo che siano gli stessi enti territoriali *ad assicurare che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati piani paesaggistici*. In tal senso - per ben capire la vastità di tale campo - appare emblematico il caso di un'associazione, esaminato dall'Agenzia per le Onlus, che si propone di diffondere il metodo della produzione biologica in campo agricolo, in sintonia con le norme comunitarie e nazionali vigenti. Tutto ciò, informando, formando e divulgando la corretta osservanza dei processi di produzione, conservazione trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli, al fine di proporre un modello di gestione delle risorse finalizzato a garantire uno sviluppo economico sociale e ambientale sostenibile anche nei Paesi del Terzo Mondo. Come ha evidenziato in merito il parere (approvato con deliberazione del Consiglio dell'Agenzia nel settembre 2004), l'attività istituzionale svolta da tale ente si presenta in linea con gli orientamenti economici e di tutela ambientali europei. Lo stesso Consiglio Europeo, infatti, riconosce valore, con Regolamento (CEE) n. 2092/91, del 24 giugno 1991, al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di questo metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (a cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 220/1997). Va sottolineato, inoltre, che l'Unione Europea *incentiva*, attraverso un sistema di aiuti finanziari e altre forme di sostegno, gli agricoltori al processo di conversione alla produzione biologica, evidenziandone gli effetti positivi sia in termini di prevenzione dell'inquinamento ambientale, sia in termini di sensibilizzazione in materia di ambiente e di sicurezza alimentare delle istituzioni e dei cittadini stessi.

Le difficoltà e i dubbi rilevati dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio dell'attività ispettiva, pertanto, debbono essere letti anche alla luce di tale contesto, che si presenta estremamente complesso e ampio. Dall'analisi dei pareri approvati dal Consiglio dall'Agenzia per le Onlus, infatti, emerge che rientrano nell'ambito della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e della natura, anche le attività inerenti:

a) salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini; b) beni culturali e architettonici; c) opposizione all'approvazione o realizzazione di opere o impianti che possono danneggiare o minacciare l'ambiente; d) promozione di iniziative nei settori della formazione e della tutela e valorizzazione dell'ambiente (atte, in particolare, ad assicurare la formazione di scienziati, ricercatori e ingegneri nei campi legati alle scienze e alle tecnologie del mare e ai problemi dell'ambiente); e) sostegno alla creazione di progetti legati alla valorizzazione delle risorse marine; f) agevolazione del trasferimento di tecnologie tra i paesi industrializzati, nonché tra questi e quelli dell'Europa centrale e orientale in via di sviluppo; g) supporto al settore della gestione delle coste e delle risorse marine in generale, nonché lo sviluppo di sistemi di rile-

vamento e monitoraggio dell'inquinamento; h) promozione e sviluppo della cultura e della pratica per un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico; i) proposta di provvedimenti e politiche per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale (in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni); l) proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; m) promozione di azioni culturali ed elaborazione di proposte concrete in tal senso; n) promozione di iniziative e proposte per la realizzazione di strutture idonee per favorire un ambiente sano (sia naturale che urbano) e più pulito.

Da quanto riferito, dunque, si può facilmente dedurre che la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, non debbono intendersi meramente come servizi tesi alla salvaguardia del territorio, ma anche come (azioni di) sostegno allo sviluppo di determinati tipi di attività apparentemente lontane, le quali, in realtà, si rivelano strettamente connesse alla difesa e alla preservazione di ciò che ci circonda.

Promozione della cultura e dell'arte

Un'altra tematica esaminata dall'Agenzia concerne il caso delle Onlus che hanno indicato, quale settore di operatività prevalente, la promozione della cultura e dell'arte, di cui al n. 9), lett. a) dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 460/1997. Tale comparto è apparso molto interessante anche in ragione dell'evoluzione della disciplina che lo regola.

A questo proposito, per meglio comprendere quanto si sta per esporre, è necessario richiamare preliminarmente la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione (di cui alla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001), dato che, il nuovo art. 117 ha sostanzialmente modificato il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni a statuto ordinario. Infatti, se con l'abrogato art. 117 erano elencate le materie per le quali la potestà legislativa competeva alle regioni, il nuovo articolo 117 contiene un elenco delle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e un elenco delle materie riservate alla potestà legislativa concorrente Stato - Regioni.

La norma, inoltre, conferisce alle Regioni la potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato o a quella concorrente.

Infine, il nuovo art. 117 è innovativo rispetto al precedente, in quanto disciplina anche la potestà regolamentare elevandola al rango costituzionale³².

³² Infatti, occorre rilevare che:

- lo Stato esercita il potere regolamentare nelle materie di sua esclusiva competenza legislativa e può delegare alle Regioni l'esercizio del potere regolamentare;
- le Regioni esercitano il potere regolamentare in ogni altra materia non assegnata alla competenza dello Stato;
- agli enti locali (Province e Comuni) spetta la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni amministrative ad essi demandate.

Se nell'abrogato assetto normativo, il rapporto fra potere legislativo e funzioni amministrative era incardinato (seppure non sempre rigidamente) sul principio del "parallelismo", con il nuovo assetto si prevede l'attribuzione in via generale delle funzioni amministrative ai Comuni (fatta salva l'ipotesi di attribuirle ad altri enti locali per garantirne l'esercizio unitario) sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

È proprio in base a questi nuovi principi, pertanto, che i rapporti fra potere legislativo, competenza regolamentare e funzioni amministrative debbono essere ricostruiti.

A seguito della riforma, il primo problema sorto (e non ancora del tutto risolto) verte sulla concreta applicabilità della stessa; non vi è, infatti, alcuna norma generale che regoli compiutamente l'impatto della riforma sul tessuto normativo esistente.

Ciò appare evidente, in particolare, nel caso della disciplina inerente la promozione della cultura e dell'arte, rispetto alla quale si deve sottolineare la suddivisione operata dal costituente che ha annoverato tra le materie di esclusiva competenza dello Stato la tutela dei beni artistici culturali e ambientali, mentre ha inserito tra le materie di competenza ripartita la valorizzazione degli stessi.

Alla luce di questo nuovo assetto costituzionale, infatti, il settore n. 9, di cui al comma I, art. 10, lett. a) del D.Lgs. 460/1997 (Promozione della cultura e dell'arte), per il quale il fine di solidarietà sociale si intende perseguito - in carenza di soggetti svantaggiati - se vi sia finanziamento da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, deve essere rivalutato. Occorre infatti tenere nel debito conto le rilevanti modificazioni-innovazioni nel riparto di competenze tra Stato e Regioni, le quali rendono assai più rara la possibilità di un finanziamento statale alle organizzazioni³³.

Secondo quanto precisa la Circolare dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 63/2002, invece, i contributi dall'Amministrazione Centrale dello Stato devono essere *stati ricevuti in ciascuno dei due periodi d'imposta antecedenti a quello in cui avviene l'acquisto della qualifica* di Onlus. La stessa Circolare n. 63/2002 stabilisce, inoltre, i termini di decadenza delle agevolazioni riservate alle Onlus, affermando che *i soggetti, qualora non abbiano ricevuto alcun contributo ad opera dell'Amministrazione Centrale dello Stato per i due periodi di imposta suc-*

³³ Occorre precisare che si deve tenere distinto da questo settore, per non incorrere in erronee definizioni, tutto ciò che concerne la tutela dei beni culturali e del paesaggio così come indicati nel nuovo Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42 del gennaio 2004) nei quali ricade quanto previsto nel settore n. 7 (D.Lgs. 460/97, art. 10, comma 1: tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico) e che richiama la legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

Infatti, dal Codice n. 42/2004 si evince con maggiore chiarezza che l'attività di tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle azioni dirette, sulla base di un adeguato processo conoscitivo, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione, alla quale si affianca la valorizzazione intesa come disciplina che regola l'esercizio delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzo e fruizione pubblica.

cessivi, decadono - con effetto dal periodo d'imposta successivo - dalle agevolazioni fiscali a favore delle Onlus.

Tuttavia, risulta evidente che, per le motivazioni or ora riassunte, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, appare estremamente difficile che tali enti riescano a percepire apporti economici da parte dell'Amministrazione Centrale, proprio perché la promozione della cultura e dell'arte rientra, ormai, tra le competenze delle istituzioni periferiche regionali. A conferma di quanto esposto, dall'analisi dei pareri approvati dall'Agenzia per le Onlus nel corso del 2004, emerge che il Consiglio, solo in pochissimi casi, ha potuto esprimere un parere negativo in merito alla richiesta di cancellazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus di enti operanti nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte. E' questo un caso in cui l'attuazione di un passaggio riferibile alla trasformazione dell'organizzazione repubblicana nel senso della sussidiarietà verticale rischia di penalizzare alcuni operatori impegnati (in un settore cruciale per il nostro Paese) sul piano della sussidiarietà orizzontale. In conclusione, non si può fare altro che ribadire la necessità di un adeguamento della norma alla luce della anzidetta riforma del titolo V della Costituzione.

Antiusura

Un altro caso, che è parso molto interessante al Consiglio dell'Agenzia, riguarda una fondazione che svolge la sua attività - in attuazione della legge n. 108 del 7 marzo del 1996 "Disposizioni in materia di usura" - nel campo della prevenzione del fenomeno dell'usura. Va segnalato, in primo luogo, che tale ente aveva indicato quale settore di operatività prevalente, all'atto di iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus, quello della tutela dei diritti civili, di cui al n. 10), *lett. a)*, comma 1, dell'art. 10 del D.lgs 460/97. In realtà, come ha evidenziato un parere deliberato dal Consiglio dell'Agenzia nell'aprile 2004, è la stessa legge n. 108/1996 a inserire l'attività di prevenzione dell'usura nell'alveo dell'assistenza sociale (n. 1) , *lett. a)*, comma 1, dell'art. 10 del D.lgs 460/97). Infatti, al comma 4 dell'art. 15 della suddetta legge si afferma che *Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del Tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.* A conferma di ciò va sottolineato, come si evince dallo statuto della fondazione in oggetto, che tale ente risulta iscritto all'elenco, istituito e tenuto dal Ministero del Tesoro (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze) delle fondazioni e associazioni che hanno lo scopo di prevenire il fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza e informazione. In questa prospettiva, l'ente in esame provvede a prestare garanzie a favore delle banche convenzionate nell'interesse di soggetti privati o appartenenti alle categorie produttive di piccole e medie dimensioni, che pur a fronte di situazioni giuridiche meritevoli di sostegno, in una logica di capacità potenziale di rimborso del finanziamento loro concesso, risultano caratterizzati da un contingente stato di criticità che ne preclude l'accesso al credito secondo criteri ordinari. L'attività di questa fondazione, quindi, va inserita nel quadro di un puro assistenzialismo sociale anche alla luce della recente *Legge quadro per la realizzazione del sistema*

integrato di interventi e servizi sociali n. 328 del 2000 e da quanto riportato al comma 2 dell'art. 128 del D.Lgs. 112/98, ove si afferma che per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. Secondo l'Agenzia per le Onlus, pertanto, sembra sufficientemente chiaro che l'attività caratterizzante svolta da tale ente, soprattutto in quanto condotta senza la produzione di corrispettivi di servizio, debba essere ricondotta all'ambito dell'assistenza sociale piuttosto che a quello della tutela dei diritti civili.

Case di Riposo

Continuano a registrare un notevole interesse le tematiche riguardanti la definizione delle attività espletate dalle case di riposo. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha inoltrato all'Agenzia per le Onlus (Protocollo n. 1373 del 16 agosto 2004) *uno schema di circolare concernente le case di riposo per anziani.* Il Consiglio dell'Agenzia per le Onlus si è espresso su tale documento mediante un parere approvato nel dicembre 2004. Tale questione, peraltro, era già stata oggetto di interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, ove si sosteneva che per le attività a cosiddetto "solidarismo immanente", rientranti tra quelle di cui al comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, le condizioni di svantaggio dei destinatari dovevano essere presupposto essenziale delle attività stesse. Il legislatore annovera tra le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, anche la gestione delle case di riposo per anziani. Conseguentemente, sembra implicito che le organizzazioni non profit che gestiscono tali servizi possano rientrare tra quelle che operano nell'ambito del settore 1), lett. a) del comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/1997. In particolare, come si è già avuto modo di ricordare, sono comprese nelle categorie "assistenza sociale" e "socio-sanitaria" anche quelle prestazioni sanitarie di completamento assistenziale, finalizzate ad assicurare un'esistenza dignitosa a coloro che versano in condizioni di disagio. In tal senso, possono rientrare in questi ultimi ambiti anche le attività istituzionali svolte dalle case di riposo per anziani. La conduzione delle case di riposo, infatti, rientrante nell'attività di assistenza sociale, si estrinseca attraverso una serie di interventi volti a favorire l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali o semiresidenziali, in ragione dell'elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, di persone anziane che non siano assistibili a domicilio (comma 2 art. 22, Legge 328/2000). L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, nella suddetta circolare, pone l'accento sull'aspetto del disagio economico a tal punto da affermare che *le case di riposo possono legittimamente assumere la qualifica di Onlus solo se svolgono attività di assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti di soggetti che versano in condizioni di disagio anche sotto l'aspetto economico; la condizione di disagio economico sussiste solo nell'ipotesi in cui la retta di ricovero praticata dalla casa di riposo grava sull'ospite in misura non superiore alla metà del suo ammontare; ogni singola prestazione assume rilievo nell'ambi-*

to dell'attività istituzionale svolta da una casa di riposo Onlus solo a condizione che, quest'ultima, autonomamente o in concorso con enti pubblici, si faccia carico della prevalente copertura economica della retta di ricovero.

L'Agenzia per le Onlus, al contrario, non ritiene appagante il criterio per cui la "condizione di bisogno" debba ritenersi commisurabile e dipendente dal pagamento di una retta. L'applicazione del meccanismo adottato dall'amministrazione finanziaria, infatti, potrebbe dare luogo a situazioni paradossali. Si pensi, per esempio, che il pagamento integrale, da parte dell'ospite, di una retta particolarmente bassa, condurrebbe automaticamente a escludere la sussistenza del disagio economico, mentre il pagamento, seppur parziale, di una retta molto elevata, non creerebbe problemi per l'acquisizione o conservazione della qualifica di Onlus. Si aggiunga che la normativa in materia non vieta, a tali centri, la possibilità di percepire corrispettivi di carattere economico (rette) da parte degli ospiti o di coloro i quali ne fanno le veci. Il pagamento di corrispettivi da parte dei beneficiari a fronte dell'ottenimento del servizio, pertanto, non comporta, a giudizio dell'Agenzia per le Onlus, la presuntiva assenza del carattere solidaristico in capo al soggetto prestatore.

Le IPAB in Italia: le ipotesi di trasformazione adottate dalle Regioni

Il Consiglio dell'Agenzia ha posto la sua attenzione anche sui principi normativi che si trovano alla base del complesso sistema del comparto assistenziale in riferimento alle leggi regionali di riordino delle ex I.P.A.B.. Tale analisi si è resa altresì cogente, in quanto l'Agenzia per le Onlus è stata interpellata da diverse regioni per collaborare all'individuazione e alla valutazione dei criteri relativi alla trasformazione delle citate Istituzioni. Inoltre, diverse DRE hanno inviato richieste di parere per la cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus di alcuni dei suddetti organismi.

A tale riguardo, non si può prescindere, nel valutare la rilevanza del tema, dai dati stimati due anni fa, nell'imminenza del riordino normativo (i quali debbono oggi ritenersi soltanto indicativi). Le I.P.A.B. in Italia, secondo tali stime, erano circa 4.000. La regione che contava il più alto numero di tali strutture sul proprio territorio era la Lombardia (circa 800), seguita dal Piemonte (circa 730) e dall'Emilia Romagna (260). Il patrimonio totale di tutte le I.P.A.B. italiane, si poteva stimare intorno ai 20 miliardi di Euro con un totale di dipendenti che gravitavano nel settore di circa 50.000 unità. I settori d'intervento sociale degli istituti riguardavano la gestione di strutture residenziali per anziani, minori e portatori di handicap (circa 950), la gestione di strutture prescolari e scolastiche (circa 1.250).

Oltre alla considerazione della portata attuale del fenomeno, è opportuno considerare il caso delle I.P.A.B. anche da un punto di vista storico e giuridico. Esse, infatti, furono introdotte, oltre 115 anni fa, dal Governo Crispi con la Legge n. 6972 del 1890 che pubblicizzò tutte le vecchie Opere pie e le altre tipologie di iniziative caritatevoli a scopo di beneficenza, sorte per la generosa iniziativa di privati cittadini sin dal Medioevo. La Legge Crispi fu anche il portato politico della Commissione Reale d'indagine, operante dal 1880 al 1888, che individuò 21.819 opere e istituti di beneficenza e, nel contempo, denunciò *gli abusi troppo frequenti per i quali la legge non dava né una effi-*

cace prevenzione, né i mezzi di una giusta riparazione...oltre che...le rendite colossali che si spendevano senza una vera pratica utilità per la popolazione sofferente. In base a tali considerazioni, quindi, sia per tutelare le attività di beneficenza dalle aggressioni speculative, sia perché si stavano inseguendo, su questa materia, visioni politiche su questa materia di stampo bismarckiano, nel 1890 si approvò la predetta legge n. 6972 che stabilisce norme assai rigide per l'amministrazione delle I.P.A.B. e soprattutto dei loro patrimoni. A titolo di esempio, si pensi che, l'art. 102, tra l'altro, stabiliva che *Ogni anno il Ministro dell'interno deve presentare alla Camera dei Deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentrazione, raggruppamento e trasformazione delle I.P.A.B. e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente. Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, con l'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.*

Le caratteristiche salienti della legge 6972/1890 sono riassumibili in tre punti:

- 1) si pubblicizzavano istituzioni, attività sociali e i relativi patrimoni, che erano sempre state appannaggio di soggetti privati caritatevoli, specialmente di ispirazione religiosa;
- 2) si imponevano dei limiti, a difesa degli scopi delle tavole fondative originarie di ogni singola Istituzione, vincolando i patrimoni e i relativi redditi degli Enti a esclusivo beneficio dei poveri e dei bisognosi;
- 3) i patrimoni mobiliari e immobiliari non potevano più essere utilizzati per la copertura delle spese di gestione.

La situazione sopra descritta è stata autorevolmente modificata in seguito alla sentenza del 7 aprile 1988, n. 396 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della L. 6972/1890 (legge Crispi). Tale sentenza sancisce definitivamente la fine dell'obbligatoria veste pubblicistica degli enti assistenziali regionali invalidando la norma che per più di un secolo aveva impedito la libera espressione dell'iniziativa privata nel settore dell'assistenza e, di fatto, ostacolato la piena attuazione dell'art. 38 della Costituzione.

I principi enucleati nella citata sentenza e accolti integralmente nel DPCM del 16 febbraio 1990 (G.U. 23 febbraio 1990, n. 45) sono stati ripresi in seguito anche nel D.Lgs. 207/01, attuativo dell'art. 10 della Legge 328/2000. L'importanza del decreto legislativo appena citato risiede soprattutto nell'aver dato avvio all'attuale trasformazione delle I.P.A.B., sebbene, già pochi mesi dopo la sua entrata in vigore, esso sia stato superato dalla riforma costituzionale che ha riservato alla potestà legislativa esclusiva delle regioni la materia dell'assistenza (comma 4 dell'art. 117 Cost. vigente) con il solo vincolo che sia esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Tale innovazione comporta una sostanziale libertà per le regioni di regolamentare la trasformazione delle I.P.A.B., anche se nei modelli attualmente già approvati con legge regionale si evidenzia una sostanziale e generale ripresa dei criteri individuati nel decreto legislativo 207/2001 citato.

Attualmente, solo la legge regionale della Lombardia ha previsto una sostanziale libertà di trasformazione in enti di diritto pubblico o privato, garantendo a entrambi la partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi di cui alla Legge 328/2000.

Altre regioni, invece, hanno previsto una serie di requisiti e di parametri di vario genere (patrimoniali, ambito di intervento, tipologia di servizi...) per poter accedere alla trasformazione in aziende di servizi alla persona, prevedendo la possibilità di divenire persone giuridiche private solo in casi residuali.

Il principio di sussidiarietà orizzontale, assunto nel nostro ordinamento al rango costituzionale (art. 118 Cost.), pertanto, trova ancora oggi difficile attuazione in quanto confligge, puntualmente, con i sistemi organizzativi adottati recentemente da molte regioni in diversi ambiti e settori di attività che non sono storicamente presidiati dall'iniziativa privata e che permangono, in gran parte, in ambito pubblico. In realtà, in tutti questi settori, la difficoltà evidente per le regioni sembra risiedere nella difficoltà di garantire un certo livello di qualità ed efficienza dei servizi offerti dai privati senza attuare nei loro confronti un controllo pregnante, se non addirittura una diretta implicazione nella loro amministrazione.

In Emilia Romagna, per esempio, è stata prevista una modalità di trasformazione delle IPAB sostanzialmente "obbligata", o comunque regolata e connessa a requisiti stabiliti tassativamente e che sembra privilegiare chiaramente il mantenimento della qualifica di ente pubblico delle I.P.A.B., trasformandole in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.). Solo in via residuale,³⁴ infatti, è prevista la trasformazione in associazioni/fondazioni di natura privata.

In particolare, la partecipazione al sistema integrato di interventi e servizi sociali e alla programmazione regionale e locale è prevista per le sole ASP, diminuendo in tal modo il ruolo di soggetto attivo nei servizi sociali delle IPAB che si trasformeranno in enti di diritto privato. Tale previsione, pur apparendo di fatto legittima in quanto sostenuta dall'autonomia delle regioni in materia assistenziale, contravviene oggettivamente al principio costituzionale enunciato nel comma 4 dell'art. 118 della Costituzione.

Di fatto, chi ne ha la facoltà non ritiene di organizzare un sistema di servizi pubblico-privato integrato.

B) Atti di indirizzo

Si è già riferito in precedenza in merito alla convinzione dell'Agenzia di non limitare all'emissione di pareri su specifici quesiti il suo potere di indirizzo.

³⁴ Su questo punto si veda l'Allegato n. 3 Modelli regionali di riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

Da tale presupposto, conseguentemente, ha preso forma l'idea di predisporre, nei limiti previsti dalla normativa che regola l'attività dell'Agenzia, una varietà e anche una gradualità di strumenti attraverso cui fare conoscere meglio il proprio orientamento su determinate questioni, e comunicarlo ai differenti interlocutori nel modo più adeguato ed efficace possibile. Ci si è resi conto, insomma, dell'opportunità di avere a disposizione più di un vettore attraverso cui veicolare le proprie riflessioni e, ancor più, della necessità di calibrare tali forme espressive sia in base al tipo di interlocuzione ricercata, sia in base alla forza con cui si vuole sottolineare l'urgenza e la rilevanza di un dato argomento.

Più in generale, tale riflessione si è abbinata alla percezione, sempre più radicata, dell'esistenza di un problema generale concernente la legislazione di settore (tema già introdotto e su cui ci si soffermerà diffusamente nella seconda parte della Relazione). Anche per questa ragione, dunque, si è fatta largo la necessità di potere disporre di pronunciamenti di carattere più vasto e allo stesso tempo più incisivi, ovvero capaci di dare ampio respiro anche alle singole e specifiche prese di posizione dell'Agenzia.

In questo senso, per esempio, ci si è resi conto del fatto che fare conoscere le opinioni dell'Agenzia su alcune norme, soltanto attraverso la semplice esposizione di osservazioni e proposte in un'apposita sezione delle Relazioni Annuali non è sufficiente. La stessa pubblicazione di pareri ritenuti particolarmente significativi sul Bollettino Ufficiale o sul sito internet - a prescindere poi da altre forme di pubblicizzazioni verso il pubblico - non soddisfa appieno tale esigenza e non basta, in molti casi, a conferire il giusto grado (anche dal punto di vista esteriore) di ufficialità a tali prese di posizione.

A partire dall'anno 2004, pertanto, il Consiglio dell'Agenzia, oltre a mantenere e a rafforzare gli strumenti sinora adottati e a migliorare la propria capacità di comunicare con l'opinione pubblica, ha deciso di attivare un mezzo privilegiato concepito innanzitutto per la comunicazione istituzionale. Il riferimento è alla emissione di "atti di indirizzo di carattere generale", formulati in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a del DPCM 329/01³⁵.

Nel corso del 2004, l'Agenzia ha formalmente approvato soltanto il primo di questi atti³⁶, ma sono state gettate le premesse per l'approvazione, all'inizio del 2005, di altre indicazioni che si ritiene necessario sottoporre all'attenzione delle istituzioni competenti. In particolare, queste ultime fattispecie riguardano problematiche già evidenziate in passato, ma su cui non si è ancora intervenuti e la cui urgenza si è fatta ancora più acuta.

³⁵ Si veda la precedente nota n. 12.

³⁶ Per una lettura completa dell'atto in oggetto si veda l'Allegato n. 5 Atto di indirizzo (Deliberazione n. 516 del 23.11.2004).

Partecipazione di un ente pubblico a una fondazione e qualifica privata o pubblica della stessa

Il tema su cui è stato approvato l'atto di indirizzo generale concerne un tema di grande attualità che, in prospettiva è destinato ad assumere una rilevanza ancora maggiore. Si tratta della valutazione delle conseguenze sulla natura di un ente nonprofit (nella fattispecie in una fondazione) della partecipazione, in qualità di fondatore, di un soggetto pubblico. La questione verte sulla possibilità per l'ente nonprofit di conservare la qualificazione di soggetto privato. Come spesso accade, oltre che sul piano della dottrina, la questione è interessante anche per le conseguenze materiali sulla vita dell'ente, dato che, secondo il comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 la qualifica fiscale di Onlus non può essere assunta, in ogni caso, da enti pubblici.

Su questo tema, l'Agenzia sostiene con forza che non è giusto attribuire alla fondazione costituita in tal modo una "natura pubblica" a causa della natura pubblica di uno dei soggetti fondatori, e che non sarebbe giusto neppure se tale ente fosse il principale tra i soggetti fondatori.

A sostegno della sua tesi, la nostra istituzione, oltre a sottolinearne la corrispondenza col sistema normativo vigente, ha indicato diverse sentenze della Corte di Cassazione e un pronunciamento del Consiglio di Stato. Infatti, dall'esame di tali atti risulta con tutta evidenza che la natura privatistica dei soggetti collettivi disciplinati dal codice civile non viene meno (in alcuna misura) per il semplice fatto che un soggetto di diritto pubblico, con una relazione finanziaria tipica (partecipazione al patrimonio, attivazione nella fase costitutiva), figuri tra i soggetti fondatori dell'ente in questione.

Incoerenza nel trattamento tributario di enti svolgenti la medesima attività: il caso delle scuole materne

Secondo l'attuale normativa tributaria, la gestione di una scuola materna da parte di una associazione o di una fondazione può rientrare tra le attività che consentono di godere del regime tributario delle Onlus (D.Lgs. 460/1997) solo se l'attività stessa è volta a recare benefici a soggetti "svantaggiati". Se l'attività risulta invece essere genericamente indirizzata a bambini non considerati in condizione di disagio, l'ente non dovrebbe godere delle agevolazioni fiscali connesse alla qualifica di Onlus e le relative attività potrebbero (in quanto considerate "attività commerciali") produrre introiti pienamente soggetti a imposizione sul reddito, fatte salve le sole facilitazioni impositive concesse agli enti non commerciali in genere.

Tale presupposto qualificativo, vista la sua subordinazione integrale alla qualifica tributaria oggettiva delle attività svolte, risulta alquanto difficile ogniqualvolta il servizio reso, anche se portatore di vantaggi etico-sociali, implica il versamento corrispettivo di contropartite economiche di qualunque importo, fattispecie che per le Onlus, in opposizione al resto del sistema, è pervenuta straordinariamente a configurarsi come in ragione della subordinazione delle attività stesse al perseguimento dei fini istituzionali (si vedano l'art. 12 del D.Lgs. 460/1997, e l'art. 150 del T.U.L.R.).³⁷

La predetta qualifica commerciale delle attività, per giunta, comporta assai

frequentemente una qualificazione dell'ente come equiparato alle società di capitali.

La stessa attività (vale a dire la gestione di una scuola materna aperta a minori di qualsiasi condizione), peraltro, può essere liberamente gestita da un ente qualificato come cooperativa sociale di tipo A (di cui alla L. 381/91). In tal caso, la scuola materna gestita dalla cooperativa sociale - in quanto "Onlus di diritto" - può beneficiare di un trattamento tributario più agevolato rispetto a un'associazione o a una fondazione che esercitino eguale attività.

Quanto si è velocemente riferito mostra, evidentemente, una situazione poco equa, in cui enti che effettuano l'identica attività (scuola materna rivolta ai cittadini di ogni condizione), per il semplice fatto di rivestire forme giuridiche diverse godono di regimi tributari differenti.

Problemi connessi all'attribuzione della qualifica di Onlus a organizzazioni che svolgono attività di ricerca scientifica

Secondo l'art. 10 del D.Lgs. 460/97 i soggetti che svolgono *attività di ricerca scientifica di interesse sociale* possono godere dello status di Onlus (al di là dei requisiti inerenti le possibili commesse di attività a determinati enti) soltanto se costituite come fondazioni. Anche in questo caso, dunque, le stesse attività svolte da enti con forma differente (in questo caso da associazioni riconosciute o non riconosciute) non sono ritenute meritevoli di ottenere per il soggetto che le svolge la predetta qualificazione.

Una disparità di trattamento che, ancora una volta, appare poco giustificabile, dato che il contributo al bene sociale correlato allo svolgimento di attività di ricerca non dovrebbe essere soggetto a trattamenti erariali difformi solo e soltanto per la disomogeneità della natura giuridica del soggetto. Secondo alcuni studiosi, questo trattamento discriminante potrebbe fondarsi nella necessità di una maggiore prudenza in relazione al livello inferiore di controlli e vincoli esterni di origine pubblica sulle associazioni. Questo deficit di vigilanza esterna, infatti, renderebbe più facile (almeno potenzialmente) l'attuazione di pratiche di elusione fiscale. In realtà, questa motivazione (che può avere una qualche ragion d'essere in relazione alle associazioni non riconosciute), non sembra affatto giustificata in merito alle associazioni riconosciute, le quali sono anch'esse soggette a sistemi di controllo non dissimili da quelli delle fondazioni. Ciò precisato, non si capisce perché tale preoccupazione debba essere considerata solo nel caso delle attività di ricerca scientifica di interesse sociale e non in relazione a tutti gli altri settori in cui si svolge l'azione delle Onlus (assistenza sociale, sanità, etc.).

⁵⁷ Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'art. 111- bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto, è inserito il seguente:

"Art. 111- ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). - 1. Per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. 2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.»

Il ruolo delle organizzazioni intermediarie di fondi e la nozione di Onlus

L'interpretazione della definizione di Onlus fornita dall'Agenzia delle Entrate non sembra contemplare una tipologia di enti, attivi ormai da qualche anno anche nel nostro Paese, che operano come "organizzazioni intermediarie" nella raccolta e nella distribuzione di fondi. Tale interpretazione, a sua volta, sembra risentire degli effetti di un'altra interpretazione, precisamente di quella relativa al concetto di beneficenza. Questa impostazione che sarebbe utile rivedere, rischia di condizionare lo sviluppo del Terzo settore italiano, dato che le predette realtà rappresentano, soprattutto in prospettiva, soggetti destinati a ricoprire un ruolo cruciale per il finanziamento e il coordinamento di molte iniziative degli operatori di utilità sociale.

Tali enti, infatti, che sono soggetti senza fini di lucro e che si pongono in genere al servizio di determinate comunità territoriali, si propongono come uno strumento utile per implementare la raccolta di fondi privati da impiegare per finalità sociali di un certo rilievo. Essi si rivolgono a chi desidera effettuare donazioni a organizzazioni nonprofit, ma non è in grado, per le più svariate ragioni, di scegliere con sufficiente oculatezza, ovvero a coloro che desiderano ottimizzare l'effetto della sua donazione. Nel dare risposta a queste esigenze (assai più estese di quanto si possa immaginare) tali soggetti operano dunque come "fondazioni di raccolta e di erogazione" (*grant making*) e svolgono una funzione preziosa, in quanto tendono a incrementare la propensione a "donare" della collettività per sostenere progetti e iniziative particolarmente meritevoli.

A fronte di tutto ciò occorre dunque superare, se necessario anche attraverso un adeguamento della norma, un'interpretazione restrittiva del concetto di beneficenza e prevedere la possibilità di Onlus che, pur non operando direttamente, attraverso la "modalità operativa" della raccolta e distribuzione di fondi, possano beneficiare l'intero settore e, quindi, in ultima istanza le persone più bisognose di sostegno.

C) Nuove linee di ricerca sulla normativa di settore

Occorre, infine, porre l'accento sull'importanza per l'Agenzia di collegare ancor più e ancor meglio di quanto si sia fatto sinora la sua attività di ricerca, così come la sua attività di promozione e persino le sue audizioni³⁸ con l'esercizio della sua importante vocazione di indirizzo e interpretazione giuridica.

In questa ultima e breve parte del capitolo, si ritiene dunque di fornire una veloce anticipazione di alcune ricerche attivate dall'Agenzia soprattutto in relazione alla sua volontà di fornire contributi sempre più organici e completi ai propri interlocutori istituzionali e non istituzionali.

³⁸A questo proposito si veda l'Allegato n. 6 Audizioni 2004.

Su tutti, meritano di essere già segnalati (in attesa di una loro trattazione approfondita nella seconda parte della Relazione Annuale) il progetto di Libro bianco sul nonprofit (sulle cui risultanze l'Agenzia punta moltissimo e su cui sta investendo parecchie energie) e il progetto sulla organizzazione e gestione dei registri degli enti non lucrativi.

Il progetto di realizzazione di un Libro bianco sulla normativa del settore nonprofit

Tale iniziativa, concepita sin dagli inizi del 2003, ha già prodotto, come si vedrà più avanti, frutti importanti ed è destinata a divenire una delle basi, e allo stesso tempo, uno degli esiti più qualificanti del lavoro di indirizzo svolto nell'Agenzia in questo suo primo mandato.

Essa è il frutto maturo di un processo che ha portato l'Agenzia dalle iniziali perplessità (di cui si era dato conto già nella prima Relazione Annuale³⁹) destinate dall'arretratezza dell'impianto civilistico del nostro ordinamento in materia di Terzo settore e dalla grave mancanza di sistematicità delle norme speciali sino alla convinta richiesta di una riforma complessiva dell'attuale ordinamento. Rispetto alla semplice registrazione delle prime valutazioni, infatti, l'Agenzia ha avvertito il dovere di compiere un passo ulteriore e di attivare una grande ricerca, non soltanto sullo stato della normativa, ma anche del nonprofit in quanto tale. Potendo contare anche sull'apporto di autorevoli esperti e studiosi di differente specializzazione, inoltre, si è voluto impostare tale indagine in un'ottica multidisciplinare e soprattutto interdisciplinare.

A partire da tali presupposti, il 18 maggio 2004, con l'adozione della Deliberazione n. 180 (*Progetto di realizzazione di un libro bianco sul nonprofit*) sono stati istituiti un Comitato Scientifico composto da 5 esperti (*senior*) di varie discipline (giuristi, economisti, politologi e sociologi) a cui si è affiancato un Comitato di Redazione a sua volta composto da 7 studiosi e ricercatori suddivisi anch'essi nelle discipline sopra menzionate. Di quest'ultimo comitato è stato chiamato a far parte anche il Responsabile scientifico del Servizio Documentazione e Studi dell'Agenzia, a cui, inoltre, è stato richiesto di garantire il collegamento tra i Comitati e il Consiglio dell'Agenzia.

Ricerca sull'organizzazione e gestione dei registri delle organizzazioni nonprofit

Già nella scorsa Relazione Annuale⁴⁰ si era avuto modo di segnalare l'urgenza di fare ordine in merito alla questione delle diverse registrazioni a cui possono (e in alcuni casi devono) essere sottoposti gli enti senza scopo di lucro.

³⁹ Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, *RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SFOLTA* (8 marzo 2002 - 31 dicembre 2002), Parte III, Cap. 2, pp. 99-102.

⁴⁰ Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, *RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SFOLTA* (1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003), Parte III, Cap. 6, pp. 111-112.

L'Agenzia si è mossa su questo terreno sia in base a quanto previsto dal DPCM 329/01 che la regola, sia in relazione a quanto emerso nel corso della sua attività istituzionale, non soltanto in fase di controllo, ma anche nel corso di audizioni e della partecipazione di suoi rappresentanti a eventi di studio sul settore. Naturalmente, la segnalazione inserita nella precedente Relazione Annuale non poteva restare senza seguito data l'importanza della questione sollevata.

Il risultato ottenuto dall'elaborazione dei dati raccolti permette all'Agenzia per le Onlus di disporre di una panoramica pressoché completa delle modalità di tenuta e di aggiornamento di detti "registri" e, inoltre, consente la comparazione delle prassi adottate e la rilevazione delle possibili incongruenze e problematiche in essere.

Capitolo III - Promozione

A) Studi e ricerche

Il Terzo settore in quanto tale, specialmente in Italia, si caratterizza anche per la sua grande diversificazione interna. Questa particolare connotazione, già rilevata soprattutto in relazione al fenomeno della proliferazione di leggi speciali (in quanto assai spesso collegate alle peculiarità dei vari segmenti del mondo nonprofit), per essere colta adeguatamente richiede un duplice approccio. Da un lato occorre guardare da vicino tali differenze e specificità e cercare di analizzarle; dall'altro esse vanno lette e interpretate alla luce del contesto sociale e istituzionale in cui si inseriscono e operano.

Un contesto in continua trasformazione, su cui stanno incidendo, molto più che in passato fenomeni quali la globalizzazione dei mercati, il rafforzarsi e l'ampliarsi dei vincoli europei, le modificazioni istituzionali interne alla nostra nazione, la riorganizzazione dei servizi di welfare, il nuovo interesse (benché non ancora troppo esteso) delle imprese for profit per iniziative di responsabilità sociale, etc. In questa prospettiva, la diversificazione interna al nonprofit italiano, al di là del disordine legislativo che pure ha contribuito a ispirare, costituisce, non di rado, un fattore capace di agevolare l'anticipazione e la metabolizzazione delle suddette influenze esterne e interne.

Studiare il nonprofit, pertanto, significa innanzitutto fare i conti con questa sua conformazione e con queste sue attitudini. Ciò premesso, è altrettanto evidente che inseguire una capillarità così vasta e radicata costituisce un'impresa proibitiva (se non impossibile) per chiunque e, *a fortiori*, per un ente come il nostro che, in ragione delle sue risorse limitate, deve necessariamente compiere delle scelte. Tutto ciò, se ne ha consapevolezza, significa anche assumere dei rischi, a partire da quello di impegnarsi su aspetti che, nel tempo, potrebbero poi rivelarsi meno importanti di come li si era immaginati, ovvero di ritenere "tendenza" ciò che in realtà potrebbe rivelarsi una "pista falsa". Tuttavia, il peggior rischio sarebbe quello di un appiattimento della ricerca deprivata di ogni sua ambizione anticipatrice e della speranza di poter dire qualcosa di nuovo o, quantomeno, di elaborato in maniera originale.

Alla luce di quanto si è detto sinora, la via della "interdisciplinarietà" si conferma un passaggio obbligato, che però comporta uno sforzo supplementare per conferire coerenza al programma complessivo delle ricerche effettuate.

Anche per questo motivo, su indicazione del Presidente, il Consiglio dell'Agenzia ha deciso, nella seduta del 6 luglio 2004, che tutte le iniziative di ricerca (incluse quelle promosse dall'Ufficio di Presidenza) debbano rapportarsi più direttamente allo sviluppo delle tematiche attorno alle quali si stanno sviluppando le attività di indirizzo, promozione e controllo. Più precisamente, le varie indagini debbono essere concepite per cercare di supportare tre principali linee di intervento:

- a) la conoscenza delle relazioni fra il Terzo settore e il contesto internazionale, con particolare riferimento al panorama europeo;

- b) l'esplorazione delle connessioni (anche solo potenziali) tra lo sviluppo del Terzo settore e lo sviluppo economico, culturale e scientifico del "Sistema Italia" in quanto tale. Tutto ciò, ponendo particolare attenzione all'obiettivo dell'educazione delle giovani generazioni alla cittadinanza attiva e solidale;
- c) la lettura critica e propositiva della normativa di settore, tenendo presente la necessità di affiancare e sostenere la ricerca finalizzata alla redazione del Libro bianco sul nonprofit.

Il programma di ricerca dell'Agenzia per le Onlus, quindi, a partire dalla "presa d'atto" della complessità del settore (che cerca di valorizzare per il suo aspetto di ricchezza creativa e per la capacità di rispondere a bisogni sociali sempre più particolari), vuole sottolineare l'esigenza di una evoluzione "sistemica" di questo prezioso fenomeno economico, sociale e culturale.

È secondo tale traiettoria che si può accostare, seppure in estrema sintesi, il lavoro di ricerca condotto nel corso del 2004, la cui esposizione comincia con il riassunto dei lavori inerenti le relazioni fra Terzo settore e Unione Europea e, più in generale, tra Terzo settore, scenari internazionali ed esperienze realizzate in altri Paesi. A questo proposito, occorre rilevare che, successivamente alla realizzazione del fortunato Convegno "Il Terzo Settore e la Società Civile nella Costruzione dello Spazio Sociale Europeo" organizzato dall'Agenzia lo scorso 29 novembre 2003,⁴¹ si sono create le condizioni per stabilire rapporti continuativi e produttivi con diverse strutture dell'Unione Europea e con partner di vari paesi. Uno degli esiti interessanti collegati a tale esperienza è senza dubbio la ricerca che l'Agenzia per le Onlus ha commissionato alla Soc. Coop. Diesis, le cui parti di interesse generale sono state pubblicate sul sito ufficiale dell'Agenzia (www.agenziaperleonlus.it) e che sono riproposte nell'Allegato n. 4 di questa Relazione Annuale. Oltre a questo lavoro, si presenteranno le linee generali della ricerca (tuttora in corso) dedicata ai rapporti fra Unione Europea ed economia sociale (condotta autonomamente dal Servizio Documentazione e Studi, in particolare grazie all'impegno di uno dei collaboratori, che ha potuto contare sulla supervisione del Responsabile scientifico del Servizio). Successivamente si passerà alla trattazione delle indagini attuate tramite il bando di apposite borse di ricerca (seguite in qualità di *tutor* dai collaboratori del servizio e sempre con la supervisione del precitato Responsabile scientifico).

PROGETTI DI RICERCA INERENTI IL RAPPORTO FRA TERZO SETTORE ED EUROPA

Reti europee di organizzazioni del Terzo settore

Dopo il successo del Convegno internazionale "Il Terzo Settore e la Società Civile nella Costruzione dello Spazio Sociale Europeo", organizzato dall'Agenzia sul finire del 2003 (precisamente il 29 novembre), il tema delle

⁴¹ Su cui si è ampiamente riferito in: Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA (1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003). Parte II, Cap. 2, pp. 152-157.

relazioni fra nonprofit e contesto internazionale si è situato ancora più al centro delle attenzioni della nostra istituzione.

Oltre all'approfondimento dei legami attivati in tale circostanza (specialmente attraverso l'azione svolta da uno dei componenti del Consiglio, che ha preso parte a numerosi incontri istituzionali promossi da diversi organismi europei, e non solo europei), si è dato seguito a un'intensa attività di ricerca interna ed esterna all'Agenzia medesima.

In quest'ultima fattispecie rientra la ricerca commissionata dall'Agenzia alla Soc. Coop. DIESIS, con la quale si è voluto rispondere all'esigenza (da più parti manifestata) di poter disporre di un documento unitario in cui fossero riassunte le reti costituite, a livello europeo, da organizzazioni riconducibili all'ambito del Terzo settore. Pur non volendo entrare in territori e competenze estranee all'Agenzia, quale la definizione di sistemi di rappresentanza del settore (compito che, autonomamente, debbono affrontare le stesse organizzazioni), si è ritenuto interessante e utile fornire una "fotografia", la più completa possibile, dell'esistente. L'interesse per un lavoro di questo tipo, di cui non ci risultano altri esempi, è stato confermato dalle molteplici richieste pervenute, a fronte delle quali si è deciso di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'Agenzia e, per la stessa ragione, si è scelto di allegare alla presente Relazione Annuale la parte della ricerca (assai poderosa) relativa al censimento delle reti.⁴²

La nascita delle principali reti settoriali (vale a dire di organizzazioni di rappresentanza dei vari segmenti del Terzo settore, del mutualismo e dell'economia sociale europea), infatti, rappresenta un passo fondamentale affinché la società civile del nostro continente possa avere un'adeguata capacità di farsi ascoltare nelle sedi dove già oggi si assumono, e ancor più si assumeranno in futuro, decisioni di grande portata per la vita di tutti noi.

Unione Europea ed economia sociale

Lo svolgimento della Ricerca relativa al rapporto fra Unione Europea ed economia sociale si è concentrato, durante i primi mesi del 2004, nel reperimento e censimento delle fonti che, in qualche modo, potessero documentare tale legame.

Questo aspetto del lavoro si è rivelato particolarmente arduo, soprattutto in ragione del fatto che le fonti bibliografiche in materia sono scarsamente diffuse. Inoltre, nell'attività di reperimento delle fonti, si è riscontrata un'altra difficoltà oggettiva a cui non è stato facile ovviare: l'impossibilità di ricorrere a dati desumibili dai siti Internet delle Istituzioni Comunitarie nell'intervallo degli anni 1954-1995.

Tutto ciò, dunque, ha inevitabilmente rallentato il percorso dell'indagine, ciononostante, l'obiettivo (formulare una ricostruzione organica e articolata

⁴² Allegato n. 4 Ricerca sulle reti europee di organizzazioni del Terzo settore.

del processo oggetto di studio) è stato raggiunto positivamente.

Si è potuto, quindi, procedere ad attivare la seconda fase del lavoro, la quale si è attuata non solo nella minuziosa e poderosa opera di studio, ricerca, confronto tra i vari testi e documenti (sovente in lingua inglese e francese) che è stata portata avanti in questi mesi, ma anche nella continua ricerca di interlocuzione presso le Istituzioni comunitarie e non solo. È stato così possibile il reperimento di documenti, di difficile accesso, presso la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica e il Parlamento europeo.

Dopo avere proceduto al censimento delle istituzioni dell'Unione Europea attive in materia di Terzo Settore, Economia Sociale e tematiche attinenti al mondo nonprofit e soprattutto dopo avere scandagliato i pronunciamenti e i provvedimenti emanati da tali organismi, si è cercato di ricostruire, il più analiticamente e globalmente possibile, l'evoluzione del rapporto Unione Europea e Terzo Settore.

Tale indagine ha offerto spunti di studio e di riflessione particolari e interessanti, soprattutto perché, per certi versi, non preventivati. Nello specifico è emersa una evidente trasversalità della materia in esame: la storia dei rapporti tra U.E. e nonprofit non è riducibile alla sola dimensione sociale, ma richiede un'impostazione più ampia, che chiama in causa tematiche di ampio respiro, quali le politiche economiche, culturali e diplomatiche che sono state perseguite. Si tratta di dinamiche che si è ritenuto opportuno interpretare e censire secondo una duplice dimensione. Da un lato la già ricordata "dimensione storica", volta soprattutto alla individuazione di un *fil rouge* coerente e cronologico che scandisse l'evoluzione delle relazioni tra gli assetti europei e i protagonisti dell'Economia sociale. Dall'altro la visione interistituzionale: un'analisi approfondita della materia in esame, infatti, non può fare a meno di considerare l'influenza reciproca tra i differenti attori e livelli comunitari. In questo senso, il dipanarsi della ricerca evidenzia sia aspetti di continuità e coerenza tra i piani comunitari, sia problematici casi di discontinuità e talora di vera e propria contraddizione.

Il quadro che si può desumere, alla luce dell'attuale stadio della Ricerca, è pertanto caratterizzato da luci e ombre.

Facendo ricorso alla ricostruzione emersa dai testi comunitari, è possibile osservare come le indagini concernenti questa area necessitino di un ulteriore rafforzamento. Dai dati emerge con chiarezza come gli stessi attori dell'economia sociale europea lamentino una certa inattendibilità degli strumenti di studio e di conoscenza del fenomeno che li vede direttamente interessati. Tutto ciò ha indotto il ricercatore a valutare meglio cosa sia l'Economia Sociale sotto il profilo europeo, come essa si origini e come agisca. Diviene così cruciale, in una prospettiva futura, approfondire le ragioni per cui tale evoluzione si è concentrata in un arco di tempo piuttosto breve e, di conseguenza, in modo così intenso da risultare talvolta frenetico.

La forte traiettoria ascensionale, a tratti inarrestabile, del settore nonprofit europeo, iniziata negli anni settanta e portata a completa maturazione negli anni ottanta e novanta, richiederà presumibilmente ulteriori approfondimenti, che tendono a superare le finalità stesse da cui hanno preso le mosse i presupposti alla base della nostra ricerca.

PROGETTI DI RICERCA GIÀ CONCLUSI (O PROSSIMI ALLA CONCLUSIONE)**Analisi valutazione ed esposizione critica della disciplina civilistico-fiscale degli enti non lucrativi nella Repubblica Federale di Germania**

La ricerca (conclusa nel mese di settembre 2004) fornisce un paragone tra il complesso delle regole tributarie e civilistiche degli enti nonprofit tedeschi e la normativa esistente in Italia sullo stesso argomento. L'obiettivo finale è quello di individuare, ed eventualmente di proporre, modelli organizzativi e disposizioni legislative, dalla cui analisi possano giungere spunti per una migliore regolazione di tale settore nel nostro Paese.

La scelta di studiare il modello tedesco poggia innanzitutto sul fatto che in Germania il nonprofit vanta una lunga e consolidata tradizione. Un'esperienza storica che, inoltre, si è sviluppata in un contesto caratterizzato da un assetto federale dello Stato ispirato al principio di sussidiarietà nella sua declinazione verticale. Questa circostanza, pur tenendo conto delle rilevanti differenze con il nostro sistema federale, presenta perciò ulteriori elementi di interesse. Il mondo nonprofit di quella nazione, ancora, è composto da organizzazioni assai diverse tra loro per forma giuridica e per dimensione (si va dalle minuscole associazioni di quartiere sino alle grandi fondazioni e associazioni, talvolta assimilabili a vere e proprie *corporation*). Infine, si è tenuto conto del fatto che il sistema fiscale tedesco costituisce un punto di riferimento a cui i *partner* europei guardano sempre con attenzione, come conferma anche la recente riforma dell'imposta sulle società, ricalcata proprio da tale modello.

Il cuore della ricerca coincide con il secondo e il terzo capitolo, in quanto la normativa ivi commentata consente di distinguere tra organizzazioni destinatarie delle norme di favore e organizzazioni che non godono di quei benefici.

In particolare, nel secondo capitolo sono esaminate le disposizioni di legge dedicate ai soggetti cosiddetti "di pubblica utilità". Tali previsioni trattano in modo organico e preciso quello che può essere definito il "profilo" di un ente nonprofit. In concreto, se un ente soddisfa tutti i requisiti richiesti, può ottenere l'applicazione delle agevolazioni e dei benefici che le singole leggi, di volta in volta, possono disporre nei confronti dei soggetti di pubblica utilità.

Gli spunti che possono essere tratti a conclusione del lavoro svolto sono molteplici e, naturalmente, non possono essere esposti in poche righe. In generale, dalla ricerca è possibile evincere la ferma volontà dei legislatori tedeschi di favorire la creazione di realtà nonprofit e di non complicare la loro esistenza. Sono parecchi i segni che testimoniano il riconoscimento della funzione pubblica esercitata dai privati in applicazione del principio di sussidiarietà. Analogamente, colpisce la rigidità di alcune disposizioni: si pensi, per esempio, all'impossibilità di perseguire scopi di pubblica utilità diversi da quelli enunciati nello statuto. Un evidente pregio di tale assetto normativo, peraltro, è la sua semplicità. Esso, infatti, in estrema sintesi, consiste in un'unica serie di norme che definiscono le attività meritevoli di agevolazioni fiscali, indicano i criteri generali per individuarle, dettano le prescrizioni che devono essere contenute negli statuti e le modalità effettive di svolgimento dell'attività fino a prevedere i casi derogatori in cui viene riconosciuta l'age-

volazione fiscale. Le leggi, inoltre, regolano le singole imposte e dispongono poi la misura dell'agevolazione riservata agli enti che soddisfano tali requisiti.

Peculiarità, questa, che non si riscontra nel panorama giuridico italiano caratterizzato da una presenza eccessiva di leggi, decreti e normative di settore.

Indagine sulla evoluzione e l'affermazione dei concetti di: "Sussidiarietà", "Iniziativa privata di utilità sociale", "Cittadinanza" a partire dal dibattito antecedente la promulgazione della Costituzione Italiana sino ai giorni nostri

La ricerca (conclusa nel mese di dicembre 2004), alla luce delle recenti modificazioni introdotte nella nostra Costituzione, in particolare di quelle relative alla esplicitazione del principio di sussidiarietà, si prefigge di esaminare il percorso che ha lentamente prodotto, a partire dal dopoguerra, tale mutazione. Il campo d'azione, invero eccessivo, della ricognizione, ha fatto sì che, in corso d'opera, l'analisi si sia concentrata soprattutto sullo studio dell'elaborazione programmatica realizzata dai partiti che presero parte ai lavori dell'Assemblea costituente, con particolare attenzione agli influssi determinati dalle diverse radici culturali e ideologiche. Si è ritenuto infatti che lo studio di questa parte della nostra storia, tutto sommato ancor poco esplorata, potesse essere d'aiuto per comprendere i termini del dibattito odierno su questi temi, oltre che il portato reale delle trasformazioni già realizzate.

La ricerca, dopo l'analisi dei predetti documenti programmatici dei partiti e, successivamente, degli Atti della Costituente, inclusi quelli delle commissioni e sottocommissioni (lasciando invece in secondo piano il dibattito che si svolse a margine sugli organi di stampa), mira inoltre a verificare l'esistenza di eventuali filoni di pensiero politico e/o economico che si richiamassero esplicitamente al principio di sussidiarietà. L'ambito della ricerca si è concentrato con particolare attenzione sulla cosiddetta "Costituzione economica", essendo questo il luogo in cui emerge maggiormente la strutturazione data al rapporto tra società e Stato.

A tale analisi è stato premesso un sintetico *excursus* sull'evoluzione della legislazione sociale in Italia dall'avvento dello Stato unitario sino alla Liberazione, in modo da contestualizzare storicamente il periodo costituente per poterne poi individuare gli aspetti di innovazione e/o di continuità rispetto al passato.

In particolare, è stato esaminato il dibattito svoltosi sugli articoli 38 e 41, attinenti rispettivamente l'assistenza e l'iniziativa privata, premettendo alla loro trattazione l'analisi degli articoli contenuti nei Principi fondamentali. È dagli articoli 1 e 4, riguardanti il lavoro e il diritto al lavoro che, infatti, i costituenti fanno derivare il diritto all'assistenza, e intorno al lavoro quale fondamento si basa una peculiare immagine di cittadinanza. Dagli articoli 2 e 3, connessi al riconoscimento della precedenza della persona (e delle formazioni sociali) rispetto allo Stato, e al dovere dello Stato di intervenire per consentire la realizzazione della persona stessa, sono poi giunti numerosi altri spunti per il predetto dibattito.

La tesi che viene richiamata nella ricerca, e a cui sembra convergere un numero sempre maggiore di studiosi, è quella secondo cui la rilevanza che la

Costituzione assegna nell'art. 2 alle formazioni sociali non ha avuto modo di svilupparsi secondo l'originalità dell'aspirazione dei costituenti, dando origine piuttosto a un sistema che potremmo definire di "sussidiarietà inversa", per cui l'apporto dei singoli e delle formazioni sociali nel perseguimento di funzioni e compiti pubblici è rimasto ancora qualcosa di complementare rispetto alla presenza e all'azione delle strutture pubbliche. Ciò significa che, se è dato di cogliere per il passato un rapporto di sussidiarietà tra l'uno e l'altro tipo di strutture, questo è avvenuto nel senso della sussidiarietà delle strutture e delle formazioni sociali rispetto a quelle pubbliche e non viceversa.

Occorre quindi recuperare la componente che, alla luce di quanto detto, potremmo sinteticamente definire "sussidiaria", presente nell'elaborazione politica precedente al dibattito e confluita poi, nell'impostazione pluralista generale, e in particolare nella stesura dell'articolo 2, all'interno dell'impianto della Costituzione. In base ad essa, l'iniziativa della società civile va letta non come ausilio dell'opera pubblica, ma come "elemento propulsore" dell'intera nazione.

Indagine statistica ed elaborazione dei dati inerenti le dinamiche di finanziamento delle Onlus con particolare riguardo alle attività del fund raiser: strumenti, canali e modalità operative utilizzati

La ricerca (conclusa nel dicembre 2004) ha come obiettivo l'analisi organica del fenomeno *fundraising* in Italia attraverso lo strumento della statistica descrittiva nell'ambito del mondo delle Onlus e, più in generale, nell'ambito delle organizzazioni nonprofit, fornendo indicazioni sui metodi migliori per valorizzare e accrescere la conoscenza del lavoro di *fundraiser*.

Più precisamente la ricerca si occupa di definire la situazione demografica, economica e sociale della figura del *fundraiser*, cioè di *colui che acquisisce donazioni da privati a favore di organizzazioni nonprofit*.

È stato analizzato un campione significativo di *fundraiser*, italiani e stranieri, impegnati nei confronti di organizzazioni nonprofit, nazionali o internazionali. Il database utilizzato è risultato essere di 950 nominativi così suddiviso: Campione Istat 305 unità, Comitato Ed. Via 31 unità, Soci Assif 78 unità, Fund Raising School 406 unità, censimento per "effetto valanga" 130 unità. Tale base informativa si è dunque costruita attraverso il campionamento "a valanga".

La ricerca ha permesso di valutare che solo il 6% delle organizzazioni contattate può contare, al suo interno, di una strutturata *attività di fundraising* e che, di questo 6% meno della metà ha un referente chiaro e individuato che si occupi specificamente di tale attività. Infine, si è riscontrato che le organizzazioni oggetto dell'indagine si finanziano sostanzialmente con finanziamenti pubblici o quote associative.

Il 55% dei *fundraiser* italiani si configura come personale interno di una organizzazione nonprofit, il 20% è consulente retribuito, il restante 25% svolge un'attività di raccolta fondi in modo volontario, talora assumendo la qualifica di presidente, coordinatore o come semplice membro di associazione nonprofit.

Il 99% dei *fundraiser* ha nazionalità italiana e solo l'1% è straniero; il 44% è costituito da donne, mentre il 56% sono uomini. Inoltre, il 56% ha iniziato a titolo gratuito mentre il 44% ha avuto, fin dall'inizio, una retribuzione.

Non è privo di interesse il dato emerso circa la distribuzione per settori di attività che evidenzia come oltre il 50% dei *fundraiser* italiani sia concentrato in tre settori: cooperazione e solidarietà internazionale, assistenza sociale e sanità.

Il risultato finale dell'analisi dà un quadro generale di riferimento che consente di chiarire molti aspetti di tale fenomeno e che permette, in alcuni casi, di evidenziare le associazioni presenti nei diversi settori.

Il riordino delle IPAB alla luce del naturale sviluppo della legislazione e delle loro origini storiche. Vincoli e opportunità nel nuovo scenario di riferimento

La ricerca (portata a termine nel mese di dicembre 2004) è finalizzata a inquadrare la posizione delle ex IPAB nell'attuale contesto sociale e nella prospettiva di un *welfare* (verosimilmente) sempre più plurale. Da un lato, il contesto attuale sembra essere caratterizzato da una progressiva riduzione delle risorse finanziarie disponibili; dall'altro, le nuove sfide imposte dal mercato, costringono le amministrazioni pubbliche a ripensare le modalità con cui gestire i servizi di pubblica utilità o di rilevanza collettiva.

In questa prospettiva, le ex IPAB, che rappresentano una risorsa fondamentale di quello che ancora oggi viene definito "Stato sociale", stanno attraversando un periodo di profonde trasformazioni non solo in termini di configurazione giuridica, ma anche in termini di accordo/*partnership* con altri enti, specialmente con i comuni e con altre organizzazioni del Terzo Settore.

Il lavoro svolto, quindi, si è concentrato sull'analisi del cammino storico-evolutivo delle IPAB, per valutarne le funzioni, le attività, il ruolo, nonché le modalità di collaborazione con gli enti locali alla luce delle recenti novità legislative. Si è cercato, altresì, di verificare il loro potenziale "passaggio" verso la configurazione tributaria di Onlus. La ricerca, soprattutto, sembra smentire l'assunto secondo cui le IPAB avrebbero dovuto costituire un fenomeno "ad esaurimento". Le IPAB, non solo continuano a sopravvivere, seppure assumendo altre forme giuridiche, ma sembrano addirittura uscire rafforzate dal processo di trasformazione avviato. D'altro canto, se *prima facie*, come poteva sembrare in passato, la trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato era considerata alla stregua di un allontanamento dal sistema pubblico, la produzione legislativa smentisce questo timore. Invero, sia le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), sia le fondazioni/associazioni, risultanti dalla trasformazione delle IPAB, sono inserite "a pieno titolo" nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. E' proprio questa collocazione, secondo la ricerca promossa dall'Agenzia, uno dei pilastri dell'intera riforma, che sancisce un riconoscimento speciale alle ex IPAB nel comparto dei servizi alla persona.

Servizi all'infanzia e sussidiarietà orizzontale: sperimentazione e innovazione. Esperienze comunali e/o regionali di enti nonprofit e organizzazioni non lucrative di utilità sociale: criteri e valutazione dell'efficienza.

La ricerca in fase di conclusione (si è poi effettivamente conclusa nel mese di gennaio del 2005) ha messo in luce il caso di alcune realtà del privato sociale che, come semplici enti nonprofit, ovvero acquisendo la qualifica di Onlus, realizzano servizi per l'infanzia.

L'angolazione scelta è quella della verifica dell'applicazione, su questi temi sempre più cruciali per lo sviluppo della nostra società, del principio di sussidiarietà a livello locale. In particolare si è affrontata la sussidiarietà nella sua declinazione orizzontale.

Ci si è perciò soffermati su alcuni casi riferibili a tale impostazione, a partire dalle forme di collaborazione fra enti pubblici e realtà private. Nel territorio milanese, relativamente al settore dei servizi all'infanzia, un'esperienza molto importante si è realizzata con l'esperienza dei cosiddetti "Nidi in casa", di cui vengono presentate due applicazioni ritenute significative, una delle quali gestita da una Cooperativa Sociale. Inoltre, si è dato conto anche della realtà di gran lunga più diffusa e sperimentata da tempo, costituita dagli asili nido. La ricerca di buone pratiche prosegue con l'illustrazione del servizio *Tagesmutter* sviluppatosi nella Regione Trentino Alto Adige - Provincia autonoma di Trento. Quest'ultimo modello risulta particolarmente interessante anche perché agevola il rapporto immediato con le istituzioni e, allo stesso tempo, costituisce il mezzo privilegiato per lo scambio di opinioni e osservazioni tra genitori e organizzazioni. In questo modo, dunque, si assicura il controllo della qualità del servizio, che viene svolto direttamente dai soggetti che ne usufruiscono per i propri figli.

Un'interessante pietra di paragone, infine, è proposta dalla ricerca attraverso l'analisi del sistema austriaco, dove la gestione del servizio avviene in forza di una positiva armonizzazione tra enti pubblici e realtà private (associeative o individuali). In questo sistema l'ente pubblico svolge soprattutto una funzione di raccordo attraverso il *Magister 11a* e le varie articolazioni dell'*Amt für Jugend und Familie*.

La creazione di una rete sociale e il legame con il territorio sono particolarmente importanti in una città come Milano dove va riscoperta e valorizzata la dimensione relazionale tra le persone. In questo senso, occorre quindi sottolineare il valore di ricostruzione del tessuto sociale in modo da creare "una rete di luoghi" che concretizzi l'educazione dei bambini e, indirettamente, dei loro genitori.

Ricerca sulla tipologia e sulle fattispecie degli abusi nell'attività di raccolta fondi e di sollecitazione della fede pubblica di cui all'art. 3 lett. 1) del DPCM 329/01, nonché sulla diffusione del fenomeno sino a oggi accertato, con particolare riguardo agli atti penalmente perseguibili

Dalla ricerca, in fase di conclusione (anche questo lavoro si è effettivamente concluso nel gennaio 2005), emerge sostanzialmente che, alla luce dell'esperienza normativa inglese e americana per la tutela della fiducia dei donatori e

di tutti gli *stakeholder* delle organizzazioni nonprofit, vi sono diversi aspetti su cui il legislatore italiano potrebbe intervenire al fine di garantire maggiore affidabilità e trasparenza nelle raccolte di fondi. In particolare, si evince che potrebbe risultare utile, ai fini della prevenzione degli abusi, l'istituzione di un pubblico registro per le raccolte fondi, che potrebbe essere gestito dall'organismo di controllo del settore. Questo strumento, infatti, purché concepito senza eccessi burocratici e penalizzanti per il settore, potrebbe limitare il fenomeno delle sollecitazioni fasulle consentendo un maggiore controllo sull'utilizzo dei fondi raccolti. L'iscrizione dovrebbe, infatti, comportare l'obbligo di predisporre specifici bilanci e rendiconti sull'attività di fund raising svolta da un ente e di fornire informazioni precise relative: alle metodologie utilizzate per raccogliere le elargizioni; alle finalità con cui i fondi saranno indirizzati; ai professionisti del settore. La regolamentazione e il controllo su tale attività svolta dalle organizzazioni *non profit* eviterebbe, almeno in parte, che le scorrettezze commesse da pochi arrechino danno all'immagine dell'intero settore anche a discapito di tutti quegli enti che svolgono seriamente la loro attività sociale. La ricerca evidenzia come le misure inibitorie contenute nel D.Lgs. 460/97 non esauriscano tutte le possibili fattispecie di illeciti che possono essere commessi da una Onlus. Occorre pertanto fare ricorso alla normativa generale che regola la materia punitiva tributaria, la quale, peraltro, viene espressamente richiamata dal preambolo dello stesso art. 28 del D.Lgs. 460/97. La dottrina ritiene che la norma speciale non escluda l'applicazione delle fattispecie generali tributarie anche in considerazione del fatto che la prima punisce una condotta diversa rispetto alle seconde: l'indebita elezione di un regime agevolato e non già le effettive conseguenze evasive che ne derivano. Il regime sanzionatorio prescritto dal decreto sulle Onlus è deputato alla tutela della pubblica fede dei soggetti appartenenti all'ente e dei terzi, e non già all'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi, scopo delle fattispecie tributarie. Prima di passare all'analisi delle singole fattispecie di illeciti fiscali che possono essere realizzate da enti non commerciali e, in particolare, tra questi da quelli aventi la qualifica di Onlus, vengono fatte alcune considerazioni generali sulle recenti modifiche apportate dal precitato decreto. La responsabilità penale sussiste solo per poche condotte caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'Erario. Pertanto, ogni fattispecie che si riferisce all'inosservanza di obblighi strumentali viene punita quasi esclusivamente sul piano amministrativo dal D.Lgs. 471/1997; l'eventuale conseguenza evasiva viene sanzionata a parte, con fattispecie specifiche di danno. Inoltre, la nuova disciplina dei reati tributari, introdotta dal D.Lgs. 74/2000, criminalizza solo le condotte evasive di effettiva gravità offensiva, lasciando, anche per le ipotesi di violazioni sostanziali, ampio spazio alla repressione amministrativa.

Gli illeciti amministrativi per violazioni strumentali derivanti dall'inosservanza di obblighi contabili, documentali o dichiarativi, che più probabilmente possono essere commessi da un ente non lucrativo sono quelli in materia di Irpeg e di Iva.

Tra i delitti in materia di dichiarazione, parrebbe possibile l'ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, sanzionata dall'art. 3 del D. Lgs. 74/2000.

Tra le tre fattispecie delittuose strumentali all'evasione previste dalla nuova

normativa del 2000, facilmente prospettabile in capo ad una Onlus, è l'ipotesi di reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, descritta dall'art. 8 del D.Lgs. 74/2000.

Molte delle condotte illecite penalmente rilevanti attinenti l'attività di raccolta fondi vengono qualificate come truffa ex art. 640 c.p. Tale delitto si configura quando ...*chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno...*

Si fa inoltre accenno a due fattispecie criminose interessanti ai fini del presente studio, essendo la richiesta di contributi pubblici ancora una delle più diffuse forme di finanziamento degli enti senza fini di lucro e, pertanto, ad alto rischio di abusi.

La prima figura criminosa è la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La seconda figura criminosa, che punisce lo stesso genere di condotte, è l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, introdotta nel nostro ordinamento con la L. 300/2000 (*Ratifica di Convenzioni in materia di corruzione di pubblici ufficiali*).

È stata sostenuta anche la tesi che condotte scorrette nell'attività di sollecitazione della fede pubblica organizzata da enti nonprofit possano dare luogo alla fattispecie di reato disciplinata dall'art. 646 c.p. In tal caso, il delitto sussiste quando *chiunque, per procurare a sé od altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso...*

In ipotesi marginali, può sussistere in capo a soggetti che sollecitano fondi per sedicenti scopi benefici la responsabilità per estorsione.

Si accenna, da ultimo, all'ipotesi di circonvenzione di incapaci. Ai sensi dell'art. 643 c.p. il delitto sussiste quando *chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso...* La *ratio* di tale incriminazione è la tutela della sfera di libertà di determinazione della persona, piuttosto che della sfera dei suoi interessi patrimoniali.

Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sussiste la responsabilità degli enti per i reati commessi da uno degli organi che occupano posizioni di vertice ovvero subordinata a questi in loro nome. Con detto decreto, infatti, è stato superato il principio *societas delinquere non potest* ed espressamente introdotto nel nostro ordinamento un organico sistema della responsabilità *ex crimine* delle persone giuridiche. In tal modo il nostro legislatore ha inteso armonizzarsi con la maggior parte dei sistemi europei (Francia, Regno Unito, Olanda, Danimarca, Portogallo, Irlanda, Svezia, Finlandia).

Per rispondere alla sempre maggiore domanda di trasparenza e consolidare la fiducia dei propri donatori, negli ultimi anni sta crescendo in Italia l'adozione da parte delle organizzazioni nonprofit di forme di autoregolamentazione. Si tratta di un fenomeno relativamente recente in quanto fino a pochi anni fa il nonprofit viveva per gran parte delle risorse della

Pubblica amministrazione centrale o periferica.

Ciò può essere espresso da un codice etico pubblico ed esplicito, composto da principi generali e astratti e da regole di comportamento precauzionali concrete che regolano le aree nelle quali si può manifestare il comportamento opportunistico dell'organizzazione.

L'osservanza di principi etici può essere vista, quindi, dai donatori come criterio preferenziale per selezionare le associazioni da sostenere.

La ricerca, inoltre, si sofferma sull'analisi della "Carta della donazione" presentata come il primo codice etico italiano per l'autoregolamentazione della raccolta fondi nel settore del nonprofit, promosso da alcuni enti nonprofit particolarmente rappresentativi e da tempo impegnati su questi temi. Inoltre, di recente è stato per la prima volta presentato una sorta di autoregolamento professionale per coloro che raccolgono i fondi a favore delle organizzazioni nonprofit, sulla base di quello che da tempo è già avvenuto in altre associazioni di *fund raiser* americane. L'obiettivo di tale codice è quello di contribuire alla crescita della cultura della donazione e della rendicontazione.

La ricerca, infine, presenta alcune osservazioni sul ruolo attuale dell'Agenzia per le Onlus nella sua funzione di tutela della pubblica fede, sottolineando come, alla luce dei poteri che le sono stati conferiti, l'attività primaria dell'Agenzia non possa che consistere nel coadiuvare le autorità ordinariamente preposte all'accertamento e alla repressione dei comportamenti illeciti, a partire dalla rilevazione degli stessi.

Per l'espletamento di tale suo compito è stato auspicato che l'Agenzia si apra quanto più possibile alle segnalazioni di irregolarità provenienti dal basso, da parte cioè di chi opera nella prassi, presumibilmente in possesso di informazioni di prima mano sulla gestione degli enti. Quindi, fonte di segnalazioni di abusi potranno essere, accanto agli organi preposti ai controlli fiscali sugli enti collettivi e alle altre P.A che gestiscono gli albi e i registri delle nonprofit, i sostenitori, i beneficiari e gli associati delle nonprofit, le stesse organizzazioni non lucrative, gli enti di rappresentanza del settore, i media, etc.

Viene precisato tuttavia che la funzione di vigilanza dell'Agenzia per le Onlus deve essere sempre attiva, anche a prescindere dalle sollecitazioni dei soggetti interessati.

PROGETTI DI RICERCA IN FASE DI SVOLGIMENTO

2004 Anno Europeo dell'Educazione attraverso lo Sport: la funzione educativa e sociale delle attività promosse dalle associazioni dilettantistiche e dagli oratori, come valorizzazione dell'educazione dei giovani in un'ottica di sussidiarietà.

La ricerca si sta focalizzando su alcuni temi principali, a partire dalla valenza dello sport come strumento educativo e come metodo attraverso cui trasmettere valori riferibili anche alla formazione di cittadini responsabili e solidali. In questo senso si stanno analizzando concetti che a volte rischiano di scadere in "luoghi comuni" se non percepiti nella loro sostanza (un esempio tipico di questi concetti legati all'attività sportiva è l'idea

di *fair play*). L'ipotesi di lavoro è quella di verificare se, ed eventualmente anche come, nella loro pratica quotidiana associazioni sportive dilettantesche (che rappresentano un ampio segmento all'interno del Terzo settore italiano), e con esse gli oratori (qui considerati in quanto luoghi di pratica sportiva), valorizzano questo strumento, così coinvolgente per le giovani generazioni, al fine di dare risalto a valori umani e sociali quali la dignità umana, il rispetto per l'avversario, l'impegno comune, la cooperazione, la tolleranza e la solidarietà. Inoltre, è stato chiesto al ricercatore aggiudicatario della borsa di porre particolare attenzione a casi in cui l'attività sportiva rappresenta:

- a) un mezzo per favorire la coesione sociale attraverso il coinvolgimento di "persone svantaggiate";
- b) un percorso con cui intervenire in zone particolarmente a rischio per la presenza di fenomeni sociali quali tossicodipendenze, evasione scolastica, delinquenza minorile.

Il lavoro sta quindi procedendo regolarmente e l'aggiudicatario ha provveduto a consegnare l'indice generale e i primi due capitoli dell'indagine a cui hanno fatto seguito alcuni incontri con il supervisore della ricerca per meglio strutturare e dettagliare l'iter dei lavori.

Esempi di buone prassi di *housing* sociale come risposta ai problemi abitativi e sociali dei soggetti deboli della società: il modello statunitense. Progetti, tipologie contrattuali, attività di *fund raising* e tutela della fede pubblica.

La ricerca si prefigge di analizzare la forma legale e l'organizzazione interna degli enti che, soprattutto negli Stati Uniti d'America, perseguono questa importante *mission*. Naturalmente occorre prestare molta attenzione per cogliere le rilevanti differenze rispetto al contesto italiano. L'attenzione dovrebbe essere rivolta quindi ad alcuni progetti già terminati o in fase di realizzazione per verificarne le modalità di attuazione e la loro ricaduta sociale. In questo senso, potrebbe essere utile una comparazione tra diversi progetti, ponendo particolare attenzione all'attività di *fund raising* e ad altre eventuali modalità di finanziamento degli stessi. Coerentemente con la missione dell'Agenzia per le Onlus, ancora, la ricerca deve prestare particolare attenzione alle modalità di controllo e alla pubblicizzazione dell'utilizzo dei fondi derivanti da donazioni previste o autonomamente attuate, approfondendo anche l'aspetto contrattuale (con particolare attenzione al tipo di contratto e alle clausole).

La ricerca è partita nell'ottobre del 2004 e ha una durata prevista di 12 mesi. Si trova attualmente alle sue battute iniziali. Il ricercatore sta provvedendo ad approfondire le modalità di intervento promosse dallo Stato italiano nel settore dell'edilizia pubblica e ad analizzare le nuove iniziative promosse da Fondazioni ex bancarie nel campo dell'*housing* sociale.

È prevista, inoltre, la possibilità di un viaggio negli Stati Uniti, presso una prestigiosa fondazione nonprofit impegnata da tempo in tale attività, al fine di studiare "sul campo" sia la legislazione vigente in materia, sia l'esperienza concreta del predetto ente e di alcune iniziative da esso realizzate.

I processi di controllo e regolamentazione del settore nonprofit e l'attività della Charity Commission

La ricerca, della durata di 12 mesi si trova alle sue battute iniziali e si prefigge di studiare da vicino l'esperienza della *Charity Commission*, vale a dire dell'organismo pubblico che nel Regno Unito, limitatamente a Inghilterra e Galles, ha il compito di vigilare sull'attività delle organizzazioni caritatevoli (*charities*). L'argomento presenta, come si può facilmente intuire, diversi elementi di interesse. In primo luogo, infatti, con esso si prospetta la possibilità di verificare, partendo da un punto di osservazione privilegiato, l'esperienza generale del Terzo settore in Inghilterra e Galles. In secondo luogo, la ricerca può offrire elementi utili in relazione a metodologie di controllo e di regolamentazione del settore nonprofit che potrebbero rivelarsi particolarmente preziose alla luce di una eventuale implementazione della struttura di controllo dell'Agenzia (segnatamente, la creazione di un servizio ispettivo). La ricercatrice ha già consegnato un indice particolareggiato e sta provvedendo a raccogliere il materiale bibliografico e documentale necessario per lo svolgimento della ricerca. Ha inoltre consegnato una bozza del primo capitolo.

B) Il Progetto Cittadinanza Europea Attiva e Solidale (CEAS)

Nella precedente Relazione Annuale, il Progetto CEAS (pur essendo stato oggetto di un'ampia trattazione) era stato inserito nel capitolo dedicato alle sperimentazioni dell'Agenzia⁴³. L'evoluzione del progetto nel corso del 2004 (culminata, anche simbolicamente, nel Convegno *Una Cittadinanza da vivere con il cuore*, tenutosi il 5 dicembre a Milano nell'ambito di un seminario di contatto tra le scuole europee Comenius), ha fatto sì che esso abbia ormai acquisito la dignità di un vero e proprio avvenimento promozionale, continuativo nel tempo, e foriero di nuove possibili declinazioni pratiche. Come si vedrà meglio in seguito, tutto questo è testimoniato da diversi fatti concreti: dal crescente coinvolgimento di nuove organizzazioni del Terzo settore e del mondo della scuola sino

⁴³ Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA (1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003), Parte II, Cap. 1 Studi, ricerche e sperimentazioni, pp. 132-137.

⁴⁴ INDIRE, ovvero l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa è il partner con cui l'Agenzia per le Onlus ha elaborato, attivato e promosso il progetto CEAS. Indire ha sede a Firenze e opera sin dagli anni Trenta nel campo della didattica, della formazione e della ricerca. In Italia, fra gli altri compiti istituzionali, riveste anche il ruolo di Agenzia Nazionale Socrates. In questa veste ha seguito anche l'attuazione del Progetto Comenius (programma di partenariato fra scuole europee). Al Progetto CEAS hanno poi aderito anche il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR), l'Osservatorio Nazionale del Volontariato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alcune tra le più rappresentative realtà del Terzo settore (Age, Anci, Anpas, Antepericulum, Antepas, Caritas, Cds Il Melograno, Cgm, Cesa, Ciai, Cilla, Cisp, CittadinanzaAttiva, CNI, CSF Basilicata, CSF Cuneo Solidale, FIVOL, FOCSIV, Fratelli dell'Uomo, GFI Aic Italia, La Gabbianella, Misericordie d'Italia, MOVI, Movimento Azzurro, Unicef, WWF, Forum del Terzo Settore.)

alla creazione del sito internet (www.progettoceas.it - quasi un portale per la sua ricchezza di spazi e di collegamenti), che può contare su una redazione allargata e composta, non solo dal personale dell'Agenzia e di INDIRE⁴⁴, ma anche da persone attive nel mondo della scuola e nel mondo del nonprofit. Soprattutto, va segnalato l'avvio di iniziative di promozione in diversi ambiti del territorio nazionale.

Il percorso condiviso con altri autorevoli partner istituzionali e della società civile ha dunque permesso di sviluppare le intuizioni iniziali del progetto, modificandone in parte la fisionomia. Per questo motivo, vale la pena di presentare brevemente le caratteristiche fondamentali attualmente assunte dal progetto, le principali azioni svolte nel 2004 e le prospettive poste in essere per gli anni a venire.

Il profilo del progetto CEAS (caratteristiche di un complesso di proposte formative)

Il progetto CEAS si è sviluppato, inizialmente, grazie alla collaborazione tra l'Agenzia per le Onlus, alcune organizzazioni di Volontariato-Terzo Settore italiane e INDIRE.

Tale progetto si propone come un "pacchetto formativo" da inserire all'interno del Piano dell'Offerta Formativa (POF) degli Istituti scolastici che - in accordo con studenti, genitori e associazioni aderenti al progetto - intendano superare un'impostazione meramente formale dell'educazione civica per intraprendere un percorso di azione civica ispirata alla solidarietà responsabile.

L'obiettivo, invero ambizioso, è quello di divenire un'opportunità concreta per tutte le scuole che volessero progettare un curriculum europeo fortemente incentrato su un'idea di educazione inclusiva di spazi e momenti informali e sperimentali, nonché finalizzata alla costruzione di una coscienza di cittadinanza europea attiva e solidale da coltivare all'interno della scuola, con il sostegno e la vicinanza del Volontariato.

La proposta complessiva, pertanto, prenderà forma a seconda delle esigenze che gli istituti stessi indicheranno come prioritarie, fatte salve alcune caratteristiche imprescindibili per l'attivazione effettiva del progetto stesso. La scuola-Ceas, per esempio, sarà una scuola *Comenius*, cioè una scuola che sperimenterà forme di partenariato con altri istituti europei su temi inerenti la cittadinanza attiva e solidale in tutte le sue possibili declinazioni e attiverà sportelli scuola-volontariato con l'obiettivo di:

- a) portare dentro la scuola informazioni, esperienze, iniziative "del" e "sul" volontariato;
- b) sensibilizzare i giovani a un approccio responsabile, attivo e solidale di fronte alle problematiche che coinvolgono il loro territorio (dall'analisi dei bisogni alla ricerca delle soluzioni possibili);
- c) promuovere "visite guidate" presso le associazioni partner per poi sperimentare, eventualmente, stage formativi nell'ambito delle associazioni stesse;
- d) individuare un problema particolarmente sentito e, insieme alle associa-

zioni, cercare tutte le strade possibili per ipotizzare soluzioni reali, possibili e durature per la sua soluzione.

Ambiti di riferimento, contenuti, strategie, metodi e strumenti

Gli ambiti di riferimento, i contenuti e le strategie di base prescelti per l'attuazione del progetto possono essere riassunti nei seguenti punti:

- area educativa;
- dimensione europea;
- conoscenza e promozione dei valori del Terzo Settore e del Volontariato attraverso pratiche di solidarietà attiva, in sinergia con il mondo della scuola per favorire il passaggio *dall'educazione civica formale all'azione civica concretamente e responsabilmente declinata* in vista della costruzione di una cittadinanza europea attiva e solidale;
- valorizzazione della coscienza e della funzione educativa del Terzo Settore-Volontariato italiano.

I metodi e gli strumenti individuati per il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla scelta degli ambiti e dei contenuti, possono essere così sintetizzati:

- coinvolgimento di Associazioni di I e II livello in merito a
 - a) condivisione e maturazione di un consolidato culturale di riferimento condiviso (dall'educazione civica all'azione civica, il Terzo Settore/Volontariato come valori di cittadinanza);
 - b) scelta degli obiettivi concreti caratterizzanti il progetto (dagli Sportelli del Volontariato nelle scuole ai quattro percorsi sperimentali);
 - c) individuazione di due metodologie comunicative e promozionali: azioni in presenza e azioni on line;
 - d) costituzione di un Comitato Scientifico;
 - e) promozione di momenti di dialogo tra associazioni di Volontariato/Terzo settore;
 - f) organizzazione di momenti di confronto tra mondo della scuola e mondo del Volontariato;
 - g) individuazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) come partner privilegiato per una prima elaborazione e promozione del Progetto CEAS. Le ragioni di questa scelta si fondano sui chiari ed espliciti richiami all'educazione alla convivenza civile e ai valori nazionali ed europei rinvenibili all'interno delle Legge n. 53 del 2003;
- individuazione della necessità educativa di affiancare a "percorsi educativi formali" anche "percorsi educativi informali";
- richiamo a un forte e autentico superamento della dimensione autoreferenziale della scuola per "legare" sempre di più l'offerta formativa degli istituti al territorio (con un percorso che va dal locale al globale);

- possibilità di ulteriori contatti e sinergie con la Rete Comenius (Agenzia Nazionale Socrates Italia);
- superamento della modalità intermittente ed episodica che caratterizza oggi la maggior parte dei progetti che vedono la collaborazione tra il mondo della scuola e il Volontariato;
- coinvolgimento nel Progetto “Cittadinanza Europea Attiva e Solidale” dell’Osservatorio Nazionale sul Volontariato (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
- individuazione di percorsi condivisi con il Forum Nazionale dei Giovani.

Modalità di realizzazione del ruolo di “promozione” da parte dell’Agenzia per le Onlus : un’esperienza di “comunicazione generativa”

Il ruolo istituzionale di promozione dei valori del Volontariato affidato all’Agenzia per le Onlus, unitamente al ruolo di controllo e di indirizzo legislativo, non è e non può essere inteso in senso tradizionale, centralizzato, fissato in una dinamica comunicativa unidirezionale dall’Agenzia verso il mondo esterno. Tale esigenza si fonda nella stessa specificità istituzionale dell’Agenzia, la quale pur essendo parte dell’amministrazione dello Stato, è investita da una marcata funzione di collegamento con Volontariato e Terzo settore, oltre che di costruzione di un *habitat* comune in cui queste realtà e le pubbliche amministrazioni possano incontrarsi e promuovere cultura. In linea con tale convinzione, e al fine di espletare al meglio la propria funzione di promozione nei confronti del mondo del Volontariato, l’Agenzia sta attualmente sperimentando, proprio all’interno del progetto CEAS, un uso di *old e new media* volto a fare della comunicazione un potente strumento organizzativo, fino a porsi come un capitolo sperimentale (e inedito) di “comunicazione organizzativa”. Questa strategia comporta un interscambio in cui l’Agenzia tenta di recepire dalla galassia delle associazioni le istanze principali presenti nel loro mondo e, dopo averle debitamente elaborate, nella predetta prospettiva di comunicazione organizzativa, prova a riproporle in forma articolata e integrata alle associazioni stesse al fine di verificarle, plasmarle e costruirle nuovamente (in una logica progettuale) insieme a loro, dalla fase di ideazione fino alla concreta attuazione, valutazione e ri-programmazione successiva. Una metodologia, questa, che non prevede, però, un prodotto finale standardizzato, poiché si basa sull’attivazione e sulla collaborazione “istituzionale” a processi il cui governo è affidato creativamente e attivamente alle modalità operative (sempre rinnovabili) adottate dalle organizzazioni. L’obiettivo non è dunque pre-definibile in termini di “oggetto”: attraverso una progressiva identificazione degli obiettivi, infatti, si tende a costruire un modello con cui governare e potenziare piuttosto che regolare e incanalare l’energia vitale e in continua trasformazione della galassia del Volontariato.

La valorizzazione del Volontariato nell’attuale contesto storico

A partire dall’ultimo quarto del secolo scorso è emersa prepotentemente nella società italiana una nuova risorsa: il Volontariato/Terzo settore. Oggi

questo mondo rappresenta una realtà importante e al tempo stesso un potenziale da promuovere e sviluppare per dare corpo a un'idea e a un'esperienza di cittadinanza europea attiva e solidale, capace di dare sostanza e consistenza alla figura del "cittadino non indifferente" e quindi alla costruzione di uno spazio civile europeo basato su valori condivisi e coerente con essi. La prospettiva culturale propria del CEAS, quindi, vede il Terzo settore non solo come una "infrastruttura" civica importante per fare società, ma come un autentico valore di cittadinanza.

Il mondo della scuola come luogo privilegiato per la promozione del Volontariato

Il mondo della scuola, per diverse ragioni, costituisce uno dei luoghi d'elezione e di massima utilità in cui promuovere i valori del Volontariato. L'incontro tra scuola e Volontariato, infatti, permette una sinergia altamente efficace in più direzioni. L'inserimento di attività concrete nel territorio da parte delle classi, in collaborazione con le organizzazioni già operanti nelle realtà locali, permette un significativo passaggio pedagogico dall'attuale educazione civica formale a un'azione civica vissuta e concretamente declinata. Nello stesso tempo, esperienze di solidarietà agita in momenti significativi dello sviluppo individuale costituiscono il veicolo più potente - e il predittore più sicuro - per la costruzione di futuri cittadini sensibili al bene comune, solidali e quindi portatori e moltiplicatori dei valori del Volontariato. L'incontro tra questi due mondi, perciò, non va pensato come casuale, intermittente, relegato e sacrificato nella dimensione della extracurricularità, ma come un incontro, meglio ancora un innesto, che sappia essere parte dell'offerta formativa degli istituti nella prospettiva di rispondere a più esigenze. In primo luogo, per fare della scuola, sempre meglio e sempre di più, un luogo deputato alla "educazione" eminentemente intesa oltre che, ovviamente, all'istruzione; in secondo luogo per dare sostanza a un'idea forte che veda nella scuola lo spazio dove far crescere nei giovani una coscienza sociale che sappia essere il "motore" di una vera convivenza civile.

Utilizzo delle nuove tecnologie

Il Progetto CEAS vede nelle nuove tecnologie una preziosa opportunità per la promozione su larga scala dei valori del Volontariato. Al di là dell'evidente vantaggio che i nuovi mezzi di comunicazione possiedono nel passare da una condivisione 1:1 *versus* una condivisione 1: molti e, ancor più, molti:molti, un ulteriore e ancor più prezioso vantaggio risiede nella modalità "costruttivistica" di formazione che tali strumenti risultano capaci di veicolare.

Per "modalità costruttivistica" si intende la possibilità, che ciascun utente dello spazio telematico possiede, di costruire attivamente percorsi formativi, recependo le esperienze altrui e condividendo le proprie. Tale interscambio circolare, in cui tutti apportano qualcosa per la costruzione di un "serbatoio comune", non pre-esiste come qualcosa di "dato", ma viene progressivamente strutturandosi e prende forma attraverso il contributo di ognuno.

Non si tratta dunque di una ricezione passiva, ma di un intervento pro-attivo, di costruzione di un contesto comune, isomorficamente a quanto il concetto di Cittadinanza intende veicolare sul piano della costruzione sociale (cittadinanza attiva e non solo solidale).

Quale percorso per la formazione di una cittadinanza europea? Dalla appartenenza territoriale alla condivisione dei valori

La rilevanza dell'attuale periodo storico necessita di un graduale passaggio dal sentimento di cittadinanza nazionale a un comune sentire europeo. La recente firma del trattato costituzionale europeo delinea infatti uno scenario politico in cui l'Europa Unita è ormai, e sarà sempre di più in futuro, una realtà imprescindibile.

In tale contesto, è indispensabile che, parallelamente allo sviluppo delle strutture istituzionali, politiche ed economiche, si rafforzino e si sedimentino un comune senso di appartenenza basato sull'agire e sul prendere parte attiva allo sviluppo europeo.

Ciò non significa che il "sentire nazionale" vada sostituito da un nuovo "sentire europeo", ma che accanto alla cittadinanza originale si affianchino e crescano un'esperienza e un "sentimento" di cittadinanza europea. Molto si è discusso su quale potrà essere il dna della cittadinanza europea e il dibattito rimane aperto, serrato e affascinante; tuttavia, per quanto magmatica e incandescente sia la materia, si è ritenuto che qualunque connotato la cittadinanza europea assumerà, essa certamente troverà nella dimensione della condivisione dei valori la sua caratteristica fondamentale.

I QUATTRO PERCORSI DEL PROGETTO CEAS: IMPLEMENTAZIONE E VALUTAZIONE

Il caso Lombardia

L'Agenzia per le Onlus, fin dall'inizio del 2003, ha coinvolto nella elaborazione dei contenuti culturali del progetto CEAS la Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia che, a sua volta, ha affidato a due dirigenti il compito di "coinvolgere" un numero di scuole "sensibili" ai temi e agli obiettivi del Progetto "Cittadinanza Europea Attiva e Solidale". Nel caso specifico, i due dirigenti individuati sono i responsabili, rispettivamente, degli Sportelli "Scuola-Volontariato" e dei progetti di cittadinanza europea e reti di scuole *Comenius*.

Successivamente, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR), concordando con gli obiettivi e le finalità del CEAS, ha incaricato un funzionario dell'USR, di "selezionare" circa 50 istituti nella sola provincia di Milano interessati all'ipotesi di una sperimentazione del progetto. Contemporaneamente, su sollecitazione del Direttore Generale dell'Agenzia per le Onlus, e con la collaborazione del Responsabile scientifico del Servizio Documentazione e Studi della stessa, è stato avviato un rapporto di collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione della Provincia di Milano.

I soggetti istituzionali attualmente coinvolti in Lombardia sono: l'Agenzia per le Onlus, l'USR, la Provincia di Milano, le scuole *Comenius* e le scuole

dotate di Sportello del Volontariato, oltre che, naturalmente le Associazioni coinvolte.

Le attività previste per il trimestre gennaio-marzo 2005 faranno capo alle seguenti linee guida:

- presentazione del progetto a tutte le scuole selezionate dall'USR;
- individuazione delle scuole che confermano la loro volontà di attivare una sperimentazione del CEAS;
- selezione di docenti *tutor* e studenti per ogni scuola che sperimenta il progetto;
- presentazione agli studenti e ai genitori degli obiettivi e delle finalità del progetto;
- individuazione delle associazioni aderenti al CEAS disposte a costruire partenariati con le scuole partecipanti al progetto;
- incontro tra scuole e associazioni di Volontariato/Terzo settore operanti nella Provincia di Milano e individuazione di partenariati tra istituti e associazioni.

Le attività previste nel trimestre aprile-giugno 2005 dovranno fondarsi su:

- individuazione di percorsi specifici per ogni istituto che tengano conto sia delle linee generali del progetto sia delle esigenze curriculari delle scuole e tematiche delle associazioni partners in funzione della progettazione di POF da attuare nell'anno scolastico 2005-2006;
- raccolta di testimonianze, esperienze e aspettative per implementare il sito www.progettoceas.it;
- promozione delle scuole "attive e solidali" della Provincia di Milano a livello locale e costituzione della "Squadra" di ragazzi che, con il supporto della provincia e dell'USR, presenterà alle Consulte Provinciali degli Studenti della Lombardia le finalità del progetto;
- presentazione del progetto ai Centri Servizi Amministrativi (CSA) della Lombardia e a tutte quelle scuole che hanno attivato lo Sportello Volontariato; costituzione di una "mappa" delle scuole solidali della Lombardia e individuazione di una scuola per ogni provincia intenzionata all'attivazione del Ceas.

Il caso Napoli

In due istituti superiori della città di Napoli, indicate dagli ispettori coinvolti nel "Progetto Nazionale Cittadinanza Europea Attiva e Solidale: educazione ai diritti umani", è attiva, da alcuni mesi, una sperimentazione sul tema della gestione e della prevenzione dei conflitti. Questa tematica è risultata centrale nella quasi totalità dei progetti di cittadinanza e per questo è stata assunta come elemento caratterizzante il "pacchetto" culturale e formativo proposto dal CEAS.

I dirigenti scolastici e gli insegnanti (una volta portata a termine la sperimentazione) si prefiggono di sensibilizzare il CSA e, attraverso questo, l'USR per individuare altre scuole disposte a sperimentare il progetto.

I soggetti istituzionali coinvolti sono: l'Agenzia per le Onlus, gli Istituti Scolastici, il CSA, l'USR.

Le attività previste nel semestre gennaio-giugno 2005 si attueranno attorno ai seguenti punti:

- presentazione dell'intero pacchetto formativo CEAS agli istituti sopra menzionati e valutazione della possibilità che le scuole stesse possano ampliare la sperimentazione;
- completamento della sperimentazione sulla "Prevenzione e gestione dei conflitti";
- raccolta di testimonianze, esperienze, progetti e aspettative inerenti la parziale sperimentazione già attuata per implementare il sito **www.progettoceas.it**;
- individuazione delle Associazioni aderenti al CEAS disposte a costruire partenariati con le scuole partecipanti al progetto;
- incontro tra Agenzia per le Onlus, Consigli di istituto, rappresentanti di classe e dei genitori, Associazioni di Volontariato/Terzo settore operanti nella Provincia di Napoli e individuazione di partenariati tra associazioni e istituti;
- presentazione del progetto, degli obiettivi e delle finalità a tutti i ragazzi e a tutte le famiglie delle scuole coinvolte;
- individuazione di percorsi specifici per ogni istituto che tengano conto sia delle linee generali del progetto sia delle esigenze curriculari delle scuole e delle tematiche delle Associazioni partners;
- costituzione di un pool di promozione del progetto CEAS (docenti, studenti, famiglie, Associazioni) che presenti al CSA di Napoli gli obiettivi, finalità del progetto e risultati raggiunti con la sperimentazione sulla prevenzione e gestione dei conflitti;
- costituzione della "Squadra" composta da alcuni studenti delle scuole coinvolte per promuovere il CEAS in ambito giovanile (Consulta Provinciale degli Studenti, Associazioni Studentesche, Associazioni Giovanili);
- inserimento di tutte le esperienze, le aspettative, le difficoltà incontrate nel sito **www.progettoceas.it**.

Il caso Roma

Questo terzo percorso avrà il suo inizio in contemporanea con l'attivazione della sezione del sito **www.progettoceas.it** "Giovani". L'area prescelta è la città di Roma, dove 4 giovani del Servizio Civile Volontario (SCV) sono stati formati per sensibilizzare alcune scuole romane alla sperimentazione del CEAS. Il loro ruolo sarà quello di promuovere la proposta formativa, attraverso il coinvolgimento diretto e strutturato con la Consulta degli Studenti di Roma e con le Associazioni Studentesche e Giovanili. Mediante questa stretta

collaborazione gli Istituti romani vengono coinvolti nella preparazione di una Assemblea di Istituto per l'attivazione del CEAS dove i promotori presso i loro insegnanti, sono gli studenti stessi.

I Soggetti Istituzionali coinvolti sono: l'Agenzia per le Onlus, il CSA di Roma, la Focsiv, la Consulta degli Studenti di Roma, le Associazioni Studentesche e Giovanili.

Le attività previste nel trimestre gennaio-marzo 2005 sono:

- attivazione del corso di formazione specifico, sia per quanto riguarda gli aspetti on line che quelli in presenza, per i quattro ragazzi del SCV sui contenuti e sulle finalità del CEAS;
- contatto dell'Agenzia per le Onlus con il CSA di Roma per presentare e promuovere l'iniziativa in oggetto e cercare un supporto reale così da fornire ai ragazzi un elenco di scuole romane che hanno già avuto rapporti con il mondo del Volontariato/Terzo settore;
- coinvolgimento nella sperimentazione di altre associazioni aderenti al progetto oltre la Focsiv;
- individuazione delle scuole che hanno già collaborato con la Focsiv e con altre Associazioni aderenti al Ceas per "costruire" un elenco di "contatti privilegiati" da mettere a disposizione dei ragazzi;
- contatto e promozione del progetto presso la Consulta degli Studenti, coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti delle scuole evidenziate dal CSA e dalle Associazioni.

Le attività previste nel trimestre aprile-giugno 2005 sono:

- presentazione del progetto CEAS in quelle scuole che hanno deciso di dedicare al progetto all'interno di una Assemblea di Istituto;
- valutazione, rispetto al riscontro reale, di un numero congruo di scuole romane che hanno deciso di aderire e inizio del percorso di individuazione di un pool per ogni scuola (ragazzi del CSV, insegnanti, studenti, associazioni di Volontariato/Terzo settore, famiglie). Il ruolo del pool sarà quello di "costruire" percorsi specifici per ogni istituto nel rispetto delle finalità generali del progetto, delle esigenze curriculari delle scuole e delle tematiche delle associazioni coinvolte;
- inserimento di tutte le esperienze, le aspettative e le difficoltà nel sito www.progettoceas.it.

Il caso Avellino

Il quarto percorso, che è seguito da un apposito collaboratore, prevede una stretta collaborazione tra Agenzia per le Onlus ed Enti locali, al fine di promuovere l'apertura di un tavolo di discussione che abbia la finalità di sensibilizzare le scuole di quel territorio a sperimentare il CEAS.

I soggetti istituzionali coinvolti sono: l'Agenzia per le Onlus, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione di Avellino, il CSA di Avellino, l'USR.

Le attività previste nel trimestre gennaio-marzo 2005 sono:

- contatto con l'Assessorato all'Istruzione di Avellino;
- contatto dell'Agenzia per le Onlus con il CSA di Avellino per promuovere i contenuti e le finalità del progetto;
- individuazione da parte del CSA di Avellino di un elenco di scuole che hanno già avuto esperienze con il mondo del Volontariato/Terzo settore;
- costituzione di un "tavolo" di presentazione e promozione del CEAS gestito dall'Agenzia per le Onlus;
- coinvolgimento nel progetto delle Associazioni aderenti al CEAS presenti e attive in Avellino e individuazione di quelle disposte ad "accompagnare" le scuole nella sperimentazione del progetto;
- individuazione del pool di scuole e di associazioni che hanno deciso di aderire al progetto.

Le attività previste nel trimestre aprile-giugno 2005 sono:

- individuazione di percorsi specifici per ogni istituto nel rispetto delle finalità generali del progetto, delle esigenze curriculari delle scuole e delle tematiche delle associazioni coinvolte;
- inserimento di tutte le esperienze, le aspettative e le difficoltà nel sito www.progettoceas.it.
- costituzione di una "squadra" composta dagli studenti delle scuole coinvolte per promuovere in ambito giovanile il progetto.

C) Eventi, relazioni esterne e comunicazione

L'aumento delle iniziative pubbliche di promozione, studio e approfondimento poste in essere dall'Agenzia, la notevole crescita degli inviti a essa rivolti in ordine alla partecipazione di suoi esponenti a eventi esterni di varia natura (inviti provenienti da tutta Italia e talvolta anche dall'estero), non rendono possibile un'esposizione circostanziata di tutti i fatti di cui questa parte dell'attività svolta si compone.

Si è dovuto quindi procedere a una selezione, soprattutto in relazione alle partecipazioni garantite dall'Agenzia a iniziative promosse da altri organismi.

Non si ritiene opportuno, infatti, creare squilibri rispetto alla redazione complessiva della Relazione e soprattutto appesantirla eccessivamente.

Ancor prima, del resto, è stato un vero e proprio "dispiacere" per l'Agenzia il fatto di dovere declinare "molti" fra i "moltissimi" inviti pervenuti, a causa della necessità di adempiere senza gravi ritardi a tutti gli altri doveri di cui si compone la sua missione.

Tutto ciò non deve far pensare in alcun modo a una sottovalutazione del signi-

ficato di questa grande fioritura di contatti, dialoghi e scambi di esperienze. L'Agenzia, infatti, non può che esprimere una profonda soddisfazione per la volontà di collaborare che le è stata comunicata. Una soddisfazione accresciuta dalla percezione dell'utilità derivante da tutte le iniziative a cui è riuscita a prendere parte, incluse quelle organizzate su base locale e riferibili a territori delimitati.

Come negli anni precedenti, infatti, si è ritenuto di mantenere la consuetudine, rivelatasi assai proficua, di partecipare, non solo a eventi rispondenti a diverse forme organizzative (convegni, conferenze, seminari, fiere, presentazione di progetti, premiazioni etc.), ma anche di differente livello territoriale (dalla dimensione locale, passando per quella regionale e nazionale, sino a iniziative di tipo comunitario e internazionale), e ancora di varia specializzazione (da quelli aventi per oggetto il Terzo settore complessivamente inteso sino a quelli relativi all'approfondimento dei diversi segmenti di cui esso si compone, senza escludere la partecipazione a meeting dedicati a materie e ambiti strettamente correlati al mondo non profit).

La constatazione della grande richiesta di incontro e di dialogo che, quasi quotidianamente, l'Agenzia ha potuto riscontrare - assieme alla crescita dei quesiti a cui essa è chiamata a rispondere, oltre che alla messe di contatti telematici - concorre ad accrescere il senso di responsabilità per il ruolo ricoperto.

Questo desiderio di conoscere meglio l'Agenzia, la sua attività, i suoi poteri, finanche il suo punto di vista su numerosissime questioni attinenti il variegatissimo cosmo del Terzo settore, sembra porsi all'interno di una diffusa e generale volontà di chiarezza; della volontà di condividere con interlocutori istituzionali una parte del proprio cammino e, in ultima istanza, di migliorare e rendere più sicura la propria capacità di concorrere alla formazione del bene comune.

Proprio per questo, anche l'Agenzia, come si vedrà meglio in seguito, ha avvertito l'esigenza di tentare (pur considerando realisticamente anche i propri limiti), di anticipare queste richieste, promuovendo a sua volta iniziative attraverso le quali confrontarsi con i propri interlocutori e, possibilmente, formulare proposte per migliorare il contesto in cui gli enti senza fine di lucro si trovano a operare.

Partecipazione al Forum della Pubblica Amministrazione - Roma, maggio 2004

L'Agenzia per le Onlus ha partecipato all'edizione 2004 di ForumPA, che si è tenuta presso la Fiera di Roma nei giorni 10 - 11 - 12 - 13 - 14 maggio 2004, con uno stand espositivo e con contributi di contenuto specifico nell'ambito di convegni e tavole rotonde.

Di immediata fruizione per il visitatore di Forum PA sono state alcune schede tecniche di affondo su tematiche di attualità relative al Terzo settore italiano e altre relative alla presentazione dell'Agenzia (dalla normativa che la istituisce e regola sino a una selezione dei pareri espressi).

Più precisamente, nei 120 mq. del suo spazio (ubicato presso il PADIGLIONE 22, stand 24C), l'Agenzia ha avuto modo di presentare alcune delle proprie pubblicazioni:

- il Bollettino semestrale di informazione sull'attività dell'Agenzia, contenente le principali decisioni assunte dal Consiglio (la cui pubblicazione è divenuta quadrimestrale proprio a partire dall'anno 2004);
- le Relazioni Annuali sull'attività svolta (documento che annualmente viene redatto e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a sua volta - secondo quanto previsto dal DPCM 329/01⁴⁵ - provvede poi a inoltrare al Parlamento);
- il primo numero della Pubblicazione (Interventi, ricerche, contributi) dal titolo "Incontri e dialoghi con il nonprofit", in cui sono stati raccolti gli interventi pubblici pronunciati dal Presidente dell'Agenzia per le Onlus nel periodo tra l'8 marzo 2002 e il 31 dicembre 2003.

L'Agenzia, inoltre, era presente al Forum anche con tre appuntamenti di rilievo:

- la presentazione pubblica della Relazione Annuale 2003, che si è svolta l'11 maggio 2004 alle ore 13, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Dottor Gianni Letta e del Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Senatrice Grazia Sestini;
- il "Focus sul nonprofit", un momento di dibattito pubblico e di approfondimento sul tema del rapporto fra Terzo settore e comunicazione, nel corso del quale alcuni tra i direttori delle più importanti testate e delle reti radio televisive hanno incontrato e interloquuto con rappresentanti del Consiglio dell'Agenzia per le Onlus;
- infine, uno dei Consiglieri dell'Agenzia ha preso parte all'incontro sul tema *La centralità del territorio: cooperazione interistituzionale e integrazione tra servizi sanitari e servizi sociali* svoltosi il giorno 14 maggio 2004 alle ore 9.30.

Partecipazione alla Fiera per la comunicazione nella Pubblica Amministrazione (ComPA.) - Bologna, novembre 2004

Facendo seguito all'edizione 2003 (nel corso del quale all'Agenzia era stato conferito il "Premio Qualità" in relazione alla cura con cui era stato allestito il suo stand e per la forza comunicativa dello stesso), la nostra istituzione ha deciso di partecipare nuovamente alla manifestazione ComPA 2004, Salone Europeo dedicato alla Comunicazione Pubblica.

In tale circostanza, gli appuntamenti che hanno contraddistinto la presenza nell'anno 2004 sono stati molteplici:

- il giorno 3 novembre, alle ore 11.30, presso lo stand istituzionale si è tenuta una conferenza stampa finalizzata a illustrare i punti salienti e le proposte contenute nel *Progetto CEAS - Cittadinanza Europea Attiva e Solidale* (inclusa la presentazione del nuovo sito internet realizzato nell'ambito del progetto);

⁴⁵ DPCM 329/01, art. 2, comma 2.

- il giorno 4 novembre 2004 alle ore 9.30 uno dei componenti il Consiglio dell'Agenzia ha partecipato in qualità di relatore al convegno *Fundraising e comunicazione negli enti e nelle aziende di pubblico servizio*. Uno degli elementi innovativi di tale convegno è stato, fra l'altro, l'allargamento del concetto di "ente e/o azienda di servizio pubblico" anche alla fattispecie di enti o aziende nonprofit gestori ed erogatori di servizi di pubblica utilità;
- nella stessa giornata, alle ore 12.00, presso la sala "T" del Centro Servizi, l'Agenzia per le Onlus ha organizzato il convegno dal titolo *La nuova frontiera della comunicazione nelle autorità di garanzie e promozione*, a cui hanno partecipato, in qualità di relatori, oltre al Responsabile delle Relazioni Esterne dell'Agenzia stessa, i Responsabili dei servizi di Relazioni Esterne dei seguenti enti: Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Autorità garante della Concorrenza e del mercato. L'incontro, moderato dal Vicedirettore del quotidiano *Il Resto del Carlino*, si è rivelato di grande interesse mettendo in luce le esperienze delle diverse realtà nel coniugare l'attività di informazione e comunicazione con gli obiettivi e i vincoli derivanti dalle rispettive *mission*;
- nella stessa giornata, alle ore 14.00, inoltre, un altro componente del Consiglio dell'Agenzia è intervenuto al convegno sul tema *La sussidiarietà. Comunicare il valore di cittadinanza*, nel corso del quale ha avuto modo sia di riferire l'esperienza maturata dall'Agenzia su questo tema in termini generali, sia di illustrare alcuni esempi di "comunicazione generativa" che l'Agenzia sta tentando di attuare nell'ambito del più volte citato Progetto CEAS (Cittadinanza Europea Attiva e Solidale);
- infine, sempre il 4 novembre alle ore 15.30, un altro Consigliere dell'Agenzia assieme a un Consigliere di Pubblicità Progresso ha commentato l'ultima campagna di comunicazione sociale intitolata *E allora?*, realizzata da *Pubblicità Progresso* con una Cooperativa Sociale operante nella provincia di Varese. L'Agenzia ha avuto così modo di venire a contatto con una buona pratica di comunicazione e di collaborazione attivata da un'organizzazione del Terzo settore e da un ente di lunga tradizione ed esperienza nel campo della sensibilizzazione e divulgazione di valori di grande rilevanza sociale. Questo incontro, fra l'altro, ha consentito una prima presa di contatto fra l'Agenzia e Pubblicità Progresso al fine di verificare eventuali forme di collaborazione.

Il Convegno CEAS "Una Cittadinanza da vivere con il cuore" - Milano 5 dicembre 2004

Il Convegno "Una Cittadinanza da vivere con il cuore", svoltosi il 5 dicembre a Milano (Palazzo Affari ai Giureconsulti), è stato realizzato dall'Agenzia per le Onlus in collaborazione con INDIRE - Agenzia Nazionale Socrates Italia.

L'evento, inserito nell'ambito del "Seminario di Contatto Comenius" (tenutosi a Milano dal 2 al 6 dicembre 2004) sul tema della cittadinanza attiva, si è incentrato sulla presentazione pubblica del Progetto CEAS (Cittadinanza Europea Attiva e Solidale), che - come si è già avuto modo di riferire nelle pagine precedenti - ha coinvolto oltre trenta organizzazioni del Terzo settore, con l'obiettivo di promuovere una coscienza di partecipazione solidale nelle

giovani generazioni. In particolare, si è avuto modo di presentare un nuovo strumento operativo del progetto (un grande sito costruito su quattro sezioni destinate rispettivamente a giovani, associazioni, volontari e scuola, tutti contenuti, sulla stessa barra, all'interno dell'indirizzo **www.progettoceas.it**). Quattro "contenitori" che si rivolgono a distinte realtà, ma che avranno in comune i contenuti relativi alla promozione dei valori e della cultura del Volontariato.

L'appuntamento di Milano, oltre a costituire un'importante occasione per varare i primi progetti di carattere europeo, attraverso il lavoro delle scuole Comenius e delle singole associazioni di volontariato, ha permesso il confronto con autorevoli rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali impegnati sul tema della promozione di valori ed esperienze di cittadinanza attiva e solidale.

Di particolare interesse è stato l'impegno assunto per promuovere nel Parlamento Europeo la proposta di modificazione dell'Art. 17 del documento *Decision of the European Parliament and of the council establishing an integrated action programme in the field of lifelong learning* che non prevede all'interno dei programmi Comenius forme di partenariato con Organizzazioni di Volontariato e di Terzo settore.

Partecipazione a eventi di carattere internazionale

L'attività condotta dall'Agenzia sul piano internazionale, però, non si è limitata alla pur importante iniziativa ora ricordata e neppure alla attivazione (considerata nelle pagine precedenti) di ricerche incentrate sul rapporto fra Unione Europea e Terzo settore.

Il rappresentante delegato dall'Agenzia a seguire questo delicato versante istituzionale, con il supporto del Presidente e di tutto il Consiglio, infatti, ha svolto una particolare e intensa attività sul piano delle relazioni istituzionali. Un'attività che non si è limitata a rafforzare i già ottimi legami con la delegazione italiana dell'Unione Europea, ma che si è allargata anche alla frequentazione di contesti internazionali o riferibili ad altre istituzioni (pubbliche o promosse dalla società civile) di respiro europeo.

In questo senso va letta, per esempio, la partecipazione (nei giorni dal 10 al 12 maggio) alla Conferenza *Strengthening the social economy* organizzata dalla Commissione Europea - Direzione Generale Affari Sociali e Occupazione nell'ambito delle iniziative *Equal Community*, tenutasi ad Anversa da cui sono giunte all'Agenzia importanti indicazioni sullo scenario attuale e sulle prospettive generali dell'economia sociale europea e delle sue relazioni con le politiche pubbliche.

Nei giorni 1 e 2 ottobre, inoltre, un rappresentante della nostra istituzione ha preso parte al Seminario, nell'ambito del *Programma Leonardo Da Vinci - Progetto pilota - Obiettivo 2 - Misura 4*, sul tema *dell'evoluzione organizzativa delle imprese sociali in Europa*, promosso da *European confederation of workers cooperatives, Social cooperatives and Social and Participative Enterprises*, tenutosi a Bruxelles. In questo contesto si sono ottenuti importanti dati e riscontri relativi alla necessità per le organizzazioni mutualistiche e sociali di adottare standard qualitativi adeguati per conservare (e anzi accre-

scere) il loro ruolo nell'ambito dei servizi di qualità sociale e non solo.

Nei giorni 16 e 17 settembre, v'è stata poi la partecipazione al Seminario *Participation in policy making: criteria for the selection of civic NGOs*, a cura di Active Citizenship Network e della DG Education and culture della Commissione Europea, tenutosi a Bruxelles. In questa sede ci si è soffermati sul problema dei criteri attraverso cui le realtà espresse dalla società civile possono essere coinvolte nella elaborazione di politiche generali. Il tema si ricollega a quello più volte sottolineato dall'Agenzia relativamente alla rappresentanza (e alla rappresentatività interna al settore nonprofit), in quanto punto decisivo per sviluppare interlocuzioni e collaborazioni istituzionali di alto profilo.

Nei giorni 28 e 29 ottobre, l'Agenzia ha preso parte ai lavori della Seconda Conferenza sull'Economia sociale, promossa da CECOP con il titolo *Enlarging the social economy: from Praha 2002 to Krakow 2004*, tenutasi a Cracovia in Polonia.

Nei giorni dal 14 al 19 novembre, infine, si è avuta la partecipazione al Convegno sul tema *Social economy and social innovation* programmato da OCSE/OECD - *Organisation for Economic Cooperation and Development*, tenutosi a Trento.

Altre partecipazioni

- In data 30 gennaio, partecipazione al Convegno dal titolo *Per quale autonomia? Fondazione e banche prossime e venture* promosso dalla *Fondazione per la Sussidiarietà*, tenutosi a Milano;
- In data 13 marzo, partecipazione al *Convegno* promosso da ANPAS - *Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, per le celebrazioni del centenario dell'associazione*, tenutosi a Spoleto;
- In data 29 marzo, partecipazione alla Giornata di Studio *Riforma Tributaria, enti nonprofit ed enti ecclesiastici*, tenutasi a Milano;
- In data 8 aprile, partecipazione alla presentazione del Progetto Laser promosso dalla *Fondazione della provincia di Lecco*, tenutasi a Lecco;
- In data 17 aprile, partecipazione alla *III Conferenza regionale del volontariato "Il volontariato tra dono e servizio"*, tenutasi a Genova;
- In data 24 aprile, partecipazione al *IV Convegno nazionale sul volontariato per la Protezione civile* promosso dalla *Federazione ARCI*;
- In data 2 maggio, partecipazione al Convegno *Terzo settore e volontariato: possibili percorsi per una nuova normativa*, nell'ambito della manifestazione *Civitas 2004 - Salone della Solidarietà, dell'Economia sociale e civile*, tenutosi a Padova;
- In data 7 maggio, partecipazione al Convegno *Responsabilità Sociale un'opportunità per le imprese*, promosso da *Assindustria Monza e Brianza*, tenutosi a Monza;

- In data 13 maggio, partecipazione al Convegno regionale *Scuola Volontariato*, promosso dall'*Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia*, tenutosi a Milano;
- In data 21 maggio, partecipazione al Convegno di studio sul tema *La ricerca scientifica di interesse sociale: nozione, dimensione, effetti sull'economia e lo sviluppo dell'apporto delle Fondazioni alla ricerca*, promosso dalla *Fondazione Zancan*, tenutosi a Roma;
- In data 29 maggio, partecipazione alla *VIII sessione triennale dei diritti del disabile* promossa dalla *Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali - ANFASS*, tenutasi a Roma;
- In data 2 luglio, partecipazione alla Tavola rotonda su *Scuola e Volontariato*, nell'ambito del 7° *meeting della solidarietà*, tenutasi a Gaeta;
- In data 14 luglio, partecipazione alla Tavola rotonda *Milano - Italia in movimento*, tenutasi a Milano;
- In data 24 agosto, partecipazione alla Tavola rotonda *Capitale umano e nuovo welfare: il ruolo delle fondazioni*, nell'ambito del *Meeting Internazionale per l'amicizia tra i popoli*, tenutasi a Rimini;
- In data 11 settembre, partecipazione al Convegno *Quale identità e ruolo per il futuro del volontariato*, a cura del *Forum permanente del Terzo Settore*, tenutosi a Roma;
- In data 29 settembre, partecipazione al Convegno sul tema *Proteggere i bambini dallo sfruttamento sessuale* promosso da *Ecpat Italia* e *Unicef Italia*, tenutosi a Roma;
- Nei giorni 1 e 2 ottobre, partecipazione al Convegno *Per un nuovo volontariato quale modello di cittadinanza*, promosso dalla *Fondazione Italiana per il Volontariato (FIVOL)*, tenutosi a Roma;
- In data 2 ottobre, partecipazione alla Tavola rotonda sul tema *Volontari in Europa per affermare i diritti - analisi e valorizzazione delle opportunità di sviluppo di una rete europea di advocacy fra le organizzazioni di volontariato*, tenutosi a Torino;
- In data 3 ottobre, partecipazione al *Secondo appuntamento mondiale dei giovani per la pace*, promosso dal *Sermig*, tenutosi ad Asti;
- In data 13 ottobre, partecipazione alla presentazione del volume *Lavorare nel nonprofit*, tenutasi a Milano;
- In data 25 ottobre, partecipazione alla *Prima Conferenza Nazionale sulla Protezione dei beni culturali ecclesiastici*, promosso da *Assosicurezza*, tenutosi a Milano;
- In data 15 novembre, partecipazione alla Cerimonia conclusiva del *Premio della Solidarietà Nazionale*, promosso dalla *Fondazione Italiana per il Volontariato (FIVOL)*, tenutasi a Roma.

Concessione del Patrocinio dell'Agenzia

- Nei giorni 21 e 22 maggio, concessione del Patrocinio alla manifestazione *Esperienze di volo...volontariato e volontà in mostra*, promossa da *Azione sociale*, tenutasi a Roma;
- Nei giorni dal 3 al 5 dicembre, concessione del Patrocinio alla manifestazione *Salone delle Tecnologie e del Volontariato*, tenutasi a Torino;
- Nel mese di novembre, concessione del Patrocinio alla manifestazione *Ability Tecn help*, tenutasi a Torino;
- In data 26 novembre, concessione del Patrocinio a un *Convegno sul tema del lavoro minorile nel Lazio*, organizzato dall'*Osservatorio sul Lavoro Minorile*, tenutosi a Frosinone.

Altre osservazioni sull'attività di comunicazione

Si è fatto presente già nella precedente Relazione Annuale (2003)⁴⁶, che le attività di informazione e comunicazione della pubblica amministrazione sono regolate dalla Legge n. 150 del 2000 (*Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni*). Anche nell'anno 2004, pertanto, si è cercato di proseguire nell'alveo delle riforme rese possibili dall'adozione della predetta legge.

L'Agenzia per le Onlus, quindi, ha proseguito nella ricerca di una cifra comunicazionale che sapesse contemperare la sua duplice natura di soggetto "votato" al controllo del settore nonprofit e, allo stesso tempo, "vocato" alla sua promozione presso la società civile e le istituzioni del nostro Paese.

Ciò premesso, in senso lato, la comunicazione dell'Agenzia, va concepita come una comunicazione dal molteplice registro che può spaziare dall'estrema sintesi di alcuni atti di tipo giuridico (pareri, atti di indirizzo, semplici proposte per il legislatore), sino alla comunicazione "generativa" attuata in molte fasi della sua attività promozionale.

Rispetto all'attività di comunicazione trattata nel presente paragrafo, invece, è possibile aggiungere che essa va intesa come una forma di comunicazione integrata, laddove le differenti forme e azioni di comunicazione (interna ed esterna) compongono un unico insieme di significati.


La comunicazione realizzata nel 2004, inoltre, presenta la novità (rispetto alla tradizionale comunicazione pubblica) della prime ricerche di sviluppare iniziative di comunicazione sociale. Dal punto di vista della pianificazione, un forte ruolo è stato assolto dalla Commissione Consiliare non a caso chiamata *Programmazione e Comunicazione*. Nel corso delle sue numerose riunioni (sovente congiunte con le Commissioni per le *Attività di Promozione* e per le

⁴⁶ Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, *RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA (1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003), Parte II. Cap. 5, pp. 233-234.*

Attività di Indirizzo) ha saputo elaborare strategie generali successivamente condivise in sede di Consiglio dell'Agenzia per le Onlus.

Quanto alle singole azioni di comunicazione, in gran parte se ne è già dato conto nell'esposizione delle diverse iniziative di promozione. In questa sede si desidera esclusivamente evidenziare alcuni tra i momenti salienti del lavoro compiuto.

L'adeguamento del sito internet istituzionale: www.agenziaperleonus.it



Uno dei primi doveri per una pubblica amministrazione è quello di fare il possibile per rimuovere le eventuali "barriere virtuali" che limitano l'accesso delle persone disabili al web, escludendole dalla partecipazione democratica, da importanti opportunità per entrare nel mondo del lavoro e da una migliore qualità della vita.

In questa prospettiva, l'Agenzia per le Onlus ha voluto migliorare l'accessibilità e l'effettiva usabilità del proprio sito internet istituzionale sviluppandone una sezione parallela in conformità alle linee guida AAA.

Nel mese di novembre 2004 nel corso di ComPA - Salone Europeo della Comunicazione Pubblica di Bologna - è stata così presentata la nuova sezione del sito istituzionale dell'Agenzia per le Onlus, sviluppata secondo le indicazioni della Commissione Programmazione e Comunicazione al fine di rendere fruibili le informazioni riguardanti l'Agenzia stessa e le sue attività anche ai cittadini con particolari disabilità.

I contenuti di questa sezione, infatti, sono ora convertibili anche in caratteri braille (per chi possiede specifici lettori) e in *file* audio attraverso l'uso di un lettore automatico.

Al fine di poter testare il lavoro fatto e apportare gli eventuali aggiustamenti al progetto in corso d'opera, il Servizio Relazioni Esterne dell'Agenzia, su mandato del Consiglio, ha ritenuto di coinvolgere l'Unione Italiana Ciechi, che si è resa volentieri disponibile per una collaborazione in questo senso.

Il primo incontro tra i tecnici dell'Agenzia e quelli dell'Istituto si è svolto il 17 dicembre 2004.


Il progetto di sviluppo del sito ha riscosso l'attenzione di Rai Tre nazionale, che vi ha dedicato un approfondimento nel corso di Neapolis - trasmissione specifica sull'informatica.

Dati relativi agli accessi al sito internet istituzionale per l'anno 2004

Come si è più volte anticipato, nonostante il sito dell'Agenzia sia ancora in fase evolutiva e abbia ampi margini di miglioramento, giungono segnali assolutamente incoraggianti rispetto alla sua frequentazione. Si forniscono di seguito alcuni dati in merito:

Numero totale delle richieste	728.009
Numero totale dei visitatori	11.939
Numero totale di visite	54.566
Numero medio di visite per giorno	135,1
Numero medio di richieste per visita	13,3

Il sito www.progettoceas.it (Progetto Cittadinanza Europea Attiva e Solidale):



Sempre nell'ambito di ComPA 2004 a Bologna, e ancor più approfonditamente nel corso del Convegno Una Cittadinanza da vivere con il cuore, tenutosi a Milano il 5 dicembre 2004, l'Agenzia per le Onlus ha presentato il sito internet. Ci si è già lungamente trattenuti sulle ragioni di questa iniziativa e più in generale sulle finalità del CEAS, in questa sede è opportuno fornire alcune informazioni su come questo nuovo sito è stato concepito.

In primo luogo si tratta, come si può vedere nell'immagine sopra riportata, di un sito a sua volta suddiviso in quattro siti comunicanti tra loro (associazioni, scuola, giovani, volontari), in cui l'Agenzia ha saputo coinvolgere - oltre alle associazioni aderenti al CEAS - anche il MIUR, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Forum Permanente del Terzo Settore. Da tenere presente che la redazione del Sito/dei siti sarà affidata (già ora è così) a una serie di *editor* scelti dalla scuola e dalle organizzazioni di settore, ma aperto (non solo nei forum) a recepire contributi dai visitatori.

Direct mailing

L'Agenzia per le Onlus ha ribadito con decisione del Consiglio di volere continuare a esaminare anche i singoli quesiti informali sottoposti alla sua attenzione dai soggetti privati interessati alle problematiche, alle dinamiche normative del Terzo settore, nonché da quelli operanti nell'ambito dello stesso, continuando a tenere attivo un canale comunicativo, attraverso l'indirizzo di posta elettronica del sito dell'Agenzia info@agenziaperleonlus.it.

Tale attività, che dall'anno 2005 passerà interamente sotto la responsabilità del Dipartimento attività promozionali, persegue l'obiettivo di assicurare che i soggetti sopra indicati possano ottenere sia informazioni generali sul ruolo e sulle competenze-attribuzioni dell'Agenzia, sia risposta a quesiti più specifici di tipo tecnico.

I quesiti che più generalmente vengono posti all'Agenzia riguardano l'iter procedurale per la costituzione di un ente nonprofit (spesso accompagnata dal riconoscimento giuridico della qualifica fiscale di Onlus), oppure approfondimenti di tipo fiscale e contabile. Molti quesiti provengono da privati che desiderano approcciarsi al mondo del Terzo settore, o intraprendere un'attività nell'ambito del medesimo, senza avere ancora un sufficiente panorama conoscitivo del relativo substrato giuridico - concettuale.

Si è provveduto a definire una "Tipologia" classificatoria molto generale che consentisse di monitorare il numero di domande di informazioni secondo un criterio.

Le tipologie che sono state adottate sono le seguenti:

TIPOLOGIA DOMANDE E-MAIL	NUMERO
Tecnico-normativa.	103
Tecnico-interpretativa.	7
Domande collaborazione	25
Anagrafe Unica delle Onlus.	20
Varie	10
TOTALE	165

Editoria

Il Consiglio dell'Agenzia ha deciso, in considerazione del progressivo aumento del numero degli atti adottati e quindi pubblicati sul Bollettino ufficiale dell'Ente, che a partire dall'anno 2004 tale pubblicazione avrebbe dovuto assumere una cadenza quadrimestrale.

Il Bollettino era nato, infatti, nell'anno 2002 come semestrale con le finalità informative di cui all'art. 7 comma 3 del DPCM 329/2001.

Sempre nel corso dell'anno 2004 l'Ufficio di Presidenza ha pubblicato *Incontri e dialoghi con il nonprofit* di Lorenzo Ornaghi. Si tratta del primo numero di una collana, edita appunto dall'Agenzia per le Onlus, interamente dedicato ai discorsi pubblici pronunciati dal Presidente dell'Agenzia nel corso dei primi due anni del suo mandato (2002 e 2003).

Immagine coordinata

Ben consapevole dell'importanza della riconoscibilità di un *brand* presso il proprio pubblico di riferimento, l'Agenzia per le Onlus, a maggior ragione nei primi anni della propria vita istituzionale, ha voluto curare una certa omogeneità della propria immagine coordinando i propri strumenti di comunicazione esterna (*stand* espositivi, pubblicazioni editoriali, *brochure*, *gadget*, ecc.) e veicolando il proprio marchio anche attraverso la concessione del patrocinio in caso di iniziative di particolare rilevanza.

Presenza mediatica dell'Agenzia per le Onlus

Direttamente collegato a questa esigenza, ma ancor più ampio è il discorso inerente la presenza sui mass media dell'Agenzia per le Onlus.

A partire dal 2004, a questo proposito, è stata avviata un'analisi e allo stesso tempo un primo programma su questo tema che si può sinteticamente riassumere nei seguenti quattro punti principali:

- a) mappatura dei principali articoli o servizi radio/tv/internet dedicati all'Agenzia nel corso dell'anno 2004;
- b) valutazione dello scostamento tra i risultati attesi, i risultati raggiunti, i risultati percepiti;
- c) confronto tra la presenza mediatica dell'Agenzia nel corso dell'anno 2003 con quella del 2004;
- d) valutazione della capacità di trattazione dei contenuti complessi da parte dei media destinati al grande pubblico.

Avvio di un Progetto per la tutela della fede pubblica con Agcom

In occasione del ComPa si sono gettate le premesse per l'attivazione di rapporti istituzionali con l'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni (Agcom). In particolare, quest'ultima ha manifestato un certo interesse ad approfondire le

ipotesi di collaborazione prospettate dall'Agenzia. A questo proposito i rappresentanti dell'Authority hanno segnalato nell'area della telefonia un settore rispetto al quale sussiste una vivace presenza delle organizzazioni del Terzo settore, in relazione alle quali un contributo significativo dell'Agenzia è per loro da ritenersi auspicabile. Il Consiglio dell'Agenzia ha dato mandato a un suo rappresentante di proseguire l'attività di costruzione del progetto.

Avvio di un progetto di comunicazione sociale con Pubblicità Progresso

Sempre nel 2004, in occasione della comune presenza a un incontro sui temi del Terzo settore, si è avviato un dialogo tra l'Agenzia per le Onlus e l'Associazione Pubblicità Progresso che, oltre ad essere un soggetto di interesse anche in relazione alla attuazione del progetto appena descritto, ha proposto il coinvolgimento dell'Agenzia nella costituenda Fondazione Pubblicità Progresso, facendo presente che l'idea deve trovare ancora le sue giuste dimensioni e condizioni di fattibilità. In questa fase sono ancora in atto le esplorazioni preliminari per la condivisione di un vero e proprio progetto strutturato.

D) Collaborazioni interistituzionali e partecipazione a organismi esterni

Oltre alle occasioni di organizzazione e partecipazione a eventi, sono aumentate anche le opportunità di confronto e di collaborazione interistituzionale attuate mediante la partecipazione a organismi esterni all'Agenzia.

Se la maggior parte di tali collaborazioni rispondono direttamente alla volontà di promuovere il Terzo settore - complessivamente inteso ovvero di alcuni suoi segmenti - in altri casi esse hanno l'obiettivo di migliorare il funzionamento dell'Agenzia per quanto concerne i contatti e le intersezioni della sua azione con quella di altri organismi. Si pensi, per esempio, al già citato Tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'Agenzia delle Entrate⁴⁷.

Tuttavia, anche queste esperienze possiedono, seppure in via indiretta, una valenza promozionale per il Terzo settore, in quanto anche lo sforzo di coordinare al meglio la propria attività con quella di altri enti già impegnati su singoli aspetti del nonprofit italiano rappresenta un tentativo per facilitare, in ultima istanza, l'esistenza e l'attività di queste realtà. Infine, è doveroso precisare che la collaborazione in essere con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto tale, non è classificabile come un rapporto con "altre istituzioni"; l'Agenzia per le Onlus, infatti, risponde del suo operato innanzitutto a questa istituzione

⁴⁷ A cui si è già accennato nel Capitolo I Vigilanza e ispezione di questa Relazione Annuale.

che è a tutti gli effetti il suo organo di vigilanza e di riferimento⁴⁸. Il dialogo in essere, pertanto, non costituisce semplicemente un possibile strumento per il miglioramento della propria azione, ma - pur essendo nei fatti anche questo - costituisce innanzitutto la via istituzionale attraverso cui l'Agenzia esercita le sue funzioni e ne verifica la corrispondenza con gli indirizzi dell'esecutivo.

Al termine di queste precisazioni, pertanto, si presentano velocemente alcune tra le occasioni in cui più significativamente tale collaborazione si sta esplicando.

Tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Tavolo tecnico, oltre ai rappresentanti dell'Agenzia per le Onlus appositamente delegati dal Consiglio della stessa istituzione, prendono parte i rappresentanti delle seguenti strutture: a) Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio, b) Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia, c) Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso e Direzione Centrale Accertamento. Le prime riunioni, svoltesi a partire dal mese di luglio, si sono prevalentemente incentrate sulla questione della pubblicizzazione dei pareri dell'Agenzia per le Onlus, con particolare riferimento alle modalità procedurali inerenti l'attività di espressione dei pareri.

Nei mesi successivi sono state elaborate, a tale proposito, alcune ipotesi tecniche che sono oggetto di approfondimento da parte delle diverse istituzioni coinvolte.

Accanto a questo primo argomento, sono altresì emerse nuove ipotesi di collaborazione, a partire dalla possibilità di dare corso a una ricerca tesa a raccogliere informazioni dettagliate ad ampio raggio sulle case di riposo. Tale lavoro dovrebbe essere finalizzato a individuare gli idonei indicatori da prendere in considerazione in sede di applicazione della normativa, in una logica di fattiva collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Si è però anche evidenziata, una difformità di vedute sullo stesso argomento (case di riposo per anziani) in relazione alla emanazione della circolare n. 48/E da parte dell'Agenzia delle Entrate, sul cui merito l'Agenzia per le Onlus non si è detta d'accordo.

Ciononostante, nella maggior parte dei casi il lavoro sinergico fra le due istituzioni, agevolato dall'opera di coordinamento svolta dai precitati Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia, si è svolta in grande armonia e ha sortito effetti proficui sia sul piano metodologico, sia sul piano pratico.

⁴⁸ DPCM 329/01, art. 2, comma 1 "L'Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri...".

Osservatorio Nazionale per il Volontariato (ONV) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nella precedente Relazione Annuale si era riferito dell'invito formulato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'Agenzia per le Onlus di nominare un proprio rappresentante in seno all'Osservatorio Nazionale per il Volontariato. Si era altresì riferito che il Consiglio dell'Agenzia decise di nominare a tale proposito il proprio Responsabile scientifico del Servizio Documentazione e Studi. I lavori del 2003 erano terminati con la chiusura della discussione preliminare relativa alla proposta di modifica della Legge 266/91 (legge quadro sul Volontariato). Nel corso del nuovo anno, le riunioni dell'Osservatorio si sono invece incentrate soprattutto sull'individuazione di nuovi filoni di ricerca sui temi del Volontariato (con particolare attenzione ai temi internazionali), alla valutazione dei progetti di sperimentazione inoltrati e sulla elaborazione di altre iniziative promozionali. Come si è già riferito, inoltre, il lavoro del rappresentante dell'Agenzia è stato importante anche ai fini del coinvolgimento dell'Osservatorio nel Progetto CEAS. Un'ulteriore occasione si è avuta in merito al progetto promosso dal MIUR (Scuola e Volontariato), specialmente per l'organizzazione del Secondo Convegno Nazionale "Si può fare di più" che si sarebbe poi tenuto nel mese di Gennaio 2005 a Palermo.

Gruppo di lavoro presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerche

Il gruppo di lavoro, già costituito l'anno precedente, ha proseguito la sua attività volta a realizzare la seconda parte del progetto "Scuola e Volontariato".

Le riunioni, succedutesi con cadenza mensile (dalla prima del 13 gennaio, sino all'ultima tenutasi il 9 dicembre), in piena continuità con quanto realizzato l'anno precedente, si sono concentrate sulla elaborazione e attuazione di proposte per favorire (con il coinvolgimento di tutte le componenti del mondo della scuola - dagli alunni alle famiglie - e con il coinvolgimento di altre istituzioni nazionali e regionali, oltre che di realtà appartenenti al Terzo settore e al Volontariato) la partecipazione dei giovani all'esercizio della cittadinanza, promuovendo la sensibilizzazione e l'impegno degli studenti nel campo della solidarietà e del Volontariato.

V'è stato anzi, dato il successo riscontrato nel primo anno, un ampliamento delle iniziative inserite nel contesto del progetto "Scuola e volontariato", rispetto alle quali il coinvolgimento di realtà come il Segretariato Sociale RAI, la stessa Agenzia per le Onlus e l'Osservatorio Nazionale per il Volontariato si è ulteriormente accresciuto.

Per l'Agenzia i lavori sono stati seguiti dal Responsabile dell'Ufficio di Presidenza e dal Responsabile del Servizio Documentazione e Studi.

Nel 2004, inoltre, si è perfezionata la metodologia per censire le esperienze di volontariato promosse dalle scuole del I e II ciclo. La raccolta si è suddivisa in due momenti: il censimento di tutte le iniziative e la selezione delle buone pratiche.

La raccolta dei dati quantitativi è avvenuta attraverso l'ausilio di una scheda di rilevazione dei dati, mentre la selezione delle buone pratiche è avvenuta attraverso la segnalazione degli Uffici Scolastici Regionali alla Direzione Generale per lo Studente (Direzione che segue direttamente il progetto ministeriale).

A partire da una conoscenza dell'esistente, si è poi provveduto a dare visibilità alle iniziative di promozione del Volontariato da parte della Scuola, alla luce delle indicazioni emerse nel 1° Convegno Nazionale di Torino, a favorire lo scambio di buone pratiche delle scuole nel settore della solidarietà tra studenti, docenti e genitori e, infine, a organizzare il 2° Convegno nazionale di Palermo.

Gruppo di Lavoro promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia

In stretta connessione sia con il Progetto CEAS, sia con l'appena citato gruppo di lavoro ministeriale relativo al Progetto "Scuola e Volontariato", è proseguita la partecipazione in seno al Gruppo di lavoro sul Volontariato promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. L'attività di sportello per il Volontariato delle scuole di questa Regione, infatti, è unanimemente giudicata come una delle esperienze più avanzate di promozione del Volontariato nel mondo della scuola e, nello stesso tempo, di interazione tra quest'ultimo e le organizzazioni nonprofit. Tale esperienza, pertanto, si configura come una sorta di laboratorio innovativo e ricco di buone pratiche proponibili anche in altri contesti.

Nel corso del 2004, inoltre, sono state predisposte ipotesi di strumenti mirati a favorire l'esercizio di attività di Volontariato da parte degli studenti, a partire dalla elaborazione di format per: Liberatoria per studenti minori; Scheda di rilevazione per lo Sportello (studenti); Scheda per il singolo studente che intende partecipare alle attività di volontariato; infine un'ipotesi per il rilascio di un Certificato per il Credito Formativo.

Osservatorio sulla disabilità

Su iniziativa del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Roberto Maroni, nel corso del 2004 si sono tenute alcune riunioni finalizzate alla istituzione di un Osservatorio sulla disabilità, rispetto al quale si è anche ipotizzata una sua collocazione a Milano.

L'Agenzia per le Onlus è stata interpellata dal Ministero quale possibile partner tecnico in seno al nuovo Osservatorio. Il Consiglio dell'Agenzia ha manifestato un profondo interesse per la proposta, nata, peraltro, in risposta alle richieste formulate da diverse e autorevoli associazioni nonprofit impegnate da tempo su questi temi. In data 4 febbraio, infatti, nell'ambito della presentazione del Documento sull'Anno Europeo delle persone disabili, frutto dell'intesa fra le Associazioni di Amici, sorte per sostenere l'attività, la ricerca e le iniziative degli enti e delle istituzioni che si dedicano all'assistenza di persone disabili, era emersa l'esigenza di un Osservatorio Nazionale appositamente

mente dedicato al tema della disabilità, al fine di monitorare i risultati di sperimentazioni locali e di assumerli a modello per definire livelli essenziali d'intervento a livello nazionale.

Il Ministro, nella stessa circostanza, si è dichiarato convinto della bontà dell'idea di creare una rete con il mondo dell'associazionismo più attivo su questi temi, che preveda anche il coinvolgimento di realtà come INAIL, Agenzia per le Onlus e di partner espressi dal mondo dell'Università e della ricerca.

Successivamente a tale annuncio vi sono stati tre incontri tecnici, nel corso dei quali il Responsabile dell'Ufficio di Presidenza e il Responsabile del Servizio Documentazione e Studi dell'Agenzia (appositamente incaricati di prendervi parte) hanno prodotto contributi di base sull'argomento.

Proseguimento delle attività di sperimentazione con il Comune di Avellino

Nella precedente Relazione Annuale, si era riferito in merito a quanto disposto con la Deliberazione n. 147/03, avente ad oggetto la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con il Comune di Avellino per la sperimentazione del servizio di promozione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Tale iniziativa è proseguita anche nell'anno 2004 producendo i suoi primi interessanti sviluppi. In particolare, il rappresentante dell'Agenzia incaricato di seguire il decorso della sperimentazione, fra le altre cose, ha presentato al Consiglio un elaborato predisposto dall'esperto incaricato di realizzare il progetto di sperimentazione del servizio al pubblico di promozione delle organizzazioni nonprofit. La messa a punto di uno strumento informativo, di agile approccio per un pubblico indistinto, ma composto prevalentemente da giovani, era stato esplicitamente richiesto dall'Agenzia. L'idea era quella di un elaborato che facilitasse la conoscenza e la comprensione del settore nonprofit. Il vademecum è parso corrispondere ai requisiti richiesti, al punto che si è ipotizzata, oltre alla sua utilizzazione sperimentale presso il Centro informagiovani di Avellino, un suo utilizzo quale strumento in altre iniziative di promozione. Il lavoro svolto in effetti segue in modo adeguato le indicazioni iniziali fornite e presenta il pregio di un approccio facile e agile. Il testo elaborato, inoltre, pur presentando margini di ulteriore perfezionamento, appare già maturo per una sua divulgazione. In data 12 ottobre, infine, considerato il riscontro ottenuto dall'iniziativa sperimentale, il Comune di Avellino ha inviato una nota in cui ha segnalato la propria intenzione di dare continuità al progetto di promozione.

⁴⁹ Si vedano a tale proposito: Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. *RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA (1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003)*, Parte IV, Capitolo 3, p. 211 e *ibid.*, Allegato n. 8, pp. 298 e 299.

Capitolo IV - Organizzazione e funzionamento

A) Struttura e sede dell'Agenzia

Come si è avuto modo di precisare in più luoghi di questa e delle precedenti Relazioni Annuali, la struttura di supporto all'attività dell'Agenzia è definita, nell'art. 9 del DPCM 329/01, in 35 unità complessive, per la fase di prima applicazione. Tali risorse, secondo quanto previsto dal precitato DPCM, dovrebbero essere messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, le quali dovrebbero altresì accollarsi gli oneri economici del trattamento fondamentale, lasciando a carico dell'Agenzia i costi del trattamento accessorio.

Sono ormai trascorsi quasi tre anni dall'8 marzo 2002 (data di insediamento formale dell'Agenzia negli uffici di Milano, Via Dogana n. 4, ai quali soltanto dopo qualche mese si aggiunsero gli uffici di Via Dogana n. 2), ma dalle altre amministrazioni pubbliche si sono autorizzati distacchi o comandi per sole 12 unità di personale.

Come si può immaginare, il mancato rispetto di tali disposizioni ha condizionato, nei fatti, il funzionamento complessivo dell'Agenzia. Si è così dovuto fare ricorso all'attivazione di 13 rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per consentire di sostenere la crescente attività istituzionale, soprattutto in relazione alla formulazione dei pareri obbligatori, ma non vincolanti, in risposta alle richieste delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate. Non si è potuto, tuttavia, superare la soglia numerica delle 25 unità per via di oggettivi limiti ricettivi. Gli spazi disponibili negli uffici di Via Dogana nn. 2 e 4, infatti, non offrono (anche con ulteriore sacrificio) la possibilità di nuove collocazioni. Si è, di conseguenza, posto il problema di una maggiore disponibilità di locali, di attrezzature e di risorse per implementare gli obiettivi dell'attività istituzionale. Nel mese di novembre si è individuata una soluzione temporanea destinata a ospitare alcune ulteriori unità di operatori, che, dopo una necessaria prima fase di formazione, consentiranno di affrontare la pressante richiesta di formulazione di pareri giuridici e di meglio sostenere i progetti di sviluppo. Il tema della professionalità delle risorse assume un rilievo strategico nelle valutazioni concernenti la razionalità organizzativa e l'efficienza dell'Agenzia, ripetendo anche in questo particolare contesto problematiche ormai diffuse nel sistema pubblico. Occorre, inoltre, e a completamento della riflessione appena fatta, prendere in considerazione sin da ora la problematica dell'adeguatezza del trattamento economico delle professionalità portanti, al fine di consolidare e sviluppare la struttura attuale.

B) Attività collegiale e amministrativa⁵⁰

Nell'incompletezza della situazione ambientale e logistica, è tuttavia stato possibile realizzare significativi risultati in campo amministrativo, organizzativo e contabile.

Infatti, sono state convocate 44 riunioni di Consiglio, 56 riunioni di commissioni, 35 incontri e riunioni di lavoro con la presenza di interlocutori esterni e 8 audizioni.

Si sono redatti 684 atti amministrativi.

Sono state approvate 594 deliberazioni consiliari e sono state evase complessivamente 809 istanze. Si sono attuate 6 gare con procedura complessa per l'individuazione dei contraenti, tra cui quella afferente il programma assicurativo e l'affido del servizio di tesoreria e cassa. Si sono prodotti 164 determinazioni dirigenziali, 507 mandati di pagamento e 151 reversali d'incasso. Il protocollo dell'Agenzia ha registrato 3527 pratiche, di cui 2593 in ingresso. Si sono realizzate due conferenze di servizio.

Non è da considerarsi secondario, rispetto ai risultati conseguiti, che funzionari e operatori, in buona sostanza, siano personalmente motivati ad operare nel particolare settore, non solo in relazione a una attesa di consolidamento lavorativo.

Gli attuali livelli funzionali sono anche dovuti al sistema procedurale adottato, per il quale l'ufficio preposto alle attività giuridiche avvia l'istruttoria, con il coinvolgimento diretto dei consiglieri componenti la commissione di riferimento; la medesima commissione provvede alla valutazione tecnica e il Consiglio svolge una supervisione finale. La progressività della procedura tende a conferire ad ogni istanza certezza di valutazione e tempi complessivi di analisi sufficientemente ristretti. Nel prosieguo si dovrà trovare soluzione adeguata, invece, al problema delle giacenze delle richieste, in quanto il loro eccessivo numero consente di avviare l'istruttoria solo dopo un tempo di attesa, in ogni caso lungo. Un adeguamento delle dotazioni sistemiche alle innovazioni che la tecnologia oggi consente di adottare rappresenterà senza dubbio il primo elemento utile al superamento dell'ostacolo, senza trascurare il fatto che collaborazioni ed intese tra le varie strutture ed istituzioni pubbliche interessate costituiranno fondamenti strategici necessari.

Va segnalato, infine, che nel corso dell'anno, con la deliberazione n. 104 del 9 marzo 2004 il Consiglio dell'Agenzia ha modificato le proprie Commissioni interne che concorrono a espletare la missione dell'Agenzia, fermo restando che quest'ultima continua a trovare nel Consiglio seduto in sessione plenaria il suo unico organo amministrativo e deliberativo.

⁵⁰ Su questo tema si veda anche l'Allegato n. 2 Elenco Deliberazioni.

Le Commissioni istituite con la predetta delibera sono le seguenti:

- Commissione per le attività di indirizzo;
- Commissione per le attività di vigilanza;
- Commissione per le attività di promozione;
- Commissione organizzazione e bilancio;
- Commissione programmazione e comunicazione.

Tutte le commissioni sono coordinate da un Consigliere appositamente incaricato e sono assistite dal personale dei vari dipartimenti e servizi dell'Agenzia.

Si riporta infine, l'elenco delle sedute plenarie del Consiglio:

RIUNIONE	DATA	LUOGO
1	12/01/2004	Milano, via Dogana n. 4
2	13/01/2004	Milano, via Dogana n. 4
3	27/01/2004	Milano, via Dogana n. 4
4	11/02/2004	Milano, via Dogana n. 4
5	23/02/2004	Milano, via Dogana n. 4
6	24/02/2004	Milano, via Dogana n. 4
7	08/03/2004	Milano, via Dogana n. 4
8	09/03/2004	Milano, via Dogana n. 4
9	22/03/2004	Milano, via Dogana n. 4
10	23/03/2004	Milano, via Dogana n. 4
11	29/03/2004	Milano, via Dogana n. 4
12	30/03/2004	Milano, via Dogana n. 4
13	19/04/2004	Milano, via Dogana n. 4
14	20/04/2004	Milano, via Dogana n. 4
15	04/05/2004	Milano, via Dogana n. 4
16	18/05/2004	Milano, via Dogana n. 4
17	31/05/2004	Milano, via Dogana n. 4
18	01/06/2004	Milano, via Dogana n. 4
19	15/06/2004	Milano, via Dogana n. 4
20	05/07/2004	Milano, via Dogana n. 4
21	06/07/2004	Milano, via Dogana n. 4

RIUNIONE	DATA	LUOGO
22	19/07/2004	Milano, via Dogana n. 4
23	20/07/2004	Milano, via Dogana n. 4
24	06/09/2004	Milano, via Dogana n. 4
25	07/09/2004	Milano, via Dogana n. 4
26	20/09/2004	Milano, via Dogana n. 4
27	21/09/2004	Milano, via Dogana n. 4
28	27/09/2004	Milano, via Dogana n. 4
29	28/09/2004	Milano, via Dogana n. 4
30	11/10/2004	Milano, via Dogana n. 4
31	12/10/2004	Milano, via Dogana n. 4
32	25/10/2004	Milano, via Dogana n. 4
33	26/10/2004	Milano, via Dogana n. 4
34	08/11/2004	Milano, via Dogana n. 4
35	09/11/2004	Milano, via Dogana n. 4
36	23/11/2004	Milano, via Dogana n. 4
37	15/12/2004	Milano, via Dogana n. 4
38	16/12/2004	Milano, via Dogana n. 4

PARTE SECONDA

L'Agenzia e il Terzo settore in Italia

Premessa

L'esposizione dell'attività svolta dall'Agenzia, su cui ci si è soffermati nella prima parte di questa Relazione Annuale, se risponde all'esigenza di dare conto pubblicamente di ciò che è stato fatto, persegue anche un secondo importante obiettivo.

Dalla ricognizione di ciò che un ente ha compiuto, così come dalla registrazione dell'eventuale scostamento fra ciò che si è effettivamente fatto e ciò che si intendeva fare, è infatti possibile profilare un'immagine precisa, empiricamente fondata, del ruolo ricoperto da quello stesso ente e degli ambiti di attività da esso sviluppati.

Tale immagine fornisce la corretta base per un esame disincantato e proficuo del "patrimonio genetico" e degli strumenti di cui tale organismo è stato dotato per compiere la sua missione.

A circa tre anni dal suo formale insediamento (8 marzo 2002), l'Agenzia ha ritenuto di non doversi limitare a riferire e documentare il proprio impegno per eseguire al meglio ciò che le è richiesto di fare dalle norme vigenti (le quali, peraltro, come si è visto e come si vedrà anche in seguito, si prestano talvolta a differenti interpretazioni). Si è invece inteso, sulla base di questa documentazione, impostare la riflessione su tre questioni fondamentali e tra loro strettamente collegate. Una riflessione, occorre aggiungere, la quale ha già potuto beneficiare, oltre che dei dati e delle informazioni istituzionalmente raccolte, dei primi esiti di alcune importanti ricerche promosse e avviate appositamente dall'Agenzia.⁵¹

In primo luogo, si è deciso di considerare ancora più attentamente la realtà economica, sociale e culturale per cui l'Agenzia è stata istituita, vale a dire quel mondo chiamato con molti nomi: Terzo settore, nonprofit (con o senza trattino), terzo sistema, terza dimensione, economia civile e sociale, etc. Un cosmo composto da enti e organizzazioni che operano senza finalità di lucro e molto spesso in vista di obiettivi di utilità e interesse generale. Si è deciso, insomma, di conoscerne più da vicino - non solo attraverso l'esame di singoli casi emblematici, ma anche in un modo, nel contempo, più analitico e più generale - le caratteristiche principali, la situazione, le risorse, i problemi e le prospettive aperte, in maniera tale da garantire il maggiore realismo possibile all'azione dell'Agenzia medesima.

In secondo luogo, proprio a partire dal dato reale riscontrabile e riscontrato (pur con la consapevolezza che nessuno, naturalmente, può avere la pretesa

⁵¹ Queste ricerche sono già state presentate nella prima parte della Relazione, tuttavia, su alcune di esse si tornerà nelle pagine seguenti. In particolare, saranno riferiti con maggiore precisione e ampiezza i primi risultati del progetto relativo alla redazione del Libro bianco sul nonprofit (realizzato anche con la collaborazione di esperti esterni all'Agenzia), che mira a radiografare la situazione attuale del settore nel nostro Paese, con particolare riferimento allo stato della normativa che lo regola. Ci si occuperà ancora, inoltre, della ricerca (anch'essa ancora in fase di completamento) condotta sulle diverse procedure per la registrazione degli enti nonprofit nel nostro Paese. Infine, occorre sottolineare l'importanza assunta, nell'elaborazione delle opinioni dell'Agenzia, delle ricerche inerenti i rapporti fra Terzo settore ed Europa.

di cogliere ogni singola sfumatura di un oggetto d'indagine così ricco e complesso, e tanto meno di enunciare dogmi in materia), l'Agenzia si è impegnata a scandagliare il rapporto sussistente fra Terzo settore e legislazione vigente. In questo senso, il Consiglio ha ritenuto di interpretare la propria missione⁵², non soltanto con la perizia di chi si accinge a verificare la piena e corretta applicazione di uno schema normativo alla fattispecie concreta, ma anche con la prudenza di chi cerca di registrare e valutare l'effettiva utilità generale e sociale di un tale schema o degli elementi che lo compongono.⁵³ In qualche circostanza, peraltro (come si vedrà nelle pagine successive), il lavoro svolto ha fatto maturare la convinzione secondo cui anche leggi concepite con ottime intenzioni, se inserite in un contesto generale poco o per nulla coordinato, possono determinare effetti meno positivi di quelli auspicati (e talvolta addirittura opposti), specialmente nell'ottica di uno sviluppo complessivo e armonioso del settore.

Riflettere sugli aspetti testé segnalati, come si è anticipato all'inizio di questa premessa, ha voluto dire per l'Agenzia interrogarsi anche sul ruolo che essa attualmente ricopre. La risposta a tale questione va cercata nell'alveo di una visione e di una preoccupazione ancora più ampie, relative al rapporto fra regolazione, controllo e registrazione dei soggetti e delle attività riferibili al nonprofit. Anche su quest'ultimo punto, non a caso, l'Agenzia ha ritenuto di dovere avviare una specifica ricerca tesa a monitorare le differenti tipologie di registrazione degli enti senza scopo di lucro attualmente utilizzate nella nostra nazione⁵⁴.

Questa seconda parte della Relazione Annuale, dunque, nelle intenzioni dell'Agenzia non si pone soltanto come un semplice approfondimento, ma vorrebbe essere il necessario complemento e completamento della prima: ossia, lo specifico luogo in cui presentare pubblicamente, innanzitutto ai propri interlocutori istituzionali, suggerimenti e proposte di modifica delle vigenti disposizioni in materia di enti non lucrativi.

Il messaggio con cui è possibile chiudere questa breve premessa, in definitiva, potrebbe essere così riassunto: una riforma generale e organica dell'ordinamento legislativo concernente il Terzo settore deve partire dalla presa d'atto dell'oggettivo valore economico e sociale di questo soggetto al fine di valorizzarlo ulteriormente. Nel contempo, tuttavia, pur abbandonando atteggiamenti preconcepiuti e diffidenti da parte pubblica, si devono anche ripensare le forme di regolazione e di controllo esterne al sistema.

⁵² *Missione che contempla sia l'impegno per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare... (DPCM 329/01, art. 3, comma unico, lettera a), sia per la formulazione di osservazioni e proposte in ordine alla normativa delle organizzazioni [non lucrative], del terzo settore e degli enti [non commerciali] (DPCM 329/01, art. 3, comma unico, lettera b).*

⁵³ *Un'interpretazione del proprio mandato che trova riscontro in altri numerosi luoghi del Regolamento sopra citato e in particolare nell'art. 3, comma unico, lettera h, secondo cui l'Agenzia segnala alle autorità competenti i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell'attività delle organizzazioni [non lucrative], del terzo settore e degli enti [non commerciali] formulando proposte di indirizzo ed interpretazione.*

⁵⁴ *Si veda la precedente nota n. 51*

Capitolo I

Il Terzo settore in Italia: considerazioni generali

Per cercare di cogliere, almeno a grandi linee, l'odierna configurazione sociale, economica e culturale di quel complesso e articolato insieme di enti e organizzazioni comunemente indicato come "Terzo settore"⁵⁵, è necessario, innanzitutto, considerare il contesto in cui si è svolto il processo che ha condotto il nonprofit italiano ad assumere la sua posizione e le sue caratteristiche attuali.

Occorre, in secondo luogo, sforzarsi di mettere in luce alcune caratteristiche distintive di questo mondo "plurale", per cercare di comprendere in quale modo esse gli conferiscono un carattere unitario, facendone, nel contempo, un soggetto sociale di rilevanza generale. È questa un'analisi che non può fare a meno di soffermarsi anche sulle diverse tipologie di soggetti che compongono il cosmo del Terzo settore.

L'attenzione deve poi rivolgersi alle attuali forme di regolazione di tale fenomeno, lette alla luce dei risultati derivanti dall'osservazione delle sue dinamiche interne e degli scambi che esso instaura con gli altri soggetti economici e sociali (Stato, mercato, mondi vitali quotidiani, famiglie etc.). Obiettivo di una tale disamina è soprattutto quello di rilevare sia i punti attualmente critici, sia, in particolare, le concrete prospettive di sviluppo che l'Agenzia ha ritenuto di riscontrare e intravedere.

⁵⁵ *L'enorme espansione degli enti di natura privata che agiscono senza avere nel profitto il motore principale della loro azione e, ancor più, la presa d'atto della crescita di realtà che perseguono scopi di pubblica utilità, hanno incentivato e stimolato una notevole produzione di studi qualificati. Sociologi, giuristi, economisti, politologi, statistici, etc. hanno manifestato negli ultimi decenni un'attenzione sempre più acuta e non episodica in tale direzione. Ci si è interrogati, in particolare, sulle ragioni che hanno favorito la sorprendente evoluzione del settore e, ancor più, sulle possibili conseguenze di tale sviluppo sui diversi sistemi economici, sociali e relazionali. Si potrebbe discutere a lungo (cosa che tra studiosi e operatori del settore è puntualmente e ripetutamente avvenuta) sull'adeguatezza della formula "Terzo settore" per indicare l'insieme delle organizzazioni senza fini di lucro. Per citare solo alcuni degli autori e delle scuole più note, a partire dalle teorie elaborate da B.A. Weisbrod (1974, 1975, 1977 e 1988) in poi, passando per le più recenti ricerche condotte dal gruppo di lavoro formatosi attorno a L. Salamon e H. Anheier alla John Hopkins University di Baltimora (e non solo), con tale espressione normalmente si indica un insieme di realtà organizzate che non appaiono riconducibili in uno negli ambiti economici tradizionali. Un insieme di enti che, con la loro crescente e sempre più significativa presenza, hanno determinato un'accelerazione della crisi (apparentemente irreversibile) del paradigma dicotomico classico "Stato/mercato".*

Le principali critiche rivolte all'uso della precitata definizione prendono di mira soprattutto la pretesa di indicare con essa una sorta di "terza via", la quale sarebbe percorsa da soggetti completamente estranei a ciò che è Stato e a ciò che è mercato e, in un certo senso, automaticamente alieni dai limiti propri delle organizzazioni operanti nei due settori tradizionali. Questa visione, considerata ingenua e semplicistica del nonprofit e del "privato sociale", è stata talora bollata con il termine "societarismo" per evidenziarne la carica polemica e allo stesso tempo utopistica. Al di là delle caricature che se ne possono fare, tale posizione, in fondo, non sembra uscire dalla logica dicotomica che pure denuncia, limitandosi a "integrarla" con l'introduzione di un terzo soggetto (per giunta qualificato in base a criteri etici e morali difficilmente traducibili in corrispondenti categorie economiche e sociologiche). In realtà, nel corso degli ultimi anni si è andata sempre più affermando un'interpretazione della locuzione "Terzo settore" intesa come la designazione di un territorio ibrido. Vale a dire uno spazio, certamente popolato e animato dalle organizzazioni nate dalla creatività della società civile, ma che si presenta innanzitutto come uno spazio di incontro, confronto, dialogo e scambio fra gli ambiti e le competenze un tempo rigidamente suddivisi fra Stato e mercato. Un luogo, insomma, in cui insistono e operano realtà

A) Elementi per la definizione di un quadro storico del settore

Non si può pretendere, dovendo condensare l'esposizione in poche pagine, di presentare in questa sede una ricostruzione analitica ed esaustiva della storia delle tipologie organizzative e dei filoni politico-culturali che si trovano alla base dell'attuale esperienza del Terzo settore italiano. La notevole varietà e differenziazione interna a questo mondo, infatti, consegue anche dai molteplici percorsi e dalle diverse tradizioni che confluiscono in esso. Percorsi e tradizioni che, in qualche caso, affondano le loro radici in passato assai lontano. Si pensi, per esempio, all'importanza che ebbero per l'Europa e per la nostra penisola in particolare, quelle grandi esperienze caritative (socialmente rivoluzionarie) che furono gli *hospitia* (o *xenodochia*) creati e gestiti in epoca medievale dagli ordini monastici⁵⁶ e, in forma più moderna, alle confraternite che nel XIII e XIV secolo cominciarono a operare per assistere i bisognosi in molte città italiane. In un certo senso, si potrebbe, anzi, dire che le iniziative solidali e umanitarie seguono praticamente sin dall'inizio l'evolversi della vita civile nella nostra penisola⁵⁷.

private (in quanto alla natura del soggetto) e pubbliche in ordine alle finalità perseguite dalle loro attività. Infine, l'espressione "Terzo settore" (pur non avendo, per il vero, molti riscontri in campo giuridico), in quanto utilizzata dal DPCM 329/01, riveste una specifica importanza anche per la nostra istituzione. Infatti, il precitato decreto (che contiene, come si è più volte ricordato, il regolamento dell'Agenzia per le Onlus) indica con tale formula, unitamente alle altre due: "organizzazioni non lucrative" ed "enti non commerciali", il campo di azione dell'Agenzia medesima. In particolare, "Terzo settore" sembra definire l'ambito più vasto e meno specifico fra quelli riportati e, inoltre, particolare di notevole importanza, essa rappresenta l'unica classificazione che non coincide con una "etichetta" desunta dalla vigente normativa tributaria. Affermare che l'Agenzia per le Onlus deve occuparsi, oltre che delle Onlus (figura introdotta dal D.Lgs. 460/97) e degli enti non commerciali (figura "riordinata" dallo stesso precitato decreto) - entrambe riferibili a corrispondenti regimi fiscali agevolativi - anche del "Terzo settore" in quanto tale estende, di fatto, la competenza dell'Agenzia anche su quelle realtà nonprofit che, per esempio, da un punto di vista tributario sono configurabili come "enti commerciali" e, soprattutto, introduce una visione dell'azione dell'Agenzia svincolata da un'ottica esclusivamente fiscale, profilando per la stessa anche uno spazio di manovra di tipo civilistico.

⁵⁶*Molte cose si potrebbero e si dovrebbero dire su queste straordinarie opere religiose e umanitarie, la cui storia, probabilmente, non è stata ancora sufficientemente documentata. In particolare, andrebbe sottolineato maggiormente, al di là del loro ruolo assistenziale, la funzione che esse svolsero, in un'epoca contraddistinta da una grande difficoltà di movimento per persone e cose, per favorire le relazioni, gli scambi e le comunicazioni tra i diversi popoli europei. Si pensi, per citare un solo esempio, all'opera dei monaci di San Colombano che, sin dal VII/VIII secolo, partendo da quell'epicentro religioso e culturale che fu l'abbazia di Bobbio, si stabilirono su impervi passi appendici, zone paludose e guadi difficoltosi, per prestare soccorso ai pellegrini e ai viandanti che tentavano di raggiungere, provenendo dalle grandi pianure del Nord, il mar Ligure e l'Italia centrale. A questo proposito, spiace segnalare che, in qualche caso, non sono mancate gravi negligenze in ordine al recupero e alla salvaguardia dei resti di tali edifici (un caso clamoroso è quello delle vestigia, ormai quasi totalmente disperse, della costruzione che sino a qualche decennio fa era ancora identificabile nella faggetta del Monte Penna, presso il passo dell'Incisa, al confine tra Liguria ed Emilia Romagna).*

⁵⁷*Effettivamente, la ricognizione storica degli antecedenti ideali, culturali e organizzativi delle iniziative benefiche senza fini di lucro e del Volontariato, ci potrebbe condurre assai lontano. Questa semplice constatazione sembra confermare l'opinione di coloro che vedono nella pratica del nonprofit e del Volontariato una connessione profonda con una delle dimensioni antropologiche originarie e, precisamente, con il carattere sociale e comunitario della persona umana. In questa sede, tuttavia, ci si deve limitare a fornire brevi accenni e spunti di riflessione in merito a questa storia secolare.*

*Dall'accostamento tra civiltà greco-romana e solidarismo, per esempio - pur non essendo tale nesso tra quelli più immediati - se ci si cala senza preconcetti nella coscienza sociale del tempo, si può cogliere la rilevanza, per lo sviluppo di una cultura solidale, di alcuni valori rinvenibili nell'immenso depositum della filosofia greca e del diritto romano. Paradigmi e loro codificazioni, su cui si sono in seguito innestate intuizioni e realizzazioni di grande valore umanitario. L'uso di tale aggettivo non è casuale: proprio dalla concezione dello *ius naturale* (proclamante l'eguaglianza di tutti gli uomini), infatti, discende quel generale orientamento verso l'*aequitas*, la *benignitas* e la *humanitas* che fu uno dei moventi più importanti della legislazione e della giurisprudenza romana. Una tendenza che favorì sia la nascita delle prime rudimentali forme di assistenza pubblica (tra i più antichi esempi possono essere citati i decreti del II sec. D.C. - riportati nella maggiore iscrizione bronzea dell'antichità romana, la *Tabula Alimentaria Traianea* - con cui si provvedeva al mantenimento di circa 300*

giovani bisognosi), sia le iniziative solidali spontanee sorte in seno a comunità territoriali, religiose, militari etc. Infine, se istituiti come la schiavitù palesano un urto oggettivo fra elemento materiale ed elemento spirituale del diritto romano, è giusto anche rilevare come il precitato senso di humanitas indusse legislazione e giurisprudenza ad attenuare la situazione giuridica degli schiavi, favorendone, entro certi limiti, le possibilità di affrancamento e liberazione.

L'innesto dell'esperienza cristiana nel tronco greco-romano fu dunque agevolato dalla ricettività di quest'ultimo. L'idea di humanitas non scomparve, ma venne ripresa e sublimata nella concezione e nella pratica della caritas, il cui fondamento è la Grazia Divina donata agli uomini per mezzo di Gesù Cristo morto e risorto. Gli scritti di Ambrogio (personalità in cui fede cristiana e formazione civile romana convivono in modo eminente) rappresentano un caso emblematico ed eminente di tale incontro. La sua definizione di humanitas, per esempio, pur partendo con un forte richiamo biblico, riecheggia poi la grande tradizione latina: Considera, uomo, donde hai preso il nome... certamente da humus (terra), la quale non toglie nulla a nessuno, ma elargisce tutto a tutti. Perciò è stata chiamata umanità la particolare virtù propria dell'uomo, per effetto della quale si reca aiuto ai propri simili (De Officiis ministrorum, III, 3,16). Sorge spontaneo il richiamo a Cicerone, per cui uomini e Dei formano una sola società: Unversus hic mundus una civitas sit communis deorum atque hominum existimanda (De Leg., I, 7, 23) e a Seneca, secondo cui la natura ha fatto gli uomini come parti (fraterne) di un tutto: membra sumus corporis magni; natura nos cognatos edidit (Ep. 15,3,52). Le conseguenze culturali e pratiche derivanti dalla diffusione del cristianesimo non sono però riducibili al solo sviluppo di nobili virtù antiche. Esso fu un fattore di cambiamento, talora radicale anche dal punto di vista sociale, i cui frutti si evidenziarono specialmente nella transizione da una civiltà all'altra, nel corso di quel passaggio temporale in cui il crollo di un assetto secolare di potere minacciava di trascinare con sé anche un intero sistema di valori.

Sin dai primordi cristiani sorsero quelle che poi la tradizione ecclesiastica chiamerà "opere di misericordia". Cessate le persecuzioni, si diffusero nelle comunità cristiane ricoveri per poveri e malati, inizialmente presso sedi vescovili, chiese, case di persone facoltose e più avanti presso le nascenti congregazioni religiose. Tale struttura (hospitale) sembra risalire all'epoca di Costantino (la tradizione, benché non provata rigorosamente, vuole che fra i più antichi hospitalia vi siano quelli fondati dalla madre dell'imperatore, Sant'Elena). All'inizio del medioevo poi, nacquero gli hospitia ove, oltre a ricevere persone in cronica difficoltà, si davano rifugio e assistenza a viandanti e pellegrini bisognosi di vitto e alloggio durante i loro viaggi verso Roma o altri luoghi significativi della Cristianità. In Occidente, a partire dall'epoca carolingia, questa istituzione (detta pure xenodochium) operò anche presso diaconie, monasteri e lungo le principali vie di comunicazione. Al di là della loro valenza religiosa e caritativa, detti punti di accoglienza divennero importanti centri di scambio, nonché fattori di coesione sociale e di civilizzazione, favorendo - in un'epoca in cui è assai difficoltosa - la mobilità delle persone. Accanto alle attività ricettive per malati e viandanti, dopo il mille si svilupparono altre forme di azione benefica (redenzione di prostitute, conservazione di monumenti e biblioteche, protezione e formazione dei contadini etc.). Fu intorno al 1244 che, per esempio, Pietro di Luca Borsi fondò a Firenze l'Arciconfraternita della Misericordia, con lo scopo di soccorrere malati e bisognosi. Ma fu nel XV secolo che, sulla spinta di nuove emergenze sociali, si ebbe una più netta diversificazione delle iniziative. Al tipo di assistenza già sperimentato e mai trascurato si aggiunsero - per citare solo i filoni principali - gli aiuti a: gioventù povera, madri indigenti, infanzia abbandonata e, in generale, alle tante manifestazioni della dilagante povertà. Crebbe inoltre, l'usanza di nominare eredi enti benefici o chiese, per i quali elemosine e lasciti testamentari divennero una normale fonte di sostentamento. Agli albori dell'evo moderno, vicino alle realtà gestite da chierici, sorsero quelle promosse da movimenti laicali, confraternite e corporazioni di arti e mestieri. Non vanno poi trascurate le esperienze sorte nell'abeo di minoranze religiose. Tra queste spiccano le attività di molte congregazioni ebraiche che, ispirate al principio della zedakah (un'idea di beneficenza fortemente orientata verso l'equità), svolsero per secoli un'assidua opera di servizio inerente i diversi aspetti dell'esistenza umana: accoglienza, istruzione, assistenza, lavoro, attività funeraria, etc..

Sempre in epoca moderna, in un contesto già strutturato come sovranità nazionale, comparvero i primi riconoscimenti legislativi nei confronti delle attività benefiche e caritative. In Inghilterra, infatti, nel 1601 venne emanato il provvedimento denominato Statute of charitable law. La figura della charitable organisation o charity in esso trattata è un tipico frutto dell'approccio giuridico fondato sulla consuetudine (common law). La legge infatti, non fissa i caratteri formali delle charities, limitandosi a descriverne le finalità e lasciando alle autorità preposte il compito di decidere, caso per caso, se un ente possa essere considerato tale. In una classificazione assai posteriore (1891), tuttavia, le attività definite charitable sono così identificate: soccorso della povertà, progresso della religione, progresso dell'educazione e (volutamente indefiniti) altri scopi da cui la comunità tragga beneficio.

L'esperienza statunitense, pur provenendo dalla matrice inglese, ha sviluppato nel tempo caratteristiche peculiari. Il nonprofit americano si è popolato di associazioni (la cui elevata presenza aveva già colpito Toqueville) e di fondazioni che, sin dalla prima metà del '900, costituiscono una parte molto importante del settore, specialmente le cosiddette organizzazioni grant-making, la cui attività consiste esclusivamente nell'erogare contributi a soggetti terzi. Dopo un periodo di forte industrializzazione, infatti, quando enormi patrimoni si concentrarono in poche mani, alcuni magnati decisero di dar vita a iniziative filantropiche, ovvero di finanziare sistematicamente quelle condotte da altri. Tale scelta divenne una vera e propria tendenza a cui non fu estranea l'impostazione puritana secondo cui un uomo di successo (benedetto dal Signore) dovrebbe "restituire alla società" almeno una parte delle ricchezze accumulate.

In Italia e in Europa, a partire dalla seconda metà del XIX secolo sorsero numerose iniziative private con obiettivi di pubblica utilità nei più svariati ambiti: sanità, assistenza, istruzione, formazione professionale, credito etc. Nel nostro Paese, accanto alle istituzioni plurisecolari, con il movimento dei lavoratori, fiorirono e crebbero enti di assistenza, società di mutuo soccorso, cooperative, casse rurali etc. Fu la grande stagione del mutualismo di ispirazione socialista, cattolica e repubblicana, del forte ruolo di aggregazione e mobilitazione esercitato da sindacati, parrocchie e circoli culturali. Con il consolidamento del nuovo Stato unitario però, crebbe l'insofferenza di una parte predominante del ceto politico e delle nuove burocrazie pubbliche nei confronti di tali realtà. Con l'affermarsi di un sistema di welfare improntato sull'idea di una netta identità fra "intervento pubblico" e "intervento statale", esse furono vieppiù marginalizzate. Storicamente, dunque, il nonprofit italiano è anche l'esito giuridico di una serie di conflitti (tra Stato laico e Chiesa Cattolica, tra forze conservatrici e

Ma soprattutto, il grande rischio di una ricostruzione storica, relativa a un'area della vita associativa così vasta e complessa (rischio che si accentua nel caso di una esposizione sintetica), è quello di non sottolineare a sufficienza i legami che uniscono il Terzo settore con il processo di modernizzazione del nostro Paese. Un percorso formato da passaggi decisivi quali, per esempio, la nascita dello Stato unitario, l'emergere di una coscienza nazionale e l'affermarsi di un capitalismo maturo. In questa sede, tuttavia, è giusto evidenziare, seppur velocemente, almeno alcuni di questi nessi, al fine di richiamare l'attenzione sulla rilevanza del Terzo Settore nel nostro contesto nazionale, in ragione dell'innervarsi di una parte dei suoi caratteri peculiari all'interno di processi cruciali e di lunga durata.

È noto, per esempio, come il processo di formazione dello Stato unitario e soprattutto della nazione italiana si sia realizzato con secoli di ritardo rispetto a quanto è accaduto in altri paesi dell'Europa occidentale. Anche l'ascesa dell'economia capitalistica, seppur con minore distanza temporale, è maturata successivamente alla sua affermazione nei contesti sopra richiamati. In Italia, inoltre, tale trasformazione dovette scontare particolari difficoltà soprattutto nella sua fase di avvio, a cavaliere tra il XIX e il XX secolo, le cui conseguenze non sono estranee allo sviluppo fortemente disomogeneo tra le diverse aree del Paese. Già la semplice enunciazione di questi presupposti, permette di anticipare che la storia delle realtà senza fini di lucro, in particolare la storia del loro rapporto con i vari poteri sovrani succedutisi sino ai nostri giorni, riflette la discontinuità, le ambiguità e talora le contraddizioni della storia italiana in quanto tale.

movimento operaio, tra burocrazia e società civile) che ne segnano profondamente il percorso. Il caso della cosiddetta "Legge Crispi" del 1890 (di cui si è parlato a proposito delle ex IPAB nella prima parte della Relazione) che sottometteva al pubblico controllo le opere pie di tipo assistenziale, sanitario, educativo etc., imponendo a quelle con rilevanza economica di assumere la natura giuridica pubblica, fu uno tra gli episodi più significativi di questa tendenza. Anche con l'approvazione della nuova Costituzione Repubblicana, nonostante il suo contrasto con l'art. 38 della nostra Carta principale, per decenni la Legge Crispi non fu modificata e solo nel 1988 la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale l'art. 1 del provvedimento.

Ciononostante, a partire dagli anni '70, si è assistito a un costante sviluppo del mondo nonprofit, il quale - anche in forza di imminenti cambiamenti politici, economici e sociali, di livello nazionale e internazionale - ha attirato il crescente interesse di politici e pubbliche amministrazioni.

Attualmente, le organizzazioni del privato sociale si collocano in una posizione mediana tra l'attività delle amministrazioni pubbliche e l'attività d'impresa, vale a dire in un ambito socio-economico diverso (seppure con parecchi elementi in comune) da quelli dello Stato e del Mercato. Anche in Italia, si è iniziato a considerare il Terzo Settore come un fattore strategico nell'erogazione di servizi pubblici, sia in settori tradizionali come lo sport dilettantistico e ricreativo, la sanità, l'assistenza, l'educazione religiosa e l'istruzione, sia in altre aree di intervento emerse più di recente, quali la tutela ambientale, i diritti umani, la cooperazione internazionale, il lavoro, la ricerca, i servizi alla maternità, etc.

Secondo i dati dell'ultima indagine ISTAT (dicembre 1999), in Italia operavano 221.412 soggetti nonprofit, dato poi aggiornato dall'VIII Censimento dell'Industria e dei servizi (ISTAT, 2001) a 235.232 (+ 283% rispetto al 1991 e + 13.820 unità rispetto al dato del 1999). I dati or ora riferiti, in base ai criteri selettivi della ricerca, non comprendono le cooperative e piccole cooperative (tipologia assai diffusa) eccezione fatta per le cooperative sociali. Tale scelta si è fondata sulla distinzione tra enti che perseguono scopi di utilità generale (public benefit) ed enti il cui scopo coincide con la prestazione di servizi a un gruppo delimitato di persone (mutual benefit). L'eccezione delle cooperative sociali si giustifica in virtù della loro particolare valenza sociale per l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.

Dal censimento del 1999, inoltre, si apprende che: circa la metà (51,1%) degli enti censiti si trovava nelle regioni settentrionali, il 21,2% nel centro e il 27,7% nel meridione. Il 55,2% degli enti, inoltre, a riprova della grande crescita quantitativa del settore, risultava essere stata costituita nel decennio precedente.

Quanto alle tipologie giuridiche il 63,6% era costituito da associazioni non riconosciute, il 27,7% da associazioni riconosciute, il 2,1% da cooperative sociali, l'1,7% da comitati e l'1,4% da fondazioni.

I principali settori di intervento in cui risultavano operare le organizzazioni nonprofit erano: Cultura, sport e ricreazione 63,1%; Assistenza sociale 5,7%; Tutela e rappresentanza interessi 7,1%; Istruzione e ricerca 5,2% e Sanità 4,4%. Le realtà del Terzo settore, inoltre, danno lavoro (retribuito) a ca. 630.000 persone, mentre il rapporto fra Entrate (38 miliardi di Euro) e Donazioni private risultava molto basso: il 3,3% contro la media dei principali paesi europei pari al 12,5%.

È possibile cogliere questo aspetto attraverso un paragone fra il processo di unificazione politica avvenuto in Italia e quello verificatosi in Germania (anch'essa giunta con ritardo a tale traguardo), all'incirca nello stesso periodo. Rispetto al positivo sentimento popolare espresso dai tedeschi per questo evento, infatti, nel nostro Paese si palesò, in generale, una certa indifferenza e, in alcuni contesti territoriali, una vera e propria ostilità da parte di ampie porzioni della società. Un'indifferenza che fu causata anche dal relativo isolamento sociale della minoranza politicamente attiva che aveva promosso l'unificazione.

Anche dal mancato superamento di questo iato, è dipesa una persistente debolezza del senso collettivo di identità nazionale, che - al di là delle sue manifestazioni rituali e più retoriche - dovrebbe potersi riscontrare nella mentalità con cui quotidianamente un determinato popolo conduce la propria esistenza. Più precisamente, tale riscontro dovrebbe rilevare almeno due dati fondamentali:

- a) il riconoscimento (sperimentabile anche oltre le reti familiari, locali e primarie) da parte dei cittadini di una comune appartenenza e della condivisione di un medesimo futuro;
- b) il senso di lealtà nei confronti delle istituzioni pubbliche, che a loro volta dovrebbero mostrarsi capaci di alimentare identificazioni collettive per poi trasfigurarle in "valori" condivisi.

A partire da queste semplici premesse, il processo di unificazione italiano evidenziò invece due lacune particolarmente gravi. Da un lato, si ebbe l'insediamento di uno Stato "debole", poco legittimato e che, ciononostante, prese a pervadere i diversi ambiti sociali con le sue articolazioni centrali e periferiche, intervenendo con forza in ambito economico e finanziario. Dall'altro, la società civile risultava anch'essa "debole", vale a dire poco attiva, scarsamente strutturata, in balia di particolarismi, campanilismi, spinte corporative, divisioni ideologiche etc.

Uno dei connotati predominanti del vivere civile di quegli anni sembrava essere un diffuso sentimento di sfiducia tra i diversi attori sociali e istituzionali, riscontrabile anche nella diffidenza con cui il nuovo ceto politico guardava ai corpi sociali intermedi, nei quali scorgeva assai più facilmente una minaccia, che una risorsa.

All'interno di questo scenario poco incoraggiante, la storia del nonprofit italiano trova una collocazione di grande rilevanza secondo una pluralità di punti di vista.

In primo luogo, essa documenta inizialmente lo stato poco evoluto, ideologicamente condizionato e geograficamente diseguale degli enti espressi dalla società civile nei primi anni dello Stato unitario. In quel momento e per alcuni decenni successivi, la società civile italiana risultava carente di quelle libere associazioni di cittadini che caratterizzavano, secondo impostazioni differenti, gli strati popolari e borghesi delle società più avanzate. In corrispondenza con il formarsi di un inizio di vero e proprio mercato nazionale, per esempio, risultavano ancora poche e piuttosto deboli le organizzazioni di classe (di stampo prevalentemente mutualistico) degli operai e dei contadini. I dati relativi alle società di mutuo soccorso attive nei tre decenni finali del

secolo XIX, tuttavia, mostrano una rapida e progressiva crescita di questi enti nello scorcio finale dell'Ottocento. Una crescita che, però, manterrà invariata la frattura tra Nord e Sud dell'Italia. Nelle regioni settentrionali, infatti, si concentrava oltre il 60% degli associati alle società di mutuo soccorso, mentre nelle sette regioni meridionali e insulari, pur in crescita nel periodo considerato, si trovava meno di un quinto del totale degli aderenti⁵⁸.

Naturalmente, su queste dinamiche e sui relativi dati influì il livello di sviluppo economico generale. Ciò è reso particolarmente evidente se si considera lo sviluppo delle realtà mutualistiche e assistenziali nelle regioni del cosiddetto "triangolo industriale". Vanno però considerati anche altri fattori, più propriamente politico-culturali. Si pensi allo sviluppo comunque interessante che si ebbe in regioni a chiara vocazione rurale come Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche, a testimonianza del consolidarsi di quelle che sarebbero poi state definite come le due "subculture politiche territoriali", vale a dire quelle determinate dalle fitte reti formate da organizzazioni della società civile nate da due corrispondenti orientamenti ideali e politici (di ispirazione cattolica e di ispirazione socialista)⁵⁹. Si tratta di enti di varia forma e attività: dalle casse rurali alle società di pubblica assistenza, dalle camere del lavoro alle banche popolari, etc. Queste realtà sembrano nascere, soprattutto a partire dal 1880 con una precisa funzione sistemica: difendere la società locale dalla minaccia agli equilibri tradizionali percepita nello Stato e nel Mercato. Alcuni studiosi, a questo riguardo, hanno provato a elencare una serie di pre-condizioni sociali e culturali che avrebbero favorito questa fioritura ed espansione:

- una *ridotta polarizzazione di classe tra capitalisti e proletari*. Le subculture politiche territoriali nascono ai margini del nucleo territoriale dello sviluppo industriale italiano, (localizzato nel triangolo Torino-Milano-Genova) e in assenza di un processo di urbanizzazione. Come è evidente ancora oggi, dalla Toscana al Friuli non esistono metropoli; esiste invece un reticolo fitto di città medie e piccole, dove il tessuto sociale resiste ai processi di proletarizzazione, accompagnati dallo sradicamento culturale proprio delle periferie industriali delle grandi città;
- un *elemento ideologico* che in parte le oppone reciprocamente e in parte le accomuna. Entrambe trovano il loro terreno di affinità nel fatto di essere innervate da orientamenti ideologici e/o ideali che si pongono, seppur con diversa gradualità e con diverso approccio, in chiave dialettica rispetto al regime liberale.

Se la spinta iniziale al rinnovamento del Terzo settore venne quindi soprattutto dalle cooperative e dalle mutue, la ricchezza delle organizzazioni di assistenza e filantropia (in cui l'esperienza del Volontariato ebbe e ha tuttora un ruolo particolarmente forte), non solo non si è esaurita, ma ha assun-

⁵⁸ Dati e informazioni di notevole interesse su questa fase evolutiva della società civile italiana, in particolare i dati riferibili ai soci e alle società di mutuo soccorso tra il 1873 e il 1895, sono rinvenibili in: C. Trigilia, *Grandi partiti e piccole imprese*. Bologna, Il Mulino, 1986, p. 77.

⁵⁹ Per essere ancora più precisi, limitatamente ad alcune realtà locali-territoriali (Romagna, Lunigiana, etc.) rivestirono una certa importanza anche le organizzazioni di ispirazione repubblicana e anarchica.

to nel tempo una rilevanza ancora più forte. Certamente sono scomparse o fortemente ridimensionate tutte le implicazioni “antisistema” che avevano accompagnato la nascita delle subculture politiche. È invece rimasta la ricca dotazione infrastrutturale di organizzazioni di volontariato, sportive e ricreative, che si è coniugata allo sviluppo economico facendo di queste regioni un'area tra le più ricche d'Europa (e perciò del mondo) e, grazie a una certa redistribuzione della ricchezza, con un'elevata qualità della vita. La nota ricerca di Robert Putnam⁶⁰ sulla relazione tra rendimento delle istituzioni e dotazione di capitale sociale ha argomentato in maniera convincente quanto l'elevato capitale sociale delle regioni del centro-nord sia debitore di questa fase di sviluppo dell'associazionismo subculturale a cavallo tra il XIX e il XX secolo.

L'armatura organizzativa della società civile italiana, dunque, presentava sin dall'origine due differenti caratterizzazioni sul piano della distribuzione geografica: in generale una netta divaricazione quantitativa tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Nell'ambito delle regioni centrosettentrionali, inoltre, vi fu una precisa differenziazione territoriale nei riferimenti valoriali prevalenti che hanno animato gli enti senza fini di lucro.

Su entrambi i piani la deriva storica è stata lunga e in parte non si è completamente esaurita: le differenze tra Nord e Sud (come si può verificare dalla lettura dei dati riportati nella precedente nota n. 57) restano sensibili (anche se dalle regioni meridionali giungono diversi segnali incoraggianti), così come si percepisce ancora qualche residuo legame tra organizzazioni del Terzo settore e forze politiche nelle aree che furono sede delle due subculture politiche, ovviamente in termini del tutto diversi e assai più “secolarizzati” rispetto ad alcuni decenni fa.

B) Il Terzo settore come risorsa della società civile

La storia degli enti che oggi sono definiti “nonprofit”, dunque, riflette e in parte spiega l'andamento e i tratti più significativi del percorso storico del nostro Paese, comprese molte delle complicazioni prodotte dalla geografia.

Il rilievo sistemico delle organizzazioni dell'economia civile e sociale italiana, tuttavia, è assai forte ed è ben lungi dall'essere esaurito. Inoltre, sembrano registrarsi, da un po' di anni a questa parte, importanti inversioni di tendenza in ordine a quella persistente e reciproca diffidenza che per lunghi decenni (anche nel lungo dopoguerra italiano) ha reso difficile un rapporto simpatetico e collaborativo tra pubbliche amministrazioni, imprese *for profit* e organizzazioni del Terzo settore. Queste ultime, in particolare, sembrano oggi raccogliere una maggiore fiducia, oltre che in sede istituzionale, anche da parte della società civile in quanto tale, ed è questo, uno dei punti decisivi, specialmente in un'ottica di lunga durata, che si intende sottolineare con particolare forza.

⁶⁰ R. Putnam, *Le tradizioni civiche delle regioni italiane*, Milano, Mondadori, 1993.

La società italiana, secondo l'opinione di molti osservatori, è infatti cronicamente carente di quel prezioso "bene pubblico" costituito dalla fiducia (tra cittadini, nei confronti delle istituzioni, etc.) e soffre ancora troppo di un'inclinazione al particolarismo, che talora viene vissuto in chiave "anti-istituzionale"⁶¹. In questo quadro, che potrebbe anche definirsi come l'effetto di un *deficit* di capitale sociale, il Terzo settore costituisce uno degli ambiti più capaci di produrre e riprodurre questo tipo di ricchezza grazie alla sua vocazione a suscitare affidamento, responsabilità e quindi coesione sociale. L'insieme delle organizzazioni in cui esso si articola, infatti, costruisce capitale sociale non solo in termini di prodotto (negli esiti concreti delle attività svolte) ma, prima ancora, in termini di processo, cioè mediante il sistematico esercizio (su cui torneremo più avanti) della gratuità, della donazione, della condivisione: esattamente il contrario della diffidenza e della "strumentalizzazione degli altri".

Ma in quale modo le organizzazioni senza fini di lucro operanti in Italia possono essere considerate in modo unitario? E di quali differenze si compone tale unità d'insieme?

Il nonprofit italiano, al di là della sua forte diversificazione interna, si pone effettivamente come un cosmo dotato di sue leggi proprie, come una realtà autonoma portatrice di identità originarie e perciò distinguibile dagli altri attori economici, politici e sociali. La sua presenza nella società italiana mette in luce una modalità propositiva che muove dalla società civile stessa, mediante la quale quest'ultima si trasforma in "società attiva". Una modalità propositiva che si fonda e si qualifica su una cultura specifica, la quale si differenzia (pur senza disconoscere e anzi valorizzando alcuni tratti comuni) da quelle che contraddistinguono, rispettivamente lo Stato e il mercato.

Questa specificità culturale, a sua volta, relativamente alle realtà nonprofit aventi finalità pubbliche, può essere schematicamente ricondotta ad alcuni codici simbolici (la cui combinazione e applicazione varia a seconda delle singole esperienze e tradizioni interne al settore): gratuità, reciprocità, fiducia e solidarietà.

Dall'investimento di (o su) tale patrimonio (culturale e simbolico), attraverso prassi differenziate, prende forma l'agire sociale delle organizzazioni; proprio dall'analisi di queste dinamiche è possibile cogliere il ruolo che esse effettivamente ricoprono e i loro modelli valoriali di riferimento.

In termini sociologici, pertanto, il Terzo settore si presenta come un macroattore socialmente rilevante, di cui si debbono leggere attentamente le modalità di porsi e di svilupparsi. In questo senso, giocano un ruolo strategico sia la dimensione organizzativa, più facilmente osservabile, sia la dimensione motivazionale di tipo soggettivo e intersoggettivo, meno eviden-

⁶¹ Si sono avuti, a questo proposito, diversi tentativi di diagnosi talvolta finalizzati a sottolineare la portata di tale problema, talaltra, invece, volte a ridimensionarne la diffusione, ma non è possibile in questa sede procedere a una loro rassegna analitica. Resta il fatto che "diffidenza verso gli altri" e "scarso riconoscimento delle istituzioni" sembrano conservare nel nostro Paese un peso ancora eccessivo, che può degenerare (e purtroppo talora vi degenera) in una insufficiente considerazione per il bene comune e in una certa tolleranza per l'illegalità.

te e per questo, in genere, meno considerata.

Quanto si è or ora affermato, però, lascia intendere anche quali possano essere le difficoltà connesse alla possibilità di tale definizione. Essa, infatti, può essere perfezionata soltanto attraverso un'analisi multidimensionale, tendenzialmente aperta allo sconfinamento in chiave interdisciplinare. La riflessione sociologica e in parte anche quella economico-aziendale, peraltro, possono offrire alcuni criteri utili per orientare tale percorso conoscitivo.

La natura delle formazioni sociali

Facendo riferimento alla nota classificazione di Ferdinand Tönnies (1855-1936), le compagini ascrivibili al mondo dell'economia civile e sociale presentano - intrecciati tra loro mediante combinazioni diverse - elementi societari (riguardanti cioè gli aspetti strutturali e formali propri delle organizzazioni) ed elementi comunitari (quali, per esempio, i legami di appartenenza dei soggetti alle organizzazioni, le relazioni tra le organizzazioni e con il loro contesto socio territoriale o simbolico di appartenenza, le motivazioni soggettive e intersoggettive che muovono all'azione, etc.). Pertanto, un primo passaggio fondamentale per la comprensione dell'area in oggetto è la considerazione di entrambe le dimensioni e del loro *mix*. In altri termini, gli aspetti strutturali-organizzativi e quelli motivazionali, concorrendo contestualmente alla implementazione delle entità di Terzo settore, vanno osservati, spiegati e compresi congiuntamente.

La solidarietà come codice simbolico qualificante

Pur palesandosi e convivendo molti modi per realizzare forme di solidarietà (dalla solidarietà realizzata direttamente alla cosiddetta "solidarietà mediata", indiretta, di "secondo livello"), essa rappresenta il mezzo simbolico (ma anche il punto di approdo) che connota, in modo qualificante, l'agire sociale proprio di una larga parte dei soggetti del Terzo settore, in particolare di tutti quelli classificabili nella categoria del "privato sociale". Alla base di molte realtà nonprofit, è individuabile una concezione attiva della solidarietà, intesa come elemento che responsabilizza e quindi mobilita i soggetti. Essa, nel momento in cui viene generalizzata nella società, può contribuire ad attivare ulteriori forme di solidarietà, alimentando in tal modo un circuito virtuoso fondato sulle relazioni pro-sociali.

L'azione sociale di "pubblica utilità" come missione specifica

L'espressione "pubblica utilità" (sulle cui implicazioni legislative generali, e su altre implicazioni particolari connesse all'attività dell'Agenzia si tornerà in seguito) veicolata dall'esperienza delle realtà nonprofit è intesa secondo una prospettiva sussidiaria e identifica la categoria del "pubblico" come ciò che pertiene alla società e quindi a tutte le soggettività che la animano. Si ha in tal modo il superamento di un'accezione riduttiva di tale concetto, che tende a coglierlo quale mero sinonimo del livello istituzionale, in vista di una interpretazione estensiva e plurale. In essa la "pubblica utilità" è ritenuta un

obiettivo dell'agire sociale che, rimuovendo o riducendo il disagio sociale nelle sue molteplici forme ed espressioni, contribuisce al "benessere" della società tutta.

L'assenza di finalità lucrative e di profitto

Accade spesso che sia iscritto tra gli obiettivi perseguiti dal Terzo settore anche quello dell'assenza di finalità lucrative e di profitto, spesso identificata dalla qualifica di "nonprofit" attribuita alle organizzazioni in oggetto. E' opportuno osservare che tale condizione, se ben considerata, rappresenta più un mezzo che non un fine dell'azione svolta dai soggetti del Terzo settore. Come molte analisi hanno chiaramente documentato, peraltro, essa non implica l'impossibilità di ottenere un guadagno di tipo economico, bensì il vincolo dell'investimento degli eventuali profitti a vantaggio di terzi beneficiari⁶².

L'esito societario dell'azione del Terzo settore

Il portato finale dell'azione condotta dalle organizzazioni di pubblica utilità si esplicita dunque nella produzione di beni collettivi peculiari, definibili come "beni relazionali". Si tratta di beni indispensabili per la società, di cui quest'ultima, in fondo, non può fare a meno e che costituiscono un beneficio per l'intera collettività. Essi prendono forma attraverso le relazioni, generandole o rigenerandole all'insegna di valori condivisi (a partire dai codici simbolici richiamati in precedenza: gratuità, reciprocità, fiducia e solidarietà). La produzione dei beni relazionali richiede necessariamente la collaborazione tra chi offre l'intervento e che lo riceve secondo una prospettiva di condivisione. In questa ottica, l'esito dell'azione compiuta a livello societario tende a qualificarsi come *outcome* (risultato) piuttosto che come *output* (prodotto). Le organizzazioni di Terzo settore (se si escludono le numerose forme di mutualismo privo di una significativa rilevanza sociale: dal circolo del tennis a quello degli scacchi, la cui funzione, peraltro, non va disconosciuta e sottovalutata) sono in genere caratterizzate dalla compresenza di queste caratteristiche distintive. Ciò che varia, all'interno delle diverse tipologie organizzative, è semmai la loro combinazione.

⁶² L'espressione *nonprofit*, da questo punto di vista, fa velo alle potenzialità del Terzo Settore, e tradisce la sua origine puritana, vale a dire la sua derivazione da una visione unilaterale e ristretta del profitto. Una riduzione secondo cui vi sarebbero un ambito e un tempo per il business (produttivo di nuova ricchezza) e uno spazio/tempo per la filantropia, concepita invece come attività essenzialmente ridistributiva. Andrew Carnegie (celebre capitalista filantropo statunitense) esprime mirabilmente questa concezione nel suo *The Gospel of Wealth (Vangelo della Ricchezza)* del 1889: Il ricco - egli scrive - è il depositario di una fortuna che deve avere a disposizione per il bene comune e la sua carriera va divisa in due tempi: l'acquisizione e la distribuzione. L'esperienza ci dice che non è necessariamente così, e che, anzi, un ente non lucrativo, se funziona bene, produce anch'esso un valore aggiunto di tipo sociale o mutualistico senz'altro traducibile anche in termini economici. Non solo. Esso può, talvolta, produrre anche un utile finanziario di gestione, la cui destinazione effettiva, però, non può essere la remunerazione (neppure surrettizia) di proprietari (più o meno occulti), ma soltanto il perseguimento di scopi socialmente utili ovvero l'implementazione della propria capacità di realizzare utilità sociale a vantaggio della collettività.

Altri dati sugli enti nonprofit italiani

Proprio le caratteristiche peculiari connesse al tipo di “produttività” sopra descritta e attribuibili alla maggior parte delle organizzazioni nonprofit, creano qualche difficoltà in sede di paragone (per esempio in base a indicatori come il PIL, l’occupazione etc.) con i vari settori di riferimento.

Ciononostante, può essere utile fornire – facendo nuovamente riferimento ai dati contenuti nel censimento ISTAT del 1999 (a cui ci si è già riferiti nella parte finale della precedente nota n. 57) – alcuni dati relativi alla strutturazione degli enti nonprofit. Dalla precitata fonte, per esempio, si evince che il 94,4% degli stessi opera mediante una sola unità locale, mentre soltanto il 5,6% ha più di una sede territoriale. Questo dato, se per un verso conferma il forte radicamento delle organizzazioni all’interno delle comunità locali, dall’altro sottolinea un parallelismo, non sempre positivo, tra imprese for profit e imprese nonprofit italiane, vale a dire la netta predominanza dei soggetti di piccole e medie dimensioni, oltre che una certa difficoltà di diffusione e crescita.

Inoltre, il 69,1% degli enti risulta avere una struttura organizzativa indipendente mentre il 30,9% appartiene a un gruppo di riferimento. I gruppi risultano maggiormente frequenti nel settore della sanità, in quello dei diritti e attività politica e in quello delle relazioni sindacali. Quest’ultimo dato si presta a molteplici possibili letture. Da un lato, il fatto che più di due terzi delle istituzioni nonprofit operino isolatamente sembra indicare la difficoltà a mettere in rete le rispettive esperienze (opzione, questa, che consentirebbe, almeno in parte di superare l’estrema localizzazione sopra rilevata). Dall’altro, lo stesso dato, indica la difficoltà per il Terzo settore di dotarsi di organismi di rappresentanza capaci di raggiungere le diverse periferie del sistema.

Sempre in base al censimento del 1999, anche rispetto al numero di dipendenti, con una media di 16 addetti ciascuna, le istituzioni nonprofit risultano essere di piccole dimensioni. In termini di risorse finanziarie la natura non *for profit* del Terzo settore è confermata anche dai dati aggregati che rilevano un sostanziale pareggio a livello macro tra totale delle entrate (circa 73 mila miliardi di lire nel 1999) e totale delle uscite (circa 70 mila miliardi di lire).

Un’analisi delle voci di entrata e di uscita, inoltre, consente di caratterizzare le istituzioni nonprofit anche in relazione al loro grado di “apertura” al mercato, inteso come orientamento degli enti a operare all’interno o al di fuori del mercato. Il censimento dell’ISTAT infatti distingue tra enti *market* e non *market oriented* considerando il rapporto tra le quote sul totale delle entrate relative contratti e convenzioni con il settore pubblico o privato e le quote sulle uscite relative ai costi di produzione. Ove questo rapporto fosse superiore al 50% l’ente in questione è considerato *market oriented*.

Stando a questa classificazione, il 64,1% delle istituzioni nonprofit risulta non *market oriented*. Tutto ciò sembra suggerire un certo *deficit* culturale delle istituzioni nonprofit italiane nei confronti del mercato (inteso in senso ampio e non solo come mercato privato), la qual cosa, come si sottolineerà più avanti, non è priva di ripercussioni sulla capacità del Terzo settore di raccogliere finanziamenti adeguati, sulla capacità di rapporto con gli istituti di credito e quindi, ultimamente, sulla possibilità di promuovere in modo

efficace la propria attività istituzionale.

In generale gli enti *market oriented* sono relativamente più diffusi tra le istituzioni maggiormente longeve, nel settore sanitario e tra le cooperative sociali. Inoltre, gli enti *market oriented* sono in media di dimensioni maggiori (relativamente al numero di addetti).

C) Prospettive e attuali difficoltà di un settore in ascesa

Già le riflessioni proposte nei paragrafi precedenti e i semplici dati riferiti, soprattutto se letti congiuntamente, possono fornire una visione generale dei processi che investono attualmente il Terzo settore italiano. Essi consentono, inoltre, di individuare possibili linee di sviluppo e parimenti di mettere in luce alcuni punti critici con cui il nonprofit italiano si trova a fare i conti.

La riflessione su questi temi, va peraltro inserita, nella più ampia riflessione sulle prospettive di tenuta e di sviluppo di tutto il sistema nazionale. In questo senso, sta crescendo nel nostro Paese la convinzione che le difficili sfide con cui l'Italia è chiamata a cimentarsi, in gran parte derivanti dalle cospicue trasformazioni delle relazioni e degli scambi internazionali, non possano essere affrontate con criteri ispirati a un'idea troppo rigida di "competizione economica". Infatti, accanto alla giusta esigenza di un adeguamento strategico del nostro sistema economico produttivo e commerciale in relazione al verificarsi di fattori di enorme portata (dal pieno inserimento del nostro Paese nell'Unione Europea, all'allargamento del perimetro politico ed economico di tale Istituzione, sino alla ridefinizione di *competitor* e *partner* su scala mondiale, etc.), sembra affiorare e rafforzarsi una ulteriore presa di coscienza, la quale scaturisce dall'approfondimento di alcuni elementi a cui, forse per troppo tempo, non si è prestata la dovuta attenzione.

Se, per un verso, infatti, la lunga fase di stagnazione dell'economia ha palesato (con la fredda forza dei numeri) l'importanza della crescita del PIL al fine di incrementare, o almeno conservare, il livello di benessere generale acquisito; per l'altro, si è evidenziata la forte relazione tra competitività economica, capacità di creare nuova ricchezza e grado di coesione, reattività e flessibilità sociale. Ci si rende conto che quest'ultima considerazione, richiamando il rapporto circolare e virtuoso fra "capitale umano", "capitale sociale" ed "efficacia del sistema economico", può apparire persino banale; tuttavia, è quotidianamente sperimentabile la necessità di non darla per scontata. A riprova di ciò, è infatti possibile constatare come, a fronte del consenso formale di cui gli assunti or ora accennati godono, non sembrano essere ancora maturati una mentalità e una prassi generali pienamente conseguenti.

La sussidiarietà come fattore di sviluppo unitario del sistema

Più estesamente, in uno spazio d'azione sempre più globale, la cui instabilità di fondo rischia di assurgere a elemento strutturale e ricco di co-implica-

zioni interne ed esterne ai confini territoriali della nazione, è urgente, e in parte inevitabile, che tutti i soggetti organizzati (dalle istituzioni del potere sovrano sino alle imprese e ai corpi intermedi della società civile) portino a termine il processo di ripensamento del loro ruolo. Un lavoro spesso difficile, necessariamente calato nella prassi quotidiana, che richiede la capacità di intuire i cambiamenti richiesti dalla realtà e soprattutto la capacità di valutare fino a che punto le proprie forze consentono di giungere. Senza questo indispensabile "esame preliminare", che deve essere finalizzato all'assunzione più decisa e consapevole di nuove e/o tradizionali responsabilità, infatti, ogni rivendicazione di riposizionamento giuridico, economico, sociale rischia di produrre effetti opposti a quelli auspicati. È però evidente che tutto ciò presuppone la presenza, nei vari ambiti che compongono la comunità nazionale, di rappresentanze fedeli al loro compito, vale a dire realmente rappresentative del mondo a cui si riferiscono e capaci di dialogare e interagire fra loro in ragione e in vista del bene comune o dell'interesse generale.

In questo senso, temi anche molto eterogenei tra loro quali, per esempio: riforme istituzionali e amministrative, riorganizzazione dei servizi di *welfare*, responsabilità sociale delle imprese e molti altri ancora, compongono di fatto un quadro di insieme entro cui le diverse parti, i diversi settori politici, sociali ed economici del Paese possono concorrere a trasformare l'assetto complessivo della nostra nazione.

In un'ottica autenticamente sussidiaria, però, contrariamente a quanto spesso si lascia intendere, il ruolo dello Stato, e nel nostro caso anche del sistema delle autonomie, assume un'importanza fondamentale. In forza dell'autonomia tipica della politica, infatti, spetta innanzitutto allo Stato il compito di vigilare e operare affinché non prevalgano, in questo movimento generale (a prescindere dalle effettive intenzioni dei diversi attori), spinte particolaristiche e pressioni neocorporative le quali, fatalmente, comporterebbero - in luogo di una maggiore coesione - una ulteriore frammentazione del corpo sociale.

Ma tale prerogativa, che potremmo definire di "protezione sociale", non implica il monopolio dello Stato (ovvero un oligopolio condiviso con le altre istituzioni politiche) rispetto alla identificazione dei problemi e delle possibili soluzioni alle sfide di cui si parlava poc'anzi. Al contrario, lo Stato è chiamato a servire la *res publica*, favorendo innanzitutto la libertà dei cittadini e dei loro corpi intermedi, laddove se ne mostrino capaci, nell'elaborare e attuare autonomamente le soluzioni ai bisogni percepiti.

Prospettive di sviluppo

La premessa positiva da cui partire, d'altro canto, non può che essere la presa d'atto della prodigiosa crescita del Terzo settore italiano negli ultimi decenni. Pur in un quadro ambientale e legislativo non facile, infatti, la società civile ha saputo generare un numero notevole di nuove organizzazioni autonome, spontanee e strutturate attraverso le quali ha risposto a una serie di bisogni che essa stessa avvertiva: dalla semplice volontà di socializzazione (si cita, in genere, a questo proposito il caso del mutualismo privato esemplificato dal "circolo del bridge"), sino al perseguimento di obiettivi assai più generosi e ambiziosi, legati alla intercettazione di bisogni sociali di varia

natura e complessità. Tutto ciò rappresenta inequivocabilmente un segno di grande vitalità e creatività sociale. Una testimonianza della capacità di reagire attivamente a una serie di processi (alcuni dei quali legati a fattori di levatura internazionale come la globalizzazione, la crisi del *welfare state* etc.) altrimenti passivamente subiti.

Dopo la straordinaria espansione delle organizzazioni, che ha raggiunto il culmine negli anni Novanta, sembra oggi farsi strada in molti enti, la ricerca di un'ulteriore evoluzione qualitativa della propria capacità di intervento e di gestione. Molti operatori del settore hanno compreso l'importanza di non farsi trovare impreparati di fronte ad alcuni passaggi fondamentali presenti e futuri: dall'avvento sempre più tangibile di ciò che è stato opportunamente definito come il "mercato (o quasi mercato) europeo della qualità sociale", alla crescente localizzazione dei servizi di *welfare*, sino alle grandi e molteplici sfide derivanti dalle scoperte scientifiche e tecnologiche, ma anche dalla globalizzazione dei mercati e delle culture.

Tutto ciò fa sì che il Terzo settore italiano si trovi oggi di fronte a opportunità irripetibili, la cui riuscita è in realtà una grande opportunità per il Paese nel suo insieme.

Una parte delle realtà nonprofit sono nelle condizioni di potenziare e qualificare ulteriormente il loro contributo nel tradizionale campo dell'*advocacy* e della redistribuzione della ricchezza prodotta. Un'altra parte, invece, potendo contare su strutture aziendali più sofisticate, potrebbe giocare un ruolo davvero innovativo sul piano dell'imprenditorialità sociale senza fini di lucro. Potrebbe, in altri termini, intervenire come fattore di equilibrio e di equità sociale, non solo sul piano della distribuzione, ma già in sede di produzione di valore aggiunto.

Tutto questo però implica il superamento non solo nei fatti, ma anche a livello di elaborazioni e produzioni legislative, di un modello economico esclusivamente incentrato sulla dicotomia tra Stato e Mercato.

Se già oggi, infatti, per l'efficienza dei servizi prestati e per lo spirito con cui essi vengono erogati, il Terzo settore rappresenta una parte costitutiva dell'*ethos* pubblico del nostro Paese, tale riconoscimento per molti costituisce uno stimolo in più per non essere sospinti nuovamente in posizioni marginali e quindi per lavorare alacremente al proprio perfezionamento. In termini generali, di fronte ai rischi di frammentazione sociale, alla progressiva specializzazione dei bisogni che compongono la domanda sociale complessiva, la grande varietà interna al mondo nonprofit può rappresentare - se riuscirà a coordinare i propri sforzi e a non disperdere le energie - un vantaggio. La varietà dei metodi e delle risposte, la capillarità della sua presenza, l'agilità nel trasformare il proprio assetto, infatti, rendono gli enti nonprofit più capaci di incontrare e assolvere tale specializzazione e personalizzazione del bisogno.

Il nonprofit in quanto tale, dunque, a dispetto della fisiologica presenza di elementi spuri e che talora si collocano anche oltre il limite della legalità (su cui pure occorre intervenire per limitare i danni che possono causare alla credibilità di tutto il settore), si propone come una "risorsa plurale" che la società civile, divenendo "società attiva" realizza per beneficiare innanzitutto se stessa e, talvolta, in una prospettiva di "sussidiarietà circolare" anche

le istituzioni pubbliche e persino le imprese for profit con cui convive.

Aspetti problematici

All'interno di un quadro che - come non succede di frequente in questi tempi - continua a indurre alla speranza, restano nondimeno questioni rispetto a cui il nonprofit italiano deve ancora compiere passi importanti e operare delle scelte decisive.

Si tralascia, in questa fase, il problema collegato al rapporto con la legislazione vigente a cui, data la sua centralità, è dedicato il prossimo capitolo.

Ciò precisato, se l'ipotesi su cui scommettere è quella di un rafforzamento del collegamento fra Terzo settore, ricerca e territorio (anche in forza della crescente localizzazione dei servizi di *welfare*), uno sguardo realistico sul presente sembra dirci che tale attitudine è ancora troppo spesso relegata in una dimensione puramente virtuale.

Benché non manchino importanti eccezioni, infatti, il Terzo settore sembra dipendere ancora eccessivamente dall'erogazione di risorse pubbliche, spesso ricevute per la semplice esecuzione in *outsourcing* di servizi "dismessi" dalle pubbliche amministrazioni e in genere "poco appetibili" per l'impresa privata.

Accanto a questa constatazione, spontaneamente, si affianca quella relativa alla scarsa capacità di attrarre donazioni private o di raccogliere fondi secondo modalità alternative. A questo proposito, la soddisfazione per i recenti e auspicati cambiamenti relativi ai meccanismi di deducibilità fiscale delle donazioni non devono creare l'illusione di una risoluzione automatica del problema. La leva costituita dall'incentivo fiscale va considerata piuttosto come uno strumento per lavorare ancora di più per migliorare questa attitudine. E' un dato di fatto che gli incentivi fiscali esistenti non hanno sinora goduto di un grande utilizzo da parte dei donatori e non è affatto detto che basti l'aumento dell'area della deduzione a fare donare mille euro, per esempio, a chi non si riteneva di donarne neppure uno.

A questo proposito si manifesta tutta la difficoltà ancora presente nel Terzo settore a comunicare, a fare conoscere il proprio essere e il proprio agire. Non si tratta, soprattutto per le realtà più piccole, di un problema di facile soluzione (non a caso l'Agenzia sta puntando molto, soprattutto presso le giovani generazioni, sulla conoscenza del settore, dei suoi valori e della sua utilità concreta per tutto il sistema), ma tale difficoltà dovrebbe innescare processi virtuosi: dalla formazione di consorzi, alla *partnership* con realtà più note e strutturate, sino a proporre l'adozione dei propri progetti a imprese for profit (valorizzando e mettendo alla prova, in tal modo, la nuova sensibilità di alcune compagnie sul versante della responsabilità sociale).

È evidente, peraltro, che uno dei principali ostacoli alla crescita delle donazioni è la scarsa fiducia dell'opinione pubblica nei confronti del Terzo settore. Occorre lavorare su aspetti fondamentali quali la trasparenza delle organizzazioni, la difficoltà di verificare l'effettiva destinazione dei fondi e, infine, il riscontro del buon esito dei progetti intrapresi.

Nel caso del Terzo settore, come sembrano dimostrare alcuni importanti segnali recentemente sopravvenuti in materia fiscale, tale inclinazione può essere più facilmente superata se alcune formule giustamente ripetute vengono riempite di contenuti e quindi di consapevolezza reale.

Una scarsità di fiducia che non può non irritare chi conosce bene il valore delle migliaia di operatori "silenziosi" e "silenzianti" rispetto ai pochi che con le loro malefatte sono citati dalla cronaca e restano impressi nella mentalità comune. La mancanza di fiducia è quindi innanzitutto una mancanza di conoscenza e su questo aspetto anche le istituzioni pubbliche possono aiutare il Terzo settore. E' soprattutto in questa prospettiva che vanno letti i contatti avviati dall'Agenzia (e di cui si è detto nel capitolo dedicato alla Promozione) con l'Agcom e con Pubblicità Progresso.

Non va trascurata, inoltre, la questione della rappresentanza e della rappresentatività del settore. Se davvero è auspicabile, per non dire necessario, il coinvolgimento delle realtà del Terzo settore non solo nell'erogazione dei servizi di *welfare*, ma anche nella loro progettazione ovvero, ancora più ambiziosamente nella progettazione delle politiche sociali, è evidente che su questo punto occorre che il settore progredisca ulteriormente.

In questo senso, non è giusto contrapporre il carattere storicamente "spontaneista", l'essere movimento del settore con l'adozione di forme istituzionali necessarie affinché esso possa accreditarsi (nel suo essere una forza sociale ed economica d'insieme) come interlocutore autorevole e credibile (nei diversi livelli di governo della res publica). Ciò detto, certamente occorre vigilare perché tali forme non divengano "per degenerazione" qualcosa di simile a "cartelli" di controllo burocratico (l'eccesso di burocrazia infatti non è necessariamente una prerogativa dello Stato) del settore o fazioni rispondenti a logiche diverse da quelle a cui questo mondo è vocato. Anche su questo punto, però, il Terzo settore complessivamente inteso sembra essere il primo artefice del proprio destino.

Quanto si è detto sin qui parrebbe giustificare, almeno in parte, un luogo comune piuttosto diffuso, che imputa al Terzo settore italiano una fragilità strutturale. Bisogna però contemperare le considerazioni appena esposte con quelle espresse nella prima parte di questo paragrafo. E' difficile, infatti, parlare di "fragilità" rispetto a un settore tanto attivo, diffuso e capace di relazioni. In questo senso, forse, è più appropriato parlare della fragilità di alcune parti e limitatamente ad alcuni aspetti, dando atto, inoltre che, in questa fase storica, il settore nonprofit del nostro Paese sembra impegnato seriamente a interrogarsi con coraggio su alcune delle proprie difficoltà. Più che di "fragilità del sistema", dunque, si dovrebbe parlare della "vulnerabilità", in particolare rispetto al problema del suo finanziamento e della sua capacità di attrezzarsi adeguatamente rispetto alle trasformazioni in atto sul piano internazionale.

Nella fase attuale, si deve dunque prestare attenzione al rischio che ciascuno si chiuda in se stesso, procedendo, così, su una strada che non favorisce lo sviluppo del settore e, in ultimo, neppure dei singoli soggetti. In termini teorici la dinamica può apparire abbastanza semplice: da una parte, occorre che il Terzo settore migliori la sua capacità di realizzare quelle che possono definirsi come "forme di colleganza", dall'altra, bisogna che gli erogatori di

risorse si impegnino davvero per valorizzare i grandi progetti e per affrontare le grandi questioni.

Quanto si è detto sin qui permette di comprendere come il destino del privato sociale si inserisca nel dibattito, senz'altro rilevante anche in sede europea, sulle modalità di superamento strutturale della crisi dei tradizionali modelli di protezione e assistenza sociale. Un dibattito in cui sembrano confrontarsi tre scuole di pensiero prevalenti.

La prima, sembra proporre semplicemente una riorganizzazione su basi nuove e un poco più aperte e flessibili del modello esistente, secondo cui lo Stato deve sostanzialmente conservare il monopolio della committenza dei servizi, pur rinunciando, in tutto o in parte, al monopolio della gestione degli stessi. In questa visione, il Terzo settore può intervenire sostanzialmente solo nella fase della implementazione delle decisioni prese a livello politico senza prendere parte alla progettazione o programmazione degli interventi.

La seconda, invece, si ispira a un filone dell'esperienza nordamericana, il cosiddetto "conservatorismo compassionevole", secondo cui la presa in carico dei bisogni e delle necessità di chi resta indietro è affidata, in primo luogo, alla filantropia e all'azione volontaria e, successivamente, all'ente pubblico che interviene sulla base di schemi fortemente selettivi. Si tratta di un modello che valorizza la società civile e le sue organizzazioni, ma che sembra disconoscere la non completa maturazione e soprattutto il ruolo delle istituzioni pubbliche nel garantire il mantenimento del principio universalista.

Infine, v'è la posizione di chi vede nelle organizzazioni della società civile la capacità di collaborare a più livelli con le pubbliche amministrazioni, sin dalla fase di programmazione degli interventi e della adozione delle scelte strategiche. Questa scelta, però, sembra presupporre da un lato l'introduzione di nuove forme di *governance*, dall'altro la possibilità che gli enti nonprofit possano assumere un peso economico, e quindi anche un'autorevolezza "politica", maggiore di quella che rivestono attualmente. Accanto al riconoscimento della loro necessaria autonomia, pertanto, alle organizzazioni andrebbe garantita anche una maggiore possibilità di auto-organizzarsi secondo la propria specifica identità e bisognerebbe lavorare per ridimensionare gli ostacoli che rendono difficile la loro indipendenza economico-finanziaria.

Il successo di quest'ultimo e più equilibrato indirizzo, però, potrà trovare spazio nella misura in cui tutti gli attori coinvolti (politici, istituzionali, imprenditoriali e civili) si renderanno davvero conto di quanto la coesione sociale tra i cittadini e tra i cittadini e le istituzioni possa essere importante affinché il "sistema Italia" e la stessa Europa superino positivamente le sfide imposte dalle grandi trasformazioni internazionali di questi anni.

Capitolo II

Libro bianco sul nonprofit: Terzo settore e legislazione

A) Le due dimensioni dell'attività di indirizzo dell'Agenzia

Nella prima parte di questa Relazione Annuale, dopo avere riaffermato lo stretto rapporto fra le attività di controllo (vigilanza e ispezione) e l'attività di indirizzo esercitate dall'Agenzia, sono state presentate alcune prese di posizione assunte dal Consiglio su specifiche questioni relative alla normativa vigente e ad alcune sue interpretazioni.

Sempre nella stessa sede, si è anche detto della convinzione (maturata e consolidatasi in seno alla nostra istituzione) circa la necessità di compiere, in relazione all'esercizio del potere di indirizzo, un passo ulteriore. Una convinzione fondata sulla volontà di corrispondere in maniera più completa alla richiesta espressa con crescente forza, da parte degli operatori del Terzo settore e anche da molte pubbliche amministrazioni, di una maggiore chiarezza e coerenza della disciplina in materia di nonprofit.

Per rispondere a questa esigenza diffusa, per migliorare il proprio contributo in questa direzione, dunque, l'Agenzia ha deciso di non limitarsi a intervenire soltanto sulle specifiche questioni riscontrate nel corso della propria attività di vigilanza, ma di affiancare questo lavoro con interventi di più ampio respiro.

È in questo contesto e secondo tale prospettiva che va letta l'elaborazione di un ambizioso piano di studi e ricerche e, in particolare, la scelta di dare corso a una vasta indagine finalizzata alla redazione di un Libro bianco sulla situazione del nonprofit nel nostro Paese. È parsa da subito evidente, infatti, la necessità di fondare una proposta complessiva sull'ordinamento vigente potendo contare su una migliore e aggiornata conoscenza del settore⁶³.

Occorre però sottolineare una volta di più, che l'Agenzia, dal suo particolare punto di osservazione e di azione, ha potuto verificare in molte occasioni la fondatezza delle richieste sopra accennate. Essa ha avuto modo, nel trattare i suoi casi, di sperimentare direttamente come le affermazioni di quanti (sempre di più e sempre più convintamente) sostengono la necessità di ripensare sin dalle fondamenta l'ordinamento legislativo del settore (senza limitar-

⁶³ Sempre nella prima parte (Capitolo III) di questa Relazione, oltre a introdurre le ragioni di questa iniziativa, si è riassunto l'iter che ha condotto all'adozione del relativo provvedimento da parte del Consiglio. Del Libro bianco, inoltre, si è riferito anche nella precedente nota n. 51 al fine di sottolineare la relazione tra i primi risultati emersi da tale ricerca e le riflessioni proposte.

si a interventi sporadici), trovino riscontro nella realtà. Al di là dei singoli problemi applicativi e interpretativi, infatti, anche attraverso di essi, si palesa il notevole ritardo dell'impostazione generale del quadro normativo rispetto alla evoluzione del privato sociale italiano, e soprattutto rispetto all'evoluzione, in senso sussidiario, dei rapporti tra società e Stato nel nostro Paese.

Non a caso, come si potrà verificare nel prossimo paragrafo, l'esposizione di alcune delle anomalie riscontrate parte dalla considerazione di casi di scollamento (di ordine generale e particolare) tra normativa, applicazioni (o mancate applicazioni) di singoli provvedimenti e il contenuto di quelle parti della Costituzione che rinviano al (o richiamano il) principio di sussidiarietà nella sua accezione orizzontale. In questo senso, il problema della inadeguatezza della legislazione di settore⁶⁴ può essere letto come parte di un problema ancora più ampio, concernente il grado di corrispondenza effettiva fra le norme di diritto positivo formalmente in vigore (diritto vigente), le norme effettivamente in uso (diritto vivente) e il sistema economico produttivo ed economico sociale in essere. Occorre insomma verificare se nel caso delle organizzazioni di Terzo settore ci si trovi dinanzi a una fattispecie particolare di ciò che in relazione alla storia dei sistemi giuridici si è usi indicare come il mancato adeguamento fra economia e diritto. Tanto più, che la crescita del Terzo settore rappresenta una delle novità maggiormente rilevanti nella recente storia economica e sociale del nostro Paese.

Proprio l'ascesa e lo sviluppo del nonprofit, infatti, unitamente alle riflessioni in atto sulla responsabilità sociale delle imprese, hanno riproposto l'esigenza di chiarire ancor meglio di quanto l'evoluzione normativa abbia fatto sinora, il significato di diversi termini di grande importanza per la qualità della nostra convivenza civile. Non ci si riferisce soltanto a espressioni come "interesse generale", "pubblica utilità", "beneficenza", "solidarismo", etc., ma anche a definizioni apparentemente distanti dal mondo della iniziative umanitarie e benefiche. Basti pensare all'esigenza di superare definitivamente un'idea di "impresa" come soggetto sempre e comunque votato allo scopo di lucro e guidata dall'interesse egoistico (di per sé legittimo, naturalmente) degli *shareholder*. Un'idea che, analogamente a quanto accaduto anche in molte altre nazioni, il Codice Civile del 1942 mutua soprattutto dai precedenti codici di diritto commerciale, a loro volta influenzati dalla giurisprudenza dei tribunali commerciali (che in Italia furono soppressi soltanto nel 1888). A questo riguardo, potrebbe valere la pena di soffermarsi anche sulla stessa nozione di "atto commerciale", dettagliatamente esposta nel codice commerciale italiano del 1882 (artt. 3-6). In base a quella definizione, infatti, l'atto commerciale veniva collegato a una serie di attività specifiche (il testo precitato ne individuava ben 24), mentre in altri esso era identificato in ragione della sua finalizzazione a obiettivi di "speculazione commerciale". In questo senso, non appare priva di giustificazioni la posizione di coloro che sottolineano la necessità di valutare meglio l'incidenza di questa impostazione sulla vita e sulle possibilità di sviluppo degli enti nonprofit. Si è fatta rile-

⁶⁴ Di cui si può avere conferma anche in riferimento a quanto si è esplicitato nel precedente capitolo, in merito alle rilevanti trasformazioni quantitative e in parte qualitative intervenute nel nonprofit italiano.

vare, per esempio, la problematicità della nozione di “ente non commerciale” introdotta dalla riforma tributaria del 1972. La recente affermazione ed evoluzione delle imprese senza fini di lucro, infatti, chiarisce ulteriormente l'eccessivo collegamento della predetta definizione a un'idea di “commercio” ancora troppo rigidamente riferibile a una concezione “mercantile” di tale attività, e quindi del “profitto” che essa può produrre. Tale concezione non appare adeguata alla realtà di un ente, il quale, anche attraverso l'esercizio di un'intrapresa commerciale, decida di perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e di non ripartire i propri eventuali utili di gestione. La stessa definizione “negativa” di nonprofit, peraltro, mostra qualche limite nel descrivere la missione di imprese impegnate a conseguire un *surplus* tra ricavi e costi sostenuti, da investire “altrimenti” che nella remunerazione di azionisti o di altre forme di proprietà.

Queste veloci notazioni, tuttavia, le quali null'altro rappresentano che possibili spunti di riflessione, non devono fare velo a problemi di ordine ancora più generale, che secondo l'Agenzia costituiscono le criticità fondamentali dell'attuale assetto normativo:

1. La mancanza di un'adeguata base civilistica della normativa di Terzo settore. In questo senso l'Agenzia ha guardato (e guarda tuttora) con estremo interesse ai tentativi di riforma del Libro I del Codice civile, ormai fermo da troppo tempo alle impostazioni del 1942.

2. La sovrabbondanza di leggi speciali. Tali provvedimenti, essendo stati concepiti al di fuori di una visione sistemica del settore, compongono un quadro generale poco o per nulla coordinato da cui discendono incongruenze, ambiguità e talora contraddizioni. Inoltre, come si motiverà successivamente, uno dei problemi inerenti la legislazione speciale introdotta negli ultimi anni riguarda il frequente legame “automatico” stabilito tra la finalità dell'ente e la sua forma giuridica: un sistema che ha creato vincoli eccessivi alla libera auto-organizzazione della società civile e i cui effetti sono riscontrabili nel problema descritto al seguente punto 3.

3. L'eccessivo sbilanciamento della normativa sul versante tributario. Troppo spesso si è fatto ricorso alla leva fiscale come forma di incentivo (e quindi di controllo) di vari segmenti del settore, collegandone l'attivazione talvolta alla tipologia e ai requisiti dei soggetti, talaltra all'attività svolta dagli stessi e più in generale a un *mix* fra le due opzioni. Il risultato è stato quello di un oggettivo sconfinamento nel campo tradizionalmente riservato alle disposizioni civilistiche. In concreto, si è dato corso a una normativa complessa, non di rado incoerente (può accadere che soggetti diversi per forma giuridica, pur svolgendo la medesima attività, ricevano trattamenti diversi), ad alto rischio interpretativo e quindi carente anche sul piano delle garanzie.

Ci si è resi definitivamente conto, dunque, che l'intervento su singoli aspetti non poteva bastare a sopperire ad alcune mancanze fondamentali del sistema e che, anzi, un'ulteriore proliferazione di leggi speciali avrebbe potuto complicare ulteriormente la situazione.

È alla luce di questa consapevolezza, quindi, che ci si accinge a riproporre (propedeuticamente alla esposizione dei primi risultati e delle prime propo-

ste derivanti dal lavoro condotto per la redazione del Libro bianco) le osservazioni specifiche formulate dall'Agenzia. Esse, infatti, concorrono a indicare la stessa esigenza di unità, armonia, libertà e responsabilità sottese alle aspettative generali per una riforma organica della normativa di settore.

B) Osservazioni e proposte specifiche

Nel prendere atto e nel tentare di corrispondere a esigenze strategiche di ampio respiro, come si è detto in precedenza, l'Agenzia ha comunque continuato a cimentarsi con alcuni problemi specifici della normativa di settore. Non è parso saggio, infatti, tralasciare le emergenze contingenti per seguire esclusivamente obiettivi e disegni più ambiziosi. Tanto più che le due prospettive, non solo possono convivere, ma risultano l'una assai utile all'altra. Si è ritenuto perciò di mantenere il massimo grado di attenzione e di impegno su entrambe i fronti.

Ciò precisato, nel presente paragrafo, diversamente da quanto effettuato nella prima parte di questa Relazione Annuale, i singoli problemi rinvenuti e, laddove sono emerse, le soluzioni proposte non sono considerati soltanto da un punto di vista tecnico e come fatti isolati, ma vengono inseriti in un contesto organico e tematicamente strutturato. Quanto appena detto rende ragione del fatto che nelle pagine seguenti si tornerà su temi già riferiti in precedenza.

COSTITUZIONE ITALIANA E NORMATIVA DI SETTORE

Quando si parla della necessità di un coordinamento della disciplina, non si deve fare l'errore di limitare la portata di tale affermazione all'idea di una corrispondenza tutta interna alle norme direttamente concernenti il Terzo settore (incluse le specifiche previsioni del codice civile) e le sue singole parti. L'esigenza di coordinamento va invece intesa, almeno come obiettivo, a tutto tondo ed estesa anche al resto della normativa vigente nel nostro Paese, senza escludere il loro raccordo con le disposizioni comunitarie. Anche per questa via, infatti, il Terzo settore deve ricercare un suo pieno inserimento tra gli attori della vita nazionale e comunitaria.

A questo proposito, come si è accennato nel paragrafo precedente, uno dei principali problemi connessi alla normativa sul nonprofit coincide con il fatto che la sua stessa impostazione civilistica non appare pienamente coerente con le importanti modificazioni introdotte nella Costituzione in relazione alla esplicitazione del principio di Sussidiarietà.⁶⁵ Infatti, nonostante le modifiche

⁶⁵ Non a caso si utilizza il termine "esplicitazione", in quanto - condividendo il parere di alcuni celebri costituzionalisti - si ritiene che già l'art. 2 della nostra Carta Costituzionale (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.), ancor più

apportate negli anni, tale codificazione mostra tuttora ben visibile il segno e l'influsso della tradizione culturale illuministica trasmessale per mezzo del codice napoleonico a cui essa si ispira. Essa, infatti, appare ancora caratterizzata da una certa logica concessoria e da una sorta di "cultura del sospetto" nei confronti dei corpi intermedi della società civile, di cui associazioni e fondazioni sono una delle manifestazioni più importanti.

Il tratto evidente di tale predisposizione negativa è stato rappresentato a lungo dall'intricato sistema di permessi e autorizzazioni che presiedeva al riconoscimento della personalità giuridica di una organizzazione nonprofit. Infatti, contrariamente a quanto accadeva per le imprese – originando con ciò una ingiustificata iniquità – il riconoscimento della personalità giuridica di una fondazione o di una associazione non avveniva attraverso un semplice atto amministrativo, ma era piuttosto l'esito di una "concessione" pubblica, una procedura caratterizzata da elevata discrezionalità durante la quale l'autorità valutava la "meritorietà" dei fini perseguiti dall'organizzazione. La recente approvazione del regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica ha contribuito ad accelerare i tempi delle procedure, ma non ne ha mutato il segno. Quello stesso segno che si poteva cogliere – ancora in epoca molto vicina a noi – nell'obbligo per le fondazioni e le associazioni riconosciute di ottenere l'autorizzazione delle autorità vigilanti per accettare donazioni, eredità o legati.

Questa stessa impostazione è stata spesso (magari inconsapevolmente) sussumta in una larga parte della normativa fiscale.

Al di là del problema generale, che come tale potrà essere affrontato efficacemente solo nell'ambito di una riforma generale, vi sono poi alcuni casi specifici in cui l'Agenzia ha rinvenuto una certa incoerenza tra il dettato costituzionale e norme attualmente vigenti (o quanto meno con alcune loro interpretazioni).

Promozione della cultura e dell'arte (effetti della modificazione dell'art. 117 della Costituzione sul D.Lgs. 460/97)

In relazione alle realtà che operano nel campo della promozione della cultura e dell'arte, per esempio, hanno assunto una notevole importanza i cambiamenti introdotti dal nuovo art. 117 della Costituzione che ha sostanzialmente modificato il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni a statuto ordinario. Infatti, mentre l'abrogato art. 117 elencava le materie per le quali la potestà legislativa competeva alle regioni, la nuova versione contiene un elenco delle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva

dell'art. 18 (I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale...) e dell'art. 41 (L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana...), contenga a livello implicito quanto è stato successivamente espresso con la successiva modificazione dell'art. 118 (...Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.).

dello Stato e un altro elenco di materie riservate alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni. La nuova norma, inoltre, prevede che spetti alle Regioni la potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato o a quella concorrente. La stessa potestà regolamentare, inoltre, è elevata al rango costituzionale.

Nonostante tali rilevanti modificazioni, per le organizzazioni attive nel settore della promozione della cultura e dell'arte (di cui al settore n. 9 elencato nell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997), si continua a prevedere che il riconoscimento del fine di solidarietà sociale (a cui si collegano, a loro volta, il riconoscimento della qualifica di Onlus e quindi delle relative agevolazioni fiscali) può intendersi perseguito, in caso di carenza di soggetti svantaggiati, solo nel caso in cui vi sia il finanziamento da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato. È evidente, pertanto, che tale disposizione deve essere rivalutata, tenendo conto del nuovo riparto delle competenze tra Stato e regioni (la promozione della cultura e dell'arte rientra ormai tra le competenze delle regioni), dato che appare oggi assai difficile l'evenienza che le organizzazioni riescano a percepire apporti economici da parte dell'Amministrazione Centrale. È quanto mai urgente, perciò, una modificazione del testo del D.Lgs. 460/97 al fine di non penalizzare le organizzazioni che perseguono finalità che la legge stessa considera meritevoli.

Le ex IPAB e le ipotesi di trasformazione adottate in sede regionale

Come si è avuto modo di ricordare in più di una circostanza, la sentenza n. 396 del 7 aprile 1988 emessa dalla Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. 6972/1890 (la cosiddetta Legge Crispi). Tutto ciò ha comportato la rimozione di una norma che, per più di un secolo, ha impedito la libera espressione dell'iniziativa privata nel settore dell'assistenza e, di fatto, ostacolato la piena attuazione dell'art. 38 della Costituzione.

I principi enucleati nella sentenza e accolti integralmente nel DPCM del 16 febbraio 1990 (G.U. 23 febbraio 1990, n. 45) sono stati ripresi in seguito anche nel D.Lgs. 207/01, attuativo dell'art. 10 della Legge 328/2000. Quest'ultimo decreto, inoltre, ha dato avvio all'attuale trasformazione delle IPAB, sebbene già pochi mesi dopo la sua entrata in vigore, sia stato superato dalla riforma costituzionale che ha riservato alla potestà legislativa esclusiva delle regioni la materia dell'assistenza (Costituzione Italiana, Art. 117, comma 4), con il solo vincolo che sia esercitata.

Le regioni, quindi, alla luce di tale innovazione hanno acquisito il potere, con il solo limite del *rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali*, di regolamentare la trasformazione delle IPAB. Ciononostante, i modelli attualmente approvati con apposite leggi regionali evidenziano tutti una ripresa dei criteri proposti dal D.Lgs. 207/01.

Sino a oggi, inoltre, soltanto la Legge Regionale della Lombardia ha previsto una sostanziale libertà di trasformazione in enti di diritto pubblico o privato, garantendo a entrambi la partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi di cui alla legge 328/2000. Altre regioni, invece, hanno previsto una serie di requisiti e di parametri di vario genere

(patrimoniali, di ambito di intervento, di tipologia di servizi...) necessari per accedere alla trasformazione in aziende di servizi alla persona, prevedendo la possibilità di divenire persone giuridiche private solo in casi residuali.

In questo caso, pur nel pieno rispetto delle prerogative delle singole regioni, l'Agenzia non può fare a meno di rilevare come il principio di sussidiarietà orizzontale, assunto nel nostro ordinamento al rango costituzionale (Costituzione Italiana, Art. 118), trovi ancora difficile attuazione anche in contesti determinati dall'applicazione del principio di sussidiarietà in senso verticale. La piena applicazione del dettato costituzionale, infatti, trova ostacolo in alcuni dei sistemi organizzativi recentemente adottati da molte regioni in diversi ambiti e settori di attività, che permangono, in gran parte, in ambito pubblico. Sembra palesarsi, in realtà, una difficoltà da parte delle regioni nel garantire un certo livello di qualità ed efficienza dei servizi offerti dai privati senza attuare nei loro confronti un controllo pregnante.

Un caso esemplificativo, in tal senso, è quello della Regione Emilia Romagna, la quale ha previsto una modalità di trasformazione delle IPAB connessa a requisiti stabiliti tassativamente e che sembra privilegiare dichiaratamente il mantenimento della qualifica di ente pubblico delle IPAB e soltanto in via residuale prevede la loro trasformazione in associazioni/fondazioni. In particolare la partecipazione al sistema integrato di interventi e servizi sociali e alla programmazione regionale e locale è prevista per le sole Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), diminuendo in tal modo il ruolo di soggetto attivo nei servizi sociali delle IPAB che si trasformeranno in enti di diritto privato.

TERZO SETTORE E ASSISTENZA

Organizzazioni attive nel settore dell'assistenza e riconoscimento della qualifica di Onlus

Si è detto che la solidarietà costituisce il fine e il mezzo simbolico dell'attività di molte realtà del privato sociale. Ciò vale in modo particolare per quelle operanti nel settore dell'assistenza. Proprio un'accezione restrittiva di tale concetto, peraltro ha indotto l'amministrazione finanziaria dello Stato a negare, in qualche caso, la qualifica di Onlus a soggetti attivi nel campo dell'assistenza sociale ed eroganti servizi pagati direttamente dagli utenti finali. Tale situazione si presenta spesso, per esempio, nel caso degli enti che esercitano attività di assistenza residenziale per anziani o disabili, le cui rette non siano coperte da contributi delle amministrazioni pubbliche, ma siano esclusivamente versate dagli utenti o dai loro congiunti. In questo senso, ritorna ancora una volta (e con frequenza crescente) il caso appena considerato per le sue applicazioni costituzionali delle ex-IPAB. In particolare ci si riferisce al caso di quelle realtà che decidono di acquisire la forma giuridica privata (in genere divengono "fondazioni") e, oltre a erogare servizi convenzionati con le amministrazioni pubbliche, operano anche sul mercato pur conservando la propria natura di ente nonprofit.

Secondo l'Agenzia, la natura solidaristica di tali organizzazioni e il connesso diritto a godere dello status di Onlus è garantita pienamente per norma esplicita (D.Lgs. 460/97, art. 10, comma 4) dal fatto di operare nel settore della assistenza sociale. E' quindi più che auspicabile, anche in considerazione

della delicata funzione sociale ricoperta da queste realtà, l'adozione di un'interpretazione più coerente e più cogente del dettato normativo.

Antiusura e assistenza sociale

È risultato molto interessante anche il caso, assai diverso dal precedente, di una fondazione che svolge la sua attività nel campo della prevenzione del fenomeno dell'usura. L'organizzazione aveva indicato quale settore di operatività prevalente, all'atto di iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus, quello della tutela dei diritti civili, di cui al n. 10), *lett. a)*, comma 1, dell'art. 10 del D.lgs 460/97. In realtà, come evidenziato dal Consiglio dell'Agenzia mediante un apposito parere approvato con delibera, è la stessa Legge n. 108 del 7 marzo del 1996 "Disposizioni in materia di usura" (a cui tale ente si riferisce) a inserire l'attività di prevenzione dell'usura nell'alveo dell'assistenza sociale (n. 1) , *lett. a)*, comma 1, dell'art. 10 del D.lgs 460/97).

La fondazione inoltre risulta iscritta all'elenco (che si trova presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze) delle fondazioni e associazioni che hanno lo scopo di prevenire il fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza e informazione.

L'attività di questa fondazione va quindi inquadrata all'interno del puro assistenzialismo sociale anche alla luce della recente *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali* n. 328 del 2000 e da quanto riportato al comma 2 dell'art. 128 del D.Lgs. 112/98 ove si afferma che *per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.*

Case di Riposo

Nel 2004, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha inoltrato all'Agenzia per le Onlus uno *schema di circolare concernente le case di riposo per anziani*. Tale questione era già stata oggetto di interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 168/E del 26 giugno 1998). In quel caso si sosteneva che per le attività a cosiddetto "solidarismo immanente", rientranti tra quelle di cui al comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, le condizioni di svantaggio dei destinatari dovevano essere presupposto essenziale delle attività stesse. Il legislatore annovera tra le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria anche la gestione delle case di riposo per anziani. Pertanto, è implicito che si possano ricondurre tali organizzazioni tra quelle che operano nell'ambito del settore 1), *lett. a)* del comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/1997. In particolare, sono ricomprese nell'assistenza sociale e socio-sanitaria anche le prestazioni sanitarie di complemento assistenziale finalizzate ad assicurare un'esistenza dignitosa a coloro che versano in condizioni di disagio. In tal senso, possono rientrare in questi ultimi ambiti anche le attività istituzionali svolte dalle case di riposo per

anziani. La conduzione delle case di riposo, rientrando nell'attività di assistenza sociale, infatti, si estrinseca attraverso una serie di interventi volti a favorire l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali o semi-residenziali, in ragione dell'elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, di persone anziane che non siano assistibili a domicilio (L. 328/2000, art. 22, comma 2). L'Agenzia delle Entrate, invece, nel nuovo schema di circolare pone l'accento sull'aspetto del disagio economico a tal punto da affermare che *le case di riposo possono legittimamente assumere la qualifica di Onlus solo se svolgono attività di assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti di soggetti che versano in condizioni di disagio anche sotto l'aspetto economico; la condizione di disagio economico sussiste solo nell'ipotesi in cui la retta di ricovero praticata dalla casa di riposo grava sull'ospite in misura non superiore alla metà del suo ammontare; ogni singola prestazione assume rilievo nell'ambito dell'attività istituzionale svolta da una casa di riposo Onlus solo a condizione che, quest'ultima, autonomamente o in concorso con enti pubblici, si faccia carico della prevalente copertura economica della retta di ricovero.*

L'Agenzia per le Onlus, al contrario, non ha ritenuto convincente il criterio secondo cui la "condizione di bisogno" debba ritenersi commisurabile e dipendente dal pagamento di una retta. L'applicazione del meccanismo adottato dall'amministrazione finanziaria, infatti, potrebbe condurre a situazioni paradossali. Si pensi che il pagamento integrale, da parte dell'ospite, di una retta particolarmente bassa, condurrebbe automaticamente a escludere la sussistenza del disagio economico, mentre il pagamento, seppur parziale, di una retta molto elevata, non creerebbe problemi per l'ottenimento o la conservazione della qualifica di Onlus. D'altro canto, la normativa vigente in materia non vieta, a tali centri, la possibilità di percepire corrispettivi di carattere economico (rette) da parte degli ospiti o di coloro i quali ne fanno le veci. Pertanto, il pagamento di corrispettivi da parte dei beneficiari a fronte dell'ottenimento del servizio non comporta, secondo il parere dell'Agenzia per le Onlus, la presuntiva assenza del carattere solidaristico in capo al soggetto prestatore.

QUESTIONI RELATIVE ALLA NATURA E ALLA TIPOLOGIA DEI SOGGETTI NONPROFIT

Partecipazione di un ente pubblico a una fondazione⁶⁶

Come si è già riferito, l'argomento su cui L'Agenzia per le Onlus ha approvato il suo primo Atto di indirizzo concerne un tema di grande attualità in ragione del profondo cambiamento in atto nel rapporto fra pubbliche amministrazioni ed enti nonprofit. La partecipazione di soggetti pubblici a organismi privati senza finalità di lucro, infatti, si pone sia come il segno di un progressivo superamento della già citata "cultura del sospetto" con cui per lungo

⁶⁶ Per una lettura integrale dell'atto di indirizzo si veda l'Allegato n. 5 di questa Relazione Annuale

tempo le istituzioni pubbliche hanno guardato al Terzo settore, sia come una profonda trasformazione nella gestione dei servizi e dei beni pubblici. Il problema non è privo di implicazioni molto rilevanti (si pensi, per esempio al caso delle “fondazioni strumentali” create da enti pubblici) e si situa nella più generale discussione sulla ridefinizione dei rapporti tra diritto amministrativo e diritto civile. Nel caso specifico, l’Agenzia ha ritenuto di doversi esprimere formalmente, oltre che pubblicamente, in merito alla valutazione delle conseguenze sulla natura di un ente nonprofit (nella fattispecie di una fondazione) della partecipazione, in qualità di fondatore, di un soggetto pubblico. La questione verte sulla possibilità per l’ente nonprofit di conservare la qualificazione di soggetto privato. Come spesso accade, oltre che sul piano della dottrina, la questione è interessante anche per le conseguenze materiali sulla vita dell’ente, dato che, secondo il comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 la qualifica fiscale di Onlus non può essere assunta, in ogni caso, da enti pubblici.

Su questo tema, l’Agenzia sostiene con forza l’impossibilità di riconoscere alla fondazione costituita in tal modo una “natura pubblica” in conseguenza della natura pubblica di uno dei soggetti fondatori. Neppure nel caso in cui tale ente sia il principale tra i soggetti fondatori.

A sostegno della sua tesi, la nostra istituzione, oltre a sottolinearne la corrispondenza con il sistema normativo in vigore, ha portato diverse sentenze della Corte di Cassazione e un pronunciamento del Consiglio di Stato, dal cui esame risulta con tutta evidenza come la natura privatistica dei soggetti collettivi disciplinati dal codice civile non muta se un soggetto di diritto pubblico, con una relazione finanziaria tipica (partecipazione al patrimonio, attivazione nella fase costitutiva), figura tra i soggetti fondatori dell’ente in questione.

Associazioni, fondazioni, cooperative sociali e “scuole materne”

In più di una circostanza, l’Agenzia si è trovata a dover affrontare il caso di organizzazioni (associazioni, fondazioni senza fine di lucro o cooperative sociali) che gestiscono scuole materne. Secondo l’attuale normativa tributaria la gestione di una scuola materna da parte di una associazione o di una fondazione può rientrare tra le attività che consentono di godere del regime tributario delle Onlus solo nel caso in cui l’attività stessa sia indirizzata a recare benefici a soggetti “svantaggiati”. Nel caso in cui l’attività sia invece genericamente indirizzata a bambini privi di condizione di disagio, l’ente non potrebbe godere dei benefici fiscali delle Onlus e le attività relative potrebbero, nel presupposto di una loro qualifica come attività commerciali, generare proventi integralmente soggetti a imposizione sul reddito.

Tale presupposto qualificativo, invero, data la sua subordinazione integrale alla qualifica tributaria oggettiva delle attività svolte, risulta alquanto difficile ogniqualvolta il servizio reso, anche se portatore di vantaggi etico-sociali, implica il versamento corrispettivo di contropartite economiche di qualunque importo, fattispecie che per le Onlus, in opposizione al resto del sistema, è pervenuta straordinariamente a configurarsi come ragione della subordinazione delle attività stesse al perseguimento dei fini istituzionali (si

vedano l'art. 12 del D.Lgs. 460/1997, e l'art. 150 del T.U.I.R.).⁶⁷

La predetta qualifica commerciale delle attività determina altresì, nella maggior parte dei casi, la consequenziale qualificazione di ente equiparato alle società di capitali in capo al soggetto che conduce la predetta attività.

La medesima attività (gestione di una scuola materna aperta a bambini di qualunque condizione sociale, fisica o altro), peraltro, potrebbe essere liberamente gestita da una cooperativa sociale di tipo A (L. 381/1991). In tal caso, la scuola materna gestita dalla cooperativa sociale, considerata Onlus di diritto dalla legislazione, potrebbe infatti godere di un trattamento tributario (al di fuori delle imposte sul reddito) più favorevole rispetto alla associazione o fondazione che eserciti esattamente la medesima attività.

Si configura pertanto una situazione nella quale enti che esercitano la medesima attività (scuola materna rivolta ai cittadini di ogni condizione), per il semplice fatto di non rivestire la stessa forma giuridica, beneficiano di regimi tributari differenti. Simili incongruenze si possono verificare, come conseguenza di una legislazione frammentata e sovente priva di un disegno unitario, anche in casi diversi da quello citato, sicché una revisione generale della normativa - già auspicata nella precedente Relazione Annuale - si presenta come un fatto sempre meno procrastinabile.

Associazioni, fondazioni e attività di ricerca scientifica

Il D.Lgs. 460/1997 stabilisce che le organizzazioni che svolgono attività di ricerca scientifica di interesse sociale possono godere dello status di Onlus, a parte altri requisiti incidenti sulle possibili commesse di attività a enti determinati, solo nella misura in cui esse siano costituite in forma di fondazione (art. 10). Le medesime attività, quindi, svolte da organizzazioni che rivestano natura giuridica di associazione (riconosciuta e non) non sono invece ritenute meritevoli di generare l'importante qualifica soggettiva citata.

Anche in questo caso, una simile disparità di trattamento appare poco comprensibile poiché il beneficio sociale derivante dalle svolgimento di attività di ricerca non dovrebbe subire differenti trattamenti erariali solo per la differenza della natura giuridica del soggetto che svolge la attività di ricerca stessa (quando siano rispettati tutti i vincoli di non lucratività stabiliti dalla stessa legislazione sulle Onlus). Tale disparità potrebbe trovare motivazione esclusivamente nel timore che il minor livello di "controlli e vincoli esterni" di origine pubblica sulle associazioni, le renda potenzialmente soggetti a cui

⁶⁷ «Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'art. 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto, è inserito il seguente:

«Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). - 1. Per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.»

possa risultare più facile l'adozione di comportamenti elusivi dal punto di vista tributario. Se una simile motivazione può avere qualche ragione d'essere nel caso delle associazioni non riconosciute, essa non pare assolutamente motivata nel caso delle associazioni riconosciute, soggette a sistemi di controllo non dissimili da quelli delle fondazioni. In ogni caso, se una preoccupazione simile dovesse essere fondata, non è chiaro per quale ragione essa venga avanzata esclusivamente nel caso delle attività di ricerca scientifica di interesse sociale e non, ad esempio, in quello della assistenza sociale, della sanità o degli altri ambiti di azione delle Onlus.

Oltretutto, apparirebbe anche discutibile il fatto che solo ragioni di stretta natura fiscale possano incidere sull'assunzione di una qualifica, com'è quella di Onlus, così significativa nel contesto nonprofit.

Al riguardo, l'Agenzia ha osservato che potrebbero essere giustificate diversità nel trattamento tributario qualora si distinguesse tra organizzazioni che svolgono direttamente attività di ricerca e organizzazioni che si limitano a svolgere una semplice "funzione di intermediazione e raccolta di fondi" da destinare poi al finanziamento delle ricerche.

Oltre a ciò, merita rilievo il fatto che il DPR 135/2003 ha identificato (all'art. 2) le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale procedendo a un'elencazione dettagliata dei campi di ricerca in cui tale attività si dovrebbe esplicare per conseguire il citato carattere. Tale elenco presenta notevoli gradi di arbitrarietà ed è difficile comprendere per quale ragione possa essere ritenuta di interesse sociale la ricerca sullo smaltimento dei rifiuti e non – ad esempio – la ricerca fisica o chimica di base, la ricerca biotecnologica oppure la ricerca sociale. Sarebbe più opportuno, probabilmente, che il legislatore si limitasse a stabilire che cosa si intende precisamente con l'espressione "attività di ricerca scientifica" (per evitare che si possa far passare come tale, ad esempio, la semplice attività di formazione o di consulenza, oppure pratiche non scientifiche) e quali sono le caratteristiche che attribuiscono a tale attività il connotato di interesse sociale (per esempio escludendo potenziali indebite "appropriazioni" individuali dei risultati della ricerca stessa attraverso brevetti o privative).

LEGISLAZIONE DI SETTORE E NUOVI AMBITI DI ATTIVITÀ

Organizzazioni grant making, fondazioni delle comunità e qualifica di Onlus

La definizione di Onlus prevista dal D.Lgs. 460/1997 e soprattutto l'interpretazione della stessa che viene data dalla amministrazione finanziaria attraverso la nozione di beneficenza, trascura quelle realtà che operano come "organizzazioni intermediarie" nella raccolta e nella distribuzione di fondi, sul modello delle *community foundations* o dei *community chests* americani. Tali realtà, poco diffuse o sostanzialmente inesistenti nel momento della approvazione della legge, sono ora cresciute anche nel nostro Paese. Accanto alle tradizionali organizzazioni legate alla raccolta di fondi per le opere assistenziali di enti religiosi, infatti, sono comparse istituzioni laiche come le fondazioni delle comunità locali (*community foundations*). Queste ultime, in particolare, rappresentano un'innovazione significativa nell'organizzazione

della filantropia e dell'attività caritativa italiana. Esse svolgono un importante ruolo di collettore di risorse attivando il contributo dei cittadini e operando come elemento per la valorizzazione del protagonismo delle comunità locali nel perseguimento dei propri fini statutari. Questo orientamento è una concreta espressione del principio di sussidiarietà: una soluzione istituzionale e operativa attraverso la quale una comunità locale si responsabilizza per affrontare le proprie necessità o emergenze.

Lo scopo è quello di favorire la nascita di enti nonprofit autonomi che possano fungere da infrastrutture giuridiche ed amministrative atte a sviluppare potenzialità esistenti in ambito locale.

Questa positiva fioritura delle *community foundations* è riconosciuto anche a livello europeo. Ricordiamo a tal proposito lo *European Foundation Centre* che sta lavorando ad un progetto (*Community Philantropy Iniziative*), avviato nel 1999, volto a rafforzare e promuovere le fondazioni comunitarie tramite azioni di supporto e di scambio tra i paesi europei, gli Stati Uniti ed altre nazioni con simili esperienze.

Una interpretazione restrittiva del concetto di beneficenza - unita alla difficoltà dell'amministrazione a concepire una Onlus che operi entro i settori ammessi utilizzando esclusivamente la "modalità operativa" della raccolta e distribuzione di fondi - ha reso di fatto talvolta difficile e problematica alle "organizzazioni intermediarie" l'assunzione della qualifica di Onlus. Diventa dunque urgente, vista la crescente diffusione di queste istituzioni e la permanente carenza e ambiguità della regolazione delle fondazioni di raccolta ed erogazione, l'assunzione di una posizione con cui si riconosca nell'organizzazione della raccolta di fondi un'attività di piena beneficenza, nel presupposto che le erogazioni successive riguardino contesti di soggetti economicamente non dotati. A tal fine, non pare necessario proporre una regolazione organica di questo peculiare comparto del settore nonprofit, ritenendo che possa bastare un chiaro inquadramento, nell'alveo del moderno concetto di "beneficenza", dell'attività di raccolta e di distribuzione di fondi.⁶⁸

LEGISLAZIONE DI SETTORE E ASPETTI TRIBUTARI

Incertezza degli effetti tecnici delle carenze statutarie, rilevate dopo l'iscrizione all'apposita Anagrafe dell'art. 11 D.Lgs. 460/1997, sui requisiti per il mantenimento della qualifica di Onlus.

Si tratta di un tema preliminare di impatto grave perché attiene alla stessa "tenuta" logico-giuridica dell'assunzione in senso proprio della qualifica soggettiva di Onlus, in capo a qualsivoglia soggetto "nonprofit". Com'è noto la costituzione dei presupposti soggettivi della nozione di Onlus è posta dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, ove il ruolo decisivo a tal fine è svolto dall'enuclea-

⁶⁸ Su questo argomento si veda anche: Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, *RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA* (8 marzo 2002 - 31 dicembre 2002), Parte II, Cap. 2, pp. 53-57.

zione legislativa di un elenco di requisiti prevalentemente statutari (cioè, di elementi enunciativi che devono essere formalmente presenti nello statuto dei soggetti richiedenti la concessione della qualifica). Ciò premesso, si è affermato, nella pratica corrente, come grave fattore di dubbio il problema degli effetti:

1. della riscontrata carenza formale sullo statuto, una volta ottenuta (anche di fatto) l'iscrizione anagrafica, anche di un solo requisito richiesto;
2. della riscontrata non rispondenza concreta, anche su uno solo dei requisiti predetti, tra previsione statutaria e realtà operativa relativa al soggetto.

Ci si riferisce, cioè, all'eventualità in cui la previsione statutaria qualificante, menzionata nell'art. 10, sussista formalmente ma senza che essa sia adempiuta nella realtà operativa della vita reale del soggetto. Il problema che scaturisce è dato dalla possibilità di prospettare - che in teoria appare del tutto possibile - la tesi per cui anche una sola delle distonie indicate ai punti 1 e 2 può comportare, in forma integrale per l'ente, il venir meno della qualifica di Onlus. Tale evenienza, al di là della sua onerosità concettuale, potrebbe avere effetti economici gravissimi sull'economia del soggetto perché comporterebbe, pur nel suo carattere molto specifico e talora formale, un'automatizzata qualificazione come illegittima della posizione soggettiva usata in rapporto agli adempimenti fiscalmente rilevanti. Ne scaturirebbe quindi la recuperabilità immediata, su tutti gli esercizi fiscalmente accertabili, di imposte risparmiate, di sanzioni e di interessi. Il che, per un ente a tipologia erogativa, presumibilmente privo di riserve sufficienti per fronteggiare evenienze economiche negative estranee alla sua attività etica, comporterebbe facilmente la necessità di azioni esecutive o addirittura di liquidazione necessaria conseguente. Sarebbe opportuna, quindi, l'introduzione di una graduazione legislativa delle fattispecie di non rispondenza citate, contemplando al limite, per talune di esse, forme sanzionatorie alternative ovvero parziali. Lo stesso D.Lgs. 460/97 (art. 11, comma 3) del resto, incidentalmente, sembra indicare tale ipotesi (a livello di potenzialità legislativa), in modo da rendere meno radicale il problema della suddetta rispondenza legislativa.

Esercitabilità di attività commerciali da parte di enti di volontariato e possibile decadenza dallo status di Onlus.

La nota qualità di Onlus di diritto, concessa dal D.Lgs. 460/1997 alle organizzazioni di volontariato di cui alla l. 266/1991, appare evidentemente subordinata alla pienezza giuridica di tale status, che com'è noto implica anche l'iscrizione del soggetto nell'apposito registro generale di cui all'art. 6 della Legge 266/1991. Ecco perché qualunque fattore di compromissione della predetta presenza nell'"elenco" ufficiale di questi soggetti recherebbe anche la grave conseguenza di una perdita sopravvenuta della predetta qualifica fiscale di Onlus. A questo riguardo si è registrata con frequenza, nella realtà pratica, da parte di molte delle predette organizzazioni, la tendenza alla conduzione di attività commerciali diverse da quelle marginali di cui all'art. 8 comma 4 della predetta legge, pur sottoponendo spontaneamente le stesse al pieno assolvimento dei conseguenti tributi (IVA e IRPEG), in piena discono-

scenza delle agevolazioni di legge specificamente poste per la loro specifica tipologia soggettiva. Detta fattispecie, peraltro, ad onta dell'assenza di vantaggi tributari che comporta, pone in essere con tutta probabilità un contesto estraneo alle previsioni dell'art. 5 della L. 266, con la conseguente incertezza sul fatto che ciò costituisca una sua violazione specifica invece di dar luogo ad una meno grave estraneità tipologica alla fattispecie agevolata. Apparendo, come già detto, più che fondato assumere che solo la pienezza della corretta qualifica di organizzazione di volontariato consente l'assunzione della qualifica di Onlus di diritto, anche se nel sistema della L. 266, non risulta chiaro se lo svolgimento di attività commerciali comporti, la perdita *in re ipsa* della qualifica di organizzazione di volontariato, magari per l'esclusione dal registro per sopravvenuta irregolarità di condotta, è facile concludere che la predetta situazione, posta in essere con atteggiamento prudentiale, generi invece una rischiosità fiscale sua propria. Apparendo inopportuno riverberare in sede tributaria tale sofisticata perplessità interpretativa, assumerebbe valore pratico il prevedere espressamente che la qualifica di Onlus di diritto è comunque pregiudicata dal solo fatto della conduzione di qualsivoglia attività commerciale "non marginale" da parte di taluno dei soggetti predetti, indipendentemente dal regime tributario ad essa applicato.

Delineazione del concetto di attività esclusiva per le Onlus

È noto che ognuna delle attività tipizzanti delle Onlus, quelle cioè che sono atte a giustificare l'ammissione alla qualifica stessa, in quanto conformi ad una o più delle prescrizioni di cui ai nn. da 1 a 11 della lett. a) dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 460/97, deve essere svolta su base esclusiva (cfr. lett. b) della stessa norma). In altre parole l'assunzione della qualifica è pregiudicata dal fatto stesso dello svolgimento, anche collaterale, di qualunque "altra" attività, da parte del soggetto candidato a qualificarsi come Onlus. Ciò, nel comportare che l'eventuale conduzione di attività diversa designa, correttamente, la grave violazione del precetto fondamentale dell'"esclusività", impone però anche il più delicato problema, di fronte ad ogni operazione o attività specifica posta in essere, di verificare se è presente, di volta in volta, un tasso di omogeneità, di ricomprensione, di attinenza, di strumentalità accessoria e simili, con l'attività "caratteristica", tale da permettere di affermare che l'esclusività sopra menzionata non è in concreto violata. Al riguardo riuscirebbe quindi opportuna la formulazione di una disposizione generale che, nel presupposto di un'assoluta marginalità o complementarietà, attesti che tutte le iniziative di tipo strumentale poste in essere, ammesse in quanto tali su base statutaria, non violano il requisito dell'unicità esclusiva dell'oggetto istituzionale.

Miglioramento della definizione di attività connessa e di attività accessoria, in relazione all'attività istituzionale, nel regime delle Onlus

Il concetto di attività direttamente connessa alle attività istituzionali delle Onlus è indiscutibilmente equivoco rispetto al termine di designazione ("connesse"). Il comma 5 dell'art. 10 infatti designa in tal modo le attività che differiscono da quelle istituzionali unicamente per il fatto che esse non sono

svolte a favore di soggetti svantaggiati. Oltre al problema letterale citato, consegue alla formula testuale il fatto che non appare, di conseguenza, concepibile il suddetto concetto nei confronti delle diverse tipologie di Onlus qualificate tali senza il presupposto della presenza, nella loro operatività, dei predetti soggetti (e cioè quelle di cui ai nn. 7, 8, 9, 10 e 11, a parte l'ambiguità dell'enucleazione di cui alla prima parte del comma 5); inoltre, il concetto è reso più complesso dal fatto che sono sostanzialmente integrative ("nonché") delle attività predette quelle "accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali in quanto integrative delle stesse": nozione ambigua, questa, che lo stesso Ministero delle Finanze (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha contraddetto quando (circ. 168/E/1998) ha ravvisato essere tali alcune attività strumentali solo in senso finanziario ai fini istituzionali, ossia svolte per procurare fondi.

Si ritiene che i suddetti concetti debbano essere unificati nel quadro di una nozione unica definita come "strumentale", disciplinata con molta semplicità come attività dai contenuti oggettivi diversi da quelli delle attività caratterizzanti ma il cui scopo economico è indubbiamente segnato dalla finalizzazione unificante delle finalità caratteristiche della Onlus.

Introduzione di elementi chiari nella distinzione tra contributi corrispettivo e contributi in senso proprio ai fini dell'Iva e della commercialità delle attività remunerate

La distinzione tra finanziamenti sovventori (contributi di sostegno, di incentivo, di supporto anche meritocratico) e finanziamenti corrispettivo-contrattuali (come, tra gli altri, i compensi da convenzioni) è un fattore decisivo sia ai fini IVA che a quelli dell'imponibilità (e della rilevanza complessiva, anche sui costi) ai fini delle imposte sui redditi.

La prassi, anche ufficiale, non ha forgiato fattispecie di riferimento universalmente affidabile, richiamando sempre in modo decisivo clausole di stile contrattuale che in realtà restano comunque ambigue. Il risultato pratico è che di fronte a un patto sottostante all'erogazione di un contributo l'alternativa tra i due versanti resta sempre ampia e oscillante, con grave compromissione delle esigenze di certezza sulla fattispecie, riverberantisi spesso non solo sul regime obiettivo della partita ma anche su quello della configurazione soggettiva dell'ente. Un criterio corretto, per una distinzione radicale, sarebbe quello della piena e comprovata corrispettività civilistica, evidenziata da riscontri contrattuali e processuali precisati (es. suscettibilità alle condanne risarcitorie per inadempimento o danni e simili), tale da lasciar ferma e indubitabile la natura sovventoria di erogazioni anche convenzionate in cui è evidente che il soggetto finanziante sta usando l'ente quale soggetto cooperatore in funzione di una rispondenza dei suoi fini statuari con gli obiettivi dell'accordo economico medesimo. Detto presupposto statutario (si pensi al caso della formazione dei giovani perseguita in contesti sostanzialmente pubblicitici) potrebbe essere eretto a presupposto di distinzione tra erogazioni sovventorie non corrispettive e dazioni contrattuali remunerative (in quanto tali, suscettibili di riconduzione commerciale). In norme regolanti altri profili (es. commercialità delle prestazioni ai soci) il rapporto con i fini statuari è già stato eretto a fattore decisivo, onde non sussistono ostacoli di principio ad introdurre a questi fini la suddetta rilevanza decisiva.

C) Primi contributi per una riforma

Come si è detto nella prima parte della Relazione, l'iniziativa concernente la redazione di un Libro bianco sul nonprofit non si è ancora conclusa e troverà una sua piena espressione solo nel corso del 2005. Tuttavia, il lavoro portato avanti dai due gruppi di studio incaricati dall'Agenzia (comitato scientifico e comitato di redazione) ha già prodotto alcuni importanti risultati che si ritiene opportuno presentare sinteticamente (anche come occasione di una loro prima verifica pubblica) già in questa Relazione Annuale.

I due comitati (l'uno con prevalenti funzioni di indirizzo e di verifica del lavoro svolto e l'altro con compiti maggiormente operativi), hanno operato in grande sinergia e, per il vero, intrecciando e condividendo molto spesso le rispettive competenze. Tali entità sono composte da studiosi appartenenti a diverse aree disciplinari (non solo da giuristi) e ai loro lavori prende parte anche il Responsabile scientifico del Servizio Documentazione e Studi dell'Agenzia, al quale spetta anche il compito di agevolare il dialogo con il Consiglio dell'Agenzia medesima.

Alla base delle scelte or ora riferite, nel massimo rispetto per l'autonomia della ricerca, v'è l'intenzione di garantire un approccio "multidisciplinare" e soprattutto "interdisciplinare" al "settore" ancor prima che alla "normativa di settore". Si è voluto, in particolare, fare in modo che il prezioso lavoro dei giuristi tenesse conto delle diverse evidenze ed esigenze (sociali, politiche, economiche, aziendali e culturali) riferibili concretamente agli enti e alle organizzazioni nonprofit messe a fuoco dai contributi (a loro volta elaborati alla luce di reciproche contaminazioni e confronti) forniti dagli altri componenti dei comitati ovvero testimoniate nel corso delle audizioni effettuate.

Un approccio non facile, data l'estrema diversificazione interna del settore, ma a cui l'Agenzia tiene particolarmente e che essa stessa, nell'esercizio della sua attività giuridica (specialmente quando riterrà di formalizzare compiutamente - anche sulla base del contributo fornito dai comitati - il proprio orientamento sulle linee guida di una possibile riforma della normativa di settore), intende senz'altro adottare. Il desiderio, infatti, è quello di proporre ipotesi di lavoro e orientamenti il più possibili cogenti rispetto alle caratteristiche e alle possibilità di sviluppo del settore, naturalmente nel massimo rispetto dei principi e dei valori riconosciuti e promossi dalla nostra Costituzione Repubblicana e condivisi anche in sede europea.

Unione Europea e Terzo settore

Un primo aspetto di cui si è voluto tenere conto, infatti, e che si tende invece ancora troppo spesso a sottovalutare, concerne il rapporto sussistente fra il Terzo settore e il contesto europeo e comunitario. Una relazione, questa, ricca di implicazioni attuali e potenziali anche per il mondo nonprofit del nostro Paese.

Anche se l'Unione Europea, in nome del principio di sussidiarietà (inteso nella sua accezione verticale), devolve agli stati membri le competenze in materia, non è però possibile prescindere dalla considerazione di alcuni orientamenti generali che essa ha ripetutamente e solennemente formulato:

riconoscimento del principio di sussidiarietà (inteso anche nella sua dimensione orizzontale), valorizzazione delle comunità locali e della società civile, incentivazione della responsabilità sociale delle imprese, apertura verso nuove forme di *governance* plurale relativamente a determinati processi, etc. Inoltre, al di là del piano dei principi, non va sottovalutata l'evenienza di decisioni particolari che possano incidere direttamente sulla vita degli enti: si pensi, per esempio, a eventuali interventi sulla ammissibilità, o meno, di misure adottate dai singoli stati (aiuti, "corsie preferenziali", etc.) a favore degli enti nonprofit.

Più in generale, l'Unione Europea è chiamata ad affrontare nei prossimi anni (anche in ragione del suo recente allargamento) alcune sfide cruciali sul versante delle disparità economiche e sociali tra le diverse regioni che la compongono, oltre che tra le diverse fasce di popolazione. Essa, pertanto, dovrà porre sempre maggiore attenzione alle politiche di coesione e inclusione sociale finalizzate a compensare tali divari.

In termini positivi, del resto, non sembra venuto meno - nonostante il lungo periodo di stagnazione dell'economia continentale - l'obiettivo fissato nel Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000), vale a dire, fare dell'Unione Europea *l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro ed una maggiore coesione sociale*.

La filosofia che si trova alla base degli sforzi prodotti dall'Unione in tale direzione, per scelta e non solo per necessità, d'altro canto, non sembra fondarsi soltanto sulla logica dei finanziamenti mirati, ma implica la ricerca di un coinvolgimento attivo delle risorse societarie, in base alla pratica del principio di sussidiarietà (introdotto a pieno titolo sin dal trattato di Maastricht - 1992⁶⁹; e poi ribadito nel trattato di Amsterdam - 1997, ove si è anche sottoscritto un apposito protocollo⁷⁰).

In questo contesto, al di là del lavoro condotto dal Comitato Economico e Sociale, anche le altre Istituzioni comunitarie sembrano avere preso atto della rilevanza del Terzo settore (la Commissione Europea, per citare un esempio, ha creato un suo database contenente una lista di organizzazioni nonprofit). Tale raccolta consente a chi vi è iscritto di "far sentire la propria voce", mentre, nel contempo, esso rappresenta uno strumento che permette alla Commissione di fare riferimento a possibili partners da consultare (target) prima dell'assunzione di determinate decisioni. Le "Organizzazioni del Terzo

⁶⁹art. 2: "Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo, ivi fissato, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito dall'art. 3B del Trattato che istituisce la Comunità europea".

⁷⁰Protocollo n. 90: Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

⁷¹In particolare si ricorda la pubblicazione *I nuovi attori dell'occupazione - Sintesi dell'azione pilota Terzo sistema e occupazione 1997 - 2000, predisposto dalla Commissione e recentemente pubblicato*. Una delle conclusioni a cui è pervenuto il rapporto è che la creazione di occupazione nel Terzo settore rappresenta una fonte di risparmio per i conti pubblici, nella misura in cui tali posti vengono occupati da titolari di sussidi di disoccupazione e di altre prestazioni sociali, con l'effetto di ricavarne non soltanto un risparmio economico per lo Stato sociale, ma anche un maggior gettito fiscale e previdenziale.

Sistema”, inoltre, sono state oggetto di numerose ricerche in ambito europeo che, seppur focalizzate sul loro contributo alla promozione dell’occupazione, sottolineano il loro ruolo quale importante “attore sociale”⁷¹.

È importante sottolineare, infine, come il riconoscimento della peculiare natura delle realtà senza fini di lucro sia giunto anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.⁷²

Dalle istituzioni comunitarie, dunque, sembrano discendere una riaffermazione del principio di sussidiarietà (non solo in senso verticale, ma anche orizzontale) e un chiaro riconoscimento della positività del contributo apportato dalle realtà che operano senza scopo di lucro e con finalità di tipo sociale.

È da questa base consolidata, pertanto, che secondo l’Agenzia, seppure nel pieno rispetto della rispettive autonomie e competenze, i vari ordinamenti dovrebbero partire.

Nodi problematici

Successivamente, i gruppi di lavoro - alla luce delle finalità ultime di questo tentativo di elaborare una radiografia del “settore” e della “normativa di settore” e dopo avere tracciato una sintesi storica e un ritratto sociologico ed economico-aziendale dei soggetti nonprofit⁷³ - hanno concentrato la loro attenzione sulla identificazione sull’analisi dei principali nodi critici riscontrati. Si è quindi cercato di evidenziare ed elencare sistematicamente i principali problemi di natura regolativa inerenti la definizione dei rapporti tra finalità, attività e soggetti che operano nell’ambito del Terzo settore.

Sin dalla fase di ricognizione si è utilizzato un criterio valutativo ispirato agli obiettivi fondamentali **dell’adeguamento della normativa alle caratteristiche positive del soggetto** indagato (nonché “oggetto” dell’intervento normativo) e della **semplificazione legislativa** (che appare, fra l’altro, il modo più appropriato per riconoscere, a partire da una definizione generale unificata, la specificità del Terzo settore come “socialità autogenerativa”).⁷⁴

È parso da subito evidente, infatti, che il superamento della frammentazione regolativa esistente potesse passare attraverso l’individuazione di un **principio generale di autonomia soggettiva nella definizione della forma giuridica desiderata** (conformemente ai principi di libertà e di sussidiarietà costituzionalmente riconosciuti) **a cui non fossero automatica-**

⁷¹ Ci si riferisce, per esempio, alla sentenza n. 70 del 17 giugno 1997, la quale riconosce la possibilità di riservare ai soli operatori che non perseguono fini di lucro di partecipare alla realizzazione di un sistema socio-assistenziale mediante la stipula di convenzioni che danno diritto al rimborso da parte dello Stato dei costi di servizi socio-assistenziali a rilevanza sanitaria.

⁷² Si ribadisce che molti dei riscontri derivanti dal lavoro per il Libro bianco, specialmente in sede storica e sociologica, sono stati utilizzati nell’elaborazione del precedente Capitolo I (Il Terzo settore in Italia: considerazioni generali).

⁷⁴ Vale a dire, come forza capace di sviluppare al suo interno non soltanto beni e servizi di utilità sociale, ma anche forme di socialità e di azione collettiva orientata verso finalità pro-sociali.

mente collegate finalità o attività specifiche.

Da questo presupposto è maturata l'idea di un'articolazione della nuova normativa intorno a due aree distinte:

a) la prima (normata civilisticamente) riguardante tutti gli enti privi di finalità lucrativa;

b) la seconda (oggetto di una disciplina agevolativa specifica) riguardante solo gli enti la cui attività appare chiaramente orientata alla realizzazione di fini di utilità sociale.

La regolazione, in tale prospettiva, assume una duplice valenza.

Da un lato, essa deve **tutelare la pluralità degli interessi coinvolti** dall'azione (e/o nell'azione) del Terzo settore. Dall'altro, essa diviene una **forma di "regolazione promozionale"** finalizzata a sostenere lo sviluppo dei caratteri peculiari del mondo nonprofit: relazionalità, reciprocità, valenza ideale e motivazionale, solidarietà sociale, gratuità, etc.

Nella prima prospettiva, in relazione agli enti sottoposti a "normazione civilistica", l'orientamento indicato coincide con l'attenzione a non sovraccaricare la normativa, limitandola sostanzialmente alla definizione dei requisiti di "**non lucratività**" e "**pubblicità**".

Una normazione più restrittiva deve invece essere prevista in sede di tutela degli interessi di soggetti quali i donatori e, in generale, dell'interesse pubblico. Nel caso in cui l'attività degli enti del Terzo settore riguardi persone e/o categorie sociali svantaggiate, ovvero beni di rilevante utilità e interesse pubblico, inoltre, la normativa deve farsi carico di tutelare efficacemente l'interesse dei beneficiari. In un'ottica innovativa, tuttavia, si dovrebbe prevedere, accanto alle azioni di garanzia, anche la possibilità di sostenere e incentivare l'azione socialmente utile svolta dalle organizzazioni.

La regolazione promozionale si pone, in questa prospettiva, come un'azione complementare a quella di tutela, intendendo valorizzare e incentivare le pratiche "virtuose" adottate dagli enti nell'impegno per mantenere e rafforzare i loro predetti caratteri originali (orientamento solidaristico, relazionalità, capacità di mobilitare e generare capitale sociale e coesione sociale, capacità di rigenerare orientamenti e motivazioni ideali e valoriali, responsabilità sociale, etc.).

Una particolare cura, infine, dovrebbe essere posta nel valorizzare e potenziare l'impegno volontario individuale, attraverso forme di riconoscimento e di promozione (per esempio attivando e ampliando l'intuizione, già contenuta nella Legge quadro 266/91, relativa a forme di integrazione fra lavoro, studio e impegno volontario).

Semplificazione normativa e autonomia dei soggetti nonprofit

Com'è noto, la normativa civilistica sugli enti non lucrativi non prevede vincoli particolari se non di tipo pubblicitario, i quali, essendo previsti per la tutela dei terzi (creditori), lasciano intatta l'autonomia d'iniziativa dei soggetti. In tal senso essa non pone restrizioni gravi in materia di scopi,

attività, *governance e accountability*.

Questa impostazione generale, però, è stata accompagnata negli ultimi anni dalla proliferazione di profili connessi al settore di attività (in particolare se considerato di rilevante interesse pubblico: ONG, associazioni sportive dilettantesche, istituti di patronato, etc.) ovvero a determinate forme organizzative (adottabili indipendentemente dalla forma giuridica prescelta dall'ente: organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, etc).

In generale, la tendenza attuale è quella di un superamento del regime concessorio originariamente previsto dal codice del 1942⁷⁵, ma anche di un forte investimento nella legislazione speciale, con finalità soprattutto promozionale e connessa allo svolgimento di attività di utilità sociale. Un'altra direzione assunta dall'evoluzione della normativa (di particolare rilevanza per quanto concerne l'attività dell'Agenzia) riguarda la definizione di un regime agevolativo specifico (è il caso delle Onlus), che procede attraverso la definizione di un profilo soggettivo parzialmente diverso rispetto a quelli definiti dal Codice Civile e a quelli definiti tramite la legislazione speciale.

L'effetto generale di questa regolazione incrementale, come si è avuto modo di rilevare, è una forte confusione e segmentazione istituzionale e organizzativa, la quale, da un lato tende a sovrapporre diversi criteri regolativi, dall'altro rischia di vincolare fortemente la flessibilità degli enti (che rappresenta uno dei tratti peculiari del Terzo settore). Se per un verso la proliferazione dei profili giuridici ha legittimato una certa moltiplicazione delle forme organizzative, per l'altro ha collegato queste nuove "figure" a vincoli di varia natura, ad agevolazioni fiscali, all'accesso privilegiato a forme di finanziamento pubblico e/o di collaborazione con la pubblica amministrazione. In tal modo, si è ostacolata la nascita di forme organizzative miste, ma anche la dinamica organizzativa interna di molti soggetti, indotti sovente a mantenere i requisiti richiesti per non perdere il riconoscimento ottenuto anche a discapito della possibile evoluzione dell'organizzazione stessa.

In questo senso, una normativa civilistica semplificativa potrebbe essere utile per superare alcuni problemi posti dalla forte frammentazione normativa esistente. Tale scelta, però, accanto ai vantaggi identificabili, presenta anche aspetti critici di cui tenere conto.

I vantaggi prevedibili possono essere così riassunti:

- a) superamento della contraddizione esistente tra le discipline vigenti (che individuano tipi organizzativi specifici) e la libertà organizzativa riconosciuta dal codice civile in merito alla scelta della forma giuridica preferibile. A mero titolo di esempio, si può segnalare il caso delle fonda-

⁷⁵ Si vedano in particolare il nuovo regime di riconoscimento della personalità giuridica introdotto dal DPR 10 febbraio 2000, n. 361 e l'abrogazione dell'art. 17 del Codice Civile sull'autorizzazione agli acquisti delle persone giuridiche.

zioni, per le quali è oggi difficile essere riconosciute come organizzazioni di volontariato, mancando in genere del requisito della democraticità.

b) possibilità, per gli enti, di scegliere fra più forme organizzative anche mediante il superamento dei limiti derivanti dal fatto che ogni normativa speciale racchiude le organizzazioni di riferimento entro una veste giuridica potenzialmente troppo restrittiva. Sempre a titolo esemplificativo, è possibile citare il caso dell'attuale "obbligatorietà di fatto" della forma "cooperativa sociale" per l'impresa sociale.

c) superamento delle iniquità di trattamento derivanti dall'esistenza di alcuni profili giuridici privilegiati maggiormente riconosciuti pubblicamente rispetto ad altri.

d) migliore regolamentazione della competizione tra le diverse forme organizzative (che rischia invece di crescere in un regime lesivo della concorrenza e che favorisce alcune organizzazioni a danno di altre).

e) semplificazione delle forme e dei metodi di controllo sul settore.

Il *rischio* collegato a tale semplificazione può sintetizzarsi essenzialmente nella difficoltà di riconoscere adeguatamente la differenziazione esistente nel settore nonprofit. In esso, infatti, coesistono identità e culture riconosciute e tutelate attraverso specifiche norme, come nel caso del volontariato (L. 266/91), della cooperazione sociale (L. 381/91), delle ONG (L. 49/87), che difficilmente potrebbero essere superate entro una cornice più ampia⁷⁶.

Una soluzione mediana potrebbe indirizzarsi sull'articolazione di un sistema che preveda:

a) una normazione civilistica, che tuteli l'efficienza e la solidarietà degli enti nonprofit e i diritti individuali dei membri e dei creditori.

b) un complesso di leggi speciali (e di provvedimenti amministrativi) con funzione più promozionale che regolativa, di carattere tributario e agevolativo, collegata ai campi di *policy* in cui operano le realtà nonprofit oppure a profili specifici che si intende promuovere.

La definizione di un ordinamento comune richiede comunque la definizione di alcuni criteri di comunanza tra tutti gli enti non lucrativi.

La questione cruciale, pertanto, sembra potersi così sintetizzare: i criteri prescelti debbono riguardare la definizione dei soggetti oppure quella delle attività e/o delle finalità perseguite?

⁷⁶ Questi statuti speciali potrebbero tuttavia identificare una legislazione di tipo premiale con finalità promozionale, che identifica profili organizzativi specifici cui sono collegate norme e facilitazioni specifiche. Alla regolazione civilistica verrebbe invece riservata una funzione più generale: consentire la costituzione di soggetti nonprofit che, a partire da pochi e semplici tratti comuni (nonprofitness, carattere privato, autonomia gestionale e/o istituzionale) tuteli il rispetto dei diritti individuali nell'organizzazione e gli interessi dei creditori.

Articolazione tra normazione dei soggetti e normazione delle finalità

La regolazione attuale propone diversi casi in cui la definizione dei soggetti e la definizione delle finalità si intrecciano tra loro.

A questo proposito si può rilevare come l'impostazione civilistica in essere privilegi un approccio centrato sui soggetti e sulle diverse forme giuridiche esistenti. Il Codice Civile, infatti, norma il settore introducendo distinzioni sulla base di criteri tipologici, ovvero sulla base delle forme giuridiche e non si riferisce alle attività svolte o agli scopi, così come non circoscrive in alcun modo i fini perseguibili dagli enti.

La legislazione fiscale, invece, privilegia un criterio funzionale, connesso agli scopi delle organizzazioni e alle attività che esse svolgono, in forza del presupposto secondo cui un trattamento favorevole debba riconoscere gli scopi e le attività e non tanto la forma giuridica (pur escludendo dalla tipologia Onlus - con la significativa eccezione delle cooperative sociali - le società trattate dal Libro V del Codice Civile). Proprio la normativa fiscale sulle Onlus, per esempio, non riguarda una specifica tipologia organizzativa, ma lo scopo solidaristico dell'attività e pone un vincolo di scopo, sottolineato sia dalla necessaria eterodestinazione delle attività (le Onlus possono perseguire esclusivamente scopi di solidarietà sociale), sia dall'indicazione dei settori "meritori" in cui le organizzazioni devono agire. In questo modo, si definiscono anche alcuni vincoli organizzativi, relativi alla democraticità interna (diritto di voto per tutti i soci, non temporaneità della partecipazione associativa) e alla trasparenza (redazione annuale del bilancio o rendiconto e altri meccanismi di controllo sull'attività svolta).

D'altro canto, se il D.Lgs. 460/97 (su enti non commerciali e Onlus) stabilisce una certa indifferenza dal punto di vista della figura soggettiva, la legislazione speciale vincola strettamente obiettivi, profilo soggettivo dell'ente e agevolazioni concesse. In questa normativa si crea un sistema correlato di vincoli, strumenti e finalità a cui viene subordinato il trattamento di favore. A ciò si collegano vincoli specifici, inerenti la struttura organizzativa, il settore di attività, le modalità di svolgimento dell'attività, le finalità specifiche perseguite. Tali ordinamenti associano al perseguimento di finalità giudicate meritorie requisiti strutturali dell'ente; sancite attraverso l'iscrizione o la registrazione a specifici registri o elenchi.

L'effetto finale di queste intersezioni e commistioni tra piani differenti è la poc'anzi segnalata limitazione della pluralità delle forme organizzative e dell'autonomia degli enti. Si crea, inoltre, un vuoto regolativo per quelle organizzazioni che, partendo da un certo profilo soggettivo, evolvono verso altre configurazioni organizzative. Il carattere fortemente vincolante di questo modo di procedere ha incentivato la proliferazione continua di nuovi profili speciali, adatti a recepire via via le modificazioni organizzative in corso nel settore.

Una soluzione possibile a questo problema, come si è detto, potrebbe essere un'articolazione maggiore tra legislazione civilistica e legislazione agevolativa (tra cui quella tributaria). Una combinazione in cui alla normazione civilistica dovrebbe essere assegnato il compito di normare tutti i soggetti aventi natura non lucrativa e a quella tributaria e speciale (senza escludere aprio-

risticamente la possibilità di ampliare l'area dell'intervento amministrativo) la promozione e lo sviluppo gli obiettivi considerati maggiormente meritori da un punto di vista collettivo.

Questa soluzione richiede la presa in considerazione di due passaggi fondamentali:

- a) l'introduzione di alcuni elementi di comunanza nella definizione civilistica degli enti;
- b) la riduzione della regolazione interna (definizione dei vincoli connessi a una figura soggettiva specifica) e l'adeguamento, oltre che lo sviluppo della regolazione esterna (vincoli sull'attività a partire dagli scopi e/o dal settore di intervento; possibili regole di autorizzazione e accreditamento collegate alla concessione di specifiche agevolazioni, etc.)

In ordine al primo punto occorre chiedersi quali possano essere gli elementi unificanti su cui fondare il superamento della frammentazione.

Un minimo comune denominatore sembra essere il requisito della *non lucratività* ovvero la presenza di un vincolo che vieti la distribuzione di utili o di vantaggi economici tra chi controlla l'organizzazione (siano essi soggetti privati o istituzionali). A questo primo aspetto potrebbero essere correlate forme leggere di agevolazione fiscale ispirate al principio della parità di trattamento tra enti non lucrativi ed enti lucrativi (ad esempio: la detassazione degli utili non distribuiti; la mancata considerazione nel reddito imponibile delle raccolte occasionali di fondi e dei contributi corrisposti dalla pubblica amministrazione in regime di accreditamento).

Gli obiettivi principali di una regolazione unificante potrebbero essere i seguenti:

- a) la promozione e la valorizzazione del carattere partecipativo e solidaristico che caratterizza soprattutto il polo associativo del Terzo settore, attraverso una semplificazione normativa e la garanzia di una forte autonomia organizzativa;
- b) il sostegno, consentendo e valorizzando le forme organizzative più adeguate, alla capacità di molte organizzazioni di produrre beni e servizi di indubbia utilità sociale, attraverso meccanismi di incentivazione e raccordando tali forme di sostegno agli indirizzi esistenti nelle specifiche politiche di settore.

Infine, la coerenza tra finalità e attività effettiva può essere ottenuta attraverso l'introduzione di vincoli credibili di "non distribuzione", di "non negoziabilità delle quote patrimoniali" e di "non appropriabilità" delle stesse in caso di liquidazione da applicarsi sia agli enti sia alle società.

Appare quindi necessario introdurre alcuni elementi nella definizione giuridica delle organizzazioni non lucrative a prescindere dalla figura soggettiva (forma giuridica) prescelta.

Definizione dei fini e attività di controllo

I controlli in sede civilistica e di legislazione agevolativa o premiale traggono ragione anche dall'incompletezza contrattuale derivante dall'assenza di una

chiara definizione della proprietà e del nesso tra proprietà e controllo. Se anche il problema non riguarda l'assenza del proprietario, tuttavia, chi come l'Agenzia per le Onlus ha il dovere di controllare le realtà nonprofit, sperimenta un elevato grado di instabilità e rischio di inefficienza, aumentato dall'assenza di un controllo esercitato dal mercato.

I vincoli creati dal Codice Civile riguardano in gran parte obblighi informativi che non limitano seriamente l'autonoma iniziativa dei soggetti. Come si è ricordato, infatti, non vengono poste restrizioni gravi in materia di scopi, attività, settori, obblighi di pubblicità e struttura di governo; aspetti invece presenti nella normativa fiscale e speciale.

D'altro canto, l'aumento di una regolazione eccessivamente vincolistica su scopi, attività, settori, azioni degli amministratori, potrebbe ridurre la competitività del nonprofit rispetto ad altre forme organizzative.

Questo aspetto, che qui ci si limita a segnalare, sarà trattato nel terzo e ultimo capitolo di questa seconda parte della Relazione.

Problemi aperti

Vanno poi considerati i vincoli derivanti dal codice civile e relativi alla costituzione e gestione degli enti non lucrativi, segnalando i problemi che potrebbero meritare una riflessione generale:

a) *vincoli sulle finalità*: il codice civile si limita opportunamente a prescrivere che lo statuto le preveda (in base ai principi di pluralismo e autonomia dei privati);

b) *vincoli sulle attività*: non sembra opportuno legare la figura soggettiva allo svolgimento di specifiche attività (si vedano a tale proposito le considerazioni svolte in precedenza) e in generale non va incoraggiata la tendenza presente in molte legislazioni speciali a definire forme organizzative ad hoc per funzioni specifiche e a utilizzare in modo rilevante la regolamentazione interna;

c) *relazioni tra scopi, attività e forme giuridiche*: il Codice Civile si fonda opportunamente sull'indifferenza delle forme giuridiche rispetto agli scopi, a partire dalla differenziazione fondamentale tra società (scopi utilitaristici) ed enti (scopi solidaristici). Si potrebbe riflettere sull'opportunità (o meno) di riconoscere esplicitamente che tutte le forme giuridiche possono (si veda, per certi aspetti, il modello tedesco) perseguire scopi di utilità sociale. La coerenza tra finalità e attività effettiva andrebbe però garantita introducendo alcuni elementi nella definizione giuridica delle organizzazioni non lucrative a prescindere dalla figura soggettiva (forma giuridica) prescelta. Esistono norme esterne generali che possono garantire la natura non lucrativa dell'ente, a prescindere dalla specifica struttura organizzativa e di governo adottata: vincoli espliciti (credibili) di "non distribuzione", di "non appropriabilità del patrimonio in caso di liquidazione".

d) *vincoli sui fattori produttivi*: è su questo che, sostanzialmente, si basa la distinzione tra fondazioni e associazioni introdotta dal Codice Civile, che attribuisce le funzioni di controllo ai titolari di un fattore produttivo speci-

fico (volontari, donatori, lavoratori, ecc.). Questo elemento irrigidisce i modelli organizzativi, limitando la ricerca di forme organizzative miste, mentre la competizione spinge a cercare nuove formule organizzative indipendentemente da quale sia il fattore produttivo che esercita il controllo;

e) *vincoli agli amministratori*: l'assenza di chiari diritti di proprietà può incentivare gli amministratori delle realtà nonprofit a non garantire l'efficacia dell'azione e consegna loro notevole discrezionalità. Si pone dunque il problema di garantire poteri di controllo agli associati e criteri di responsabilità agli amministratori. Il Codice Civile obbliga a rendere pubbliche le finalità istituzionali e le attività; la questione è quindi la seguente: è necessario prevedere forme più stringenti di controllo sugli amministratori, senza che ciò crei costi eccessivi?

f) *vincoli sulla distribuzione di utili*: il codice civile non li prevede esplicitamente; prevedendo l'esplicitazione del vincolo, vanno considerate le difficoltà derivanti dai limiti che si pongono alla capitalizzazione, nonché alla necessità di creare forme di controllo per evitare distribuzioni surrettizie.

Un ulteriore problema regolativo riguarda poi la tutela del grado di fiducia esistente tra consumatori/utenti/beneficiari e fattori produttivi in organizzazioni in cui non è definita in modo chiaro la proprietà, ovvero la responsabilità soggettiva. Di qui discendono possibili problemi di certificazione, ma anche di informazione sulle caratteristiche delle organizzazioni e dei servizi. Potrebbero forse essere introdotti obblighi di registrazione e norme di responsabilità civile.

Il regime dei controlli potrebbe poi articolarsi in stretta aderenza all'introduzione di una legislazione agevolativa, che preveda forme di controllo esterno per le organizzazioni considerate meritevoli di agevolazioni. I criteri utilizzabili per identificare gli enti che sono beneficiari di una legislazione agevolativa e di conseguenti controlli più specifici sono i seguenti:

a) *mutual/public*: ovvero tra enti che dirigono la propria attività verso l'interno (*mutual*) oppure verso l'esterno (*public*)⁷⁷;

b) *categorie svantaggiate*⁷⁸ e *meritorietà del settore di intervento*: un terzo criterio riguarda l'identificazione dei settori di intervento da considerare "meritori": il criterio dovrebbe essere ampio e generale; dovrebbero altresì essere previsti meccanismi di revisione e aggiornamento.

⁷⁷ Nel primo caso gli strumenti di governo possono essere sufficienti a controllare l'attività, la qualità e l'accessibilità delle prestazioni (beneficiari e membri coincidono). Nel secondo caso i controlli interni possono risultare insufficienti e quindi, dovrebbero essere previste forme di controllo esterno "di merito". Si tratta di una distinzione finalistica, che distingue sulla base degli scopi associativi (fatta propria, per esempio, dal testo della cosiddetta "Bozza Vietti"). Il problema maggiore proposto da questa definizione riguarda l'esistenza di enti che svolgono attività mutualistiche, le quali tuttavia assumono rilevante valore di utilità pubblica, per la natura dell'attività svolta oppure per la consistenza stessa dell'attività. V'è inoltre il caso di enti che, pur prevedendo un meccanismo di iscrizione per l'accesso ai servizi prestati, non vincolano in alcun modo l'iscrizione di terzi (principio della "porta aperta").

⁷⁸ Si tratta di un criterio complementare, (già previsto dal D.Lgs. 460/97 in relazione alle Onlus), che include nella legislazione agevolativa gli enti che svolgono attività mutualistiche a vantaggio di categorie svantaggiate. Questa norma discrimina positivamente gli enti che realizzano servizi di welfare, oppure svolgono attività a protezione di specifici gruppi sociali socialmente svantaggiati, ovvero di beni (ambientali, culturali etc.) ritenuti di particolare rilevanza. Si tratta di un criterio che rinvia a una nozione di utilità sociale più specifica di quella sottesa alla distinzione *mutual/public*.

Dalla “vigilanza promozionale alla “regolazione promozionale”

Nelle precedenti Relazioni Annuali, l’Agenzia per le Onlus aveva introdotto (e mantiene tuttora) il concetto di “vigilanza promozionale”. Con tale espressione si manifestava l’intendimento (pienamente attuale) di assolvere al dovere del controllo senza partire da preconcetti negativi (liberi da quella “logica del sospetto” che per molto tempo ha condizionato i rapporti fra Stato e organizzazioni della società civile), ma soprattutto con l’intenzione di favorire (anche intervenendo sui casi di forte ambiguità ovvero di vera e propria illegalità) la credibilità (e quindi lo sviluppo) della stragrande maggioranza degli enti realmente impegnati a perseguire obiettivi, pur secondo gradualità diverse, di benessere sociale, qualità della vita e pubblica utilità.

Si è parlato poc’anzi della possibilità di addivenire a una modalità di “regolazione promozionale” del settore. Va da sé che le due formule sono strettamente correlate e l’una, anzi si pone come uno sviluppo e un completamento dell’altra. Non solo “controllare per favorire lo sviluppo” (anche attraverso la liberazione di risorse pubbliche indebitamente percepite), dunque, ma anche “ripensare e riformare la legislazione di settore”, incluse le discipline e i metodi di controllo, per sostenere e accelerare i processi virtuosi all’interno del mondo nonprofit e quindi nella società italiana in quanto tale.

Parlare di “regolazione promozionale”, dunque, significa affermare che la norma può concorrere fattivamente a fare crescere e sviluppare il Terzo settore nel suo specifico modo di essere, riconoscendolo come soggetto originario e indispensabile della società, dotato di pari dignità rispetto agli altri soggetti sociali e incentivandolo a una maggiore auto-organizzazione, autonomia, ma anche a una più ampia consapevolezza del proprio ruolo societario.

All’interno di uno scenario societario che si configura come plurale, nel quale cioè operano e interagiscono attori sociali differenti (istituzionali, di mercato, di Terzo settore e afferenti alle reti informali), infatti, il tema della regolazione va ripensato alla luce dei *trade off* e degli scambi che, entro tale contesto, avvengono tra i diversi attori.

Senza scadere in un troppo facile ottimismo, tuttavia, occorre dichiarare sin d’ora che non si tratta di un passaggio di facile attuazione. V’è, da parte dell’Agenzia, inoltre, la consapevolezza in merito ai limiti attuali della sua azione (su cui ci si soffermerà nel capitolo finale), così come va anche registrata un’ancora troppo timida predisposizione del Terzo settore a indicare, autonomamente e tenendo conto della propria differenziazione interna, forme regolative adeguate agli obiettivi societari che lo qualificano. In questo senso, tuttavia, è possibile registrare interessanti sviluppi della capacità propositiva manifestata da alcuni ambiti rappresentativi dell’unitarietà di questo ambito civile⁷⁹.

Non si tratta di unire le reciproche debolezze, dunque, bensì di collaborare attraverso le non trascurabili forze di cui già si dispone.

⁷⁹ Si evidenzia pienamente, in questo senso, il problema esposto in precedenza, di un’adeguata rappresentanza istituzionale del settore.

Capitolo III

I controlli sul settore: esperienze, riflessioni e proposte

Quanto si è detto nei capitoli precedenti, in particolare in merito alla necessità di una riforma della normativa di settore, chiama certamente in causa anche l'aspetto legato alla questione dei controlli.

Le recenti e generose mobilitazioni popolari (si pensi a quanto accaduto in occasione della maremoto che ha sconvolto l'Asia sul finire del 2004), infatti, interpellano tutti (*in primis* lo stesso Terzo settore, ma anche le autorità pubbliche e i semplici cittadini) sul dovere di preservare e incrementare ciò che, non a caso, alcune pagine addietro si è definito come un prezioso "bene sociale", vale a dire la fiducia dei cittadini.

In questo senso, pur guardando con grande stima e, per l'appunto, con grande fiducia ai diversi processi che autonomamente sono partiti in seno al mondo nonprofit (codici etici, certificazioni di qualità, etc.), si ha l'impressione che tutto ciò (al di là della sua enorme importanza) non basti. Ed è, questa, un'impressione che proprio le realtà più lungimiranti del settore rappresentano con forza da molto tempo.

Non si sta contraddicendo, con queste parole, quanto si è più volte ripetuto in relazione alla necessità che le istituzioni superino il retaggio di decenni di diffidenza. Si vuole semmai aiutare la "risorsa Terzo settore" a non subire eccessivamente gli attacchi alla sua credibilità condotti da persone senza scrupoli o anche, più semplicemente, superficiali e maldestre. Non sono però irrilevanti, rispetto alla questione della "cultura del sospetto", le modalità e il merito dell'attività di vigilanza.

Nonostante i timori a suo tempo manifestati da qualche osservatore, pertanto, non solo l'Agenzia non si è rivelata una "foglia di fico" finalizzata a coprire un processo di *deregulation*, ma viceversa - come tutta questa Relazione vuole testimoniare - essa sta tentando di operare per garantire il rispetto delle leggi vigenti (attività di vigilanza e ispezione) e allo stesso tempo per rendere migliore il sistema normativo nel suo complesso. Com'è noto (senza scomodare i "gridari" di manzoniana memoria) non è dal numero delle leggi che dipende la loro efficacia (accade semmai più facilmente il contrario, vale a dire che troppe norme dedicate a un unico ambito si elidano e/o si complichino vicendevolmente).

Nell'affrontare la questione di una razionalizzazione dei sistemi di garanzia relativi al mondo delle realtà senza fini di lucro, pertanto, avvalendosi del metodo ormai sperimentato, l'Agenzia ha ritenuto di procedere tenendo conto sia della propria esperienza diretta, sia delle risultanze derivanti da un esame più generale del rapporto fra regolazione del settore e tutela degli interessi in gioco. A partire dall'esito di questa comparazione, svolta nell'ambito di un disegno strategico ancora più ampio, sono poi maturate

anche alcune osservazioni sul ruolo attuale e sulle possibili prospettive dell'Agenzia stessa.

A) Il Terzo settore e la tutela degli interessi di “terzi”

Nelle pagine precedenti si è richiamata la pluralità degli aspetti inerenti la vita degli enti che attualmente sono soggetti a controlli, esercitati, fra l'altro, da soggetti diversi.

Nell'accostare questo argomento assai delicato, reso difficile dalla necessità di dosare adeguatamente libertà e sicurezza, può essere utile, in primo luogo, cercare di inquadrare il problema dei controlli e degli interessi da tutelare in modo sistematico. Una sintesi da inserire nella cornice determinata da quanto si è già esposto in merito a una possibile (e auspicabile) riforma generale della regolazione del settore.

Specialmente riguardo agli interessi in gioco, peraltro, bisogna cercare di non procedere troppo schematicamente, cercando di andare oltre la loro semplice elencazione al fine provare a coglierne le relazioni “viventi” con il Terzo settore.

Da questo punto di vista, si possono identificare tre tipologie principali di soggetti che possono rivestire la qualifica di “terzi” in relazione alla attività dei soggetti nonprofit:

- a) i beneficiari dei servizi e degli interventi erogati e gestiti dagli enti;
- b) i donatori;
- c) i creditori.⁸⁰

a) I beneficiari dei servizi devono essere tutelati dai rischi che potrebbero derivare loro dalla erogazione di prestazioni “non adeguate” sotto il profilo dell'efficacia ovvero quantitativamente e/o qualitativamente carenti. Rispetto a questo punto è opportuno sottolineare come l'eventuale “danno” - provocato da un servizio non adeguato al bisogno che lo ha richiesto - sia innanzitutto di ordine “relazionale”. Questa dinamica è molto evidente nel campo dei servizi alla persona, ma è presente con modalità simili anche in altre aree di intervento.

In genere, i disservizi di questa specie, anche quando si verificano in una fattispecie particolare e molto specifica (livello micro), possono allargare i

⁸⁰ Non ci si è dimenticati, naturalmente, di inserire tra gli interessi meritevoli di essere tutelati quelli relativi all'interesse pubblico (meno che mai quelli connessi a un corretto uso delle agevolazioni e dei benefici fiscali). Il fatto è che, a seconda delle situazioni, tale tipologia, pur con i necessari distinguo, può di volta in volta rientrare in tutte e tre le categorie sopra riportate.

loro effetti e coinvolgere, oltre all'utente del (dis)servizio, i suoi familiari, i suoi vicini etc. (livello meso) e, addirittura, andare a intaccare la fiducia complessiva e quindi il capitale sociale patrimonializzato dalle organizzazioni di Terzo settore insediate in un delimitato territorio (livello macro).

Tuttavia, alcune ipotesi avanzate in questi anni, per cercare di migliorare il livello di protezione dei beneficiari presentano importanti controindicazioni. Ci si riferisce soprattutto alla proposta di introdurre strumenti di *governance* di immediata utilizzabilità da parte dei destinatari stessi (per esempio la presenza di loro rappresentanti nell'organo di gestione, ovvero la possibilità di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori). Queste iniziative, infatti, sembrano configgere con l'esigenza prevalente di garantire la libertà di iniziativa e l'autonomia degli enti e sembrano inoltre foriere di nuove possibili conflittualità. Tuttavia, esse vanno valutate in relazione a casi particolari e, in ogni caso, possono rientrare – se adottate spontaneamente dagli enti – nel novero delle buone prassi amministrative in qualche misura incentivabili.

b) I donatori possono essere distinti, in prima istanza, fra i “prestatori d'opera” (una figura che presenta diversi punti di contatto con quella del “volontario”) e coloro che “effettuano elargizioni economiche” (eventualmente anche sottoforma di mancato introito).

Con riferimento a coloro che donano tempo, energie, competenze, il nodo della tutela è complesso e si riallaccia direttamente a quanto appena affermato in relazione al danno relazionale arrecato ai destinatari dei servizi.

Una possibile forma di tutela in proposito, (in merito alla quale occorre però valutare bene vantaggi e svantaggi di una sua eventuale formalizzazione mediante norme), riguarda l'esplicitazione del patto fiduciario alla base del legame esistente tra prestatore d'opera e organizzazione/ente di appartenenza. Tale patto, facendo primariamente riferimento alla dimensione relazionale nelle sue diverse implicazioni, potrebbe promuovere una tutela attiva e correlata dei prestatori d'opera (ma anche dei destinatari dei servizi e della credibilità dell'organizzazione/ente). Esso potrebbe trovare una precisa formulazione e visibilità, per esempio, all'interno dello statuto, oppure nella realizzazione di “carte etiche” dedicate specificamente a esplicitare i diritti/doveri che qualificano le relazioni tra coloro che le sottoscrivono.

Per quanto riguarda la seconda componente dei donatori, coloro cioè che forniscono *patrimoni, elargizioni di tipo economico, etc.*, in particolare relativamente a un campo d'azione quale la raccolta di fondi mediante sollecitazione della fede pubblica, si palesa, secondo l'Agenzia, la necessità di una regolazione specifica con l'evidente scopo di incentivare le donazioni, non solo attraverso un ampliamento delle agevolazioni fiscali (esattamente la strada positivamente intrapresa dai recenti provvedimenti in materia), ma, per esempio, anche mediante una riduzione dell'asimmetria informativa che spesso penalizza i donatori. Sarebbe un errore, infatti, pensare che i provvedimenti di natura fiscale possano da soli risolvere tutti i problemi. Tali iniziative rappresentano soltanto uno tra gli strumenti e le azioni possibili per incrementare il volume (in Italia ancora carente) delle donazioni⁸¹. Non v'è infatti un automatismo in base al quale tutti quei cittadini e quelle imprese che non hanno utilizzato gli incentivi sino a oggi decidano di usufruirne domani, ovvero che coloro che ne hanno usufruito incrementino la loro

donazione solo per ottenere una maggiore deduzione. Questi provvedimenti dovrebbero anzi servire per porre ancora più attenzione e impegno nella rimozione degli ostacoli che impediscono la crescita della fiducia dell'opinione pubblica nei confronti del Terzo settore. Tale sforzo può e deve essere condotto soprattutto nella direzione di un aumento della trasparenza degli enti e delle singole iniziative (per esempio, in merito alla possibilità di far conoscere e verificare la destinazione finale dei fondi, alla efficacia dei progetti finanziati e così via).

Rispetto ai fronti or ora menzionati si deve agire con una pluralità di mezzi: dalla spontanea adozione di codici etici e di qualità, all'azione di promozione culturale (su cui come si è visto anche l'Agenzia è fortemente impegnata), ma anche attraverso iniziative di carattere legislativo diverse da quelle tributarie, purché – lo si ribadisce per l'ennesima volta – adottate all'interno di una riforma di tutto l'ordinamento e con esso strettamente coordinate.

L'idea può essere quella di introdurre alcuni obblighi di trasparenza e di rendicontazione, ovvero l'introduzione di forme di autorizzazione pubblica, in particolare nel caso di enti in grado di raccogliere cospicue somme di denaro⁸². Questa possibile soluzione, a sua volta, rinvia all'altrettanto complessa questione della registrazione degli enti nonprofit su cui, come si è anticipato nella prima parte, l'Agenzia ha avviato un progetto di ricerca finalizzato a catalogare e classificare i numerosi registri e albi attualmente in essere nel nostro Paese che spaziano dai registri del volontariato a quelli delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali, degli enti ausiliari e a molti altri ancora. Da tale indagine (che si perfezionerà anch'essa nel 2005 e i cui dati saranno presentati pubblicamente) emerge un quadro piuttosto sconcertante in cui si palesano cospicue differenze tra un'area e l'altra del Paese, non solo a livello normativo, ma anche in ordine alle prassi e ai criteri utilizzati. Vigge inoltre una sostanziale incomunicabilità fra i detentori dei diversi elenchi e, infine, i controlli sono spesso quasi inesistenti. L'Agenzia per le Onlus ritiene che, fatto salvo il rispetto delle previsioni contenute nella legge sulla *privacy*, si debba operare sia per contrastare questa frammentazione e mancanza di dialogo, sia per attivare realmente i controlli necessari, eventualmente eliminando quelli poco rilevanti. La situazione attuale potrebbe infatti essere così riassunta: sono molti, sicuramente troppi, i controlli previsti (che in genere si riducono alla "produzione di carte") mentre sono carenti, invece, i controlli effettivi e realmente utili.

⁸¹ Alcune recenti e ben documentate ricerche confermano questo dato generale, in relazione ad altri contesti nazionali. Mentre in Italia il contributo delle donazioni da privati non raggiunge il 5% (secondo il censimento ISTAT del 1999 le donazioni rappresentavano il 3.3% delle entrate delle Istituzioni nonprofit) in Gran Bretagna raggiunge il 10%, il 13% negli USA e addirittura il 20% in una nazione a noi molto più affine come la Spagna. Emerge inoltre che in Italia, nella grande maggioranza dei casi, le donazioni non sono programmate e sono effettuate spesso sporadicamente. Soltanto in un caso su cinque, infine, i donatori hanno usufruito delle deduzioni previste. Su queste e altre questioni attinenti il tema delle donazioni si veda: F. Revelli, *Donare seriamente*, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 2003.

⁸² A questo proposito si dovrebbe anche indicare una soglia di riferimento unitamente ai meccanismi per procedere a una sua eventuale periodica revisione.

c) **I creditori**, in questa prospettiva, debbono considerarsi soggetti da tutelare, soprattutto perché potrebbero subire un danno connesso al venir meno delle dinamiche “virtuose” delle relazioni tra destinatari e donatori.

Oltre ai creditori tradizionalmente intesi, inoltre, potrebbero essere ravviate altre figure di *creditori di natura societaria*, appartenenti al contesto sociale di riferimento e identificabili anche a livello istituzionale e della *governance* locale⁸³.

La figura tradizionale del “creditore” assume un rilievo particolare nel caso di quelle organizzazioni nonprofit che svolgono un’attività in parte o totalmente assimilabile all’attività di impresa. Su questo punto l’Agenzia sembra orientata a non ritenere opportuno un collegamento diretto tra lo sviluppo delle attività di carattere commerciale delle organizzazioni e l’introduzione di vincoli ulteriori, valutando che quanto già previsto per l’attività di impresa in generale (fatti salvi i vincoli posti per favorire la trasparenza e la disponibilità di informazioni sulle organizzazioni) possa bastare. Al riguardo, tuttavia, si potrebbe valutare la possibilità di intervenire inserendo elementi di *safe-harbour* in materia fallimentare (soprattutto nel caso di attività di impresa non prevalente). In questo senso, si potrebbe pensare a soluzioni simili a quelle già adottate in ambito mutualistico (liquidazione coatta amministrativa per le imprese che svolgono attività con finalità di utilità sociale, eventualmente sottoponendo la nomina del liquidatore al parere e alla supervisione dell’organismo di controllo sul settore, vale a dire della stessa Agenzia per le Onlus.)

In generale, quindi, il Terzo settore, al pari degli altri soggetti sociali, sembra oscillare tra una credibilità incondizionata e una condizionata: in altri termini, si trova alle prese con una continua “crisi” di credibilità e con una continua necessità di legittimazione all’azione sociale.

⁸³ Si apre qui un tema cruciale e ineludibile: quello della credibilità societaria della mission e delle attività realizzate dalle entità di Terzo settore.

La riflessione sociologica consente di chiarire come la credibilità non è (o non è solo) una caratteristica personale, ma è qualcosa che viene attribuita, cioè riconosciuta, dagli altri. In questo senso, la credibilità, pur avendo come fondamento le qualità personali, non si configura come una caratteristica intrinseca del soggetto, ma come una relazione e come tale presenta sempre una dimensione intenzionale, comunicativa e simbolica di riferimento a un altro soggetto (le conoscenze, le motivazioni, i simboli condivisi, i valori, le rappresentazioni sociali dell’altro) e, al tempo stesso, una dimensione di legame con l’altro, che comprende gli aspetti strutturali, materiali, condizionali (i gruppi di appartenenza, gli interessi, le posizioni sociali, le differenze di status che i soggetti portano nella relazione).

Si attribuisce più facilmente credibilità a coloro che ci sono vicini e pari, ma questo processo di attribuzione di credibilità tende a complicarsi nella situazione sociale attuale, nella quale si moltiplicano le relazioni distanziate. Infatti, il consistente aumento, nel presente, di relazioni con interlocutori sconosciuti ed anonimi, modifica radicalmente le condizioni della credibilità ponendo il problema della credibilità di soggetti sociali o enti distanti di cui sappiamo poco o nulla. Si crea così una condizione strutturale di sospensione della credibilità, ovvero di credibilità condizionata. La contropartita della maggiore distanza delle relazioni interpersonali e della sospensione della credibilità personale sarà una intensificazione del controllo sociale sotto forma di “informazioni” sull’interlocutore: alcuni dati personali potranno essere registrati a insaputa dell’interessato, altri potranno essere richiesti per diminuire il rischio delle relazioni (ad esempio nelle transazioni economiche), altri dovranno essere prodotti dal cittadino per assolvere determinati obblighi sociali o usufruire di determinati servizi.

Questa dinamica sempre più complessa tende ad alimentare anche una sottile e pervasiva sfiducia e un generale relativismo nei confronti di una possibile credibilità societaria.

B) Prospettive possibili e ruolo attuale dell'Agenzia

Il completamento di un processo riformatore

Il ripensamento delle azioni di vigilanza e di garanzia "sul" e "del" settore nell'alveo di una riforma generale dell'ordinamento legislativo dello stesso, sembra quindi passare anche attraverso il superamento della molteplicità delle forme e delle tipologie delle registrazioni e dei controlli. Da questa ridondanza di procedure e di azioni, infatti, discendono conseguenze contraddittorie: da un lato molti di questi atti (soprattutto in seno alle amministrazioni regionali e locali) spesso non vengono significativamente attivati, dall'altro, quando le procedure si attivano, tendono ad applicarsi in senso cumulativo sulle organizzazioni e gli enti, talora generando contraddizioni, possibili aree di vuoto legislativo e persino di illecito (vi sono, per esempio, criteri per l'accesso ad alcune norme agevolative che decadono all'uscita da tale normativa anche se l'ente continua a esistere, creando così l'opportunità per l'aggiramento della normativa di favore). Sempre da questa impostazione inoltre discendono problemi di scollamento e scarsa comunicazione tra le singole autorità di controllo.

Ci si rende perfettamente conto, peraltro, che la fotografia or ora scattata, per certi aspetti, non esclude neppure la nostra Istituzione, la quale - pur non avendo l'onere di gestire e detenere alcun registro pubblico⁸⁴ - esercita il suo potere di vigilanza e ispezione in modo diverso da quello che, probabilmente, gli operatori del settore, si attendevano.

Su questo punto, si è in parte già riferito nella prima parte della Relazione (Capitolo I Vigilanza e ispezione).⁸⁵ In questa sede, ci si limita a sottolineare due aspetti correlati a tale questione.

In primo luogo, è evidente che, alla luce di tutto ciò che si è detto sinora, il problema generale dei controlli sul settore non può essere risolto dalla semplice attivazione di un ulteriore servizio ispettivo.

In secondo luogo, è opportuno compiere uno sforzo per conferire ordine all'esistente. Un obiettivo che implica una selezione fra i livelli e le specificità dei controlli esistenti e successivamente una loro rigorizzazione e ottimizzazione in termini di risultato di tali attività.

Soprattutto occorre fare seguire a questo lavoro di semplificazione, l'attiva-

⁸⁴ Com'è noto, infatti, l'Anagrafe Unica delle Onlus (di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/97) si trova presso l'Agenzia delle Entrate. Rispetto a tale registro, il DPCM 329/01 prevede soltanto che l'Agenzia elabori in merito proposte sull'organizzazione.

⁸⁵ In quella sede si è sottolineata la difficoltà strutturale e pressoché insormontabile, relativamente alla attivazione di un servizio ispettivo di competenza nazionale potendo contare soltanto su 25 unità di personale (che in ogni caso non potranno essere più di 35) e su un budget complessivo di € 2.500.000. Si è altresì rammentata la mancanza di potere sanzionatorio da parte dell'Agenzia. Si è però anche riferito delle iniziative intraprese per attivare sinergie e collaborazioni istituzionali utili per l'attivazione nel futuro di tale unità operativa.

zione di un coordinamento unitario (se non di una vera e propria unificazione) dei controlli.

Questo passaggio non va letto semplicemente come un'appendice della riforma legislativa a cui molti pensano (inclusa la nostra istituzione), ma ne rappresenta il necessario completamento. Effettivamente, il processo di chiarificazione e semplificazione della disciplina può trovare un suo compimento e potenziamento nell'opera di garanzia esercitata da un'unica ente di indirizzo e di vigilanza, purché esso sia messo nelle condizioni di interpretare coerentemente la normativa e, nello stesso tempo, di verificare i comportamenti delle organizzazioni (anche attraverso la collaborazione con altri organismi pubblici), per poi segnalare autorevolmente e prontamente le criticità riscontrate.

Tutto ciò implica la necessità di abbandonare una visione del controllo sul settore di tipo eminentemente fiscale, che certamente non significa "abdicare" dalla necessità di tutelare i contribuenti rispetto a eventuali comportamenti scorretti di qualche operatore nonprofit.

L'idea della "vigilanza promozionale" non coincide con una diminuzione dell'efficacia dei controlli, ma prevede l'adozione di una visuale più ampia. Accanto alle giuste esigenze dell'erario si tratta di tenere maggiormente conto dell'effettiva situazione dei soggetti che operano e soprattutto dell'effettiva utilità pubblica della loro azione. La vigilanza, dunque, deve essere condotta con grande prudenza e discernimento. In concreto, si dovrebbe distinguere meglio tra le molteplici forme di inadempienze e/o abuso, potendo contare, per esempio, su adeguati "spazi di manovra" per addivenire al superamento di mancanze di lieve entità, senza che questo comporti di fatto la cancellazione, ovvero l'eccessiva penalizzazione di opere comunque meritorie. Naturalmente, si dovrebbe invece avere la possibilità di intervenire prontamente nel caso di comportamenti scorretti, artatamente dilatori o addirittura illeciti, anche al fine di salvaguardare il lavoro di coloro che operano in modo corretto.

Rispetto a tale esigenza di coordinamento unitario dei controlli, vale la pena di ricordare come l'Agenzia per le Onlus (la quale, vale la pena ribadirlo nuovamente, nonostante il nome, ha competenza anche sul Terzo settore e sugli enti non commerciali) sia nata per iniziativa pubblica, ma anche sulla spinta di larga parte del mondo nonprofit e della società civile, per adempiere a un progetto ambizioso. Essa, certamente, non è (e forse non potrà mai essere) ciò che rappresenta - per fare un paragone - la *Charity Commission* in Inghilterra e Galles, rispetto alla quale è indubbiamente concepita con intenti più promozionali che sanzionatori⁸⁶, ma può mettere a disposizione dello Stato e della collettività la sua esperienza e le sue strutture per assumere tale

⁸⁶ La *Charity Commission*, che non ha giurisdizione su Scozia e Irlanda del Nord, può contare tuttavia su un organico di circa 600 persone distribuite su tre grandi sedi territoriali, oltre che su di un budget annuo pari a più di 24.000.000 di sterline.

compito, rispetto al quale dovrebbe potere contare su un ampliamento della sua struttura e delle sue capacità.

Questo obiettivo non contrasta affatto con l'applicazione del principio di sussidiarietà verticale (il quale, si rammenta, dovrebbe comunque essere concepito per favorire lo sviluppo di un'autentica sussidiarietà orizzontale e non per riprodurre centralismi su base regionale) e neppure con l'autonomia (costituzionalmente riconosciuta) degli enti territoriali, ma si pone, in un'ottica (ancora una volta) sussidiaria, come ausilio per migliorare l'equità, la compatibilità e il coordinamento degli interventi.

Tuttavia, le ipotesi di ulteriore specificazione e potenziamento delle funzioni dell'Agenzia in relazione all'attività di controllo ora accennate, per essere meglio valutate, debbono essere confrontate con il ruolo e con la posizione attualmente riferibili alla nostra istituzione.

Il ruolo attuale dell'Agenzia

Attualmente, l'Agenzia ricopre già un ruolo importante, soprattutto perché "importante" è il mondo di cui essa è chiamata a occuparsi.

Sul versante della promozione, come si è visto, l'Agenzia ha attivato e partecipato a progetti innovativi e di ampio respiro, nell'ambito dei quali ha avuto modo di collaborare con diverse realtà pubbliche e anche con realtà rappresentative del Terzo settore.

Anche sul piano dell'indirizzo, sin dalle prime fasi della sua attività, essa ha cercato di fornire spunti di riflessione e proposte relativamente a problemi particolari ovvero generali della normativa di settore. Su questo terreno ci si è mossi sia a partire da quanto si è avuto modo di riscontrare empiricamente, sia dagli studi e dalle audizioni condotte. Non di rado, tali pronunciamenti sono stati ripresi da soggetti esterni e riprodotti in sedi diverse (giurisdizionali, accademiche, professionali, etc.)

Sul piano della vigilanza, pur in presenza dei limiti di impostazione sopra descritti, infine, l'Agenzia ha emesso sino a oggi più di mille tra "pareri obbligatori" e "obbligatori e vincolanti".

Ciò precisato, vale la pena di ripercorrere i punti salienti della normativa che disciplina l'esistenza e l'azione del nuovo organismo pubblico per il nonprofit.

L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è stata istituita con DPCM del 26 settembre 2000⁸⁷, ai sensi dell'art. 3, comma 190, della L. 662/96⁸⁸. Tuttavia, come si è più volte ricordato, essa ha effettivamente

⁸⁷ È istituita la "Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale" quale organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" DPCM 26 settembre 2000, art. 1, comma 1. »

⁸⁸ Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)

dato inizio alla sua attività a partire dall'8 marzo 2002.

Le principali disposizioni concernenti l'ambito di azione dell'Agenzia sono contenute nell'art. 3 della precitata Legge 662/96 - commi da 190 a 193 e nell'art. 14 della Legge 133/99⁸⁹, che estende le attribuzioni dell'Agenzia (precedentemente limitate alla sola funzione di controllo) agli ambiti dell'indirizzo e della promozione.

Il ruolo istituzionale dell'Agenzia, le sue attribuzioni, i suoi poteri, i suoi interlocutori istituzionali e altre indicazioni relative alla sua organizzazione sono state successivamente esplicitate nel più volte citato DPCM n. 329 del 21 marzo 2001 (*Regolamento recante norme per l'Agenzia per le onlus*).

In particolare, le attribuzioni sono descritte nell'art. 3 comma unico, lettera a), secondo cui l'Agenzia: *nell'ambito della normativa vigente, esercita i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza ed ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali.*

In merito ai poteri di azione (riportati dall'art. 5 del medesimo DPCM), è possibile affermare che, se considerati complessivamente rispetto all'ampiezza dell'ambito delle attribuzioni, essi tendono più a delimitare, che non a liberare la capacità di agire dell'Ente.

Un'importanza notevole, soprattutto ai fini dell'attività di vigilanza, è rivestito dall'art. 4 che si occupa delle relazioni con le pubbliche amministrazioni. Dalla sua lettura, per esempio, si comprende l'enorme differenza quantitativa (di cui si è dato conto nella prima parte della Relazione Annuale⁹⁰) tra i quesiti giunti nel 2004 dalle amministrazioni centrali dello Stato (1131) e quelli inviati dagli Enti territoriali (6). L'art. 4, infatti, nel caso delle pubbliche amministrazioni diverse da quelle centrali prevede che queste "possano", in relazione ai loro atti riguardanti il Terzo settore, richiedere il parere dell'Agenzia per le Onlus (comma 1); mentre, nel caso delle amministrazioni dello Stato, con la formula *sono tenute a richiedere preventivamente il parere dell'Agenzia...* (comma 2) si esprime il carattere obbligatorio di tale atto⁹¹.

⁸⁹ Legge n. 133 del 13 maggio 1999, art. 14 (*Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS*).

⁹⁰ Capitolo I - *Vigilanza e ispezione*

⁹¹ Il secondo comma dell'art. 4, presenta poi un elenco degli atti su cui le amministrazioni statali sono tenute a richiedere il parere dell'Agenzia:

- iniziative legislative e di rilevanza generale relative alla promozione, organizzazione e attività degli enti nonprofit;
- individuazione delle categorie delle organizzazioni nonprofit a cui destinare contributi pubblici;
- organizzazione dell'anagrafe unica delle Onlus;
- tenuta dei registri e degli albi delle cooperative sociali;
- riconoscimento delle organizzazioni non governative (ONG);
- decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 460/97.

La distinzione testé riferita potrebbe aprire, in linea di principio, un'ampia discussione. Viene spontaneo, in primo luogo, interrogarsi sulle motivazioni che stanno alla base di questa scelta, le quali sembrano rispondere per un verso a ragioni di ordine pratico (effettivamente, l'estensione dell'obbligo di richiesta del parere a tutte le pubbliche amministrazioni, oltre che un ulteriore aggravio burocratico posto a carico delle stesse

Questa evidente sproporzione, così come, per altri versi, quella relativa al peso dell'interlocuzione avviata (in seno alle varie amministrazioni centrali dello Stato) con l'Agenzia delle Entrate (in particolare con le sue Direzioni Regionali), ci riportano alla questione del ruolo attuale dell'Agenzia.

A questo proposito, appare evidente la necessità di riflettere sulla opportunità di fare coincidere (di fatto) la tipologia dei controlli condotti dall'Agenzia per le Onlus con quelli già esercitati da altre pubbliche amministrazioni. Soprattutto se si considera che, in termini generali, il ventaglio delle competenze assegnate alla nostra istituzione, oltre a essere indubbiamente esteso (specialmente se si considerano l'ampiezza e la diversità delle categorie di soggetti interessati e delle problematiche riguardanti ciascuno di essi), riveste caratteri peculiari che lo collocano su un piano assai diverso di quello delle autorità fiscali.

Quanto riferito rileva ancora una volta che il DPCM 329/01 inquadra l'Agenzia per le Onlus in una dimensione non ancora pienamente certa. Ciò si comprende bene laddove, in sede di preambolo, si spiega che non possono essere completamente accolte le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, in relazione ad alcuni elementi specifici:

- l'esercizio del potere sanzionatorio;
- il numero dei componenti e il regime delle loro incompatibilità;
- il compenso dei componenti.

Proprio a partire dalle diverse interpretazioni possibili del ruolo dell'Agenzia (da ente di puro controllo sino a quello di ente dotato anche di compiti – attraverso l'esercizio dei poteri di indirizzo e di promozione – di collegamento fra pubbliche amministrazioni e Terzo settore), è emersa, in seno al Consiglio dell'Agenzia, la volontà di intraprendere un percorso volto a chiarire maggiormente il carattere dell'ente. Un approfondimento, come si può intuire, certamente non fine a se stesso, ma volto a ottimizzare la propria utilità.

se, determinerebbe la necessità di dotare l'organo di controllo di un numero di risorse di gran lunga superiore a quello attuale), e per un altro alla volontà di non riprodurre (nell'ottica del decentramento delle competenze e soprattutto della sussidiarietà verticale) forme, seppure diverse da quelle del passato, di controllo "centralistico". Sembra però esservi una terza possibile chiave di lettura che si rivela suggestiva soprattutto per le implicazioni culturali a cui rinvia: posto che, allo stato attuale, le amministrazioni territoriali non hanno competenze di natura tributaria, i provvedimenti da queste assunti non rivestirebbero un'adeguata importanza. Il retro-pensiero è quello secondo cui le leggi davvero importanti in materia di nonprofit debbono avere sempre e comunque un risvolto di natura fiscale.

A controbilanciare tutte queste considerazioni, resta la strana impressione determinata dallo scarsissimo ricorso, da parte degli enti territoriali, a questa "facoltà" messa a loro disposizione, a cui si aggiunge l'impressione che anche molte delle pubbliche amministrazioni centrali (che invece "sono tenute a..."), di fatto non corrispondano a tale obbligo.

Su questo punto, sembra evidente che, al di là delle plausibili giustificazioni riferibili all'ancora scarsa conoscenza dell'Agenzia (su cui, peraltro, come si è visto nella prima parte della Relazione, giungono segnali assai confortanti), il problema sia riferibile alla sua stessa natura, ai poteri di cui è dotato e ancora più profondamente all'impostazione delle sue interlocuzioni, nonché alla tipologia dei controlli che essa è in grado di effettuare.

In particolare, la riflessione ha tenuto conto anche del possibile sviluppo di alcune delle premesse che la Presidenza del Consiglio ha introdotto nel DPCM 329/01, a partire dalla preferenza di limitare l'intervento dell'Agenzia alla fase dell'accertamento.

Questa scelta potrebbe essere letta anche come una modalità per sottolineare la vocazione dell'Agenzia quale istituzione di indirizzo e quindi di collegamento (certamente non nel senso della rappresentanza, che è questione di enorme importanza per il Terzo settore, ma che questo deve risolvere in piena autonomia) tra pubbliche amministrazioni e istituzioni nonprofit. Sembra delinearsi, in questo senso, la convinzione di una non riducibilità del ruolo dell'Agenzia per le Onlus a quello di semplice *partner* tecnicamente qualificato dei Ministeri già operanti in relazione al settore. E in effetti, in caso contrario, sarebbe stato assai più funzionale creare un apposito "ufficio" presso l'Agenzia delle Entrate o presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il DPCM, insomma, sembra non avere rimosso un oggettivo dato storico, vale a dire che l'idea e poi l'istituzione di un organismo pubblico specificamente dedicato al nonprofit nascono innanzitutto come risposta istituzionale a una richiesta espressa da mondo del Volontariato e del Terzo settore italiano. Vale la pena, inoltre, di rammentare come tale richiesta sia nata contestualmente all'esigenza (che si è poi ulteriormente acuita) di quella riforma generale della normativa di settore di cui si è detto nei capitoli precedenti.

La riflessione sulla possibile chiarificazione e diversificazione del ruolo dell'Agenzia per le Onlus, inoltre, sembra includere la necessità di ripensare anche l'interpretazione meramente fiscale della condizione di Onlus. Tale esercizio, infatti, può rivelarsi prezioso per le sue conseguenze sul piano generale nell'ottica di un riequilibrio in senso civilistico della disciplina di settore e anche (uscendo dal piano del diritto, per poi rientrarvi con maggiore efficacia) sul piano politico-culturale (a partire da un'interpretazione più estesa del principio di sussidiarietà).

In questo senso, la riflessione sull'acronimo "Onlus", contrariamente a ciò che normalmente si pensa, può aiutare anche la discussione in atto sulla scelta del termine "Agenzia", con cui si tende a inquadrare l'organismo in una logica ordinamentale di tipo centrale. Le Agenzie, infatti, sono state incluse nel provvedimento di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15.3.97, n. 59, noto come D.Lgs. 300 del 30 luglio 1999. Ad esse è dedicato il titolo II, e in particolare, all'art. 8 si stabilisce che "Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali".

Finalità, condizioni complessive e obiettivi attualmente caratterizzanti l'Agenzia per le Onlus, anche in considerazione di un loro ulteriore sviluppo e pur presentando notevoli peculiarità rispetto a quelli che caratterizzano le agenzie in genere, non risultano tuttavia incompatibili con tale posizione giuridico-organizzativa. Ciononostante, come si è detto in precedenza, dal punto di vista della prassi, la presenza della condizione di normativa fiscale quale presupposto giuridico che sta alla base del riconoscimento della qualificazione di Onlus, rende oggettivamente difficile una migliore specificazione della natura dell'Agenzia.

Nel contesto attuale, la definizione dei requisiti e dei presupposti che stanno alla base della concessione o del riconoscimento della qualifica fiscale di "Onlus" appartiene a un contesto storico tracciato dall'Agenzia delle Entrate.

Nella valutazione dei casi sottoposti al parere dell'Agenzia per le Onlus, tuttavia, sono progressivamente emerse, con una tendenza che lascia intendere un incremento delle criticità registrate, situazioni che non sembra possibile risolvere esclusivamente con la competenza fiscale dell'Agenzia delle Entrate, pur riconoscendo con soddisfazione che alle varie questioni insorte, essa ha sempre dedicato grande attenzione.

Il confronto sulle problematiche che riguardano il mondo nonprofit, nonostante il positivo clima instauratosi, peraltro, continua a presentare sporadiche difficoltà motivate soprattutto dalle evidenti differenze d'origine e di finalità degli enti. In particolare, l'Agenzia per le Onlus ritiene che i controlli sulle realtà del settore non possano essere impostati esattamente come quelli svolti nei confronti delle altre imprese. Ciò non significa, lo si precisa per l'ennesima volta, che vi debba essere meno controllo rispetto ad altri soggetti, ma soltanto che si deve tenere conto maggiormente della peculiarità delle organizzazioni e delle attività svolte.

In ogni caso, come si è riferito nella prima parte della Relazione, in riferimento all'avvio di un Tavolo tecnico con l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si avverte l'esigenza di dare vita a una stagione di indagini, incontri e verifiche con l'intento che possa produrre esiti significativi.

L'incidenza delle definizioni valoriali e culturali sulla normativa fiscale

Un ulteriore riscontro della necessità di chiarire meglio tra gli ambiti civili e quelli tributari, nonché di differenziare (coordinandole) le rispettive forme di controllo si palesa nelle difficoltà interpretative connesse al "modo" con cui le norme sono redatte. Sovente, all'interno di esse si trovano rinvii a formule valoriali quali "beneficenza", "persona svantaggiata", "solidarismo (immanente ed effettivo)", "pubblica utilità", "interesse generale", "benessere sociale" etc. che si prestano a interpretazioni e applicazioni anche molto diverse.

A titolo esemplificativo, vale la pena di indicare un caso evidente e particolarmente significativo per l'Agenzia, di quanto si sta dicendo.

Come si è precisato nella prima parte della Relazione, l'unico caso in cui oggi i pareri dell'Agenzia rivestono carattere oltre che obbligatorio anche "vincolante" sono riferibili a quanto previsto dal DPCM 329/01, art. 3, comma unico, lettera k) in merito allo scioglimento degli enti e delle organizzazioni. In relazione alla devoluzione del patrimonio di tali soggetti, infatti, l'Agenzia è chiamata a pronunciarsi ai sensi del D.Lgs 460/97 e del DPR 917/86.

Tale esercizio è tuttavia reso complesso e difficile da due fattori assai rilevanti.

Il primo, di natura pratica e al tempo stesso formale, coincide con la difficoltà dell'Agenzia per le Onlus nel verificare l'effettivo adempimento delle indicazioni formulate.

Il secondo, invece, si connette al contenuto del precitato DPCM, il quale – relativamente ai requisiti che i destinatari del patrimonio da devolvere debbono avere – rinvia al testo del D.Lgs. 460/97 ove si parla di enti le cui attività debbono essere finalizzate a scopi di “pubblica utilità”. Quest’ultima definizione, però, allo stato dei fatti risulta essere piuttosto vaga e si presta a facili contestazioni. In base alla complessa logica dell’ordinamento attuale, pertanto, che non distingue sufficientemente tra le caratteristiche del soggetto e l’attività svolta, tale situazione non permette di garantire sino in fondo il rispetto delle intenzioni secondo le quali l’ente in fase di scioglimento è stato, a suo tempo, costituito.

Conclusioni

La riforma della regolazione del sistema nonprofit va quindi condotta unitamente a una riorganizzazione delle attività di controllo sul settore.

Una riforma che si limitasse a intervenire soltanto sull’aspetto legislativo, quand’anche in maniera organica e complessiva, infatti, rischierebbe di vedere fortemente condizionati i suoi effetti “propulsivi” sul sistema senza l’ausilio di una realtà capace di seguire da vicino e di garantire tale processo di semplificazione. Una realtà, questa, che dovrebbe favorire e supportare autorevolmente il dialogo e lo scambio già avviatosi tra mondo nonprofit e pubbliche amministrazioni, senza perdere di vista, nel contempo, le opportunità e i rischi derivanti da una maggiore sinergia fra enti nonprofit e imprese for profit.

Anche in assenza di una riforma legislativa generale, peraltro, sembra divenire sempre più improcrastinabile l’esigenza di fare ordine rispetto alla qualità e al numero di controlli sul settore. E’ però evidente che, in tal caso, gli interventi difficilmente potrebbero superare il rango di “azioni sull’emergenza” per assumere una valenza realmente strategica.

Alla luce di tali considerazioni, si è scelto di concludere questa Relazione Annuale 2004 rappresentando dapprima uno scenario possibile di sviluppo del ruolo dell’Agenzia e successivamente una disamina dei punti di forza, ma anche dei limiti connessi alla sua attuale situazione.


Anche attraverso questo paragone finale deve potersi intuire, innanzitutto, il desiderio dell’Agenzia per le Onlus di contribuire sempre più e sempre meglio allo sviluppo di un settore fondamentale per l’economia e per la società italiana. Tutto ciò, naturalmente, nel pieno rispetto della normativa vigente, ma anche con il diritto/dovere di segnalarne limiti e omissioni.

Un desiderio profondo, che l’Agenzia ha deciso di esprimere con libertà, ma specialmente con responsabilità, nella piena consapevolezza di dovere guardare costantemente e fedelmente al bene comune di tutta la nazione e con il massimo rispetto per le istituzioni democratiche di cui il nostro Paese si è liberamente dotato.


ALLEGATO 1

Richieste pervenute e pareri emessi nell'anno 2004


RICHIESTE DI PARERE PERVENUTE NELL'ANNO 2004		
SOGGETTI PUBBLICI	SOGGETTI PRIVATI	TOTALE
1137	78	1215




RICHIESTE PERVENUTE NEL 2004 DAI DIVERSI SOGGETTI PRIVATI			
ORG. TERZO SETTORE	PROFESSIONISTI	C.S.V.	TOTALE
54	23	1	78



RICHIESTE PERVENUTE NEL 2004 DA SOGGETTI PUBBLICI					
ENTI TERRITORIALI	GUARDIA DI FINANZA	AMM. STATALI	AGENZIA ENTRATE DIREZ. CENTRALE	DIREZ. REGIONALI DELLE ENTRATE	TOT.
6	4	2	8	1117	1137




RICHIESTE PERVENUTE NEL 2004 DALLE DIVERSE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE																			
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	PROV. BOLZANO	PROV. TRENTO	EMILIA ROMAGNA	FRIULI V. G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	PIEMONTE	PUGLIA	SARDEGNA	SICILIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO	TOTALE
63	8	51	68	54	11	10	49	89	59	36	42	45	198	104	41	82	37	70	1117




XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RICHIESTE CANCELLAZIONI EX ART. 4 D.P.C.M. 329/01 (DIVISE PER SETTORI DI ATTIVITÀ); RICHIESTE EX. ART. 6 DM 266 E ALTRE TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE INOLTRATE DALLE DRE	
ASS. SOC./SOCIO SAN.	203
SANITARIA	8
BENEFICENZA	19
ISTRUZIONE	49
FORMAZIONE	77
SPORT DILETTANTISTICO	63
TUT. ART./STORICO	39
TUT. NATURA/AMBIENTE	68
PROM. CULTURA E ARTE	209
TUT. DIRITTI CIVILI	23
RIC. SCIENTIFICA	14
PIÙ SETTORI	40
NON INDICATI	3
EX. ART. 6 DM 266	235
ALTRE TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONI	67
TOTALE	1117




CLASSIFICAZIONE DEI PARERI EMESSI SU RICHIESTA DELLE DRE					
POSITIVO	NEGATIVO	SUPPLEMENTO INDAGINE	ONLUS DI DIRITTO *	AVVENUTA CANCELLAZIONE **	TOTALE
563	62	21	20	25	691



* pareri relativi a richieste di cancellazione di soggetti che pur potendo beneficiare della qualifica di Onlus non sono tenuti all'iscrizione all'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/97

** pareri non emessi per sopraggiunta autonoma cancellazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus


RICHIESTE DI CANCELLAZIONE EX ART. 6 D.M. 266/03 PERVENUTE E DELIBERATE NEL 2004		
	PERVENUTE	DELIBERATE
ABRUZZO	12	12
BASILICATA	2	0
CALABRIA	20	19
CAMPANIA	1	0
Dir. Prov. BOLZANO	26	23
FRIULI V.G.	6	5
LIGURIA	42	42
MARCHE	17	8
PIEMONTE	2	2
PUGLIA	4	4
SARDEGNA	12	11
SICILIA	2	2
TOSCANA	62	61
UMBRIA	27	27
TOTALE	235	216









XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI




NUMERO RICHIESTE PERVENUTE NEL 2004 DALLE SINGOLE DRE PER SETTORI													
	ass. soc./socio san.	sanitaria	beneficenza	istruzione	formazione	sport dilettantistico	tut. art./storico	tut. natura/ambiente	prom. cultura e arte	tut. diritti civili	ric. scientifica	più settori	TOTALE
ABRUZZO	6			2	3	10		3	13			3	40
BASILICATA	1						1	1	2	1			6
CALABRIA	8			2	3		2		4		1		20
CAMPANIA	13	1	1	1	11	5	2	4	14	2	1	7	62
PROV. BOLZANO	11		1	3	2	1		1	1	2		2	24
PROV. TRENTO	6				2			2				1	11
EMILIA ROMAGNA	3								2			6	11
FRIULI V. G.	15	1	4	1	1	2	2	3	6	2	3	1	41
LAZIO	6		1	5	7	3	2	1	56	4		5	90
LIGURIA	5		1		1	1		1	1				10
LOMBARDIA	2	1	2	1	6	6	3	1	11	1	1		35
MARCHE	12		3	1	1		1	1	3		1	2	25
PIEMONTE	4	1		1	1	4		29				2	42
PUGLIA	36	1	5	3	20	20	19	6	58	5	1	4	178
SARDEGNA	33			12	4	6	4	2	18	2	2	1	84
SICILIA	12	2	1	3	2	2	1	3	9	1		2	38
TOSCANA	6			3	2	2			3		1	1	18
UMBRIA	2				1		1	3	1		2		10
VENETO	22	1		11	10	1	1	7	7	3	1	2	66
TOTALE	203	8	19	49	77	63	39	68	209	23	14	40	812




**RICHIESTE DI PARERE IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE
DALL'ANAGRAFE DELLE ONLUS PERVENUTE NEL 2004
DALLA DRE ABRUZZO**





















ALLEGATO 2

Elenco Deliberazioni

Premessa

In questo Allegato n. 2 si riportano in elenco le deliberazioni adottate dal Consiglio dell'Agenzia nel corso del 2004 suddivise in base alla individuazione di alcune macro aree tematiche. Si precisa inoltre, che l'omissione di alcune parti (sostanzialmente nominativi di persone e organizzazioni) tiene conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy e protezione dei dati personali.

Organizzazione e funzionamento

- Deliberazione di Consiglio N° 19 - 13 gennaio 2004 Convenzione con l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa - con sede in Firenze, via M. Buonarroti, 10 (INDIRE)
- Deliberazione di Consiglio N° 21 - 27 gennaio 2004 Recepimento delle disposizioni del DPCM 3 novembre 2003
- Deliberazione di Consiglio N° 24 - 27 gennaio 2004 Definizione del fabbisogno di materiali di consumo, beni, strumenti e varie per il funzionamento dell'Agenzia per l'anno 2004
- Deliberazione di Consiglio N° 58 - 11 febbraio 2004 Autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione con Consip s.p.a.
- Deliberazione di Consiglio N° 104 - 9 marzo 2004 Istituzione di Commissioni presso il Consiglio dell'Agenzia per le Onlus
- Deliberazione di Consiglio N° 105 - 9 marzo 2004 Approvazione del progetto di intervento sull'anagrafe delle Onlus
- Deliberazione di Consiglio N° 106 - 9 marzo 2004 Approvazione del Conto consuntivo 2003
- Deliberazione di Consiglio N° 122 - 30 marzo 2004 Sistema incentivante per il personale non dirigente in servizio presso l'Agenzia per le Onlus per l'anno 2004
- Deliberazione di Consiglio N° 144 - 20 aprile 2004 Approvazione della Relazione Annuale 2003 sull'attività svolta dall'Agenzia per le ONLUS
- Deliberazione di Consiglio N° 149 - 20 aprile 2004 Avvio della procedura di gara per l'affidamento del programma assicurativo dell'Agenzia per le Onlus per il periodo 1 luglio 2004 - 30 giugno 2007
- Deliberazione di Consiglio N° 203 - 01 giugno 2004 Proposta di modifica della disposizione contenuta nell'art. 10, comma 1, lettera a) n. 11 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 predisposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001 n. 329
- Deliberazione di Consiglio N° 227 - 15 giugno 2004 Variazioni nella composizione delle commissioni istituite presso il Consiglio dell'Agenzia per le Onlus

- Deliberazione di Consiglio N° 228 - 15 giugno 2004 Procedura di gara per l'affidamento del programma assicurativo dell'Agenzia delle Onlus
- Deliberazione di Consiglio N° 263 - 06 luglio 2004 Incarico per la predisposizione di un parere pro-veritate in tema di istanze di soggetti privati all'Agenzia per le Onlus
- Deliberazione di Consiglio N° 266 - 06 luglio 2004 Conferimento di incarico di consulenza specialistica in ambito giuridico-legale allo Studio xxxxxxxxxxxx
- Deliberazione di Consiglio N° 304 - 20 luglio 2004 Esito della trattativa privata per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa di Responsabilità civile verso i terzi e verso prestatori di lavoro, incendio, furto, elettronica, infortuni (lotto 1) e di responsabilità civile patrimoniale (lotto 3).
- Deliberazione di Consiglio N° 305 - 20 luglio 2004 Conferimento di incarico specialistico per lo studio supplementare di applicabilità della normativa concernente l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con particolare riguardo alla disciplina inerente il personale
- Deliberazione di Consiglio N° 338 - 07 settembre 2004 Avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio di cassa dell'Agenzia per le Onlus periodo 1/1/05 = 31/12/06
- Deliberazione di Consiglio N° 339 - 07 settembre 2004 Utilizzo di locali adibiti ad ufficio concessi dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
- Deliberazione di Consiglio N° 340 - 07 settembre 2004 Approvazione della convenzione tra l'Agenzia e il Comune di Milano per l'utilizzo di personale comunale
- Deliberazione di Consiglio N° 341 - 07 settembre 2004 Assestamento e 1^ variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004
- Deliberazione di Consiglio N° 395 - 28 settembre 2004 Rimborso a diversi delle spese di trasferta sostenute per la partecipazione a riunioni operative in relazione al Progetto CEAS
- Deliberazione di Consiglio N° 397 - 12 ottobre 2004 Realizzazione Convegno COM-PA
- Deliberazione di Consiglio N° 431 - 12 ottobre 2004 Piano di attivazione di alcuni incarichi professionali presso l'Agenzia per le Onlus
- Deliberazione di Consiglio N° 457 - 26 ottobre 2004 Approvazione del Bilancio di Previsione 2005 e della Relazione previsionale e programmatica
- Deliberazione di Consiglio N° 458 - 26 ottobre 2004 Azioni di promozione inerenti il progetto di cittadinanza europea attiva e solidale
- Deliberazione di Consiglio N° 515 - 23 novembre 2004 Presa d'atto del servizio di cassa
- Deliberazione di Consiglio N° 585 - 16 dicembre 2004 Conferimento di incarico in ambito giuridico-legale allo Studio xxxxxxxxxxxx per supporto al tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio e per la regolazione dei rapporti tra Agenzia per le onlus e Agenzia delle Entrate

- Deliberazione di Consiglio N° 586 - 16 dicembre 2004 Rimborso a diversi delle spese di trasferta sostenute per la partecipazione a riunioni operative in relazione al Progetto CEAS settembre/ottobre 2004

Iniziative di studio e ricerca

- Deliberazione di Consiglio N° 180 - 18 maggio 2004 Progetto di realizzazione di un libro bianco sul non-profit
- Deliberazione di Consiglio N° 587 - 16 dicembre 2004 Avvio del progetto per l'organizzazione di un data base su alcune tipologie di organizzazioni del Terzo Settore

Pareri

- Deliberazione di Consiglio N° 2 - 13 gennaio 2004 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio della Fondazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 3 - 13 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "Circolo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 4 - 13 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "Circolo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 5 - 13 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 6 - 13 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 7 - 13 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 8 - 13 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Società Sportiva "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 9 - 13 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione sportiva "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"

- Deliberazione di Consiglio N° 10 - 13 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione sportiva "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 11 - 13 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione sportiva XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 12 - 13 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione sportiva "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 13 - 13 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 14 - 13 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 15 - 13 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione XXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 16 - 13 gennaio 2004 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell' "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 17 - 13 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 20 - 13 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus di: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 25 - 27 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 26 - 27 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"

- Deliberazione di Consiglio N° 27 - 27 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 28 - 27 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del Circolo "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 29 - 27 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 30 - 27 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 31 - 27 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 32 - 27 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 33 - 27 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 34 - 27 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 35 - 27 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione sportiva "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 36 - 27 gennaio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell' Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 37 - 27 gennaio 2004 Parere in merito alla devoluzione di patrimonio della Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 38 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di can-

cellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

- Deliberazione di Consiglio N° 39 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 40 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "XXXXXXXX-XXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 41 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "XXXXXXXX-XXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 42 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "XXXXXXXX-XXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 43 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"XXXXXXXX-XXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 44 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"XXXXXXXX-XXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 45 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"XXXXXXXX-XXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 46 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"XXXXXXXX-XXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 47 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"XXXXXXXX-XXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 48 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"XXXXXXXX-XXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 49 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di

cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX"

- Deliberazione di Consiglio N° 50 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione sportiva XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 51 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 52 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione XXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 53 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione culturale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 54 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "XXXXXXXX-XXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 55 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "XXXX-XXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 56 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 60 - 11 febbraio 2004 Parere alla Guardia di Finanza Comando Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria XXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 61 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "XXXX-XXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 62 - 11 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "XXXXXXXX-XXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 63 - 24 febbraio 2004 Parere alla Guardia di Finanza Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria XXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 64 - 24 febbraio 2004 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio della Fondazione "XXXXXXXXXXXXXXXX"

- Deliberazione di Consiglio N° 65 - 24 febbraio 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 66 v 24 febbraio 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 67 - 24 febbraio 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 68 - 24 febbraio 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus del “Comitato
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 69 - 24 febbraio 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 70 - 24 febbraio 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’Associazione sportiva
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 71 - 24 febbraio 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 72 - 24 febbraio 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “xxxxxxx-
XXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 73 - 24 febbraio 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “Fondazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 74 - 24 febbraio 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “Fondazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 75 - 24 febbraio 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

- Deliberazione di Consiglio N° 76 - 24 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell' Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 77 - 24 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 78 - 24 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 79 - 24 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell' Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 80 - 24 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 81 - 24 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 82 - 24 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione sportiva
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 83 - 24 febbraio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 85 - 9 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 86 - 9 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 87 - 9 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

- Deliberazione di Consiglio N° 88 - 9 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione sportiva "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 89 - 9 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 90 - 9 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'organizzazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "
- Deliberazione di Consiglio N° 91 - 9 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 92 - 9 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 93 - 9 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 94 - 9 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"XXXXXX-XXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 107 - 23 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Basilicata, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 108 - 23 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 109 - 23 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 110 - 23 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"XXXXXX-XXXXXXXXXXXXX"

- Deliberazione di Consiglio N° 111 - 23 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Onlus Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 112 - 23 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 113 - 23 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 114 - 23 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 115 - 23 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 116 - 23 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 117 - 23 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 118 - 23 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano, in ordine alla proposta di cancellazione delle sezioni periferiche dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 119 - 23 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione delle sezioni periferiche dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 124 - 30 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 125 - 30 marzo 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

- Deliberazione di Consiglio N° 126 - 30 marzo 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 127 - 30 marzo 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Basilicata, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “XXXXXXXXX-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 128 - 30 marzo 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus del “XXXXXXXXX-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 129 - 30 marzo 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “Fondazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 130 - 30 marzo 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “Fondazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 131 - 30 marzo 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 132 - 30 marzo 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Basilicata, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 133 - 30 marzo 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Basilicata, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 134 - 30 marzo 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 135 - 30 marzo 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 136 - 30 marzo 2004 Parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“XXXXXX-XXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 139 - 20 aprile 2004 Parere all’Agenzia delle

Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Deliberazione di Consiglio N° 140 - 20 aprile 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 141 - 20 aprile 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 142 - 20 aprile 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "XXXXXXXX-
XXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 143 - 20 aprile 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 145 - 20 aprile 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 146 - 20 aprile 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 147 - 20 aprile 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 148 - 20 aprile 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"XXXXXXXXXX-
XXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 150 - 04 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione Sportiva
XXXXXXXXXXXX "
- Deliberazione di Consiglio N° 151 - 04 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXX"

- Deliberazione di Consiglio N° 152 - 04 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione di Volontariato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 153 - 04 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione Sportiva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 154 - 04 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 155 - 04 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 156 - 04 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 157 - 04 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 158 - 04 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 159 - 04 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 160 - 04 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 161 - 04 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione “Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 162 - 04 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del “Gruppo Sportivo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ”

- Deliberazione di Consiglio N° 163 - 04 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 164 - 04 maggio 2004 Parere alla Provincia di Milano in ordine alla richiesta di parere riguardo l'obbligo, da parte delle associazioni e comitati di volontariato, di registrare, presso gli uffici erariali, gli statuti o gli atti costitutivi redatti con scrittura privata non autenticata al fine di ottenere l'iscrizione nel registro regionale del Volontariato
- Deliberazione di Consiglio N° 165 - 18 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 166 - 18 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione Sportiva
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 167 - 18 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione Sportiva
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 168 - 18 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 169 - 18 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 170 - 18 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 171 - 18 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del “Circolo Sociale
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 172 - 18 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del “Circolo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 173 - 18 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

- Deliberazione di Consiglio N° 174 - 18 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 175 - 18 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 176 - 18 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 177 - 18 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 178 - 18 maggio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 181 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "Circolo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 182 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 183 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 184 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 185 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 186 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell' "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

- Deliberazione di Consiglio N° 187 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione Centro Culturale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 188 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 189 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 190 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 191 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 192 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 193 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 194 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 195 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 196 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 197 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”

- Deliberazione di Consiglio N° 198 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 199 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 200 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus avvenuta con richiesta del 9 aprile 2004 protocollo n. 2004/11245/15.
- Deliberazione di Consiglio N° 201 - 01 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus avvenuta con richiesta tramite lettera raccomandata A.R. del 6 aprile 2004 protocollo n. 2004/16068.
- Deliberazione di Consiglio N° 204 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 205 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 206 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Umbria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 207 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 208 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 209 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX”
- Deliberazione di Consiglio N° 210 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX”

- Deliberazione di Consiglio N° 211 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 212 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 213 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "xxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 214 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "xxxxxxx-xxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 215 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Cooperativa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 216 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 217 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 218 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 219 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 220 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trento, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 221 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 222 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle

Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Deliberazione di Consiglio N° 223 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 224 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 225 - 15 giugno 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 229 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 230 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 231 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 232 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 233 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 234 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 235 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "XXXXXXXXXXXXXXXX-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 236 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle

Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

- Deliberazione di Consiglio N° 237 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 238 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 239 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 240 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 241 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 242 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 243 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 244 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 245 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 246 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 247 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle

Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx"

- Deliberazione di Consiglio N° 248 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 249 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 250 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione sportiva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 251 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione sportiva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 252 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione sportiva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 253 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 254 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 255 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 256 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 257 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana, in ordine alle richieste di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ex art. 6 del Decreto Ministeriale Economia e Finanze del 18 luglio 2003, n. 266
- Deliberazione di Consiglio N° 258 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle

Entrate, Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alle richieste di cancellazione del 22 aprile 2004 dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ex art. 6 del Decreto Ministeriale Economia e Finanze del 18 luglio 2003, n. 266

- Deliberazione di Consiglio N° 259 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, in ordine alle richieste di cancellazione del 14 giugno 2004 dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ex art. 6 del Decreto Ministeriale Economia e Finanze del 18 luglio 2003, n. 266
- Deliberazione di Consiglio N° 260 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, in ordine alle richieste di cancellazione del 14 giugno 2004 dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ex art. 6 del Decreto Ministeriale Economia e Finanze del 18 luglio 2003, n. 266
- Deliberazione di Consiglio N° 261 - 06 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano, in ordine alle richieste di cancellazione del 14 giugno 2004 dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ex art. 6 del Decreto Ministeriale Economia e Finanze del 18 luglio 2003, n. 266
- Deliberazione di Consiglio N° 262 - 06 luglio 2004 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio della Fondazione xxxxxxxxxxxx
- Deliberazione di Consiglio N° 267 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trento, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 268 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 269 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“
- Deliberazione di Consiglio N° 270 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 271 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
- Deliberazione di Consiglio N° 272 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”

- Deliberazione di Consiglio N° 273 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 274 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione culturale "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 275 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 276 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 277 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 278 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 279 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 280 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 281 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 282 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione "XXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 283 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione "XXXXXXXXXXXX"

- Deliberazione di Consiglio N° 284 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 285 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 286 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 287 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 288 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione Culturale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 289 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 290 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bolzano, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 291 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 292 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 293 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 294 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione culturale
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

- Deliberazione di Consiglio N° 295 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'art. 6 del Decreto ministeriale n. 266/2003 (28 giugno 2004 protocollo n. 24542)
- Deliberazione di Consiglio N° 296 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'art. 6 del Decreto ministeriale n. 266/2003 (9 giugno 2004 protocolli n. 18426 e 18432)
- Deliberazione di Consiglio N° 297 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione di alcune organizzazioni iscritte nel Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'art. 6 del Decreto ministeriale n. 266/2003
- Deliberazione di Consiglio N° 298 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, in ordine alla proposta di cancellazione di alcune organizzazioni, iscritte nel Registro dell'Anagrafe delle Onlus, ai sensi dell'art. 6 del Decreto ministeriale n. 266/2003
- Deliberazione di Consiglio N° 299 - 20 luglio 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana, in ordine alla proposta di cancellazione di alcune organizzazioni iscritte nel Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'art. 6 del Decreto ministeriale n. 266/2003
- Deliberazione di Consiglio N° 306 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX "
- Deliberazione di Consiglio N° 307 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione Sportiva
XXXXXXXXXXXXXXXXXX "
- Deliberazione di Consiglio N° 308 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX "
- Deliberazione di Consiglio N° 309 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX "
- Deliberazione di Consiglio N° 310 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX "
- Deliberazione di Consiglio N° 311 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX "

- Deliberazione di Consiglio N° 312 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 313 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 314 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 315 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 316 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 317 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione sportiva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 318 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 319 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 320 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 321 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 322 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "

- Deliberazione di Consiglio N° 323 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 324 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 325 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 326 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 327 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 328 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 329 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus di "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 330 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 331 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 332 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 333 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Fondazione xxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 334 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia

delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione xxxxx-xxxxxxxxxxxxx"

- Deliberazione di Consiglio N° 335 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "
- Deliberazione di Consiglio N° 336 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, in ordine allo schema di circolare concernente le case di riposo per anziani ai sensi dell'art.10 del decreto 4/12/1997, n. 460
- Deliberazione di Consiglio N° 337 - 07 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione xxxxx-xxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 345 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Trento, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione xxxxx-xxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 346 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Trento, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 347 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 348 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 349 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 350 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 351 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 352 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia

delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxx"

- Deliberazione di Consiglio N° 353 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 354 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 355 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione xxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 356 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 357 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "Comitato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 358 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 359 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del xxxxxxxxx di Lecce
- Deliberazione di Consiglio N° 360 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 361 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 362 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 363 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Toscana, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "

- Deliberazione di Consiglio N° 364 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Emilia Romagna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "
- Deliberazione di Consiglio N° 365 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "
- Deliberazione di Consiglio N° 366 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "
- Deliberazione di Consiglio N° 367 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "
- Deliberazione di Consiglio N° 368 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Umbria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ex art.6 D.M. 266
- Deliberazione di Consiglio N° 369 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ex art.6 D.M. 266
- Deliberazione di Consiglio N° 370 - 20 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ex art.6 D.M. 266
- Deliberazione di Consiglio N° 371 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "
- Deliberazione di Consiglio N° 372 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "
- Deliberazione di Consiglio N° 373 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "
- Deliberazione di Consiglio N° 374 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione Sportiva XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "
- Deliberazione di Consiglio N° 375 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Calabria, in ordine alla proposta di can-

cellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

- Deliberazione di Consiglio N° 376 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 377 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 378 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 379 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 380 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 381 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 382 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 383 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 384 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 385 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 386 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Trento, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

- Deliberazione di Consiglio N° 387 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "xxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 388 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 389 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 390 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 391 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 392 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 393 - 28 settembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 398 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 399 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 400 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 401 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 402 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle

Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"

- Deliberazione di Consiglio N° 403 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 404 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 405 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 406 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 407 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 408 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 409 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 410 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 411 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

- Deliberazione di Consiglio N° 412 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 413 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

- Deliberazione di Consiglio N° 414 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Basilicata, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 415 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 416 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 417 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "xxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 418 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus di alcune organizzazioni ai sensi dell'Art.6
- Deliberazione di Consiglio N° 419 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'Art.6 dell'Associazione "xxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 420 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'Art.6 dell'Associazione "xxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 421 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'Art.6 dell'Associazione "xxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 422 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'Art.6 dell'Associazione "xxxxxxxxxx" "xxxxxxxxxx" "xxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 423 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Toscana, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'Art.6 Associazioni varie
- Deliberazione di Consiglio N° 424 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'Art.6 dell'Associazione "xxxxxxxxxxxxx"

- Deliberazione di Consiglio N° 425 - 12 ottobre 2004 Parere alla Fondazione "xxxxxxxxxxxxx" in ordine alla devoluzione di patrimonio
- Deliberazione di Consiglio N° 426 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'Art.6 di Associazioni Varie
- Deliberazione di Consiglio N° 432 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "xxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 433 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Consorzio xxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 434 - 12 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 435 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 436 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 437 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 438 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Società xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 439 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "xxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 440 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 441 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 442 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

- Deliberazione di Consiglio N° 443 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 444 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 445 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 446 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 447 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 448 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 449 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 450 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 451 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Basilicata, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 452 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione XXXXXXXXXXXXXXXX"
- Deliberazione di Consiglio N° 453 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'Art.6 di Associazioni Varie

- Deliberazione di Consiglio N° 454 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Bolzano, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'Art.6 di Associazioni Varie
- Deliberazione di Consiglio N° 455 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Liguria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'Art.6 di Associazioni Varie
- Deliberazione di Consiglio N° 456 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'Art.6 di Associazioni Varie

- Deliberazione di Consiglio N° 460 - 26 ottobre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 461 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 462 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Toscana, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 463 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 464 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 465 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 466 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx "

- Deliberazione di Consiglio N° 467 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 468 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 469 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Toscana, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 470 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione Sportiva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 471 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 472 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 473 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 474 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Toscana, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 475 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 476 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 477 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

- Deliberazione di Consiglio N° 478 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 479 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 480 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 481 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 482 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 483 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 484 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 485 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 486 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 487 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Cooperativa xxxxxxxxxxxxxxxx"
- Deliberazione di Consiglio N° 488 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Bolzano, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'art.6 di Associazioni Varie

- Deliberazione di Consiglio N° 489 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'Art.6 di Associazioni Varie n. 28
- Deliberazione di Consiglio N° 490 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'Art.6 di Associazioni Varie n.10
- Deliberazione di Consiglio N° 491 - 09 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ai sensi dell'Art.6 di Associazioni Varie n. 5
- Deliberazione di Consiglio N° 492 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 493 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 494 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Fondazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 495 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 496 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 497 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 498 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 499 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Deliberazione di Consiglio N° 500 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 501 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 502 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 503 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 504 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 505 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Toscana, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 506 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 507 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 508 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 509 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 510 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Deliberazione di Consiglio N° 511 - 23 novembre 2004 Parere all'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxx in merito alla devoluzione del patrimonio
- Deliberazione di Consiglio N° 512 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus art.6 delle Associazioni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Deliberazione di Consiglio N° 513 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Toscana, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ex art. 6 di n. 12 Associazioni
- Deliberazione di Consiglio N° 516 - 23 novembre 2004 Approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del C.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 dell'atto di indirizzo di carattere generale in relazione alla irrilevanza, ai fini della qualificazione della natura privata di una fondazione, della partecipazione di un soggetto fondatore che rivesta natura di ente pubblico
- Deliberazione di Consiglio N° 517 - Deliberazione di Consiglio N° 517 - 23 novembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento in merito allo "Schema di circolare concernente le modalità di esercizio del controllo nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"
- Deliberazione di Consiglio N° 518 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione xxxxxxxxxxxx
- Deliberazione di Consiglio N° 519 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione xxxxxxxxxxxx
- Deliberazione di Consiglio N° 520 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Deliberazione di Consiglio N° 521 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale FVG, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Fondazione xxxxxxxxxxxx
- Deliberazione di Consiglio N° 522 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Deliberazione di Consiglio N° 523 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Comitato per il mantenimento in funzione della xxxxxxxxxxxx

- Deliberazione di Consiglio N° 524 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 525 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 526 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Fondazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 527 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 528 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 529 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 530 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 531 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 532 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione Turistica Pro Loco
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 533 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione turistica Pro Loco
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 534 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione turistica Pro Loco di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 535 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Marche, in ordine alla proposta di can-

cellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Fondazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Deliberazione di Consiglio N° 536 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 537 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 538 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Fondazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 539 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 540 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Accademia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 541 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 542 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 543 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 544 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 545 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Liguria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 546 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancel-

lazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del Comitato
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Deliberazione di Consiglio N° 547 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 548 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 549 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del Consorzio
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 550 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 551 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 552 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 554 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 555 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 556 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 557 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 558 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Abruzzo, in ordine alla proposta di can-

cellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Deliberazione di Consiglio N° 559 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 560 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Liguria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 561 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale FVG, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 562 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 563 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 564 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 565 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 566 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 567 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 568 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 569 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale FVG, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Parrocchia
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Deliberazione di Consiglio N° 570 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 571 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 572 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 573 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Piemonte, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 574 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 575 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 576 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 577 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 578 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 579 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 580 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale FVG, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'
XXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 581 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della Associazione

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Deliberazione di Consiglio N° 582 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Liguria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 588 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Abruzzo, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ex art. 6 di n. 3 Associazioni
- Deliberazione di Consiglio N° 589 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Bolzano, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ex art. 6 di n. 12 Associazioni
- Deliberazione di Consiglio N° 590 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ex art. 6 Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 591 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Sardegna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ex art. 6 - Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 592 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Toscana, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ex art. 6 Associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Deliberazione di Consiglio N° 593 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ex art. 6 di n. 7 Associazioni
- Deliberazione di Consiglio N° 594 - 16 dicembre 2004 Parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Toscana, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus ex art. 6 di n. 10 Associazioni

Comunicazione

- Deliberazione di Consiglio N° 123 - 30 marzo 2004 Partecipazione alla manifestazione fieristica ForumPA che si terrà a Roma dal 10 al 14 maggio 2004
- Deliberazione di Consiglio N° 179 - 18 maggio 2004 Realizzazione di azioni di promozione inerenti il progetto di cittadinanza europea attiva e solidale
- Deliberazione di Consiglio N° 226 - 15 giugno 2004 Accordo di partenariato tra l'Agenzia per le Onlus, Indire e Focsiv in attuazione del progetto CEAS.

- Deliberazione di Consiglio N° 342 - 07 settembre 2004 Accessibilità e usabilità del sito internet istituzionale dell'Agenzia per le Onlus www.agenzia-perleconlus.it
- Deliberazione di Consiglio N° 344 - 20 settembre 2004 Partecipazione dell'Agenzia per le ONLUS all'edizione 2004 di Com-PA, che si svolgerà a Bologna nei giorni 3, 4 5 novembre 2004
- Deliberazione di Consiglio N° 394 - 28 settembre 2004 Azioni di comunicazione istituzionale: acquisto spazi su prodotti editoriali
- Deliberazione di Consiglio N° 459 - 26 ottobre 2004 Attuazione di una iniziativa pubblica in occasione della giornata del volontariato 5/12/2004

ALLEGATO 3

Modelli regionali di riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza

1. Esegesi Normativa

Le IPAB sono state introdotte dal Governo Crispi con la L. 6972 del 1890 che ha previsto uno specifico profilo giuridico (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) nazionalizzando tutte le vecchie Opere Pie e le iniziative di beneficenza

La sentenza del 7 aprile 1988, n. 396 (G.U. 13.04.1988 n. 15) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge citata nella parte in cui non prevede "che le I.P.A.B. regionali ed infra-regionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata".

La dichiarata incostituzionalità dell'art. 1 della L. n. 6972/1890 ha definitivamente sancito la fine dell'obbligatoria veste pubblicistica degli enti assistenziali regionali invalidando la norma che per più di un secolo aveva impedito la libera espressione dell'iniziativa privata nel settore dell'assistenza e, di fatto, ostacolato la piena attuazione dell'art. 38 della Costituzione.

In seguito il Governo ha formulato con il D.P.C.M. 16 febbraio 1990 linee guida per le Regioni al fine della concreta attuazione dei principi scaturiti dalla Sentenza della Corte Costituzionale. L'art. 1, comma 3 del citato decreto stabilisce che "sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato: a) il carattere associativo; b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati; c) l'ispirazione religiosa".

La legge n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle IPAB (art. 10), cui le regioni avrebbero dovuto adeguare la propria, sulla base dei principi e criteri direttivi enunciati, ed ha previsto l'abrogazione della legge n. 6972/1890, subordinandola all'entrata in vigore del decreto stesso (art. 30).

In data 4 maggio 2001 è stato emanato il decreto legislativo n. 207/01, attuativo della delega, che disciplina il riordino delle IPAB esistenti nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, prevedendo la trasformazione delle stesse in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche private secondo i principi di cui all'art. 5¹.

Dopo soltanto pochi mesi dall'entrata in vigore del decreto citato, è intervenuta la modifica del titolo V della Costituzione, ad opera della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Nel nuovo sistema costituzionale la materia

¹ L'art. citato prevede, in sintesi, quanto segue. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona. Sono escluse da tale obbligo le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al D.P.C.M. 16 febbraio 1990, o per le quali ricorra una delle seguenti ipotesi: a) le dimensioni non giustificano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico; b) l'entità del patrimonio e il volume del bilancio sono insufficienti per la realizzazione delle finalità statutarie; c) verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni; d) esaurimento o impossibilità di conseguire le finalità statutarie. Tali ipotesi devono essere definite dalle regioni sulla base di criteri determinati con atto di intesa da adottarsi in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle associazioni o rappresentanze delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle IPAB, tenendo comunque conto del territorio servito dall'istituzione, della tipologia dei servizi e della complessità delle attività svolte, del numero e della tipologia degli utenti e di ogni altro elemento necessario per la classificazione delle istituzioni.

dell'assistenza, in quanto non espressamente riservata alla legislazione dello Stato e non inclusa tra le materie oggetto di legislazione concorrente, è riservata alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni, che la esercitano "nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"². Ciò significa che le Regioni, nel riordinare la disciplina delle IPAB, devono rispettare i principi costituzionali ma possono discostarsi da quanto previsto nel decreto legislativo n. 207/2001.

2. Principio di sussidiarietà

Il nuovo articolo 118 della Costituzione ha sancito il principio di sussidiarietà, sia verticale (comma 1), sia orizzontale (comma 4), secondo il quale tra i vari livelli istituzionali che governano e amministrano la Nazione e, tra questi e i cittadini, vige la regola secondo la quale nella realizzazione di beni e servizi destinati alla collettività e al soddisfacimento dei suoi bisogni viene sollecitata e sostenuta l'iniziativa privata e solo in via residuale intervengono le istituzioni, privilegiando tra queste ultime la più prossima ai cittadini beneficiari.

Tale principio, che in questa epoca di notevoli trasformazioni geopolitiche dovrebbe ispirare i nuovi modelli di organizzazione sociale e politica, in concreto non risulta di semplice attuazione. Ciò principalmente in forza del fatto che una mentalità di governo di senso opposto è storicamente radicata, ma anche per ragioni legate alla non immediata trasposizione di tale modello dentro gli attuali "spostamenti" di potere in atto nel Paese.

Dunque accade che nella nuova organizzazione del passaggio di potere legislativo e di governo tra lo stato e le regioni, dovendo riorganizzare le competenze, avviene un semplice spostamento dell'azione di controllo e di imposizione di regole dal livello statale a quello regionale, dimenticando di attuare il principio di sussidiarietà.

² Art. 117 della Costituzione.

3. Normative regionali e modelli possibili

CRITERIO ISPIRATORE		REGIONI CHE HANNO ATTUATO IL MODELLO		APPLICAZIONE DEL MODELLO ADOTTATO	
LIBERTÀ DI SCELTA	La trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche private è lasciata alla libera determinazione dell'ente interessato	Lombardia (L.R. n. 1/2003, regolamento attuativo n. 11/2003)	Lombardia (L.R. n. 1/2003, regolamento attuativo n. 11/2003)	Poiché è lasciata libera scelta nella trasformazione, non sono indicati parametri per la trasformazione.	
SCELTA ORIENTATA DA PARAMETRI	La trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche private è orientata da requisiti previsti dalla legge	Lombardia (L.R. n. 1/2003, regolamento attuativo n. 11/2003)	Lombardia (L.R. n. 1/2003, regolamento attuativo n. 11/2003)	La Lombardia, avvalendosi della facoltà di discostarsi dal d.lgs. 207/01, prevede che le IPAB possano scegliere se trasformarsi in ASP o in persona giuridica privata. Per entrambe le figure è previsto la partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, ed è assicurata parità di trattamento nell'accesso ai contributi regionali (art. 2 l.r.). Sono previsti meccanismi sostitutivi in caso di inerzia delle IPAB tenute alla trasformazione (art. 4 l.r.).	Puglia (L.R. n. 15/2004)
SCELTA ORIENTATA DA PARAMETRI	La trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche private è orientata da requisiti previsti dalla legge	Puglia (L.R. n. 15/2004)	Puglia (L.R. n. 15/2004)	La Puglia ha previsto 3 requisiti che devono cumulativamente sussistere affinché una IPAB possa trasformarsi in ASP (art. 4), prevedendo inoltre dei casi in cui tale trasformazione è comunque esclusa. Tra questi si segnala quello previsto dalla lettera a): sussistenza delle caratteristiche di cui al DPCM 16 febbraio 1990 (art. 5)-v. nota 1- La partecipazione alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali è previsto sia per le ASP che per le persone giuridiche di diritto privato (art. 41).	Requisiti previsti dall'art. 4 per la trasformazione in ASP: a) perseguimento dei fini statutari in ambito socio-assistenziale in via continuativa per l'intero periodo degli ultimi cinque anni; b) capacità patrimoniale non inferiore a euro 500 mila e in ogni caso congrua al perseguimento dei fini statutari di natura socio-assistenziale; c) volume di bilancio non inferiore a euro 250 mila.

CRITERIO ISPIRATORE **TRATTI ESSENZIALI** **REGIONI CHE HANNO ATTUATO IL MODELLO** **APPLICAZIONE DEL MODELLO ADOTTATO**

SCELTA ORIENTATA DA PARAMETRI

La trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in imprese giuridiche private è orientata da requisiti previsti dalla legge

Friuli Venezia Giulia
(L.R. n. 19/2003)

Il Friuli Venezia Giulia ha subordinato a tassativi requisiti (art. 15 l.r.) la possibilità di trasformarsi in ASP. All'ente in possesso dei requisiti per essere ASP è lasciata, in ogni caso, la possibilità di trasformarsi in fondazione/associazione di diritto privato lasciando decorrere il termine utile per la trasformazione in Azienda. Per entrambe le tipologie di soggetti è previsto l'inserimento nel contesto del sistema integrato di servizi sociali (art. 2 l.r.). Sono previsti meccanismi sostitutivi in caso d'inerzia delle IPAB che sono tenute o che abbiano optato per la trasformazione in fondazioni/associazioni di diritto privato (art. 19 c. 3 l.r.).

Friuli Venezia Giulia
(L.R. n. 19/2003)

L'art. 15 (trasformazione delle istituzioni in aziende) della L.R. prevede che le IPAB possano trasformarsi in aziende entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, adeguando i propri statuti, e solo se in possesso di specifici requisiti previsti alle lettere a), b), c) e d), comma 2 del citato articolo. I successivi commi prevedono, in casi specifici, limitate deroghe alla presenza necessaria di tutti i requisiti citati. L'art. 19 della L.R., tuttavia, prevede che le istituzioni che, pur in possesso dei requisiti richiesti per trasformarsi in aziende, nonché le istituzioni prive dei requisiti, si trasformano in enti di diritto privato entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge, ove ricorrano alternativamente le circostanze di cui alle lettere a), b), e c) del citato articolo.

Toscana
(L.R. n. 43/2004)

La Toscana ha legato la trasformazione delle IPAB in ASP o in fondazioni/associazioni di carattere privato a criteri volutamente non tassativi permettendo che anche in loro

Toscana
(L.R. n. 43/2004)

Anche la Regione Toscana sembra aver lasciato all'ipotesi della privatizzazione un ambito residuale rispetto alla trasformazione in ASP.

CRITERIO ISPIRATORE **TRATTI ESSENZIALI** **REGIONI CHE HANNO ATTUATO IL MODELLO** **APPLICAZIONE DEL MODELLO ADOTTATO**

<p>SCELTA ORIENTATA DA PARAMETRI</p>	<p>La trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche private è orientata da requisiti previsti dalla legge</p>	<p>assenza, in casi particolari, si possa procedere a trasformazione. È previsto un forte ruolo dell'ente locale, in alcuni casi, nel processo di trasformazione (art. 3, c. 5). Un intero capo della legge è dedicato all'ASP (Capo II art. 12) quale soggetto facente parte "del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e che partecipa alla programmazione zonale". Tale affermazione non è riscontrabile nei confronti delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato. In caso di inerzia dell'IPAB nel processo di trasformazione è prevista la possibilità di estinzione con delibera della Giunta Regionale (art. 9, c. 1, lett. d) l.r.)</p>	<p>L'art. 2, comma 2 della L.R. prevede che la trasformazione in ASP sia esclusa nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del citato comma. Tuttavia l'art. 8, comma 1 della L.R. permette di attuare un piano di adeguamento consentendo il superamento delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) e permettendo il conseguente mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. La trasformazione in ente privato è legata al possesso da parte dell'IPAB di tre requisiti alternativi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 3. Il secondo comma dell'articolo citato individua, in modo specifico, gli elementi caratterizzanti i tre requisiti indicati (sono stati recepiti i requisiti e gli indici affermati dal D.P.C.M. 16 febbraio 1990, che recepiva la sent. Corte Costituz. del 7 aprile 1988, n. 396 -v. nota 1-). Infine, la tassatività di tali requisiti è attenuata dal comma 5 dell'articolo in esame: è prevista la possibilità di trasformazione in ente privato, al di fuori dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 3, previa presentazione, insieme all'istanza di trasformazione, di un atto d'intesa con il comune nel cui territorio l'IPAB ha sede legale. Si noti che se pur tale norma permette un ampliamento delle possibilità di trasformazione in ente di diritto privato, tuttavia sposta la titolarità decisionale sulla natura soggettiva di un ente autonomo in capo all'Ente Locale.</p>
---	---	--	---

CRITERIO ISPIRATORE **TRATTI ESSENZIALI** **REGIONI CHE HANNO ATTUATO IL MODELLO** **APPLICAZIONE DEL MODELLO ADOTTATO**

SCELTA

VINCOLATA A PARAMETRI TASSATIVI
 La trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona è legata a tassativi requisiti previsti dalla legge, che possono comprendere categorie più o meno ampie di istituzioni esistenti

Liguria

(DPCR 18 marzo 2003 n. 6/Reg., modificato dal DPCR 28 marzo 2003 n. 7/Reg. e dal DPCR 15 luglio 2003, n. 10/Reg.)

La Liguria ha suddiviso le IPAB esistenti in tre classi, secondo i requisiti previsti dall'art. 1 (principalmente sulla base della tipologia di attività svolta e delle entrate effettive registrate nel corso dell'anno 2001). Quelle appartenenti alla prima devono necessariamente trasformarsi in ASP (art. 2); le IPAB di seconda classe hanno facoltà di trasformarsi in ASP o in persone giuridiche di diritto privato (art. 2, comma 3 e art. 3); le IPAB di terza provvedono alla trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato (art. 3).

Liguria

(DPCR 18 marzo 2003 n. 6/Reg., modificato dal DPCR 28 marzo 2003 n. 7/Reg. e dal DPCR 15 luglio 2003, n. 10/Reg.)

• **IPAB di prima classe:** istituzioni che svolgono servizi assistenziali alla persona le cui entrate accertate dal conto consuntivo 2001 risultino pari o superiori a Euro 1.500.000,00;
 • **IPAB di seconda classe:** Istituzioni che svolgono servizi assistenziali alla persona le cui entrate effettive accertate dal conto consuntivo 2001 risultino comprese tra gli importi di Euro 1.500.000,00 ed Euro 800.000,00;

• **IPAB di terza classe:** Istituzioni che svolgono servizi assistenziali alla persona le cui entrate effettive accertate dal conto consuntivo 2001 risultino inferiori a Euro 800.000,00; Istituzioni scolastiche o a favore di minori. Istituzioni che svolgono attività di trasporto annuali (Pubbliche assistenze) nonché Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione

CRITERIO ISPIRATORE **TRATTI ESSENZIALI** **REGIONI CHE HANNO ATTUATO IL MODELLO** **APPLICAZIONE DEL MODELLO ADOTTATO**

SCELTA VINCOLATA A PARAMETRI TASSATIVI
 La trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona è legata a tassativi requisiti previsti dalla legge, che possono comprendere categorie più o meno ampie di istituzioni esistenti

Emilia Romagna
 (L.R. n. 2/2003, DCR 5410 e DCR 5612)

La L.R. interviene a disciplinare in modo globale la materia dei servizi sociali. All'interno di tale contesto viene delineata la disciplina di riordino delle IPAB. Detta disciplina si struttura in pochi articoli della legge (artt. 22-26) in quanto è demandata ad una successiva normativa di attuazione mediante atti della Giunta e del Consiglio Regionali. L'Emilia Romagna ha previsto una modalità di trasformazione delle IPAB "obbligata" o comunque regolata, legata a requisiti stabiliti tassativamente.

L'indirizzo della legge sembra dichiaratamente volto al mantenimento della qualifica di ente pubblico delle IPAB in veste di ASP. Solo in via residuale è prevista la trasformazione in associazioni/fondazioni e, dunque, enti di diritto privato.

La partecipazione al sistema integrato di interventi e servizi sociali e alla programmazione regionale e locale è prevista per le sole Aziende, diminuendo in tal modo il ruolo di soggetto attivo nei servizi sociali delle IPAB che si trasformano in enti di diritto privato.

Emilia Romagna
 (L.R. n. 2/2003, DCR 5410 e DCR 5612)

La scelta della tipologia di enti in cui trasformarsi (Azienda o Associazione/Fondazione) è **obbligata** poiché avviene a seguito della verifica di specifici requisiti di legge di cui l'ente è in possesso. La trasformazione in Azienda è prevista per le IPAB che:

- svolgono direttamente attività socio-assistenziale o socio-sanitaria;
- operano prevalentemente in ambito scolastico
- A tali requisiti si affiancano poi quei parametri di cui alle lett. a), b), c) d) e) ed f) dell'art. 23 della L.R. n. 2/2003 che sono stati stabiliti nello specifico dalla Delib. Consiglio Regionale n. 5410.

INOLTRE anche ove l'IPAB non possieda i parametri richiesti per la trasformazione in Azienda può comunque diventare tale se presentata con altre IPAB un piano di riorganizzazione o risanamento che può prevedere fusioni.

IN VIA RESIDUALE l'IPAB può trasformarsi in ente di diritto privato ove possieda alternativamente

- i requisiti previsti dal D.P.C.M. 16 febbraio 1990 (v. nota 1);

**CRITERIO
ISPIRATORE****SCELTA
VINCOLATA
A PARAMETRI
TASSATIVI**

La trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona è legata a tassativi requisiti previsti dalla legge, che possono comprendere categorie più o meno ampie di istituzioni esistenti

TRATTI ESSENZIALI REGIONI CHE HANNO ATTUATO IL MODELLO**APPLICAZIONE DEL MODELLO ADOTTATO**

- svolge attività socio-assistenziali, socio-sanitarie o socio-educative ma non possiede i requisiti per divenire azienda;
- non svolge prioritariamente attività socio-assistenziali, socio-sanitarie o socio-educative rispetto ad altre attività.

La previsione di estinzione dell'ente è subordinata alla circostanza che l'ente si trovi nella condizione di non poter divenire Azienda né soggetto privato e non presenti alla Regione un piano di fusione.

4. Conclusioni

In conclusione si assiste ad un sistema di trasformazione che in linea di principio non si discosta dal modello di trasformazione che era stato delineato dal D.Lgs 207/01, di pochi mesi precedente all'approvazione definitiva e dall'entrata in vigore della riforma costituzionale. Infatti se nel decreto è prevista la possibilità di trasformarsi in azienda pubblica di servizi alla persona o in persona giuridica privata

STRALCIO NORMATIVA REGIONALE: **ARTICOLI CITATI**

L.R. LOMBARDIA N. 1/2003

Art. 4

Intervento sostitutivo.

1. Per le IPAB che, alla scadenza del 31 ottobre 2003, non abbiano assunto e comunicato gli atti necessari alla trasformazione a norma dell'articolo 3, commi 2 e 4, la Giunta regionale nomina, su designazione del comune dove l'IPAB inadempiente ha sede legale, un commissario con il compito di procedere, entro il 31 gennaio 2004, alla trasformazione delle stesse in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, ai sensi dell'articolo 3 (4).
2. Il commissario provvede alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle IPAB che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) struttura associativa;
 - b) istituzione o promozione da parte di soggetti privati con mezzi economici di provenienza privata;
 - c) finalità di ispirazione religiosa e collegamento con una confessione religiosa;
 - d) riconoscimento, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382, concernente «Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato»), come istituzioni svolgenti prevalente attività educativo-religiosa.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, il commissario provvede alla trasformazione in ASP.
4. Ai fini della trasformazione, il commissario assume, ove ne ricorrano le condizioni, le iniziative e i provvedimenti di cui all'articolo 5.
5. Il commissario valuta altresì l'eventuale sussistenza delle condizioni previste per l'estinzione dell'ente, ai sensi dell'articolo 6.
6. Qualora si verificano le condizioni di cui all'articolo 4, comma 34, della L.R. 1/2000, la Giunta regionale, all'atto dello scioglimento dell'organo ordinario di amministrazione, attribuisce al commissario nominato a norma del comma 1 l'amministrazione dell'ente.

7. Per le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal commissario medesimo. A tal fine l'incarico commissariale è prorogato per il tempo necessario alla trasformazione.

L.R. PUGLIA N. 15/2004

Art. 4

Requisiti per la trasformazione in azienda.

1. Le istituzioni per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti possono essere trasformate in azienda:
 - a) perseguimento dei fini statutari in ambito socio-assistenziale in via continuativa per l'intero periodo degli ultimi cinque anni;
 - b) capacità patrimoniale non inferiore a euro 500 mila e in ogni caso congrua al perseguimento dei fini statutari di natura socio-assistenziale;
 - c) volume di bilancio non inferiore a euro 250 mila.

Art. 5

Esclusione dalla trasformazione in azienda.

1. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona è, in ogni caso, esclusa per le istituzioni:
 - a) per le quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale) ivi comprese le istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico;
 - b) individuate dall'articolo 91 della legge n. 6972 del 1890;
 - c) le cui finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino esaurite o non siano più conseguibili o non siano state svolte in via continuativa per l'intero periodo degli ultimi cinque anni.

L.R. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 19/2003

Art. 15

Requisiti per la trasformazione in aziende.

1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari possono trasformarsi in aziende adeguando i propri statuti alle previsioni del presente capo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La trasformazione delle istituzioni in aziende è subordinata al possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:
 - a) valore del patrimonio netto, risultante dal rendiconto di gestione, non inferiore a un milione di euro;
 - b) valore delle entrate effettive ordinarie, risultante dal rendiconto di gestione, non inferiore a cinquecentomila euro;
 - c) diretto esercizio di attività nel campo sociale negli ultimi due anni;
 - d) sussistenza della possibilità di conseguire le finalità previste nelle tavole di fondazione e nello statuto.
3. Si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, qualora le istituzioni siano state costituite da meno di sette anni o, se costituite precedentemente, dimostrino di avere avviato l'attività nel campo sociale entro il termine previsto per la trasformazione in aziende. Si prescinde altresì dal requisito di cui alla lettera b) del comma 2 nella circostanza in cui l'istituzione abbia per esclusivo fine statutario la concessione in locazione di abitazioni a famiglie o persone indigenti.
4. Nel caso in cui l'entità del patrimonio o il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto o nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni, le istituzioni possono comunicare alla Regione, nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano operativo di risanamento realizzabile anche mediante convenzionamento per la costituzione di servizi comuni, associazione o fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. In tal caso, l'Assessore regionale per le autonomie locali, ove nell'ulteriore termine previsto nel piano operativo, comunque non superiore a dodici mesi, il piano stesso non abbia avuto attuazione, promuove, qualora non sussista la possibilità di attuazione del piano entro un ulteriore termine, lo scioglimento delle istituzioni prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio aventi finalità identiche o analoghe, disponendo la fusione d'ufficio, ovvero in favore dei comuni territorialmente competenti.
5. Nel caso in cui risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, le istituzioni, ove dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, l'Assessore regionale per le autonomie locali promuove lo scioglimento delle istituzioni, provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalità di cui al comma 4.

Art. 19

Requisiti per la trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato.

1. Le istituzioni che, pur in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, non provvedono alla loro trasformazione in aziende, nonché le istituzioni comunque prive dei medesimi requisiti, si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché ricorrano alternativamente le seguenti circostanze:
 - a) la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci ovvero di promotori in maggioranza privati e le disposizioni statutarie prevedano l'esistenza di un organo espressione esclusiva degli associati, e riservino ai soci l'elezione di almeno un quinto dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
 - b) l'atto costitutivo o le tavole di fondazione siano espressione della volontà di soggetti privati e il patrimonio sia costituito prevalentemente da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;
 - c) l'attività istituzionale persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'istituzione nell'ambito di una più generale finalità religiosa e le disposizioni statutarie prevedano la presenza nel consiglio di amministrazione di appartenenti ad istituti religiosi o di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero prevedano la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.
2. In ogni caso, la trasformazione in soggetti giuridici privati è subordinata alla condizione che le nuove disposizioni statutarie attribuiscono a soggetti privati un ruolo nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che essi provvedano alla elezione di almeno un quinto dei componenti dell'organo collegiale deliberante.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per le autonomie locali, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario che provvede alla trasformazione.
4. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica.
5. Il procedimento per l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, concessa con decreto del Presidente della Regione, è effettuato secondo le modalità e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa in materia vigente nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
6. La Regione esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.

7. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, i dipendenti delle istituzioni, che continuano a prestare servizio presso le stesse anche dopo la trasformazione in enti di diritto privato, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato.

L.R. TOSCANA N. 43/2004

Art. 2

Trasformazione delle IPAB.

1. Le IPAB, con le modalità e i termini di cui all'articolo 4, sono tenute a trasformarsi in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori.
2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, commi 2, 3 e 5, è esclusa:
 - a) nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio sia inferiore a euro 500.000,00;
 - b) nel caso in cui l'importo complessivo del bilancio sia inferiore a euro 500.000,00, ovvero nel caso in cui, pur essendo l'importo complessivo del bilancio superiore a euro 500.000,00, sia comunque insufficiente per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;
 - c) nel caso di inattività nel campo sociale da almeno due anni verificata ai sensi dell'articolo 4;
 - d) nel caso in cui le finalità statutarie risultino ai sensi dell'articolo 4 esaurite o non più conseguibili.
3. Per le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo. A tal fine l'incarico commissariale è prorogato per il tempo necessario alla trasformazione.

Art. 3

Persone giuridiche di diritto privato.

1. Su istanza delle stesse IPAB è riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che continuano a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato, secondo quanto disposto all'articolo 4:
 - a) il carattere associativo;

- b) il carattere di IPAB promossa ed amministrata da privati;
 - c) l'ispirazione religiosa.
2. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato sono considerate IPAB a carattere associativo quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
- a) la nascita sia avvenuta per iniziativa volontaria di soci o di promotori privati;
 - b) l'amministrazione e la gestione dell'IPAB siano attribuite, per disposizione statutaria, ai soci, ai quali compete anche:
 - 1) l'elezione di almeno la metà dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
 - 2) l'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'ente;
 - c) l'attività dell'IPAB sia esplicita anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci ivi comprese forme di contribuzioni economiche o donazioni patrimoniali.
3. Sono considerate IPAB promosse ed amministrare da privati quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
- a) l'atto costitutivo o l'atto di fondazione siano stati posti in essere da privati;
 - b) almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante sia designata, ai sensi dello statuto o dell'atto costitutivo originario, da privati;
 - c) il patrimonio risulti per la parte maggiore costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni acquisiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale e l'ente non abbia beneficiato, nei venti anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del 10 per cento della consistenza patrimoniale, ovvero a prescindere dal termine dei venti anni non abbia beneficiato di contributi e/o finanziamenti pubblici a fondo perduto in misura superiore al 25 per cento della consistenza patrimoniale, fatta esclusione in entrambi i casi per i finanziamenti pubblici finalizzati sia alla conservazione dei beni artistici e culturali, sia all'acquisto, costruzione e ristrutturazione, riconversione di strutture adibite a servizi svolti in relazione alle finalità statutarie, purché queste ultime garantite dall'accensione di specifici vincoli di destinazione per i tempi minimi previsti dalla vigente normativa.
4. Sono considerate IPAB di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
- a) svolgano come attività prevalente il perseguimento di indirizzi religiosi o comunque inquadrino l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa;
 - b) abbiano un collegamento ad una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizione statutaria o costitutiva, di ministri di culto, di appartenenti a istituti religiosi, di

rappresentanti di attività ed associazioni religiose, ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

5. Anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1, può essere riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che, nel rispetto delle finalità statutarie, ne fanno istanza presentando, nei termini di cui all'articolo 4, comma 1, un atto d'intesa con il comune nel cui territorio l'IPAB ha la sua sede legale. Qualora con decreto il Presidente della Giunta regionale, sentita l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci ove l'IPAB ha la sua sede legale, si approvi la trasformazione, l'IPAB provvede alla sua trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, presentando istanza entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto.

Art. 9

Estinzione della IPAB.

1. L'IPAB è dichiarata estinta con deliberazione della Giunta regionale nei seguenti casi:
 - a) qualora ricorra uno dei casi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) e la IPAB non presenti un piano di adeguamento di cui all'articolo 8 o presenti l'istanza di cui all'articolo 3, comma 5 e la suddetta istanza sia respinta;
 - b) qualora ricorra il caso di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) e l'IPAB non abbia deliberato la modifica delle finalità statutarie secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3;
 - c) nel caso di mancata presentazione dell'istanza di trasformazione da parte dell'IPAB nel termine indicato nell'articolo 4, ovvero in caso di accertata inattività da parte degli organi dell'IPAB rispetto agli adempimenti richiesti, sia nella fase di accertamento che in quella di riordino e trasformazione ai sensi della presente legge;
 - d) nel caso indicato nell'articolo 8, comma 6.
2. L'estinzione, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, è richiesta:
 - a) dagli organi della IPAB;
 - b) dal comune ove la IPAB ha la sua sede legale.
3. Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al comma 2 è acquisito dalla Giunta regionale il parere dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) ai quali è trasmessa, a cura del proponente, copia dell'atto di proposta.
4. I pareri di cui al comma 3 devono pervenire entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta. Decorso tale termine, la Giunta regionale può procedere a deliberare, ritenendo acquisito il parere dei soggetti di cui al comma 2.
5. In presenza dei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale può dichiarare d'ufficio l'estinzione dell'IPAB, acquisiti i pareri dei soggetti di cui al comma 2 nei termini indicati al comma 4.

D.P.G.R. LIGURIA 18 MARZO 2003**Art. 1***Classificazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.*

1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) sono suddivise nelle seguenti tre classi:

a) prima classe: Istituzioni che svolgono servizi assistenziali alla persona le cui entrate effettive accertate dal conto consuntivo 2001 risultino pari o superiori a Euro 1.500.000,00;

b) seconda classe: Istituzioni che svolgono servizi assistenziali alla persona le cui entrate effettive accertate dal conto consuntivo 2001 risultino comprese tra gli importi di Euro 1.500.000,00 ed Euro 800.000,00;

c) terza classe:

1) Istituzioni che svolgono servizi assistenziali alla persona le cui entrate effettive accertate dal conto consuntivo 2001 risultino inferiori a Euro 800.000,00;

2) Istituzioni scolastiche o a favore di minori. Istituzioni che svolgono attività di trasporto ammalati (Pubbliche assistenze) nonché Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento approvato con D.P.G.R. 15 luglio 2003, n. 10/Reg., a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Classificazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) sono suddivise nelle seguenti tre classi:

a) prima classe: Istituzioni assistenziali a favore di anziani o disabili le cui entrate effettive accertate dal conto consuntivo 2001 risultino pari o superiori a euro 1.500.000,00;

b) seconda classe: Istituzioni che svolgono servizi assistenziali alla persona le cui entrate effettive accertate dal conto consuntivo 2001 risultino inferiori a euro 1.500.000,00;

c) terza classe: Istituzioni scolastiche o a favore di minori, nonché Istituzioni che svolgono attività indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione.».

Art. 2*Aziende pubbliche di servizi alla persona.*

1. Le I.P.A.B. appartenenti alla prima classe sono tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al Capo II del D.Lgs. 4

maggio 2001, n. 207 (riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328), mediante deliberazione dell'organo competente alle modifiche statutarie entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento (4).

2. In caso di inadempienza, la Giunta regionale provvede, previa diffida di almeno quindici giorni, alla nomina di un commissario "ad acta" (5).
3. Le I.P.A.B. appartenenti alla seconda classe possono optare per la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona. Le I.P.A.B. appartenenti alla terza classe numero 1) possono trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona qualora procedano alla fusione con altre istituzioni, al fine di raggiungere il requisito di reddito di Euro 800.000,00. La trasformazione deve essere deliberata nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento (6).
4. La deliberazione di trasformazione, a pena di decadenza, deve pervenire alla Regione entro dieci giorni dall'adozione dell'atto di trasformazione per la relativa presa d'atto da parte dell'amministrazione regionale.
5. Le Istituzioni che hanno deliberato la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona sono tenute ad adeguare i propri Statuti entro il termine fissato nella deliberazione della Giunta regionale di presa d'atto. Gli Statuti modificati sono approvati dalla Regione, così come le eventuali successive modifiche.

(4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, del regolamento approvato con D.P.G.R. 15 luglio 2003, n. 10/Reg., a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

(5) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, del regolamento approvato con D.P.G.R. 15 luglio 2003, n. 10/Reg., a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. In caso di inadempienza la Giunta regionale provvede previa diffida, con invito ad adempiere entro quindici giorni, alla nomina di un Commissario "ad acta"».

(6) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, del regolamento approvato con D.P.G.R. 15 luglio 2003, n. 10/Reg., a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «3. Le I.P.A.B. appartenenti alla seconda classe possono trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona qualora procedano alla fusione con altre Istituzioni, al fine di raggiungere il requisito di reddito individuato all'articolo 1, comma 1, lettera a) per le I.P.A.B. appartenenti alla prima classe. La trasformazione deve essere deliberata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.».

Art. 3

Privatizzazione.

1. Le I.P.A.B. appartenenti alla seconda classe che non esercitino l'opzione di cui al comma 3 dell'articolo 2, le I.P.A.B. appartenenti alla terza classe

numero 1) che non procedano a fusione nonché le I.P.A.B. appartenenti alla terza classe numero 2) provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato nel rispetto delle originarie finalità statutarie, mediante deliberazione dell'organo competente alle modifiche statutarie entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, nonché alla conseguente approvazione del nuovo Statuto nel termine stabilito dal provvedimento di cui al comma 3. L'adeguamento dello Statuto deve prevedere, ove necessario, un aggiornamento degli scopi alle finalità pubbliche effettivamente perseguite (7).

2. In caso di inadempienza, la Giunta regionale provvede, previa diffida di almeno quindici giorni, alla nomina di un commissario "ad acta" (8).
3. La Regione provvede all'approvazione della natura giuridica, al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e alla relativa iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.

(7) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, del regolamento approvato con D.P.G.R. 15 luglio 2003, n. 10/Reg., a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Le I.P.A.B. appartenenti alla terza classe o alla seconda classe che non procedano a fusione, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato nel rispetto delle originarie finalità statutarie, mediante deliberazione dell'organo competente alle modifiche statutarie entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, nonché alla conseguente approvazione del nuovo Statuto nel termine stabilito dal provvedimento di cui al comma 3. L'adeguamento dello Statuto deve prevedere, ove necessario, un aggiornamento degli scopi alle finalità pubbliche effettivamente perseguite.».

In pari tempo il comma 1 del suddetto art. 3 ha incomprensibilmente modificato il comma 1 soprariportato, sostituendo le parole "entro quattro mesi" con le parole "entro sei mesi"; modifica priva di effetto essendo stato detto comma sostituito come sopra evidenziato.

(8) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, del regolamento approvato con D.P.G.R. 15 luglio 2003, n. 10/Reg., a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. In caso di inadempienza la Giunta regionale provvede previa diffida, con invito ad adempiere entro quindici giorni, alla nomina di un Commissario "ad acta"».

EMILIA ROMAGNA L.R. N. 2/2003

TITOLO IV

Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Aziende pubbliche di servizi alla persona

Art. 22

Principi e criteri per il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona.

1. La Regione, ispirandosi ai principi della legge n. 328 del 2000 e del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), attua il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominato Istituzioni, e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizio alla persona, di seguito denominate Aziende. La Regione valorizza il ruolo delle Aziende, le inserisce a pieno titolo nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e ne salvaguarda l'ispirazione fondativa. A tal fine la Regione:
 - a) prevede la trasformazione delle Istituzioni in Aziende di diritto pubblico o in Associazioni o in Fondazioni, secondo i criteri indicati all'articolo 23;
 - b) individua nello statuto dell'Azienda, dell'Associazione o della Fondazione lo strumento di disciplina delle finalità, delle modalità organizzative e gestionali, di elezione degli organi di governo, dell'ambito territoriale di attività;
 - c) prevede che l'ambito territoriale di attività dell'Azienda sia di norma rappresentato dal distretto e che ciascuna Azienda possa erogare servizi anche in più settori assistenziali;
 - d) prevede che le Aziende siano dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti con atto del Consiglio regionale;
 - e) inserisce le Aziende nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e prevede la partecipazione delle stesse alla programmazione regionale e locale, anche tramite le loro associazioni più rappresentative;
 - f) prevede che i comuni, singoli o associati, negli ambiti territoriali di attività, svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle Aziende, anche coordinandosi con le province, per maggiore uniformità;
 - g) prevede procedure semplificate e forme di incentivazione, in particolare finanziarie e fiscali, per la fusione di Istituzioni e per la trasformazione in Aziende;
 - h) assicura che gli statuti delle nuove Aziende, Associazioni o Fondazioni, prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti privati o di rappresentanza dei soci, qualora siano previsti dagli statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - i) valorizza i patrimoni mobiliari ed immobiliari delle Aziende, promuovendo la predisposizione di strumenti e di modalità di gestione del patrimonio stesso che ne favoriscano la redditività, la trasparenza della gestione, nonché la promozione storico-artistica.

Art. 23

Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione.

1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,

stabilisce con direttiva i parametri, comprese le dimensioni, per la trasformazione delle Istituzioni in Azienda, sulla base dei seguenti elementi:

- a) il territorio servito dall'Azienda;
 - b) la tipologia dei servizi;
 - c) la complessità ed innovatività delle attività svolte;
 - d) il numero e la tipologia degli utenti;
 - e) il volume di bilancio;
 - f) il patrimonio mobiliare ed immobiliare.
2. La Giunta regionale stabilisce le procedure da seguire per la trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni.
 3. Le Istituzioni, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'atto della Giunta regionale indicato al comma 2, presentano alla Regione un piano di trasformazione o di fusione con altra Istituzione, al fine della costituzione della nuova Azienda, accompagnato da una proposta di statuto. Trascorso tale termine la Regione procede alla nomina di un commissario che provvede in via sostitutiva.
 4. Le Istituzioni che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato deliberano la trasformazione entro il termine definita al comma 3.
 5. L'Istituzione si trasforma in Azienda quando:
 - a) svolge direttamente attività socio-assistenziale o socio-sanitaria, anche associata all'erogazione di contributi economici;
 - b) opera prevalentemente in ambito scolastico e non ha requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale);
 - c) in assenza dei parametri per la trasformazione, presenta, anche con altre Istituzioni, un piano di riorganizzazione o di risanamento che può prevedere fusioni.
 6. L'Istituzione può trasformarsi in Associazione o Fondazione quando:
 - a) possiede i requisiti previsti dal D.P.C.M. 16 febbraio 1990;
 - b) svolge attività socio-assistenziali ed educative, ma non possiede le dimensioni sufficienti per trasformarsi in Azienda,
 - c) non svolge prioritariamente attività socio-assistenziali ed educative rispetto ad altre attività.
 7. L'Istituzione è estinta quando non rientra nei casi di cui al comma 5 e:
 - a) non ha i requisiti previsti per la trasformazione in Azienda oppure in Associazione o Fondazione;
 - b) non provvede alla fusione con altra Istituzione entro i termini stabiliti al comma 3.

8. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Istituzioni estinte viene destinato, in base agli statuti vigenti o nel caso questi non prevedano disposizioni specifiche, ad altre Aziende con analoghe finalità presenti nell'ambito territoriale di attività o, in assenza di queste, al Comune sede dell'Istituzione estinta o, qualora l'attività si svolga in un Comune diverso da quello ove ha sede l'Istituzione, al Comune nel quale si svolge l'attività prevalente, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.
9. I Consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 61 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), deliberano entro il termine stabilito al comma 3, la trasformazione della loro forma giuridica nel rispetto della volontà dei fondatori.

Art. 24

Istituzioni già amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza.

1. Le Istituzioni, già amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza (E.C.A.), disciplinate dalla L.R. 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza), qualora non siano in possesso dei requisiti per la trasformazione in Aziende e non provvedano a fondersi con altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attività, sono estinte.
2. Il patrimonio delle Istituzioni estinte è trasferito al Comune sede dell'Istituzione stessa, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.

Art. 25

Azienda pubblica di servizi alla persona.

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini di lucro. L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi.
2. L'Azienda subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi della o delle Istituzioni trasformate.
3. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, adotta tutti gli atti e negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti nei Piani di zona ed in sede di programmazione regionale.
4. Sono organi di governo dell'Azienda:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;

- c) l'Assemblea dei soci, o altro organismo di rappresentanza già previsto dallo statuto dell'Istituzione trasformata.
5. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnate dallo statuto e comunque provvede in materia di programmazione, approvazione dei bilanci e dei regolamenti, delibera lo statuto e le sue modifiche, verifica l'azione amministrativa ed i relativi risultati, nomina il direttore.
 6. Lo statuto dell'Azienda disciplina l'ambito di attività, la composizione degli organi di governo, le modalità di elezione e durata in carica degli stessi, l'attribuzione al direttore delle funzioni e delle responsabilità proprie, le modalità di recepimento dei regolamenti di organizzazione.
 7. Nel caso l'Azienda voglia modificare l'ambito territoriale di attività, tale decisione dovrà essere assunta attraverso modifica statutaria, approvata dalla Regione, acquisito il parere dei comuni ove l'Azienda svolge ed intende svolgere l'attività.
 8. Lo statuto dell'Azienda e le successive modifiche sono approvati dalla Regione.
 9. Lo statuto prevede un organo di revisione contabile la cui composizione numerica è commisurata alle dimensioni dell'Azienda ed il cui Presidente, o revisore unico, è nominato dalla Regione.
 10. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, si dota di regolamenti di organizzazione e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa.
 11. Le Aziende redigono annualmente, in concomitanza con la presentazione del bilancio consuntivo, il bilancio sociale delle attività e, sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della Giunta regionale, si dotano dei seguenti documenti contabili:
 - a) il piano programmatico;
 - b) il bilancio pluriennale di previsione;
 - c) il bilancio economico preventivo con allegato il documento di budget;
 - d) il bilancio consuntivo con allegato.
 12. Le Aziende, sulla base di uno schema tipo predisposto con atto della Giunta regionale, si dotano di un regolamento di contabilità con cui si introduce la contabilità economica e si provvede all'adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.
 13. I comuni, singoli o associati, anche coordinandosi con le province, svolgono funzioni di monitoraggio e vigilanza dell'attività delle Aziende. La direttiva regionale che stabilisce i parametri per la trasformazione delle Istituzioni in Aziende determina per quali inadempienze gli enti preposti al controllo possono prevedere il commissariamento dell'Azienda.
 14. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati di gestione, del sistema delle Aziende. Le Aziende trasmettono annualmente alla Regione ed ai comuni, singoli o associati, una relazione sull'andamento

della gestione economica e finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e locale.

Art. 26

Patrimonio dell'Azienda.

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Istituzione, inventariato all'atto della trasformazione in Azienda. L'Istituzione predispone l'inventario dei beni, individuando il patrimonio indisponibile, nonché quello disponibile destinato ad attività non assistenziali, specificandone l'uso. L'inventario è redatto e trasmesso alla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, previa sostituzione del primo con altro patrimonio di uguale consistenza e finalità, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile sono soggette ad autorizzazione da parte dei comuni singoli o associati dell'ambito territoriale di attività dell'Azienda.
3. L'Azienda predispone annualmente un piano di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
4. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio delle Aziende e separarne la gestione, promuove la costituzione da parte di una o più Aziende di strumenti, anche di natura privatistica, finalizzati a realizzare una efficace gestione del patrimonio, anche di valore artistico, la cui proprietà rimane delle Aziende stesse. Le Aziende partecipano a tali strumenti di gestione del patrimonio sulla base di linee di indirizzo approvate dai rispettivi Consigli di amministrazione. Le Aziende inviano annualmente alla Regione ed ai comuni dell'ambito territoriale di attività un rendiconto dei risultati ottenuti.
5. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati della gestione patrimoniale delle Aziende.
6. Alla data di entrata di vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle Istituzioni non ancora trasformate.

ALLEGATO 4

Ricerca sulle reti europee di organizzazioni del Terzo settore

1. LE RETI SETTORIALI

La nascita delle principali reti settoriali, cioè di organizzazioni di rappresentanza delle diverse componenti del terzo settore e dell'economia sociale è il frutto di processi che hanno avuto origine e motivazioni diverse, oltre ad essere avvenuti in differenti periodi di tempo.

L'origine comune di queste organizzazioni si può ricondurre, comunque, all'evoluzione e allo sviluppo delle politiche comunitarie e alla conseguente necessità per le varie espressioni del terzo settore e dell'economia sociale di trovare luoghi di raccordo, forme di pressione, modalità di promozione e di dialogo con le istituzioni comunitarie. Questa necessità di rappresentanza è peraltro un processo comune a tutti settori dell'attività economica e sociale, soprattutto perché nel corso del tempo sono andati aumentando i settori di competenza delle politiche comunitarie. Ad esempio, le cooperative hanno costituito fin dagli anni '50 - dunque agli inizi del "Mercato comune europeo" - proprie forme di rappresentanza a livello europeo, proprio perché materie quali l'agricoltura, la distribuzione, il credito avevano nelle politiche comunitarie il luogo privilegiato di regolamentazione.

Un evento specifico che ha sostenuto invece la volontà di dar vita a piattaforme comuni per le varie "famiglie" del terzo settore e dell'economia sociale sono state le "Conferenze europee dell'economia sociale". Dalla prima tenutasi a Parigi nel 1989, alla più recente, svoltasi a Praga nel 2002, pur fra difficoltà organizzative e sviluppi strategici non sempre lineari, si è consolidata la presenza di quattro grandi reti che, in questa configurazione, sono state riconosciute anche dalle istituzioni comunitarie. Si tratta del Comitato di Coordinamento delle Associazioni Cooperative Europee (CCACE) per le cooperative, l'Association Internationale Mutuelle (AIM) per le mutue, il Comité Européen des Association d'Interet Generale (CEDAG) per le associazioni e infine European Foundation Centre (EFC) per le fondazioni.

La presenza di un legame consolidato tra cooperative, mutue e associazioni deriva soprattutto dalla tradizione francese che già nei primi anni '70 aveva dato vita ad un "Comité National de Liaison Mutuelles, Coopératives et Associations" (CNLMCA - Comitato Nazionale di Collegamento Mutue, Cooperative e Associazioni) che oggi ha preso il nome di CEGES. Va osservato peraltro, che a fronte di un legame più strutturato tra le forme associative, cooperative e mutualistiche, fa riscontro una minore presenza delle fondazioni, ad esclusione del caso spagnolo (però molto più recente) dove la piattaforma nazionale delle imprese di economia sociale "CEPES" ha incluso fin dalla sua costituzione la Fundacion ONCE.

Questi esempi mettono bene in luce che le difficoltà riscontrate a livello europeo nella creazione di reti europee di rappresentanza altro non sono che il riflesso di quanto avviene nei diversi Stati Membri dove non si segnalano, se non in pochi casi, esperienze aggregative significative tra soggetti diversi del terzo settore e dell'economia sociale. Sembrano prevalere quindi, pur con le dovute eccezioni, forme di rappresentanza basate sul riconoscimento di una specifica forma giuridica o di un ambito di attività, piuttosto che del settore in quanto tale.

Come si accennava in precedenza, a livello comunitario il percorso di costitu-

zione di una piattaforma comune per le varie "famiglie" del terzo settore e dell'economia sociale è stato abbastanza tortuoso ed influenzato non solo da fattori interni alle organizzazioni coinvolte, ma anche dal riconoscimento "intermittente" e non definitivo da parte della Commissione europea. Ma nonostante queste difficoltà, nel corso del tempo si sono sviluppate e rafforzate reti di aggregazione settoriale: dalle prime forme di contatto e coordinamento spontaneo si è giunti alla costituzione di un Comitato Consultivo "informale" delle Cooperative, Mutue, Associazioni e Fondazioni che ha operato dal 1994 al marzo 1998 con piena soddisfazione di tutti i suoi membri. Il Comitato ha elaborato diversi pareri su una molteplicità di temi:

- la proposta di un programma pluriennale per cooperative, mutue, associazioni e fondazioni (1994-96);
- la comunicazione della Commissione sull'informazione e la consultazione dei lavoratori;
- il Libro Bianco "Insegnare ed apprendere, verso la società cognitiva";
- la comunicazione della Commissione "Promozione del ruolo delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni in Europa".

Con decisione del 13 marzo 1998, la Commissione ha istituito ufficialmente il Comitato Consultivo per le Cooperative, Mutue, Associazioni e Fondazioni (conosciuto con l'acronimo CC-CMAF), rispondendo così ad una richiesta più volte espressa dai soggetti di terzo settore.

Il Comitato era composto da 24 membri (8 per ognuna delle forme giuridiche rappresentate) nominati dalla Commissione tra i rappresentanti delle organizzazioni più significative dell'economia sociale e del terzo settore a livello nazionale ed europeo. Il Comitato, come avviene spesso in questi casi, era presieduto da un funzionario della Commissione che lo convocava e ne stabiliva gli ordini del giorno. Di fatto, il Comitato svolgeva una funzione di assistenza e consultazione in risposta a precise richieste della Commissione, elaborando opinioni e pareri sui temi di maggiore interesse che riguardavano il settore.

Il Comitato aveva concordato un programma di lavoro che prevedeva:

- la promulgazione degli statuti europei delle cooperative, mutue e associazioni;
- le modalità di applicazione e possibili esenzioni dalle norme IVA;
- la proposta per la costituzione di Agenzie Nazionali dell'Economia sociale;
- l'ampliamento dell'Unione.

Nel luglio 2000, il nuovo organigramma della Commissione europea frutto della riforma interna voluta dalla presidenza Prodi ha, tra l'altro, ridotto il numero delle Direzioni Generali (DG) della Commissione. L'Unità "Economia Sociale" che - all'interno della DG XXIII Piccole e Medie Imprese, Commercio, Turismo ed Economia Sociale - è stata per dieci anni il riferimento per l'economia sociale, non è sopravvissuta alla fusione di tre direzioni generali che hanno dato vita alla nuova Direzione Imprese.

Il Comitato consultivo è stato così dissolto e la riorganizzazione delle struttu-

re formali di consultazione ha portato alla creazione all'interno della DG Imprese di un "Gruppo politiche d'impresa" come organo di dialogo con la realtà imprenditoriale. Su 45 componenti di tale gruppo quattro sono espressione dell'economia sociale: due francesi, uno spagnolo e un belga.

I dossier relativi alle cooperative e delle mutue sono affidati alla nuova Unità "Piccole Imprese, Artigianato, Cooperative e Mutue" all'interno della DG Imprese. Questa soluzione, in alcuni paesi europei, è stata accolta con favore soprattutto da parte di specifici settori della cooperazione, che hanno sempre faticato a sentirsi a proprio agio con la denominazione di "Economia Sociale". Per l'Italia questa collocazione nella DG Imprese ha prefigurato quanto previsto nella riforma dei Ministeri entrata in vigore con l'inizio della attuale legislatura, ovvero la sottrazione delle competenze in materia di cooperazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per assegnarle a quello delle Attività Produttive.

Il lavoro di concertazione tra le "famiglie" dell'economia sociale non si è, tuttavia, fermato nel corso di questo processo di riorganizzazione interna delle strutture della Commissione: si sono tenute infatti due riunioni "informali" senza partecipazione della Commissione; una a Porto (Portogallo) nell'aprile 2000 e la seconda a Tours (Francia) il 17 novembre 2000; in entrambi i casi le riunioni si sono svolte con il sostegno dei governi dei due paesi che avevano la Presidenza di turno dell'Unione europea.

A Tours, le quattro famiglie dell'economia sociale hanno deciso la creazione della Conferenza Europea Permanente delle Cooperative, Mutue, Associazioni e Fondazioni (CEP-CMAF), con l'obiettivo di ravvivare un'istanza di concertazione, di proposta e di rappresentanza sulle questioni comuni.

CCACE Comitato di Coordinamento delle Associazioni di Cooperative Europee

Indirizzo Rue Guillaume Tell 59b B-1060 BRUXELLES

Telefono +32.2.543.1033

Fax +32.2.543.10.37

E-Mail cecop@cecop.coop

Sito web www.ccace.org

Storia e costituzione

Il Comitato di Coordinamento è nato nel novembre 1982 per iniziativa di quattro associazioni europee di cooperative.

Nel 1983, a seguito dell'invito del Parlamento europeo, tutte le organizzazioni settoriali di cooperative operanti a livello europeo hanno aderito a CCACE per coordinare e difendere insieme le proprie posizioni comuni.

Dal 1997 l'adesione al CCACE si è estesa anche ad organizzazioni intersettoriali nazionali.

Infine, dal 2002, lo stesso CCACE ha accettato - in qualità di membri osservatori - organizzazioni intersettoriali operanti nei paesi di prossima adesione.

Forma giuridica

Si tratta di un semplice coordinamento non formalizzato a livello giuridico.

Membri

Organizzazioni settoriali europee

ACME - Associations des Assureurs Coopératifs et Mutualistes Européens, CECODHAS - European Liaison Committee for Social Housing, CECOP - European Confederation of Workers Cooperatives, Social Cooperatives and Participative Enterprises, COGECA - Comité Général de la Coopération Agricole, EURO COOP - European Community of Consumers Cooperatives, GEBC - Groupement Européen des Banques Coopératives, UEPS - European Union of Social Pharmacies.

Organizzazioni intersettoriali nazionali

CEPES - Confederacion Empresarial Española de la Economia Social (Spagna); CONFSCOOPERATIVE - Confederazione Cooperative Italiane, LEGACOOOP - Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Italia); DGRV - Deutscher Genossenschafts-und Raiffaisenverband (Germania), FEBECOOP - Fédération Belge de Coopératives (Belgio); GNC - Groupement National de la Coopération (Francia); KOOPI - Kooperativa Institutet (Svezia); Cooperatives UK (Regno Unito); Institute of Cooperation (Grecia).

Di recente Confcoop (Portogallo) e le organizzazioni intersettoriali di Polonia e Repubblica Ceca hanno domandato di partecipare alle attività di CCACE.

Organigramma

Il presidente e il vicepresidente sono eletti dall'assemblea delle organizzazioni.

Il delegato generale è incaricato del coordinamento delle attività.

Staff

CCACE non ha uno staff proprio: a rotazione le organizzazioni europee più strutturate ne assumono il segretariato.

Al presente il segretariato è affidato a CECOP - European Confederation of Workers Cooperatives, il cui Segretario generale esercita funzioni di "delegato generale" di CCACE.

Budget annuale

38.500 Euro per il 2003.

Modalità di finanziamento

Solo dal 2001 le organizzazioni partecipano ai costi di funzionamento del segretariato per attività quali comunicazione, traduzioni ed interpretariato, documentazione, con un contributo annuale di 2250 Euro (dato anno 2003).

Scopi statutari

Le associazioni aderenti a CCACE intendono sostenere i principi delle imprese cooperative e difendere i loro interessi comuni – superando le questioni settoriali - presso le istituzioni comunitarie e l'opinione pubblica.

Attività

- Rappresentare e promuovere le cooperative nei confronti delle istituzioni comunitarie;
- Favorire lo scambio d'informazioni tra i membri;
- Costituire gruppi di lavoro ad hoc;
- Elaborare ed diffondere pareri comuni sulle materie e le politiche europee di interesse comune;
- Monitorare la legislazione europea in materia di cooperazione;
- Predisporre iniziative concrete d'interesse comune;
- Organizzare riunioni con cadenza regolare tra le associazioni aderenti;
- Coordinare la partecipazione ad eventi di interesse comune;
- Animare un forum di consultazione sul sito CCACE per elaborare posizioni comuni su alcuni temi specifici.

Relazioni esterne e attività di lobby

Il Parlamento europeo, la Commissione europea (in particolare la Direzione Generale Imprese), e il Comitato Economico e Sociale Europeo, hanno ufficialmente riconosciuto CCACE come interlocutore per il movimento cooperativo.

CCACE esprime 4 rappresentanti nella piattaforma comune con associazioni, mutue e fondazioni (CEP-CMAF).

Con ACI Europa (Alleanza Cooperativa Internazionale – regione Europa) esiste infine un protocollo d'accordo di reciproca informazione e coordinamento delle attività.

L'azione di lobby e di promozione politica ha visto CCACE particolarmente impegnata con le istituzioni europee in relazione alla preparazione della Comunicazione sull'imprenditoria cooperativa; al Libro Verde sull'imprenditorialità in Europa; al programma pluriennale sulle imprese; alla Convenzione europea e ai lavori in tema di servizi d'interesse generale.

Azioni significative effettuate ed in corso

- Il 15 febbraio 2002 CCACE ha organizzato una convention cooperativa europea che ha visto la partecipazione del presidente della Commissione Romano Prodi, che ha enunciato un importante discorso a sostegno del valore aggiunto cooperativo.
- L'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri della Unione europea del regolamento che introduce lo statuto della società cooperativa europea - luglio 2003 - è il frutto di un impegno intrapreso da oltre 10 anni. Il CCACE ha avuto un ruolo cardine nel coordinare e raccordare le singole posizioni nazionali.
- Le nuove norme contabili internazionali IAS sono state elaborate senza tenere conto della particolarità cooperativa: grazie all'azione di CCACE un'azione sospensiva e di revisione è in corso.
- È stata promossa la ricerca per una maggiore coerenza tra il lavoro di ACI Europa (con sede a Ginevra) e di CCACE.

Difficoltà e criticità

- L'assenza di un segretariato.
- La dimensione strettamente "settoriale-professionale" delle organizzazioni associate.

Sfide per il futuro

- Attuare l'integrazione della rappresentanza cooperativa europea, trovando modalità di integrazione con ACI Europa.
- Collegare e ottimizzare il lavoro dei segretari generali delle diverse organizzazioni.
- Coadiuvare l'integrazione intersettoriale delle organizzazioni cooperative dei paesi dell'Europa Centrale Orientale.
- Sviluppare, tutelare e potenziare il "luogo privilegiato" di interlocuzione con la Commissione europea, avendo come obiettivo ideale quello di istituire una sorta di "delegazione interservizi" ("comitato interministeriale" per la cultura italiana) cooperativa.
- Mantenere un riferimento istituzionale presso il Parlamento europeo con l'intergruppo "economia sociale" (cfr parte B, par 2.1) e presso il Comitato

economico sociale e europeo con la sezione economia sociale (cfr parte B, par 3.2).

- Potenziare la capacità politica della Conferenza europea permanente delle Cooperative, Mutue e Associazioni e Fondazioni (CEP-CMAF).

2. COORDINAMENTO

CEP - CMAF - Conferenza europea permanente - Cooperative, Mutue, Associazioni e Fondazioni

Indirizzo Rue d'Arlon 50 B-1000 BRUXELLES

Telefono +32.2.234.5700

Fax +32.2.234.5708

E-Mail aim.secretariat@aim-mutual.org

Sito web www.cepcmaf.org (in costruzione)

Storia e costituzione

Nel novembre 2000, in occasione della conferenza europea dell'economia sociale di Tours, promossa dalla presidenza di turno francese dell'Unione, si decise di rilanciare la concertazione fra i gruppi componenti l'economia sociale, vale a dire cooperative, mutue, associazioni e fondazioni.

Forma giuridica

Si tratta di un semplice coordinamento senza nessuna formalizzazione giuridica, sebbene uno statuto ne permetta il funzionamento secondo regole condivise.

Membri

I membri fondatori sono 5 organizzazioni: CCACE - Comitato di Coordinamento delle Associazioni di Cooperative Europee, AIM - Associazione Internazionale della Mutualità, ACME - Associazione degli Assicuratori Cooperativi e Mutualisti Europei, CEDAG - Comitato Europeo delle Associazioni di Interesse Generale, EFC - Centro Europeo delle Fondazioni. Nel corso del 2002 è stata data la possibilità di partecipazione alle organizzazioni nazionali rappresentative che raggruppano più "famiglie" di economia sociale (CMAF) operanti in uno Stato membro dell'Unione. Lo statuto della CEP-CMAF prevede che i componenti siano al massimo 16. Attualmente i componenti sono 14 di cui: 4 rappresentanti delle cooperative, 4 rappresentanti delle mutue, 2 rappresentanti delle associazioni, 2 rappre-

sentanti delle fondazioni e 2 rappresentanti di piattaforme nazionali. Per quanto riguarda i due posti non assunti, lo statuto prevede che siano riservati a rappresentanti di nuove forme di imprese di economia sociale.

Organigramma

Il presidente è eletto per due anni, con sistema di rotazione tra le varie famiglie CMAF. Durante il suo mandato il presidente è coadiuvato da tre vice-presidenti.

Staff

Non esiste staff proprio. Il segretariato attualmente è assicurato da AIM.

Budget annuale

CEP-CMAF non usufruisce di risorse proprie.

Modalità di finanziamento

Partecipazione alle spese possono essere decise ad hoc.

Obiettivi e scopi statutari

CEP-CMAF si propone come luogo di concertazione, di proposta e rappresentanza per l'economia sociale europea.

Secondo l'art 3 dello Statuto CEP - CMAF si prefigge di:

- promuovere i valori ed il ruolo delle CMAF nei settori economico, sociale e culturale;
- rafforzare il riconoscimento politico e giuridico delle CMAF a livello europeo in particolare come partner permanente delle diverse istanze comunitarie;
- favorire la partecipazione delle CMAF alle politiche e ai programmi comunitari, alla loro definizione e alla loro attuazione, in particolare nel settore dell'occupazione, delle politiche sociali, della politica delle imprese, della gestione dei fondi strutturali, del dialogo sociale e del dialogo civile;
- favorire l'accesso delle CMAF ai fondi ed agli strumenti finanziari;
- permettere alle CMAF di avere un ruolo crescente nello sviluppo della cittadinanza europea;
- rafforzare la cooperazione delle CMAF con le organizzazioni simili dei paesi terzi ed in particolare quelli candidati all'adesione;
- incoraggiare e rafforzare la cooperazione tra le CMAF a tutti i livelli.

Attività

- Preparazione di pareri comuni.
- Partecipazione a convegni, seminari, dibattiti in rappresentanza delle CMAF.

CEP-CMAF dispone di tre gruppi di lavoro:

- un gruppo di lavoro concorrenza e fiscalità;
- un gruppo di lavoro strategia;
- un gruppo di lavoro sull'anno europeo delle persone disabili.

Relazioni esterne e attività di lobby

Poiché si tratta di un'organizzazione federativa di piattaforme europee e nazionali, sono le stesse organizzazioni associate che esercitano attività di lobby nei confronti dei propri interlocutori settoriali.

Il Parlamento europeo, la Commissione europea, e il Comitato Economico e Sociale Europeo hanno ufficialmente riconosciuto CEP-CMAF come interlocutore per l'economia sociale europea.

CEP-CMAF assicura il segretariato dell'intergruppo parlamentare "Economia sociale" del Parlamento europeo.

Le attività di lobby sono condotte direttamente dalle organizzazioni associate, CEP-CMAF interviene quando ci sono preoccupazioni comuni.

Azioni significative effettuate ed in corso

- Creazione dell'intergruppo dell'economia sociale al Parlamento europeo;
- Elaborazione di una "Carta" di riferimento dell'economia sociale, diffusa in occasione della conferenza europea dell'economia sociale di Salamanca (maggio 2002);
- Pareri e posizioni su temi e consultazioni di politiche europee:
 - servizi d'interesse generale (due pareri + audizione);
 - responsabilità sociale delle imprese;
 - futuro dell'Europa (parere sulla *governance*);
 - parere sul Dialogo sociale;
 - reazione al lavoro del gruppo d'esperti sul diritto europeo delle società;

Nell'ambito della Convenzione europea CEP-CMAF ha partecipato all'audizione della società civile del 24 giugno 2002.

CEP-CMAF è stato interlocutore delle autorità nazionali in occasione delle conferenze europee dell'economia sociale di Gavle (Svezia 2001), Gand (Belgio 2001), Salamanca (Spagna 2002), Praga (nel 2002) e Cracovia

(in preparazione per ottobre 2004).

Il gruppo di lavoro "anno europeo delle persone disabili" ha promosso una conferenza nel novembre 2002 in collaborazione con European Disability Forum ed il Comitato Economico e Sociale Europeo come momento di sensibilizzazione e mobilitazione.

Ha inoltre realizzato una guida di buone pratiche delle CMAF nell'integrazione delle persone disabili.

Difficoltà e criticità

Il non poter disporre di risorse proprie limita molto la capacità d'azione. La gestione ed il funzionamento dipendono totalmente dall'impegno delle organizzazioni aderenti e dai loro rappresentanti. Per passare ad una fase ulteriore è quindi necessario disporre di risorse finanziarie.

Un lavoro di collegamento all'interno delle organizzazioni associate risulta difficile, infatti non sempre è facile attirare l'interesse delle organizzazioni su temi comuni come quello relativo alla Convenzione.

Sfide per il futuro

- Consolidare l'identità e il ruolo "federatore" per l'economia sociale europea.
- Potenziare il riconoscimento ufficiale dell'economia sociale in quanto attore economico e sociale nei confronti delle istituzioni comunitarie e dell'opinione pubblica.

CSCG - CIVIL SOCIETY CONTACT GROUP

Indirizzo Avenue des Arts 43 B-1040 BRUXELLES

Telefono +32.2.511 17 11

Fax +32.2.502 16 21

E-Mail coordinator@act4europe.org

Sito web www.act4europe.org

Storia e costituzione

Il Civil Society Contact Group (CSCG) è nato informalmente nel 1996 come forum di discussione sulle problematiche comuni che le ONG europee si trovavano ad affrontare nelle relazioni con le istituzioni comunitarie.

A seguito della Dichiarazione di Laeken che ha reso formale la consultazione delle ONG nel processo che avrebbe portato alla nuova Costituzione europea, nel 2002 il Civil Society Contact Group è stato formalizzato ed è stato redatto uno statuto fondativo.

Forma giuridica

CSCG non ha una propria forma giuridica; l'eventuale registrazione secondo la legge belga è in corso di discussione.

Membri

Il Civil Society Contact Group è costituito dai coordinamenti delle principali famiglie di ONG (Piattaforma delle ONG sociali; C8; Human Rights, Democracy and Conflict Prevention NGO Network; Concord) e dalla Confederazione europea dei sindacati.

Organigramma

In quanto gruppo informale, il Gruppo di Contatto ha soltanto un Presidente, espresso a rotazione ogni sei mesi da un membro diverso. Il Gruppo si riunisce con cadenza mensile; ogni associazione o rete aderente partecipa alle riunioni delegando due persone con poteri decisionali. Le decisioni vengono prese per consensus.

Staff

È composto da un coordinatore ed un assistente.

Budget annuale

.....

Modo di finanziamento

Il Civil Society Contact Group non ha un finanziamento proprio. Attualmente una parte delle risorse deriva dalla Piattaforma sociale (che lo ospita) e dal finanziamento della campagna "Act4Europe" (finanziata dalla Piattaforma sociale e da due fondazioni private: Open Society Foundation e Mott Foundation).

Campo d'azione**Obiettivi**

L'obiettivo del CSCG è di far ascoltare i punti di vista e gli interessi della società civile nell'ambito del processo di formazione della nuova Europa.

In particolare punta ad assicurare che l'Unione europea mantenga le promesse fatte a Laeken nel 2001.

Nel processo di elaborazione della Costituzione il CSCG vuole assicurare che:

- questa costituzione rispetti e rifletta le diversità di tutte le persone che vivono in Europa;

- la nuova cornice istituzionale dell'Unione europea sia più democratica, partecipata, trasparente ed accessibile;
- la Costituzione rafforzi i valori fondamentali dell'Europa in modo tale che l'Unione europea sia garante della pace, della solidarietà, della giustizia e della eguaglianza per tutti, dello sviluppo sostenibile, della protezione dell'ambiente per assicurare un'alta qualità della vita alle generazioni presenti e future, della lotta alla povertà e dell'osservanza dei diritti umani.

Attività

Le attività sono attualmente legate al progetto di Costituzione europea e comprendono:

- La costruzione di un network della società civile: costruire una rete di ONG ed associazioni sindacali europee che intervenga nel Dibattito sul Futuro d'Europa, focalizzando la discussione sul coinvolgimento dei Paesi candidati. Gran parte del lavoro, legato alla costruzione di reti nazionali, si è concentrato nell'individuazione di attivisti a livello nazionale (ONG e sindacati), allo scopo di fornire informazioni e materiale sulla campagna "Act4Europe".
- Analisi e diffusione di informazioni: monitorare ed analizzare il lavoro della Convenzione, fornendo informazioni e rapporti all'Unione europea ed alle organizzazioni della società civile. Il lavoro di quest'area di attività è stato focalizzato nel fornire alle reti della società civile, esistenti ed in formazione, informazioni sul dibattito sul futuro dell'Europa, analizzate dal punto di vista della società civile. Cinque sono stati i principali strumenti utilizzati: i bollettini della campagna Act4Europe, la mailing list di Act4Europe, la diffusione di informazioni sugli strumenti di comunicazione già esistenti e utilizzati dai membri del Contact Group, il sito internet "Act4Europe" ed il materiale promozionale.
- Campagne: realizzazione di campagne sulla Convenzione sia a livello di Unione europea che a livello nazionale. Dal dicembre 2002 Act4Europe ha promosso diverse campagne su aspetti specifici del lavoro della Convenzione di interesse per la società civile.

Gli argomenti trattati, oltre ai temi specifici legati alla nuova Costituzione, sono il dialogo civile e la *governance*. Un lavoro limitato viene effettuato anche sulle questioni finanziarie e di budget.

Sistema di relazioni

Fino ad oggi le relazioni del Civil Society Contact Group si sono concentrate sulla Convenzione europea.

Lobby europea

L'azione di lobby è stata rivolta alla Convenzione ed alle sue componenti. In particolare il Contact group ha partecipato all'unica audizione pubblica orga-

nizzata per ascoltare le ONG ed ha più volte contattato i membri del Praesidium e dell'intera Convenzione. Particolarmente importante è stata l'azione di sollecitazione ed informazione a livello locale, fornendo strumenti ed esempi di come contattare la Convenzione.

Azioni significative effettuate ed in corso

Il 24 Giugno 2002, nel giorno dell'audizione della società civile, le ONG membre del CSCG hanno inviato una posizione comune che pone alla Convenzione una serie di richieste chiave affinché siano soddisfatte le aspirazioni della società civile.

Queste richieste, ponendo più attenzione al valore della cittadinanza piuttosto che all'architettura istituzionale, riflettono le aspirazioni e le istanze provenienti dalle ONG di tutti i settori rappresentati all'interno del CSCG.

L'anno successivo, non appena la Convenzione ha raggiunto la fine dei suoi lavori, il CSCG ha pubblicato un rapporto finale che valuta i risultati raggiunti in relazione a quanto richiesto ed all'acquisizione degli attuali trattati:

Prima Richiesta:

fare sì che l'Unione europea sia una voce per la giustizia, la pace, l'uguaglianza e la solidarietà nell'Unione e in tutto il mondo, impegnata nel combattere la povertà.

Su questo punto si riscontra l'assenza di progresso e anzi alcuni sviluppi preoccupanti:

- l'assenza di progresso nel creare una maggiore unità nella politica estera continuerà ad ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
- il mancato rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo nelle azioni esterne;
- la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari sembrano essere stati subordinati all'obiettivo della sicurezza.

Seconda Richiesta:

inserire gli accordi di Lisbona e Gothenburg nei trattati, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile nel quale la dimensione sociale e ambientale abbiano pari dignità di quella economica.

Su questo punto non si registrano progressi, il trattato rimane infatti troppo focalizzato sugli obiettivi economici e di mercato e non riconosce invece che l'economia dovrebbe essere uno strumento per la promozione dell'integrazione sociale e la protezione dell'ambiente all'interno dell'Unione europea.

Terza Richiesta:

migliorare e incorporare la Carta europea dei diritti fondamentali nei trattati, aderire alla Convenzione europea sui diritti umani (ECHR), alla Carta Sociale Europea opportunamente rivista e a tutti gli altri strumenti di tutela dei diritti umani sia regionali che internazionali.

Si registrano buoni progressi sebbene molto debba essere ancora fatto.

Quarta Richiesta:

riconoscimento del ruolo della società civile nella promozione di una maggiore partecipazione dei cittadini attraverso un apposito articolo del trattato sulla partecipazione democratica.

Si registrano alcune promesse che però devono essere completate, in particolare per quanto concerne la predisposizione di meccanismi di partecipazione effettiva.

In particolare si esprime disappunto per il rifiuto della Convenzione di includere il diritto di adire la Corte di Giustizia Europea da parte dei cittadini e le loro organizzazioni.

Quinta Richiesta:

rinforzare nel trattato la garanzia al diritto di non discriminazione, di eguaglianza tra i sessi e di altre forme di eguaglianza.

Su questo punto si riscontrano taluni progressi, soprattutto grazie all'introduzione dell'eguaglianza tra i valori dell'Unione e dei principi di non discriminazione e di pari opportunità tra gli obiettivi generali del Trattato (art. 3).

Sesta richiesta:

assicurare che il processo di *decision making* sia responsabile, trasparente e democratico.

Sul punto si registrano progressi limitati.

In particolare non appare comprensibile per i cittadini europei che la bozza della costituzione europea non garantisca il diritto di codecisione del Parlamento europeo in importantissimi settori quali l'agricoltura, le politiche fiscali e sociali e le azioni esterne.

In termini generali, anche se la gran parte del dibattito della Convenzione è stato focalizzato sull'architettura della costruzione europea piuttosto che sui valori e sulle politiche, l'incorporazione della Carta dei diritti fondamentali ed altre misure riflettono il desiderio di una larga parte della Convenzione di estendere la visione dell'Europa oltre gli aspetti meramente economici. Tuttavia, resta la preoccupazione di aver fatto dei passi indietro rispetto ai Trattati attuali su molte questioni di interesse per le popolazioni europee.

Il metodo di lavoro della Convenzione segna un importante passo in avanti rispetto ai tradizionali metodi delle precedenti Conferenze intergovernative. Bisogna riconoscere gli sforzi che molti membri della Convenzione hanno fatto per sostenere le richieste della società civile.

Difficoltà e sfide per il futuro

Il modo di funzionamento della Conferenza intergovernativa non permette di conoscere come i vari temi approvati dalla Convenzione vengono portati avanti. C'è un certo timore che tutti i risultati ottenuti dalla Convenzione vengano vanificati, senza avere la possibilità di intervenire o far sentire la propria voce.

Il CSCG ha messo a disposizione di tutte le ONG un "tool kit" che contiene una serie di strumenti pratici e di esempi per presentare le proprie istanze ai decisori nazionali durante la Conferenza intergovernativa. Il Gruppo di Contatto, dal canto suo, continuerà la sua azione di monitoraggio e di diffusione delle informazioni.

Infatti, la collaborazione trasversale non ha perso rilevanza nell'attuale processo, anzi dovrebbe essere rafforzata al livello nazionale. Inoltre, è importante assicurare una maggiore uniformità al flusso d'informazioni ai diversi livelli, ed in particolare, attualmente, tra il livello nazionale ed europeo. Il coordinamento ed il lavoro intersettoriale potrà essere utile solo se c'è una buona comprensione delle istanze settoriali e dove queste potrebbero avere un impatto negativo tra loro. È stato richiesto al Gruppo di Contatto di porre maggior enfasi nel diffondere tra i suoi membri le informazioni sui lavori della conferenza intergovernativa, in quanto la campagna Act4Europe non è sufficiente. È importante evidenziare la necessità che i membri trasmettano le informazioni ai loro livelli nazionali e che "act4europe" può aiutare a mettere in relazione le persone che stanno già lavorando in collegamento con i *network* europei.

In termini più generali, tutti i membri del Gruppo di Contatto hanno valutato positivamente la collaborazione sviluppata durante la Convenzione ed intendono proseguire l'azione comune.

3. LE RETI TEMATICHE

Al gruppo delle reti tematiche appartengono organizzazioni molto diverse per storia, modalità operative e di finanziamento, tipologia dei membri e livello di strutturazione.

Il livello superiore di coordinamento al quale tutte queste reti fanno riferimento, il Civil Society Contact Group, è in effetti costituito da quattro membri che rappresentano le Organizzazioni Non Governative, due dei quali sono reti strutturate (Piattaforma sociale e Concord), mentre le altre due sono semplici forme di coordinamento (G8 e Human Rights and Democracy Network).

Le schede riportate nei paragrafi seguenti prendono in esame, da un lato, i quattro coordinamenti appena citati e, dall'altro, analizzano anche alcuni loro

componenti, selezionati in modo da fornire una visione sufficientemente ampia delle tematiche trattate e dell'azione di promozione del terzo settore svolta presso le istituzioni europee.

Un tentativo di catalogare le reti tematiche che operano a livello europeo potrebbe mettere in luce tre grandi categorie:

reti create con il sostegno della Commissione europea;

organizzazioni nate o trasferitesi a Bruxelles dopo aver compreso l'importanza crescente dell'Unione europea e la necessità di trovare il modo di influenzare le questioni trattate a livello comunitario;

le grandi ONG nazionali o internazionali che hanno deciso di creare un proprio ufficio europeo.

Della prima categoria fanno parte le organizzazioni pioniere della società civile a livello europeo. Il Comitato di Collegamento delle ONG di Sviluppo presso l'UE, noto con il suo acronimo francese di CLONG, è stato creato circa trenta anni fa; inizialmente quasi completamente finanziato dalla Commissione, ha svolto un ruolo significativo nel creare una prospettiva europea tra i suoi 900 membri in 15 Stati e nel definire priorità ed azioni a livello comunitario. Di questo stesso gruppo fanno parte la Lobby Europea delle Donne, European Environment Bureau (EBB) e European Anti Poverty Network (EAPN), creati all'inizio degli anni '90; a questi si sono aggiunti, più recentemente, altri soggetti quali il Forum Europeo della Disabilità (EDF) e la Rete Europea Contro il Razzismo (ENAR).

Alla seconda categoria appartengono le organizzazioni create o rilanciate per influenzare le politiche europee. Nel settore della cooperazione allo sviluppo va ricordato EUROSTEP (la rete delle ONG di sviluppo non legate ad alcun gruppo religioso), APRODEV (la rete delle ONG protestanti), CIDSE (che raggruppa le ONG cattoliche) e SOLIDAR (il gruppo di ONG legate alle organizzazioni sindacali). Questo tipo di organizzazioni ha solitamente meno risorse rispetto ai soggetti della prima categoria, ma spesso un numero maggiore di membri molto motivati e impegnati in progetti e campagne comuni.

La terza categoria comprende quelle ONG, quali Amnesty International, ATD Quart Monde, WWF, Greenpeace, ecc., che hanno deciso di aprire uffici a Bruxelles per rafforzare i loro sforzi di lobby internazionale. Alcune di queste organizzazioni sono, a loro volta, associate in altre reti europee.

Un primo tentativo di collegamento tra le varie reti europee è avvenuto nel 1993, quando la Commissione decise di bloccare un budget di 800 milioni di Euro, quasi esclusivamente destinati a finanziare attività di ONG. Il motivo di questo blocco risiedeva nel fatto che il Parlamento, in quanto autorità di bilancio, aveva creato nuove linee di finanziamento senza verificare di avere le necessarie competenze in materia e così facendo aveva messo la Commissione nella non facile posizione di dover trovare risorse per finanziare attività che non avevano una base di bilancio. Le ONG che operavano nel settore sociale, dei diritti umani, dello sviluppo e dell'ambiente hanno così deciso di reagire creando una stretta alleanza con la Confederazione europea dei sindacati. Insieme hanno scoperto di essere in grado di esercitare una forte

pressione sul livello politico, sia nazionale che europeo e poter mobilitare un consistente numero di attivisti in tutti i paesi europei.

Alla fine la questione si è risolta con un accordo tra le istituzioni europee, ma questa vicenda ha contribuito ad accrescere nelle ONG una grande consapevolezza sull'importanza di coordinare la propria azione di lobby a livello comunitario. I rappresentanti dei quattro gruppi di ONG (sviluppo, diritti umani, sociale e ambiente) hanno continuato così ad incontrarsi mensilmente, anche se la struttura di ogni gruppo rimaneva strettamente legata alle diverse tradizioni e modelli culturali di ogni settore e alla diversa organizzazione delle Direzioni Generali della Commissione, con cui ogni gruppo si relazionava.

Negli anni successivi, di fronte alla decisione di introdurre nuove regole di budget senza consultare le ONG, il settore ha adottato una posizione comune per chiedere procedure più precise e, più in generale, di assicurare una base normativa per il dialogo sociale.

Alla luce dell'attenzione ai temi della governance, importante priorità della Commissione presieduta da Romano Prodi e della sfida posta dal Vertice di Nizza di voler riavvicinare l'Europa ai suoi cittadini, le ONG europee - guidate dalla Piattaforma delle ONG del settore sociale - sono riuscite ad ottenere un significativo riconoscimento del ruolo della società civile nella dichiarazione di Laeken del 2001. Infine, con il lancio della Convenzione sul futuro dell'Europa la società civile ha deciso di formalizzare il Civil Society Contact Group sia come luogo del dibattito tra i rappresentanti della società civile (le quattro famiglie di ONG e la Confederazione europea dei sindacati) che come il principale interlocutore della Convenzione.

Piattaforma delle ONG europee del settore sociale

Indirizzo Avenue des Arts 43 B-1040 BRUXELLES

Telefono +32.2.511.3714

Fax +32.2.511.1909

E-Mail platform@socialplatform.org

Sito web www.socialplatform.org

Storia e costituzione

L'origine della Piattaforma delle ONG può essere ricondotta al 1993, anno in cui viene pubblicato il Libro Verde sulle Politiche Sociali. Con la pubblicazione del Libro per la prima volta viene data attenzione ufficiale al tema delle politiche sociali e fornito un primo tentativo di funzionamento del dialogo con le organizzazioni non governative.

È grazie al Libro Verde che un numero ristretto di organizzazioni - già attive sulle tematiche sociali - dà avvio ad una collaborazione volta a approfondire i temi trattati dal Libro Verde e più ; in generale le tematiche relative alle politiche sociali.

Nel 1994 a Bruxelles, viene avviato un Forum che darà luogo, grazie al raggiungimento di una posizione comune alle varie organizzazioni, nel 1995, al Forum europeo sulle Politiche Sociali e al Programma di Azione Sociale a medio termine 1995-1997.

La Piattaforma nasce dunque in questo contesto, grazie alla capacità di alcune organizzazioni di trovare un comune denominatore nel perseguire un'attività di promozione politica volta a ottenere canali ufficiali di dialogo tra le ONG e le istituzioni europee.

Forma giuridica

La Piattaforma ha lo statuto di AISBL (associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga).

Membri

La Piattaforma è aperta a tutte le reti e federazioni di organizzazioni senza scopo di lucro che lavorano nel settore del sociale.

I membri esprimono migliaia di organizzazioni, associazioni e altre organizzazioni di volontariato locali, regionali, nazionali ed europee rappresentative di un'ampia sfera della società civile. Tra di esse sono comprese organizzazioni di donne, anziani, disabili, disoccupati, poveri, omosessuali, giovani e famiglie. Appartengono alla Piattaforma anche organizzazioni impegnate nella promozione di campagne relative alla giustizia, ai senza fissa dimora, l'educazione permanente, il diritto alla salute e il razzismo.

I membri della Piattaforma sono convinti che le organizzazioni non governative, per il loro ruolo determinante nella promozione di una società equa basata sui principi di protezione e di sviluppo dei diritti umani - possano e debbano diventare partner riconosciuti nel dibattito pubblico sulla società europea. E' con questo obiettivo che la Piattaforma cerca di sviluppare e rafforzare il dialogo tra le ONG europee e le istituzioni dell'Unione europea.

Le organizzazioni aderenti alla Piattaforma hanno accesso alle informazioni sulle politiche ed i programmi comunitari attinenti il settore sociale, partecipano alle campagne europee, sono coinvolte nella definizione di posizioni comuni e contribuiscono allo sviluppo della cooperazione tra i vari membri tramite la condivisione di esperienze e idee.

Con cadenza settimanale i membri ricevono informazioni sulle attività della Piattaforma, delle istituzioni europee attinenti il settore sociale, dei membri della piattaforma. I membri della piattaforma hanno accesso alla sezione "membri" del sito web della Piattaforma.

Membri effettivi

Autisme Europe, Caritas Europa, Combined European bureau for Social Development (CEBSD), European Committee of Social Housing(CECOD-

HAS), Confederation of Family Organisations in the EC (COFACE), Eurolink Age, European Anti Poverty Network (EAPN), European Association for the Education of Adults (EAEA), European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), European Blind Union (EBU), European Centre for Workers' Questions (EZA), European Confederation of Workers' Co-operatives, Social Co-operatives and Participative Enterprises (CECOP), European Council for Voluntary Organisations (CEDAG), European Disability Forum (EDF), European Federation of National Organisations Working with Homeless (FEANTSA), European Federation of the Elderly (EURAG), European Federation of Women Working in the Home (FEFAF), European Forum for Child Welfare (EFCW), European Network Against Racism (ENAR), European Network of the Unemployed (ENU), European Public Health Alliance (EPHA), European Round Table of Charitable Social Welfare Associations (ET Welfare), European Social Action Network (ESAN), European Women's Lobby (EWL), European Youth Forum, Federazione ACLI Internazionali (FAI), Inclusion Europe (International League of Societies for persons with Mental Handicap), International Council on Social Welfare (ICSW), International Lesbian and Gay Association (ILGA) - Europe, International Movement ATD Fourth World, International Planned Parenthood Federation (IPPF) European Network; International Save the Children Alliance, Mental Health Europe (MHE), Quaker Council for European Affairs, Red Cross / EU Liaison Bureau, Solidar,

Membri associati

AFEM (Association des Femmes de l'Europe Méridionale), Pancyprian Welfare Council .

Organigramma

La Piattaforma è un'alleanza indipendente e democratica di ONG europee del settore sociale. Il suo lavoro va a integrare le attività dei suoi membri, attingendo conoscenze specifiche dai loro settori.

La Piattaforma attesta e difende le proprie idee sviluppando posizioni comuni e promuovendole presso le istituzioni europee attraverso campagne stampa e promozionali, partecipazioni a conferenze e seminari, incontri con rappresentanti istituzionali ed altre importanti personalità.

Le posizioni politiche e le campagne sono in genere approfondite dai tre gruppi di lavoro - aperti a tutti i membri - Politiche Sociali, Dialogo Civile e Allargamento, che si incontrano quattro volte all'anno per discutere le campagne in corso della Piattaforma.

I gruppi di lavoro identificano e propongono aree di attività, indirizzando e definendo le varie azioni; pianificano i documenti d'indirizzo con il supporto del Segretariato e devono garantire che le posizioni dei membri siano adeguatamente rappresentate.

Riunioni ad hoc vengono indette quando necessario dalla struttura dei gruppi di lavoro, come nel caso del lavoro sullo sviluppo sostenibile, la respon-

sabilità sociale delle imprese e sull'erogazione di servizi sociali.

Riunioni preparatorie si svolgono in occasione di eventi importanti per contribuire ad orientare le opinioni dei membri ed assicurare che tutti possano esprimere le proprie idee.

Le posizioni vengono approvate dai vari membri attraverso lo Steering Group al termine di un processo di consultazione. Lo Steering group - a cui tutti i membri sono invitati - si riunisce quattro volte l'anno offrendo l'opportunità ai vari membri di comunicare tra loro riguardo i vari progetti in corso.

L'assemblea generale svolge il ruolo di organo sovrano; al suo interno vengono prese le decisioni principali e indette le elezioni del Management Committee della Piattaforma, che comprende il Presidente ed altri dirigenti.

Staff

Il segretariato della Piattaforma, presieduto dal Direttore, è responsabile dell'attuazione del programma annuale e lavora per sostenere ed informare i membri.

Il Segretariato coordina le attività della Piattaforma coadiuvato da uno staff composto dal direttore, i responsabili delle politiche, il responsabile stampa, il coordinatore di campagne, il responsabile delle pubbliche relazioni, il responsabile amministrativo e finanziario e la segretaria.

Budget annuale

666.667 Euro

Modalità di finanziamento

La Piattaforma riceve un apporto finanziario di 600.000 Euro dalla Commissione europea. Gli altri fondi provengono dai contributi dei membri e da eventuali finanziamenti allocati per progetti specifici.

I contributi delle singole organizzazioni sono stabiliti in base al livello di appartenenza alla Piattaforma e alle disponibilità finanziarie dei membri.

Obiettivi e scopi statutari

La Piattaforma ritiene che i seguenti obiettivi debbano influenzare la politica sociale europea:

- lo sviluppo di una società coesa ed inclusiva;
- l'attuazione dei diritti fondamentali per tutti gli individui;
- la promozione di una società equa basata sull'eguaglianza dei sessi e libera da qualsiasi forma di discriminazione e pregiudizio;
- la redistribuzione della ricchezza per aumentare il benessere di tutti.

Per la piena realizzazione di un'Europa sociale sono necessari:

- idonea governance, quindi dialogo civile e aperto con una base legale;
- necessità di indicatori sociali ed un sistema di benchmarking;
- azioni politiche effettive contrapposte alle sole dichiarazioni d'intento;
- azioni integrate basate su combinazione sinergica tra politiche sociali ed economiche.

Attività

Campagne e pareri comuni in maniera democratica.

Relazioni tra i membri.

Diffusione di informazioni sulla Piattaforma e sulle attività dell'Unione europea.

Attività di collegamento e di dialogo con altri organismi e gruppi organizzati che lavorano su questioni di interesse comune.

Relazioni esterne e attività di lobby

Nel tentativo di dare alla società civile maggior voce nell'ambito dei processi politici europei, la Piattaforma ha costantemente intensificato i legami con le altre organizzazioni della società civile e con la Confederazione Europea dei Sindacati (CES) per una efficace collaborazione nel conseguimento di obiettivi comuni.

Sulle basi delle relazioni già consolidate tra le ONG dei vari settori, la Piattaforma Sociale, Environmental European Bureau (in rappresentanza delle ONG ambientali riunite nel G8), Amnesty International (in rappresentanza del network delle ONG che si occupano di diritti umani), il Liaison Committee of Development NGOs e la Confederazione Europea dei Sindacati, il 14 febbraio 2002, hanno raggiunto un accordo per costituire il "Civil Society Contact Group" al fine di contribuire al dibattito sul futuro dell'Europa.

Nell'ottobre 2002 il Civil Society Contact Group ha promosso la campagna ACT4EUROPE volta a diffondere presso interlocutori idonei l'opinione della società civile sulla Convenzione sul futuro dell'Europa.

La Piattaforma ha anche incrementato le relazioni con il Comitato economico e sociale soprattutto durante i lavori della Convenzione.

La maggior parte del lavoro della Piattaforma sottintende lo sviluppo di relazioni con organismi il cui ruolo è fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi, in particolare con la Commissione europea, il Parlamento ed il Consiglio.

Due volte all'anno la Commissione e la Piattaforma si incontrano per l'esposizione non ufficiale di idee e informazioni; nell'ambito della stessa Commissione risulta di particolare interesse per la Piattaforma la Direzione

Generale Occupazione e Affari Sociali, e – in relazione agli argomenti trattati - il Segretariato generale, la Direzione Generale Imprese e la Direzione Generale Allargamento.

Per quanto concerne l'attività rivolta verso il Parlamento europeo, la Piattaforma, attraverso rappresentanti, si riunisce due volte l'anno con i coordinatori della Commissione Occupazione e Affari Sociali e partecipa - in qualità di uditore - a numerosi incontri del Parlamento. Le materie di particolare interesse sono l'inclusione sociale, la lotta alla discriminazione e la responsabilità sociale delle imprese.

Negli ultimi anni l'attività di lobby ha avuto come destinatario anche il Consiglio, anche attraverso riunioni con le Rappresentanze Permanenti a Bruxelles.

Durante la presidenza danese la Piattaforma ha partecipato ai lavori del Consiglio Informale Affari Sociali - giugno 2002.

Alla presidenza greca (gennaio - giugno 2003) la Piattaforma ha rivolto un memorandum per richiedere ufficialmente di assumere un ruolo strategico nella costruzione di una Europa più democratica, basata sul rispetto dei diritti fondamentali e sul perseguimento dei primari obiettivi per il benessere dei suoi abitanti.

Le rappresentanze della Piattaforma, inoltre, hanno organizzato riunioni informali con i Paesi che stanno per accedere alla presidenza del Consiglio europeo.

Attività significative effettuate ed in corso

Le attività della Piattaforma hanno origine principalmente dagli obiettivi istituzionali della rete: influenzare la politica europea; sviluppare il dialogo con le istituzioni europee, consolidare la consapevolezza della rete nel suo insieme e tra i membri che la compongono.

Le attività volte ad influenzare la politica europea si indirizzano su tre temi principali:

a) Nell'ambito della Lotta contro l'esclusione sociale:

Coordinare l'azione delle associazioni non governative sui Piani di Azione nazionali contro l'esclusione sociale e sul metodo aperto di coordinamento.

Monitorare le politiche discese dai processi di Gotheborg e Lisbona sugli obiettivi strategici dell'Unione Europea inerenti lo sviluppo sociale, ambientale ed economico sostenibile.

Contribuire allo sviluppo di un Forum Europeo Multi-Stakeholder sulla Responsabilità Sociale delle Imprese.

Partecipare, con altre reti di organizzazioni, alle campagne finalizzate a rafforzare gli aspetti socio-ambientali della politica degli appalti pubblici.

Contribuire al lavoro sul Futuro d'Europa collaborando con la Convenzione europea nella raccolta di documenti sull'esclusione sociale.

La Piattaforma Sociale ha - infine - organizzato una visita di studio a Praga del Gruppo di lavoro Allargamento.

b) Nella Lotta contro la discriminazione e a favore dei diritti fondamentali, la Piattaforma

diffonde presso i propri membri informazioni volte ad aumentare la capacità di prevenire la discriminazione favorendo lo sviluppo di un approccio comune ai servizi di interesse generale, ai servizi sociali, ed agli appalti pubblici, delineando strategie comuni di lotta contro la discriminazione.

permette ai propri membri di portare la propria esperienza e conoscenza all'interno del dibattito sulla responsabilità sociale delle imprese del "Multi-Stakeholder Forum".

dà seguito alla campagna sul Futuro dell'Europa: "Europa (non) Convenzionale". Istanza fondamentale portata avanti dalla Piattaforma sociale nel suddetto programma è l'integrazione della Carta Europea dei diritti fondamentali nel Trattato sull'Unione Europea, il rafforzamento degli strumenti di lotta alla discriminazione e all'esclusione sociale. La campagna, inoltre, cerca di perseguire gli obiettivi della Piattaforma a favore di un dialogo civile e democratico.

Nel settore dei diritti umani, a seguito della visita presso il Consiglio d'Europa, la Piattaforma ha collaborato all'organizzazione di un seminario, a Bruxelles, nei primi mesi del 2004.

c) Al fine di favorire un dialogo civile che abbia una base legale,

sono state organizzate numerose campagne per rinforzare e strutturare un dialogo civile fra le istituzioni europee e la società civile. Tra le più importanti vanno menzionate quella affidata al Gruppo di Lavoro Dialogo Civile, avente come oggetto l'accordo inter-istituzionale sul Dialogo Civile, che è riuscita a focalizzare l'attenzione sull'elaborazione dell'articolo del Trattato sulla partecipazione democratica.

La riunione del Gruppo sul Dialogo Civile ha discusso l'attuale implementazione del lavoro dell'Unione europea sulla governance e sulla consultazione. La riunione ha previsto lo scambio di conoscenze sui sistemi di consultazione fra i membri della Piattaforma ed è stato anticipato da una discussione sul collegamento esistente fra il dibattito sulla governance e la bozza degli articoli 1-46 inerenti la partecipazione democratica.

Il Gruppo di Lavoro sul Dialogo Civile ha inoltre discusso la bozza preliminare del preventivo 2004 riguardo le prospettive di finanziamento per le ONG nel lungo periodo.

2. Sviluppare il dialogo con le istituzioni europee

Consolidamento delle relazioni con il Parlamento europeo. La Piattaforma ha incontrato i coordinatori della Commissione Affari Sociali ed Occupazione sui temi: l'agenda di Lisbona, il futuro dell'Europa, lo streamlining della protezione sociale, l'integrazione degli immigrati, i finanziamenti per le ONG e l'anno europeo dei disabili.

Rafforzamento della consultazione e della consapevolezza presso il Consiglio dei Ministri. Una delegazione della Piattaforma ha incontrato la Troika, immediatamente dopo il Consiglio Informale degli Affari Sociali di Varese del 10-11 giugno 2003

Relazioni con il Comitato economico e sociale. Durante un incontro tra il Presidente del Comitato e alcune organizzazioni della Piattaforma si è discusso della relazione fra la società civile europea ed il Comitato e della opportunità di informare le ONG sui risultati del Gruppo di lavoro costituito dal Comitato per strutturare le relazioni che intercorrono fra le ONG europee ed il Comitato stesso.

La Piattaforma svolge un ruolo strategico all'interno del Civil Society Contact Group. Seguendo il programma di lavoro della Convenzione europea ha cominciato a delineare una serie di strumenti utili per le ONG ed i sindacati sulla Conferenza Intergovernativa, con l'obiettivo di informare i militanti delle ONG a livello nazionale e motivarli a procedere per promuovere le loro idee. La Piattaforma ha inoltre promosso una visita studio al Consiglio d'Europa a Strasburgo nel giugno 2003. Tredici rappresentanti della Piattaforma e diversi funzionari del Consiglio d'Europa hanno discusso su argomenti quali il lavoro del Consiglio sull'esclusione sociale, l'allargamento, l'impatto delle proposte della Convenzione sull'applicabilità della Carta europea dei diritti umani e le future prospettive di collaborazione tra Consiglio e Piattaforma.

3. Rafforzare la consapevolezza

Rafforzare la strategia informativa della Piattaforma oltre al continuo aggiornamento del proprio sito web e la pubblicazione della newsletter "Social Voices".

Consolidare la consapevolezza a livello nazionale. Le campagne della Piattaforma di portata nazionale sulla Convenzione europea, sulla democrazia partecipativa e sulla Carta dell'Unione europea. La Piattaforma, inoltre, ha lavorato per preparare le conferenze nazionali in Irlanda e Italia finalizzate a diffondere maggiore informazione sulla politica sociale europea e sulle priorità della Presidenza di turno.

4. "Building capacity"

La condivisione di informazioni tra i membri e di risorse viene realizzata attraverso i gruppi di lavoro della Piattaforma e lo sviluppo di politiche e campagne comuni; queste ultime costituiscono un importante veicolo, da un lato, di scambio d'informazioni fra i membri e, dall'altro, un mezzo che mette in relazione i membri della Piattaforma con la rete.

La Piattaforma ha lavorato per preparare l'allargamento dell'Unione europea favorendo la collaborazione tra ONG sociali dell'Unione europea e dei paesi candidati.

Difficoltà e sfide per il futuro

Una prima criticità deriva dalla veloce crescita dell'organizzazione: concepita per un numero ristretto di organizzazioni, in pochi anni la Piattaforma ha

visto aumentare il numero dei suoi aderenti da 9 a 39. E' quindi in corso una riflessione sulla governance interna per capire se ed in quale modo sia possibile assicurare il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali a fronte di tali cambiamenti.

Altro elemento concerne le modalità di adesione: se ad oggi l'adesione è stata aperta a tutte le organizzazioni che hanno avanzato domanda, per il futuro la Piattaforma si interroga sulla necessità di introdurre dei criteri di selezione.

Fino ad oggi, uno degli elementi portanti dell'azione della Piattaforma è stata l'attenzione posta ai meccanismi di consultazione dei membri al fine di assicurare decisioni condivise democraticamente. L'aumento dei membri e soprattutto la loro specificità differenziata (organizzazioni grandi e piccole, con risorse proprie o su base gratuita, di matrice religiosa o laica) rende più complicato raggiungere posizioni comuni che non costituiscano un compromesso eccessivo tra i membri.

Ulteriore elemento problematico è dato dalle modalità di finanziamento. Se inizialmente la Piattaforma ha ricevuto finanziamenti nell'ambito della Linea di bilancio sull'esclusione sociale, pur non limitando il proprio intervento ai temi dell'esclusione sociale, è necessario siano individuate linee di finanziamento che siano erogate su base pluriennale così da consentire alla struttura l'elaborazione e la realizzazione di programmi strategici di ampio respiro.

L'allargamento dell'Unione costituisce una sfida importante. Nel 2001 la Piattaforma ha modificato il proprio statuto per accogliere organizzazioni di paesi candidati in qualità di membri osservatori. Il gruppo di lavoro sull'allargamento ha lavorato per favorire la consultazione delle ONG sociali a livello europeo e per promuovere l'attuazione dei risultati fino ad oggi raggiunti. La Piattaforma ha avviato numerose azioni di "capacity building" per aumentare le competenze delle ONG dei paesi candidati e per favorire lo scambio di esperienze. Numerose visite di studio sono state organizzate nella maggior parte dei paesi candidati. La Piattaforma ritiene che sia fondamentale proseguire tale azione anche nel periodo transitorio ed ha proposto alla Commissione di istituire un programma comunitario di azione che sostenga le organizzazioni della società civile attive nel settore sociale almeno fino al 2010.

AGE - Piattaforma Europea degli Anziani

Indirizzo Rue Froissart 111 1040 BRUXELLES

Telefono +32.2.280.1470

Fax +32.2.280.1522

E-Mail info@age-platform.org

Sito web www.age-platform.org

Storia e costituzione

AGE è nata nel 2001 grazie alla necessità di alcune organizzazioni - impegnate nel settore della terza età - di ottimizzare il proprio lavoro di promozio-

ne. L'avvio della rete ha visto il contributo della Commissione europea che ne ha sostenuto la creazione convinta dell'importanza di avere un interlocutore unico in tema di persone anziane.

Successivamente - nel 2003 - è stato redatto e definito lo Statuto.

Forma giuridica

Associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga.

Membri

Membri fondatori sono tre organizzazioni europee di persone anziane: Eurolinkage, FIAPA e EPSO. Tra esse, Eurolinkage e EPSO hanno trasferito la propria attività all'interno di AGE e sono in via di scioglimento, mentre FIAPA, poiché agisce in contesto non limitato all'Unione europea ma internazionale, continua a gestire direttamente gli aspetti extra-europei oltre ad altre attività quali gli scambi o la creazione di partenariati.

I 130 membri di AGE sono distinti in due categorie: membri osservatori e membri a pieno titolo.

La qualità di membro a pieno titolo compete alle organizzazioni europee, nazionali e regionali che operano nel settore della terza età in tutti i paesi europei.

Alla categoria dei membri osservatori possono invece accedere solo le organizzazioni che non rispondono ai criteri richiesti per l'affiliazione in qualità di membro a pieno titolo, pertanto la categoria si estende ad organizzazioni extra-europee e organizzazioni a scopo di lucro.

La tipologia dei membri è estremamente differenziata poiché comprende organizzazioni costituite da anziani, istituti che offrono servizi agli anziani e associazioni di tipo sindacale.

Tutti gli Stati Membri sono rappresentati, ma Portogallo e Austria non hanno membri nazionali e partecipano indirettamente tramite le reti europee.

Membri europei: European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly (EDE), Groupement Européen de Retraités des Caisses D'Epargne Banques et Institutions Similaires, EZA, European Confederation of Care-Home Owners, CESES-Confederation of European Senior Expert Services, AFPE-Association des Anciens de la Fonction Publique Européenne, Older Women's Network-Europe, ESCU-European Senior Citizens Union, Hope Network - Housing for Older People in Europe (membro osservatore), European Seniors Organisation of the PSE (membro osservatore), International Council of Women (membro osservatore).

Membri italiani: ANCeSCAO, Centro Ricerche e Relazioni Cornaglia, F.I.P.A.C., F.I.P.E.C., Università dei 50&più, 50&Più Fenacom, ANAP.

Organigramma

L'assemblea generale è costituita dai 130 soci di AGE che ogni anno eleggono il Consiglio composto da uno o due rappresentanti nazionali (in base alle dimensioni del paese), da un rappresentante delle reti europee e da un rappresentante dei tre membri fondatori. Il Consiglio si riunisce tre volte l'anno per definire linee strategiche, preventivo di spesa e le attività da realizzare; infine elegge un Comitato esecutivo incaricato della gestione.

Staff

Lo staff si compone di cinque persone.

Budget annuale

650.000 Euro.

Modalità di finanziamento

Il budget di AGE si compone principalmente di contributi provenienti dalla Commissione europea, attraverso il programma "Lotta contro la discriminazione", seguono le quote dei membri associati ed i fondi originati dalla partecipazione o la realizzazione di progetti comunitari, in particolare nell'ambito di programmi ENEA, GRUNDTVIG e PRINCE.

Obiettivi e scopi statutari

AGE si propone di promuovere e difendere gli interessi degli anziani e dei pensionati dell'Unione europea, di aumentare il livello di consapevolezza sulle problematiche di rilevanza per la terza età.

Attività

Il programma di lavoro di AGE viene approvato dall'Assemblea generale ma deve essere elaborato nell'ambito di indicazioni della Commissione europea, poiché questa assicura la principale fonte di finanziamento.

- I settori di azione prioritari sono:
- lotta contro la discriminazione per motivi di età
- previdenza e protezione sociale
- inclusione sociale
- anziani e occupazione
- formazione permanente.

Una delle attività principali di AGE consiste nell'influire sulle politiche e nel partecipare alla loro elaborazione. A tal fine AGE formula pareri sulle iniziative comunitarie rilevanti e segue accuratamente il processo di elaborazione delle politiche. In particolare, va segnalata l'attività di due gruppi di lavoro - sulle pensioni e sulla discriminazione - che predispongono ricerche per proporre alla Commissione la posizione di AGE.

La newsletter mensile - stampata in inglese, francese e tedesco - fornisce informazioni sulle iniziative e le azioni politiche maggiormente rilevanti dell'Unione europea.

Il "notiziario flash" dà informazioni circa la possibilità di accedere ai fondi comunitari.

AGE, infine, supporta contatti con le organizzazioni dei paesi per l'avvio di varie forme di partenariato.

Relazioni esterne e attività di lobby

Principali interlocutori di AGE sono la Commissione europea e il Parlamento europeo.

I rapporti con la Commissione si articolano su vari livelli e sebbene AGE sia di recente creazione vi sono importanti forme di collaborazione.

Infatti la Commissione, se da una parte risulta essere la principale fonte di sostegno di AGE, al tempo stesso consulta regolarmente la rete poiché ne riconosce la validità di fonte di informazione e la rappresentatività in tema di persone anziane, spesso avvalendosi di esperti segnalati da AGE per la programmazione o l'elaborazione di documenti tematici.

Altre attività di lobby verso la Commissione vengono delegate alla Piattaforma delle ONG sociali cui AGE aderisce.

Presso il Parlamento europeo AGE attua un lavoro di promozione e informazione con le commissioni sanità, occupazione e affari sociali, ed affari economici e monetari.

Per quanto riguarda il Consiglio, AGE, attraverso i membri nazionali, contatta e sensibilizza le Presidenze di turno sulle questioni dell'anzianità: i risultati ad oggi conseguiti sono indicativi del livello di collaborazione tra AGE e i membri nazionali, e della capacità di dar seguito sul fronte nazionale a ciò che viene prodotto a livello europeo.

Altro referente comunitario è il Consiglio d'Europa, presso il quale AGE ha richiesto lo statuto consultivo, condizione necessaria per consolidare rapporti stabili e di reciprocità laddove possibile.

Nel settore sanitario AGE ha contatti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e partecipa al Forum sulla sanità (Health Forum), un gruppo di consultazione sulle politiche sanitarie e al Forum sulle pensioni.

Azioni significative effettuate ed in corso

Nel biennio 2002-2003 AGE, con la stesura del documento sulle pensioni (anno 2002) e del documento sulla non discriminazione (2003), è stata la sola

organizzazione invitata a partecipare al Forum sulle pensioni presso la Commissione.

Dal 2001 si rileva una maggiore consapevolezza a livello europeo sulle questioni relative l'invecchiamento, sia per quanto concerne il metodo aperto di coordinamento sulle pensioni, per l'attenzione del Programma Sanità verso le questioni dell'invecchiamento, infine per la priorità che viene data ai problemi dei lavoratori anziani nell'ambito della strategia europea per l'occupazione.

Obiettivo di AGE è riuscire a far considerare la "questione della terza età" non solo sotto il profilo economico ma anche sociale. Sul fronte europeo AGE collabora con European Anti Poverty Network (la rete europea contro la povertà) per influenzare il contesto delle linee d'intervento comunitario sull'esclusione sociale.

Il lavoro che AGE svolge a livello comunitario ha un importante risvolto sul piano nazionale, verso gli Stati Membri, grazie all'attività di formazione verso le organizzazioni aderenti sui temi europei e sulle modalità strategiche per utilizzare le decisioni europee come veicolo di lobby a livello nazionale.

Difficoltà e criticità

Far comprendere ai livelli nazionali e locali l'importanza della politica europea.

Il limite del finanziamento espresso su base progettuale che non consente di fare programmi a lungo termine.

I contatti con i mezzi di comunicazione sono estremamente importanti e vanno potenziati in futuro.

Rendere coerente l'azione europea con quella nazionale: si tende a seguire maggiormente le priorità europee, ma è importante seguire anche quelle nazionali.

Sfide per il futuro

Una delle principali sfide attiene le fonti di finanziamento: per AGE è necessario sviluppare un centro risorse e individuare finanziamenti erogati su base pluriennale che permettano un'azione di più ampio respiro.

L'efficienza e l' incisività del lavoro dipendono altresì dalla capacità delle organizzazioni aderenti di agire in modo efficace sul fronte politico nazionale, a livello di Stati Membri.

Per quanto concerne le politiche comunitarie, AGE richiede un approccio coordinato e continuativo sulle politiche in materia di terza età, affinché non siano trattate settorialmente ma coerenti con le tematiche afferenti.

Infine per l'allargamento dell'Unione, si prevede una prossima adesione di organizzazioni di paesi candidati. Attraverso HELP AGE INTERNATIONAL sono stati individuati interlocutori rappresentativi dei paesi candidati ed è stato organizzato – come lavoro preliminare - un seminario congiunto volto all'approfondimento e all'aggiornamento.

CEV European Volunteer Centre

Indirizzo Rue de la Science 10 B-1040 BRUXELLES

Telefono +32.2.511.7501

Fax +32.2.514.5989

E-Mail cev@cev.be

Sito web www.cev.be

Storia e costituzione

CEV ha origine per iniziativa di due centri di volontariato belgi, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk e l'Association pour le Volontariat che, insieme al Centre National du Volontariat (Francia), il National Centre for Volunteering (Regno Unito) e il Centro nazionale per volontariato (Italia), hanno riunito nel 1989 a Lucca i rappresentanti dei centri di volontariato nazionali e regionali di otto Paesi europei. L'incontro ha prodotto una dichiarazione congiunta volta a rafforzare la cooperazione in Europa. CEV è stato fondato nel febbraio 1990 sulla base di questa dichiarazione, e nel 1992 è stato ufficialmente riconosciuto come organizzazione internazionale non a scopo di lucro.

Il 5 dicembre 1995 CEV ha organizzato la prima giornata europea per il volontariato all'interno del Parlamento europeo con il sostegno attivo del Parlamento stesso, della Commissione europea, del Consiglio europeo e dell'UNESCO. Nel novembre 2003 ha organizzato una ulteriore giornata europea del volontariato nel Parlamento europeo, con il supporto attivo di alcuni deputati europei e di United Nations Volunteers.

Forma giuridica

Organizzazione internazionale senza scopo di lucro.

Membri

Aderiscono a CEV in qualità di membri 27 agenzie nazionali e regionali in Europa che rappresentano migliaia di organizzazioni di volontariato, associazioni ma anche singoli volontari.

Le associazioni aderenti, raggruppate per nazionalità, sono:

Association pour le Volontariat, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, Het Punt Brussels Volunteer Centre (Belgio); OSMEIJEH (Bosnia Erzegovina); HESTIA (Repubblica ceca); Center for Frivilligt Socialt Arbejde (Danimarca); Finland Citizen Forum (Finlandia); Centre National du Volontariat (Francia); Aktion Gemeinsinn e.V., ARBES, Deutscher Caritasverband, Stiftung Bürger für Bürger (Germania); Volunteering Ireland (Irlanda); National Council for Voluntarism (Israele); Centro Nazionale per il Volontariato (Italia); Lithuania National Volunteer Centre (Lituania); Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) (Olanda); FRISAM (Norvegia); ProVobis National Volunteer Centre (Romania); Slovak Humanitarian Council (Slovacchia);

Slovenska Fondacija (Slovenia) ; Federació Catalana de Voluntariat Social, Foundation for Solidarity and Voluntary Work of the Valencian Community (Spagna) ; National Centre for Volunteering, Volunteer Development Agency Northern Ireland, Wales Council for Voluntary Action, Volunteer Development Scotland, (Regno Unito).

Organigramma

Sono organi di CEV l'assemblea generale, il consiglio di amministrazione e il segretariato.

Staff

È composto da 5 persone (presidente, vice-presidente, tesoriere, coordinatore e stageaire).

Budget annuale

Non disponibile perché variabile

Modalità di finanziamento

CEV è finanziato dai contributi degli associati, da sponsorizzazioni e attraverso la realizzazione di progetti finanziati dalla Commissione europea.

Obiettivi e scopi statutari

I principali obiettivi di CEV sono:

Essere portavoce rappresentativo del volontariato in Europa;

Supportare e rafforzare le infrastrutture per il volontariato nei paesi dell'Europa;

Promuovere il volontariato e rendere la sua azione più incisiva.

Attività

CEV è attivamente impegnato:

- nel promuovere il volontariato nei confronti dell'opinione pubblica, dei mass media, del mondo dell'economia e della politica;
- nell'azione di lobby presso le istituzioni europee;
- nelle politiche dello sviluppo e della ricerca;
- nel fornire supporto ai centri di volontariato nazionali e locali presenti in Europa;

- nel sostenere la nascita di nuovi centri di volontariato;
- nel rafforzare il collegamento tra i Centri di volontariato e le altre realtà di volontariato presenti in Europa;
- nel supportare le organizzazioni che promuovono l'innovazione e che desiderano attuare "buone pratiche" nel coinvolgimento di volontari.

CEV dal 1993 al 2001 ha gestito - in qualità di ufficio di valutazione tecnica - oltre 13 contratti del programma TACIS-LIEN della Commissione europea rivolto ai gruppi svantaggiati dei paesi dell'Europa centrale e orientale.

Dal 1991 ha organizzato numerose conferenze per la promozione del volontariato, Barcellona (1991), Copenaghen (1992), Mosca (1993), Stoccolma (1995), Parigi (1997), Bratislava (1999), Bruxelles (2000).

Relazioni esterne e attività di lobby

CEV è membro di IAVE (International Association for Volunteer Effort) e della Piattaforma delle ONG sociali.

Ha contatti con AVSO (Association of Voluntary Service Organisations) la rete di organizzazioni di volontariato giovanile, con sede principale a Bruxelles, e con l'agenzia United Nations Volunteers.

CEV è anche un partner strategico delle organizzazioni non governative nella campagna condotta dall'International Business Leaders Forum.

L'attività di lobby di CEV si rivolge indistintamente nei confronti della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Interlocutore privilegiato all'interno della Commissione è la Direzione Generale Occupazione ed Affari Sociali.

Per quanto concerne il Parlamento CEV organizza una giornata per celebrare la Giornata internazionale delle Nazioni Unite sul volontariato per lo sviluppo sociale ed economico. In particolare viene allestita una mostra sul volontariato in Europa ed organizzata una tavola rotonda che vede la partecipazione di esponenti delle varie istituzioni europee, delle reti di volontari ed esperti del settore.

Azioni significative effettuate ed in corso

Nell'ambito dell'Unione europea numerosi risultati sono stati raggiunti verso il riconoscimento del valore sociale, culturale e ambientale del volontariato e nel coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nel processo decisionale politico.

I passaggi più significativi sono stati:

- La risoluzione sul volontariato adottata dal Parlamento europeo nel 1983 che ha riconosciuto il volontariato quale attività di interesse generale e

segnalato la necessità di sviluppare adeguate infrastrutture per rendere incisive le politiche concernenti il volontariato ed ha inoltre invitato la Commissione europea a prestare attenzione in maniera sistematica al volontariato, assicurando - ad esempio - i rimborsi per le spese e l'assicurazione dei volontari, così come previsto nello "statuto del lavoro volontario".

- La dichiarazione sulle attività di servizio volontario, inserita nel trattato di Amsterdam, che ha riconosciuto l'importante contributo offerto dal volontariato nel diffondere la solidarietà sociale.
- La Comunicazione della Commissione del 1997 "La promozione del ruolo delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni in Europa" che pone l'accento sull'importanza del ruolo del volontariato nella creazione di posti di lavoro.
- Il riconoscimento dato dalla Commissione europea all'importanza di una cultura del dialogo e della consultazione con le organizzazioni della società civile (comprese quindi le organizzazioni di volontariato) nei documenti:
- "La Commissione e le organizzazioni non governative: costruire una partnership più forte", documento di discussione (2000);
- "Libro bianco sulla governance in Europa" (2001);

"Verso un rafforzamento della cultura del dialogo e della consultazione - proposta di principi generali e di standard minimi per la consultazione delle parti interessate da parte della Commissione" (2002).

Nonostante i numerosi risultati, CEV ha proseguito nella promozione del volontariato attraverso il "Manifesto per il volontariato in Europa" (2003) rivolto al Parlamento europeo e ai singoli parlamentari.

Punti chiave del Manifesto sono:

- sostenere il volontariato attraverso una serie di azioni volte allo sviluppo di una struttura legale adeguata per i volontari;
- creare un "Fondo di sviluppo di centri per il volontariato" a disposizione delle infrastrutture dei centri per il volontariato prevedendo per essi maggiore disponibilità di risorse finanziarie;
- diffondere, all'interno degli Stati Membri, le raccomandazioni fatte nell'ambito della dichiarazione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite sul sostegno al volontariato (2001) e della Risoluzione supplementare all'Anno Internazionale A/57/L.8 del 26 novembre 2002 dell'assemblea generale delle Nazioni Unite;
- non impiegare il volontariato come sostituto del lavoro retribuito.

Difficoltà e criticità

Nonostante i progressi fatti, vi è ancora molto lavoro da fare per il riconoscimento del valore economico del volontariato (misurabile moltiplicando le ore

di tempo libero per i livelli minimi salariali nazionali), per assicurare che i finanziamenti, le politiche ed i programmi dell'Unione europea siano favorevoli al volontariato e che nascano nell'Europa allargata adeguate infrastrutture a supporto dell'azione volontaria.

Secondo CEV l'unica fonte di finanziamento da parte dell'Unione europea dedicata in modo esclusivo al volontariato proviene dal programma European Voluntary Service, che prevede la mobilità di giovani volontari verso un altro stato membro dell'Unione europea o in un paese candidato per un periodo di tempo compreso tra le tre settimane ed un anno. CEV auspica, da parte dell'Unione europea, un approccio al volontariato più attivo e coerente, esteso ad altri settori in modo trasversale.

Sfide per il futuro

All'interno di CEV, la principale difficoltà è data dalla mancanza di disponibilità finanziarie, da qui la sfida per il futuro nell'individuare fonti di sostegno che possano permetterne un più ampio sviluppo e soprattutto la continuazione dei lavori.

EAPN - European Anti Poverty Network

Indirizzo Rue du Congrès 37-41 (Bte 2) B-1000 BRUXELLES

Telefono +32.2.230.4455

Fax +32.2.230.9733

E-Mail team@eapn.skynet.be

Sito web www.eapn.org

Storia e costituzione

EAPN nasce nel 1989 per volontà delle organizzazioni prima coinvolte nei Programmi Povertà della Commissione europea, convinte della necessità di rendere più stabili le proprie relazioni (approccio bottom up); e in risposta all'interesse della Commissione europea che - al fine di avere un interlocutore unico a livello europeo - ha sostenuto la creazione della rete (approccio top down).

Nel giugno del 1989, durante la conferenza sulla lotta contro la povertà - organizzata con il supporto della Commissione europea - con la partecipazione di oltre 200 esperti del settore del volontariato nasce un gruppo di lavoro provvisorio incaricato di programmare la creazione di un network europeo.

Dopo un anno di lavoro, sono stati creati i network nazionali (in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Germania, che ha aderito l'anno seguente) che, nel corso di una assemblea costituente nel dicembre del 1990, hanno adottato lo statuto di rete europea.

La fase successiva ha visto l'adesione dei singoli network in EAPN, la rete europea contro la povertà.

Forma giuridica

La rete europea ha lo statuto di AISBL - associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, mentre le reti nazionali seguono tradizioni e forme legali dello stato ove sono registrate e operano.

Membri

La rete è costituita da due categorie di membri:

15 network nazionali di organizzazioni di volontariato che all'interno di ogni Stato Membro sono attive nella lotta contro la povertà;

La tipologia di network varia per paese ed è di tre diversi tipi:

Network partecipativi che promuovono i valori delle persone a rischio di esclusione;

Network costituiti da organizzazioni che erogano servizi per persone povere;

Network attivi in campagne di sensibilizzazione (campaigning organisations).

26 organizzazioni europee aderenti ad EAPN: ATD Fourth World, Babelea, Caritas Europa, Emmaus International, Eurodiaconia, Eurolink Age, European Council of Aids Services Organizations (EUROCASO), European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANT-SA), European Federation of Food Banks, European Federation for the Disappearance Of Prostitution (FEDIP), European Federation for Social Assistance and Integration through Housing Provision (EUROPIL), European Forum for Child Welfare (EFCW), European Network of One Parent Families (ENOPF), European Network of the Unemployed (ENU), European Network of Women (ENOW), Grass Roots Organizations Operating together in Sisterhood (GROOTS), International Association of Charities (AIC), International Council for Social Welfare (ICSW), International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres (IFS), International Network of Street Papers (INSP), International Voluntary Women's Group for Education and Development (VIDES), Quaker Council for European Affairs (QCEA), Red Cross/EU Office, Salvation Army, Save the Children.

Organigramma

EAPN è un'organizzazione democratica che risponde ai suoi membri attraverso un'assemblea generale. L'assemblea si riunisce una volta all'anno ed elegge il comitato esecutivo. Il comitato ha durata triennale; è composto da 15 membri rappresentanti i network nazionali e da tre membri rappresentanti le organizzazioni europee; elegge un Bureau i cui membri sono: presidente, vice presidente, tesoriere e segretario.

Budget annuale

1 milione di Euro.

Modalità di finanziamento

Il 90% del finanziamento proviene dalla Commissione europea nell'ambito di un programma di sostegno alle reti europee attive nella lotta contro l'esclusione sociale. Il finanziamento è su base triennale ed un nuovo bando è previsto per il 2005. In precedenza la rete era stata finanziata dalla Commissione ma nell'ambito di misure preparatorie per la strategia europea di lotta contro l'esclusione sociale.

Il restante 10% proviene da contributi dei membri, da sponsorizzazioni e da progetti europei (per esempio un progetto finanziato dalla Direzione Generale Ricerca).

I membri nazionali vengono invece finanziati a livello nazionale e fanno attività di raccolta fondi localmente.

Obiettivi e scopi statutari

Fare della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale una priorità politica dell'Unione europea.

Promuovere ed assicurare l'efficacia delle azioni di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale.

Costituire un gruppo di pressione che agisca per e con le popolazioni in condizioni di povertà e di esclusione sociale.

Attività**Rappresentanza**

EAPN è uno dei principali partner delle istituzioni comunitarie nell'ambito della Strategia europea di lotta contro l'esclusione sociale. Con i propri membri, la rete organizza campagne per il riconoscimento del dialogo civile a livello europeo.

Forum di scambio

EAPN facilita i propri membri al confronto di esperienze e sostiene la costituzione di forme di partenariato. Organizza sessioni di formazione sulle politiche europee e sulla rete aperte ai membri. Inoltre, agisce come intermediario con le organizzazioni non governative dei paesi aderenti.

Piattaforma di informazione

EAPN pubblica una newsletter (Network News) ed un foglio di informazioni bimestrale (EAPN Flash) con informazioni relative alla rete, a eventi e politiche europee e ai programmi comunitari di interesse per i membri. Il sito web

permette di accedere ai principali documenti dell'Unione europea e di EAPN sull'esclusione sociale.

Una banca dati on-line di oltre 1000 membri favorisce la costruzione di partenariati. EAPN elabora materiali e documenti sulla povertà, l'inclusione sociale, l'occupazione, la protezione sociale e i fondi strutturali.

Relazioni esterne e attività di lobby

Tra le istituzioni comunitarie EAPN interagisce con la Commissione, il Consiglio dei Ministri ed in maniera sempre più significativa con il Parlamento.

All'interno della Commissione, è la DG Occupazione e Affari Sociali l'interlocutore principale. Poiché è finanziato da un programma comunitario, EAPN partecipa ad incontri regolari con i funzionari della Commissione aperti a tutte le reti finanziate dallo stesso programma. Inoltre incontra regolarmente la Commissione attraverso la Piattaforma delle ONG Sociali. Tuttavia, risultano particolarmente importanti e frequenti anche i contatti informali. I settori di maggiore interesse sono la strategia europea per l'inclusione sociale, i fondi strutturali, le politiche in materia di occupazione, le politiche economiche e monetarie.

Nel Consiglio dei ministri, EAPN ha come interlocutori il Comitato per l'occupazione ed il Comitato sulla protezione sociale con i quali organizza degli incontri ristretti in vista delle riunioni semestrali dei comitati. A questa attività si aggiunge il lavoro complementare delle reti nazionali verso i membri nazionali dei Comitati.

L'azione di EAPN verso il Parlamento si concentra sulla diffusione presso i parlamentari della nozione e dell'attenzione alla strategia per l'inclusione sociale. Si tratta di un'interazione a livello politico generale, dato che su tali materie il PE produce esclusivamente pareri. Inoltre le reti nazionali hanno contatti diretti con i parlamentari europei del proprio paese.

EAPN gode di status consultivo presso il Consiglio d'Europa, condizione utile sia per estendere i contatti con le altre organizzazioni di settore, che per utilizzare i documenti prodotti per favorire prese di posizione simili all'interno delle istituzioni comunitarie.

EAPN è membro fondatore della Piattaforma delle ONG sociali.

Il livello di relazioni con i membri europei è piuttosto diversificato: scambi di informazioni e preparazione di posizioni comuni, o solo utilizzo degli stessi come mere fonti di informazioni. Le relazioni non sono di facile gestione poiché molte di queste organizzazioni aderiscono a loro volta in modo diretto alla Piattaforma Sociale.

Azioni significative effettuate ed in corso

EAPN ha avuto un ruolo importante nell'inserimento degli articoli 136 e 137 nel Trattato di Amsterdam: con questi articoli ha infatti promosso l'approvazione

della strategia europea per l'inclusione. Il documento di EAPN "Europe for all" del 1999 è stato ripreso nella Agenda di Nizza sulla strategia per l'inclusione.

Per quanto riguarda la strategia europea sull'occupazione, il ruolo di EAPN si è concentrato, con successo, sul tentativo di favorire una maggiore apertura ed un coinvolgimento più ampio degli attori interessati, al di là dei sindacati e dei rappresentanti degli imprenditori.

Nell'ambito dei fondi strutturali l'azione di lobby è stata diretta ad ottenere una linea di finanziamento per il capitale sociale locale e sul programma Equal. Inoltre, EAPN si è attivata affinché i regolamenti sui fondi strutturali prevedessero il coinvolgimento delle ONG nei comitati di sorveglianza.

Il ruolo di EAPN si concentra nel creare opportunità a livello europeo: il modo in cui tali possibilità vengono attuate in concreto dipende dal livello nazionale e dalle capacità di influenza delle reti nazionali.

Difficoltà e criticità

La maggiore difficoltà è rappresentata dal modo in cui gli impegni presi sulla carta vengono poi attuati concretamente. EAPN agisce in un settore in cui le procedure non sono molto rigide e quindi alle prese di posizione non sempre segue l'attuazione. Il metodo aperto di coordinamento non consente di assicurare l'effettiva realizzazione degli orientamenti definiti.

La seconda difficoltà è data dalla necessità di sostenere le reti nazionali, perché alcune non riescono a reperire fondi nazionali e l'organizzazione europea non è in grado di supplire.

Infine i costi della traduzione sono molto elevati ed aumenteranno dopo l'allargamento dell'Unione.

Sfide per il futuro

Già da alcuni anni EAPN ha cominciato ad affrontare la questione dell'allargamento. Purtroppo, la richiesta di utilizzare il 5% del budget per sviluppare la rete nei paesi candidati è stata rifiutata dalla Commissione e dal Parlamento.

Sono però in atto numerosi contatti con l'Europa centrale ed orientale ed è previsto che alcuni paesi aderiscano alla rete nel prossimo futuro, visto l'entusiasmo e il fermento nei paesi candidati, anche se si prevede fin d'ora la difficoltà di far emergere organizzazioni di tipo partecipativo.

C'è inoltre un interesse specifico a sviluppare relazioni con i paesi non Membri che partecipano alla strategia per l'inclusione, quali, per esempio, la Norvegia.

Una sfida importante riguarda l'attuazione concreta del "Joint inclusion memorandum" nel 2005.

L'EAPN sta svolgendo un ruolo rilevante nel processo di streamlining, nel coordinamento dei diversi processi in corso - occupazione, inclusione, pensioni, linee guida economiche generali - per uno sviluppo più equilibrato del modello sociale europeo.

Infine, per il futuro EAPN ritiene che la nuova Costituzione europea sia basata - allo stato attuale dei lavori - su un modello prevalentemente economico, pur esaminando l'esistenza di spazi per una maggiore considerazione degli aspetti sociali ed ambientali. Segni di progresso sono visibili, ad esempio, sui servizi di interesse generale.

EDF European Disability Forum

Indirizzo Rue due Commerce 39-41 B-1000 BRUXELLES

Telefono +32.2.282.4600

Fax +32.2.282.4609

E-Mail info@edf-fehp.org

Sito web www.edf-fehp.org

Storia e costituzione

L'anno 1993 segna l'inizio di una nuova fase nelle politiche sulla disabilità in Europa. Infatti le Nazioni Unite adottarono le regole standard sulla perequazione delle opportunità per le persone disabili che stabilivano un nuovo approccio alla disabilità fondato sui diritti umani, su un modello sociale e non solo più sanitario.

Venne inoltre reso ufficiale il riconoscimento del ruolo delle organizzazioni di persone con disabilità nella definizione delle politiche a loro destinate. In particolare, la regola n. 18 stabilì che "Gli Stati devono riconoscere il diritto delle organizzazioni di persone disabili a rappresentare le persone disabili a livello nazionale, regionale e locale. Gli Stati devono inoltre riconoscere un ruolo di consultazione alle organizzazioni di persone disabili nel processo decisionale delle politiche che riguardano i disabili".

A livello europeo ciò ha portato alla creazione di una rete europea rappresentativa delle persone con disabilità nell'ambito del programma di azione HELIOS, in favore delle persone disabili. Questa rete ha fornito, attraverso l'Unione Europea, un'opportunità per le organizzazioni dei disabili di lavorare a più stretto contatto con gli altri gruppi e organizzazioni che fanno riferimento al mondo della disabilità.

Superata la fase embrionale, è stato costituito European Disability Forum che - verso la metà degli anni novanta - si è imposto come voce indipendente nel dibattito politico all'interno dell'Unione europea.

Nel maggio 1996, il Consiglio transitorio dell'organizzazione ha varato lo statuto provvisorio dell'associazione che è entrato in vigore il primo gennaio del 1997. Nel 1997 ha avuto inizio l'attività formale dell'associazione con l'elezione, in seno all'Assemblea costituente generale, degli organi di governo e l'apertura di un segretariato a Bruxelles.

Nello statuto provvisorio era stato introdotto un articolo in base al quale la costituzione dell'associazione sarebbe stata completamente rivisitata a partire

dal 1999. Un gruppo di lavoro è stato creato per compilare il nuovo statuto che è stato adottato nell'ambito della terza assemblea generale annuale del 21-23 aprile 1999 e pubblicato il 7 luglio 2000 sul *Moniteur Belge*.

Forma giuridica

È una organizzazione internazionale senza scopo di lucro secondo la legge belga.

Membri

EDF ha un elevato numero di membri divisi in 5 categorie:

- membri a pieno titolo comprendenti i Consigli Nazionali (federazioni nazionali delle organizzazioni più rappresentative di persone con disabilità ; secondo i vari tipi di disabilità) dei paesi dell'Unione europea, Norvegia ed Islanda e le organizzazioni europee di persone con disabilità suddivise secondo settori e tipi di disabilità: Action Européenne des Handicapés (AEH), Alzheimer Europe, Association Internationale Autisme Europe, Brain Injured & Families - European Confederation (BIF-EC), Cerebral Palsy - European Communities Association (CP-ECA), Disabled Peoples' International Europe (DPI-Europe), European Association of Cochlear Implant Users (EURO-CIU), Dystrophic Epidermolysis Bullosa Research Association-Europe, EUCREA, European Alliance of Muscular Dystrophy Association (EAMDA), European Blind Union (EBU), European Deafblind Network (EDN), European Down Syndrome Association (EDSA), European Federation of Parents of Hearing Impaired Children (FEPEDA), European Kidney's Patients Association (CEAPIR), European Network on Independent Living (ENIL), European League of Stuttering Associations (ELSA), European Union of the Deaf (EUD), International Federation of Persons with Physical Disability (FIMITIC), European Federation of Hard of Hearing (EFHOH), International Federation for Hydrocephalus and Spina Bifida (IFHSB-Europe), Inclusion Europe, Osteogenesis Imperfecta Federation Europe (OIFE), Retina Europe, European Cooperation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy (ECCE), Mobility International (MI).
- Membri ordinari comprendenti organizzazioni europee di o per persone con disabilità: Association Internationale Aphasie (AIA), Association de Recherche et de Formation sur l'Insertion en Europe (ARFIE), Confederation of European Firms Initiatives and Cooperatives for Psychically Disabled People (CEFEC), Confédération Européenne des Organisations Familiales de la Communauté Européenne (COFACE), European Brain Injury Society (EBIS), European Forum of Sign Language Interpreters (EFSLI), Europese Federatie van Familieverenigingen van Psychisch Zieke Personen (EUFAMI), European Federation of Crohn's and Ulcerative Colitis Associations (EFCCA), European Haemophilia Consortium (EHC), European Institute for Design and Disability (EIDD), European Multiple Sclerosis Platform (EMSP), European Federation of Hereditary Ataxias (EURO-ATAXIA), Euro Psy

Rehabilitation, European Society for Mental Health and Deafness (ESMHD), European Union of Supported Employment (EUSE), Groupement Européen pour l'Emploi des Personnes avec un Handicap Mental (GEEPMH), Workability International Europe, Mental Health Europe-Network of ex-Users and Survivors of Psychiatry (MHE/ENUSP), Nordiska Handikapp Förbundet, Rehabilitation International – European Community Association (RI-ECA).

- Membri associati a organizzazioni europee e nazionali di o per persone con disabilità: Albanian Disabled People Association, Albanian Disability Rights Foundation, The Alliance of Organisations of Disabled People in Slovakia (AOZPO), Artsline, Association Européenne de Pratiques Multidisciplinaires en Santé Mentale de l'Enfant, l'Adolescent et la Famille (AESMAEAE), Association Laïque pour l'Education et la Formation Professionnelle des Adolescents (ALEFPA-EUROPE), Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), Comité Européen Droit, Ethique et Psychiatrie (CEDEP), Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes (CPLOL), Confédération Européenne pour l'Emploi des Handicapés (CEEH), Disability Rights Commission United Great Britain, Disabled Persons Transport Advisory Committee (DPTAC), Epilepsie Euroservices, Eurolink Age, European Academy of Childhood Disability (EACD), European Association for Mediated Learning and Cognitive Modifiability (EAMC), European Dyslexia Association (EDA), European Growth Federation (EGF), European Lupus Erythematosus Federation (ELEF), Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordomuti (ENS), European Ostomy Association (EOA), European Parents Association (EPA), European Parkinson Disease Association (EPDA), EURO-PSO, Gruppo Sensibilizzazione Handicap (GSH), The Guide Dog for the Blind Association, Handicap Exchange Communication technology Organisation Research World Project Onlus (Hector WP Onlus), Fundación ONCE, Help Age International, Hungarian Association with Persons with a Mental Handicap, Huntington's Disease Association, International Association for Handicapped Divers (IAHD), International Federation of Hard of Hearing Young People (IFHOHYP), Ingénierie Tourisme en Accessibilité et Confort (ITAC), International Diabetes Federation - European Region (IDF), National Commission Persons with disability, National Federation of Disabled Persons' Associations (ME OSZ), The National Deaf Children's Society (NDCS), National Development Team UK, Polio Plus Macedonian cross disability association, PROCAP - Pour personnes avec handicap/Schweizerischer Invaliden-Verband, Le Ricochet, Royal National Institute for the Blind (RNIB), Royal National Institute for the Deaf and hard of hearing people (RNID), The Sillamäe Non profit society "Miloserdie", Turism for alla I Sverige handikappturism , Tuberos Sclerosis Europe, Union of Disabled People Bulgaria (UDPB) , United International Thalidomides (UNITH),
- Membri Osservatori: Consigli Nazionali di paesi candidati all'adesione dell'Unione europea (Slovenia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Malta).
- Membri sponsor (2 imprese).
- Membri individuali (32 individui).

Organigramma

Tutti gli organi decisionali di EDF sono fondati sul principio di equa rappresentanza tra le organizzazioni nazionali (che esprimono tutti i tipi di disabilità) e le organizzazioni europee di persone con disabilità rappresentanti una tipologia od un settore di disabilità.

L'Assemblea generale annuale é l'organo di governo di EDF. E' composta da 102 delegati delle organizzazioni aderenti (membri effettivi ed ordinari) ed inoltre gli osservatori.

Il Consiglio di amministrazione ha poteri di management e amministrazione, è soggetto alla direzione sia dell'assemblea generale che del Consiglio generale. È composto da 7 responsabili esecutivi e da 16 membri eletti dall'assemblea generale per un periodo di 4 anni. Il Consiglio di amministrazione si incontra due volte all'anno nel Paese di turno della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. La rotazione degli incontri agevola il contatto con le organizzazioni aderenti e la diffusione di consapevolezza sulle problematiche del settore in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Il Consiglio generale ha responsabilità di individuare e valutare le politiche di EDF, sulla base del programma di lavoro adottato dall'Assemblea generale. È composto dai membri del board rappresentanti dei Consigli nazionali dei disabili dell'Unione europea e degli Stati dell'Europa dell'Est che non sono membri del Consiglio di amministrazione e da un numero eguale di rappresentanti delle associazioni non governative europee che non fanno parte del Consiglio di amministrazione. I membri del Consiglio generale hanno mandato per quattro anni.

I responsabili esecutivi, eletti anch'essi per un periodo di quattro anni, sono sei, provenienti dalle associazioni non governative e dai Consigli nazionali e dalla Presidenza. I membri esecutivi hanno il mandato di attuare il programma di lavoro di EDF, definito dal board e approvato dall'assemblea generale.

Nelle relazioni esterne e nelle materie politiche EDF è rappresentato dal suo Presidente che è eletto dall'assemblea.

Staff

È composto da 13 persone tra cui due stageaires e quattro persone assunte in base a progetti a termine, con le seguenti mansioni: Direttore; Responsabile delle politiche europee; Assistente alle politiche europee; Responsabile delle politiche di adesione; Responsabile comunicazione; Responsabile informazione; Responsabile finanziario; Addetto all'organizzazione di eventi; Coordinatore eventi dell'anno europeo; Responsabile delle politiche dell'anno europeo; Coordinatore area "capacity building" allargamento; Assistente all'area "capacity building" allargamento; Webmaster.

Budget annuale

1,1 milioni di Euro per il 2002-2003, di cui 850.000 stanziati dalla Commissione europea nell'ambito del programma di azione contro le discriminazioni.

Modalità di finanziamento

Sostegno della Commissione europea attraverso il programma suddetto, contributi degli Stati Membri nell'ambito delle iniziative per il turno di Presidenza dell'Unione europea e quote di affiliazione stabilite secondo il tipo di adesione e la diversa natura e capacità finanziaria dei membri.

Obiettivi e scopi statutari

La missione di EDF é quella di assicurare ai cittadini disabili il pieno accesso ai diritti umani fondamentali attraverso il loro coinvolgimento nello sviluppo e nell'implementazione delle politiche all'interno dell'Unione europea.

Attività

Il campo di azione di EDF é molto ampio, ma principalmente si concentra nelle politiche europee che hanno impatto sulla vita delle persone disabili. In particolare, EDF analizza e controlla le evoluzioni delle proposte a livello europeo, stabilisce contatti con le Istituzioni dell'UE e con altre organizzazioni europee ed internazionali.

EDF è attiva in tutte le decisioni dell'Unione europea affinché le esigenze delle persone disabili siano adeguatamente considerate. Le principali aree in cui EDF indirizza la propria attività sono:

- la non discriminazione ed i diritti umani
- il futuro dell'Unione europea e la revisione dei Trattati
- l'occupazione (compresi gli appalti pubblici e gli aiuti di stato)
- la lotta contro l'esclusione sociale
- i trasporti
- le telecomunicazioni
- la società dell'informazione
- la standardizzazione
- l'ampliamento
- la cooperazione allo sviluppo.

EDF organizza campagne per abbattere non solo le barriere "fisiche" che impediscono ai disabili eguali opportunità, ma anche quelle meno visibili: infatti EDF opera in campi quali la società dell'informazione, la standardizzazione, i trasporti ecc. Sostiene inoltre il processo di allargamento attraverso il rafforzamento della società civile nei paesi in via di adesione supportando la costituzione di associazioni nazionali dei disabili.

EDF si adopera affinché le organizzazioni dei disabili diventino membri a pieno titolo dell'Unione europea e di EDF.

Relazioni esterne e attività di lobby

EDF gestisce le relazioni esterne anche attraverso l'adesione a Social Platform, European Women's Lobby e The European Public Health Alliance.

EDF cerca di avere influenza attivamente su tutte le Istituzioni europee. Il Consiglio dei Ministri ha un ruolo importante per la formulazione e lo sviluppo delle politiche europee; perciò EDF segue di continuo le priorità ; delle presidenze dell'Unione e presenta Memoranda che rispecchino le prospettive dei disabili alle Presidenze di turno dell'Unione. Ha inoltre legami intensi con il Parlamento europeo: EDF infatti assicura il segretariato dell'Intergruppo sulla disabilità che riunisce 90 deputati di nazionalità ed affiliazioni politiche diverse.

Azioni significative effettuate ed in corso

EDF consegue programmi di lavoro annuali (1 aprile-31 marzo) e ogni anno pubblica un rapporto annuale consultabile sul sito internet dell' associazione.

All'origine della proposta dell'anno europeo delle persone con disabilità, celebrato nel 2003 in tutta l'Unione europea, vi è proprio l'impegno di EDF ad assicurare massima visibilità ai diritti delle persone con disabilità e favorire la costituzione di alleanze durature nel tempo tra le organizzazioni di disabili, le istituzioni pubbliche, gli imprenditori, i sindacati, le associazioni, le cooperative, i mezzi di comunicazione, al fine di definire politiche efficaci per la non discriminazione e per l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Difficoltà e criticità

I disabili sono ancora identificati come soggetti passivi di cura, più che come cittadini a pieno titolo; infatti le politiche in loro favore sono spesso limitate al settore sociale e sono di natura quasi esclusivamente passiva.

Occorrono pertanto politiche attive che permettano la piena partecipazione, oltre ad un vero e proprio mainstreaming della disabilità, in tutti gli ambiti dell'azione politica dell'Unione europea.

Sfide per il futuro

EDF crede nella necessità di definire politiche ambiziose e dare un seguito politico concreto all'anno europeo, per lottare contro la discriminazione dei 50 milioni di persone disabili dell'Europa allargata.

In particolare EDF sta sostenendo una campagna per l'adozione di una legislazione europea specifica che proibisca la discriminazione delle persone con disabilità nei vari ambiti della vita, in aggiunta alla direttiva per la parità di trattamento nell'accesso all'impiego. Occorre infatti rimuovere le barriere all'inclusione delle persone disabili nell'educazione, nei servizi, nei trasporti, nell'ambiente architettonico al fine di poter ottenere un pari accesso al lavoro.

Inoltre, anche l'ampliamento rappresenterà una sfida importante. EDF insiste per assicurare una piena partecipazione delle organizzazioni di persone dis-

abili e le loro famiglie dei paesi aderenti alle decisioni che li riguardano.

Infine la salvaguardia dei diritti e della dignità delle persone con disabilità ad alto livello di dipendenza rimane una questione critica in tutti i paesi dell'Unione europea.

ENAR European Network Against Racism

Indirizzo rue de la Charité 43 B-1210 BRUXELLES

Telefono +32.2.229.3570

Fax +32.2.229.3575

E-Mail info@enar-eu.org

Sito web www.enar-eu.org

Storia e costituzione

ENAR, una rete di ONG europee che lavorano per combattere il razzismo in tutti gli Stati Membri dell'Unione europea, è nata nell'ambito delle attività condotte nel 1997 in occasione dell'Anno europeo contro il razzismo. Nel 1998 (anno in cui ENAR è stata ufficialmente costituita), fra i mesi di marzo e settembre, oltre 600 Organizzazioni non governative hanno partecipato ad una serie di consultazioni nazionali ed europee e tavole rotonde per analizzare la validità di tale struttura.

Forma giuridica

Nel 1998 ENAR è stata costituita come società di diritto olandese ; attualmente è una AISBL (associazione internazionale senza scopo di lucro) di diritto belga.

Membri

ENAR riunisce circa 600 associazioni non governative attive nella lotta contro il razzismo provenienti dai 15 Stati Membri dell'Unione e da alcuni paesi.

I membri devono essere associazioni, gruppi non governativi, sindacati, organizzazioni di beneficenza e simili impegnate nella lotta contro il razzismo in tutte le sue espressioni, che sottoscrivano gli obiettivi della conferenza costitutiva di ENAR e siano accettate dal Coordinamento nazionale (per le organizzazioni nazionali) di riferimento o dall'Assemblea del coordinamento europeo (per le organizzazioni europee e internazionali).

Non sono ammessi come membri i singoli individui.

Nello statuto dell'associazione ai membri di ENAR è attribuita la qualifica di "membri affiliati".

I membri affiliati sono costituiti conformemente alle leggi dei rispettivi paesi d'origine. I membri nazionali ricevono un finanziamento molto limitato dal bilancio di ENAR; qualora i coordinamenti non siano in grado di trovare finanziamenti nazionali, le attività vengono svolte su base per lo più gratuita.

Ogni affiliato può uscire dall'organizzazione con effetto immediato a condizione che notifichi la decisione al Coordinamento nazionale o all'Assemblea del coordinamento europeo dipendentemente dal fatto che l'organizzazione sia nazionale, europea o internazionale. La decisione di allontanare membri affiliati può essere presa dal Coordinamento nazionale o dall'Assemblea del coordinamento europeo.

Organigramma

Sono organi di ENAR:

l'Assemblea generale, organo sovrano composto dai delegati dei membri aderenti indicati dai Consigli nazionali di ogni paese;

il Coordinamento nazionale formato dalle organizzazioni non governative;

l'Assemblea di coordinamento europeo composta dalle organizzazioni non governative europee;

l'Assemblea europea annuale;

il Consiglio di amministrazione, formato da un rappresentante di ogni Stato Membro dell'Unione nominato dai Consigli nazionali, e un rappresentante dell'Assemblea di coordinamento europeo.

Organigramma

Staff

5 persone a tempo pieno e occasionalmente persone con contratti a tempo determinato.

Budget annuale

Variabile

Modalità di finanziamento

Le risorse finanziarie di ENAR sono riferibili principalmente a contributi della Commissione europea (Programma di azione Art. 13 2001-2006); è prevista l'istituzione di una quota associativa.

Obiettivi e scopi statutari

ENAR ha come missione la lotta contro razzismo, xenofobia, antisemitismo e islamofobia; la promozione della parità di trattamento tra cittadini dell'Unione europea e cittadini extracomunitari; il collegamento delle iniziative locali, regionali o nazionali con le iniziative a livello europeo.

La rete intende:

- agire contro il razzismo e l'esclusione di persone diverse in termini di razza, di appartenenza etnica e culturale;
- eliminare la presenza di elementi razzisti nelle politiche migratorie adottate in Europa;
- esaltare il valore della diversità razziale, etnica e culturale.

Attività

Al fine di influenzare le politiche europee contro il razzismo, per le pari opportunità e l'uguaglianza dei diritti, ENAR conduce campagne di informazione su scala europea.

A livello nazionale ENAR agisce:

- informando i propri membri sugli sviluppi politici in corso;
- identificando referenti politici e istituzionali da contattare;
- organizzando il dialogo tra la società civile ed i governi.

A livello europeo, ENAR:

- segue l'agenda politica delle istituzioni comunitarie;
- prende posizione sulle diverse iniziative europee;
- esercita azioni di lobby presso le istituzioni comunitarie;
- stabilisce sistemi di partenariato con altre reti e organizzazioni europee.

Relazioni esterne e attività di lobby

Referenti principali di ENAR sono:

- la Commissione europea, in particolare la Direzione Generale Occupazione e Affari sociali e la Direzione Generale Giustizia e Affari Interni;
- il Parlamento europeo, i parlamentari, i gruppi politici dei Verdi e del centro-sinistra; ENAR interagisce inoltre con le commissioni parlamentari attive in questioni di diretta pertinenza e partecipa ai lavori dell'intergruppo sul razzismo.
- il Consiglio dei Ministri e le rappresentanze permanenti degli Stati Membri.

ENAR aderisce alla Piattaforma delle ONG sociali in qualità di membro e attraverso essa ha promosso, nell'ambito dei lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa, i temi della politica sociale e della non discriminazione. Alle attività delegate alla Piattaforma ENAR affianca anche iniziative autonome.

Azioni significative effettuate ed in corso

Pur se di recente creazione ENAR ha una struttura stabile e si posiziona all'esterno in modo chiaro e determinato.

Grazie all'impegno di ENAR e alle attività di lobby internazionale in tutti gli Stati Membri è in via di attuazione la modifica dei piani nazionali contro il razzismo.

ENAR ha sensibilizzato i lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa su alcuni temi specifici:

l'eguaglianza come valore: ENAR ha proposto di incorporare l'equo trattamento delle persone e l'eliminazione delle ineguaglianze tra gli obiettivi dell'Unione; l'art.13 del testo della Costituzione europea dovrebbe infatti rimanere una competenza dell'Unione trovando riscontro nella posizione strategica assegnata ad esso nella struttura della Costituzione, collocandolo tra i primi 15 articoli;

prevenzione e lotta contro razzismo e xenofobia come uno dei principali percorsi per realizzare un'area di libertà, sicurezza e giustizia, come attualmente stabilito dall'art. 29 del Testo Unico Europeo -T.U.E.;

in un'ottica di lungo termine riformulare il principio di cittadinanza per la costruzione di un'Europa "inclusiva" riscrivendo l'articolo 17 del Trattato per definire cittadino dell'Unione " qualunque persona che abbia la nazionalità di uno Stato Membro o residente legalmente in uno Stato Membro".

Nella convinzione che tali temi possano diventare concreti solo se supportati da procedure democratiche, efficaci e trasparenti, ENAR ha sollecitato la Convenzione a utilizzare per i tre argomenti suesposti la procedura di co-decisione e il voto a maggioranza qualificata.

Il programma di lavoro annuale di ENAR, che va dal gennaio 2003 all'aprile 2004, prevede le seguenti attività:

una pubblicazione e una conferenza sulla discriminazione con base religiosa;

una campagna sulla cittadinanza perché tutti i cittadini dell'Unione godano di eguali diritti superando l'attribuzione di diritti diversi attualmente data in base alla cittadinanza nazionale, europea e dei Paesi terzi

monitorare il recepimento della "Direttiva Razza" all'interno delle varie legislazioni nazionali, nonché promuovere l'adozione di una base legale in materia di razzismo e xenofobia per completare la "Direttiva Razza" sotto il profilo della legge penale;

supportare il recepimento della Direttiva sull'occupazione in considerazione del fatto che molti episodi di discriminazione si riscontrano proprio nell'accesso al mercato del lavoro.

Difficoltà e sfide per il futuro

In termini generali, a livello politico attualmente non c'è una grande apertura a trattare le questioni della non discriminazione e del razzismo.

A livello interno, le modalità di finanziamento non consentono ad ENAR di effettuare una programmazione di lungo termine.

Le principali sfide per il futuro riguardano l'integrazione e l'immigrazione nell'Unione europea e l'allargamento, verso il quale ENAR si sta mobilitando attraverso contatti con i paesi candidati allo scopo di costituire coordinamenti nazionali.

ETWelfare European Round Table of Charitable Social Welfare

Indirizzo Rue de Pascale 4-6 B-1040 BRUXELLES

Telefono +32.2.230.4500

Fax +32.2.230.5704

E-Mail euvertretung@bag-wohlfahrt.de

Sito web www.etwelfare.com

Storia e costituzione

ETWelfare è stato costituito nel luglio del 1996 nella forma di Gruppo europeo di interesse economico dalle seguenti associazioni: Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW), Finnish Federation for Social Welfare, Instituições Particulares de Solidariedade Social (UIPSS), Union Nationale Interfédérale des Oeuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS).

Forma giuridica

ETWelfare ha la forma giuridica di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.), anche se lo statuto precisa che ETWelfare ha un obiettivo "non economico".

Membri

Oltre ai membri a pieno titolo, fanno parte della compagine sociale di ETWelfare, i membri associati che possono essere anche individui che lavorano per un'organizzazione o un'associazione o altra forma organizzativa. I membri associati non hanno diritto di voto e non assumono responsabilità giuridiche. Una volta che i membri associati siano stati accettati, i membri a pieno titolo devono decidere all'unanimità sulla natura della loro partecipazione.

Associazioni nazionali:

Bundesarbeitsgemeinschaft "Freie Wohlfahrt" (Austria) ; Association Francophone pour la Santé et la Solidarité Caritas Vlaanderen (Belgio); The Volunteer Centre (Danimarca) ; Finnish Federation for Social Welfare (Finlandia) ; UNIOPSS - Union Nationale Interfédérale des Oeuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (Francia) ; BAGFW - Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (Germania) ; Social Work Foundation (Grecia) ; The Carmichael Centre for Voluntary Groups (Irlanda) ; Fondazione Italiana per il Volontariato (Italia) ; EGCA - Entente des Gestionnaires des Centres d'Accueil (Lussemburgo) ; Dutch Platform for International Welfare Affairs (Olanda) ; UIPSS - União das Instituições Particulares de Solidariedade Social (Portogallo) ; Plataforma para la Promoción del Voluntariado (Spagna) ; Forum for Frivilligt Socialt Arbete (Svezia) ; NCVO - National Council of Voluntary Organisations (Regno Unito).

Associazioni europee:

Solidar (con sede a Bruxelles), Caritas Europa (con sede a Bruxelles), EuroDiaconia (con sede a Bruxelles), European Volunteer (con sede a Bruxelles), European Network for Economic Selfhelp and Local Development (con sede a Berlino).

Organigramma

Gli organi costitutivi sono l'Assemblea dei soci e il Comitato di gestione.

L'assemblea dei soci è composta dai rappresentanti delle associazioni europee e nazionali ed è presieduta da un amministratore; la presidenza è a rotazione e ogni anno spetta, in ordine alfabetico, ai soci che compongono l'assemblea. I soci dell'assemblea hanno piena responsabilità per le azioni connesse alle attività e agli obiettivi di ETWelfare e in particolare su:

- finanziamento del Gruppo;
- mutamento del contratto;
- accettazione di nuovi soci;
- controllo delle attività del management;
- nomina e revoca degli amministratori;
- scioglimento del Gruppo.

Il Comitato di gestione si occupa dell'esecuzione delle attività del Gruppo ed è composto da almeno 4 amministratori, espressione dei membri a pieno titolo: soltanto due manager congiuntamente possono impegnare il Gruppo verso terzi; essi possono essere revocati da una decisione dei soci presa a maggioranza. Le deliberazioni sono di regola prese dai membri a pieno titolo nell'assemblea dei soci su proposta dell'amministratore.

Staff

ETWelfare non ha uno staff proprio, ma il lavoro è svolto su base volontaria dagli stessi membri.

Budget annuale

Nel 2003 è stata istituita una quota associativa di 500 Euro.

Modalità di finanziamento

L'unica fonte di finanziamento è data dalle quote associative. ETWelfare non dispone di ulteriori risorse.

Scopi statutari

La dichiarazione n.23 allegata al Trattato di Maastricht sottolinea l'importanza della cooperazione con le associazioni impegnate nella solidarietà nel perseguimento degli obiettivi sociali indicati nell'art.117 del Trattato. Il fine di ETWelfare è di promuovere le associazioni impegnate nel campo della solidarietà sociale attraverso la cooperazione sui seguenti punti:

il ruolo delle associazioni di solidarietà nelle politiche sociali europee, accanto al settore pubblico e commerciale;

i diritti sociali dei più svantaggiati ad ottenere servizi sociali di qualità;

la considerazione, all'interno delle politiche pubbliche, delle specificità delle associazioni di solidarietà e di quei gruppi sociali che esse rappresentano e ai quali forniscono servizi;

la qualità del management e la valutazione delle associazioni impegnate nel settore sociale.

ETWelfare promuove una migliore cooperazione con le Istituzioni europee in considerazione sia della sua profonda conoscenza delle associazioni nazionali coinvolte nel settore della sanità e delle politiche sociali, sia del suo impegno per migliorare la cooperazione tra le associazioni stesse e tra queste ultime e le autorità pubbliche, sia a livello nazionale che europeo.

Oltre ai problemi specifici legati alle politiche sociali in favore delle categorie svantaggiate (disabili, malati, poveri, disoccupati) che risultano di interesse generale per tutte le ONG, è importante che le ONG impegnate nell'ambito della solidarietà ed i loro partner pubblici considerino e affrontino a livello europeo le seguenti questioni trasversali:

- l'evoluzione del sistema di welfare all'interno dell'UE (sia per quanto concerne i servizi sociali che i diritti sociali individuali);
- la commercializzazione dei servizi sociali;
- l'organizzazione dei servizi sociali: le relazioni fra Stato, autorità locali, settore commerciale e settore non profit;

- le relazioni fra Stato e autorità locali;
- la politica sociale europea, i fondi e i programmi europei;
- il supporto dell'Unione Europea ai progetti innovativi;
- le questioni relative al management delle ONG impegnate nel campo della solidarietà;
- l'evoluzione del lavoro sociale.

Attività

L'azione di ETWelfare si concentra sull'azione di lobby verso le istituzioni europee e sullo scambio di esperienze tra i membri.

Relazioni esterne e azione di lobby

Le relazioni istituzionali coinvolgono essenzialmente la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Comitato Economico e Sociale europeo ed il Consiglio dei Ministri europeo, tramite i membri nazionali.

ETWelfare è membro della Piattaforma delle ONG sociali.

Recentemente ETWelfare si è dimessa da CEDAG per mancanza di risorse che l'ha costretta ad operare delle scelte tra i vari network cui aderisce, sulla base delle priorità immediate.

Il rapporto con la Commissione è fondamentale ma è sempre stato difficile, dal momento che ETWelfare non si identifica pienamente con la definizione ampiamente riconosciuta di ONG da parte della Commissione europea che attribuisce al termine ONG l'accezione di organizzazioni impegnate esclusivamente nel lavoro di "advocacy".

Le relazioni con il Consiglio europeo sono gestite soprattutto dai membri nazionali del network, ma si ritiene necessario rinforzarne il livello di influenza, poiché esso costituisce la base per ottenere risultati significativi a livello europeo.

Alcuni membri nazionali di ETWelfare fanno parte del Comitato Economico e Sociale europeo ciò rappresentando un vantaggio per poter operare adeguata pressione politica sui temi di interesse.

Azioni significative effettuate ed in corso

È evidente a tutti i membri che l'azione di ETWelfare avrà successo se vi sarà un miglioramento della cooperazione nazionale ed europea tra le organizzazioni aderenti, ma soprattutto nella misura in cui ETWelfare sarà in grado di contribuire alle politiche sociali europee.

Fino ad ora, ETWelfare ha preso parte a due audizioni pubbliche del Parlamento europeo, una su "L'occupazione in Europa" ed un'altra sul tema "Il Parlamento europeo nel dialogo sociale".

Nel prossimo futuro ETWelfare intende concentrare la sua attività di lobby sul Trattato di Amsterdam.

La proposta di integrare la dichiarazione n°. 23 allegata al Trattato di Maastricht nel Trattato dell'Unione europea, si fonda sulla volontà di chiarire la posizione delle ONG attive nel campo sociale: "Esse, da una parte, difendono i diritti sociali, e, dall'altra, provvedono alla fornitura di servizi per la protezione sociale". In questo modo, le associazioni di solidarietà sociale intendono veder riconosciuto il loro ruolo proattivo nella trasformazione del sistema di protezione sociale, divenuta necessaria in tutti i Paesi dell'Unione europea e inscindibile dall'Unione monetaria. Ciò significa che le associazioni di solidarietà sociale devono guidare l'attenzione dei soggetti istituzionali sugli effetti negativi e positivi di questo processo di trasformazione, collaborando così fattivamente alla costruzione di un sistema sociale equilibrato in tutta Europa.

Tuttavia, il raggiungimento di risultati positivi è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà e del decentramento - vale a dire la ripartizione di competenze tra Stato e regioni - da parte dei singoli governi degli Stati membri. Per tale ragione, ETWelfare supporta in modo particolare i progetti socialmente rilevanti ed i programmi contro la povertà e l'esclusione sociale.

ETWelfare è consapevole della necessità di cooperare con tutte le altre associazioni non governative in Europa ed in particolare con quelle impegnate in ambiti sociali d'azione che richiedono l'erogazione di servizi molto specialistici, - come nell'area dell'aiuto ai disabili, agli anziani, ai senza fissa dimora ed ai giovani -, che necessitano di un buon livello di rappresentanza a livello europeo.

Tale collaborazione diviene particolarmente intensa nel contesto del Forum sulle politiche sociali in Europa, organizzato periodicamente dai partner sociali e dalle associazioni non governative. Infatti, ETWelfare sottolinea come tutte le discussioni su temi specifici che si tengono durante il Forum costituiscano la premessa che sarà poi alla base delle azioni di lobby promosse dalle associazioni di solidarietà sociale

ETWelfare è stata la sola rete invitata alla recente audizione sul Libro Verde sui servizi di interesse generale. Si tratta di un tema di fondamentale importanza per ETWelfare che ha presentato i propri commenti al Libro Verde durante la fase di consultazione e continuerà a seguirne attentamente l'iter legislativo.

Difficoltà e criticità

La Dichiarazione di Maastricht prevedeva l'istituzione di una linea di budget che avrebbe dovuto finanziare ETWelfare e le altre organizzazioni costituite sulla base della Dichiarazione stessa. Dopo una prima fase di attuazione, tale linea di budget venne eliminata, per mancanza di una base giuridica. Da allora ETWelfare non ha più ricevuto alcun contributo dalla Commissione, anche perché, in quanto rappresentativa di organizzazioni al tempo stesso non profit ed erogatrici di servizi, ETWelfare non rientra pienamente nella definizione attualmente prevalente di ONG, che, agli occhi della Commissione europea,

identifica quelle organizzazioni che svolgono esclusivamente compiti di "advocacy".

Estremamente rilevante per il futuro è l'evoluzione del dibattito sul futuro della protezione sociale e sui modelli da utilizzare che è in corso in tutti i paesi europei. E' reale il rischio che si vada verso un modello sempre più guidato dalle regole di mercato.

Sfide per il futuro

I temi rispetto ai quali ETWelfare intende impegnarsi nel prossimo futuro sono:

- l'evoluzione del sistema di welfare all'interno della Unione europea;
- la commercializzazione dei servizi sociali;
- l'organizzazione dei servizi sociali (relazioni tra Stati, autorità locali, settori commerciali e non profit);
- l'accesso delle associazioni non governative ai fondi ed ai programmi europei;
- le relazioni con lo Stato e con le autorità locali;
- il management delle associazioni non governative impegnate nel campo della solidarietà;
- l'evoluzione del lavoro sociale.

EWL European Women's Lobby

Indirizzo Rue Hydraulique 18 B-1210 BRUXELLES

Telefono +32.2.217.9020

Fax +32.2.219.8451

E-Mail ewl@womenlobby.org

Sito web www.womenlobby.org

Storia e costituzione

EWL è stato creato nel 1990 da alcuni rappresentanti di organizzazioni non governative di donne grazie ad un contributo delle istituzioni europee, che rese possibile la costituzione del network, la costituzione dei coordinamenti nazionali e la redazione dello statuto.

Forma giuridica

EWL é una organizzazione internazionale non profit di diritto belga (AISBL).

Membri

All'interno di EWL si distinguono:

1) **membri a pieno titolo:**

lo status di membro a pieno titolo può essere acquisito dai coordinamenti nazionali di ONG e dalle ONG europee che siano presenti in almeno 4 paesi. I coordinamenti nazionali possono essere costituiti da una sola organizzazione (ad esempio in Irlanda) o da più organizzazioni che si associano e creano un proprio coordinamento (ad esempio in Spagna). La struttura e l'organizzazione interna è stabilita localmente secondo le tradizioni e le esigenze locali.

2) **membri associati:**

possono esserlo tutte le ONG di donne o le sezioni femminili di ONG che condividono gli obiettivi di EWL.

3) **membri sostenitori:**

le persone fisiche o giuridiche che sostengono EWL.

Le organizzazioni nazionali aderenti sono:

Bund Österreichischer Frauenvereine, Österreichischer Frauenring (Austria) ; Conseil des Femmes Francophones de Belgique, Nederlandstalige Vrouwenraad, Comité de Liaison des Femmes (Belgio) ; Bulgaria Gender Research Foundation (Bulgaria) ; Women's Council in Denmark (Danimarca) ; NYTKIS - Coalition of Finnish Women (Finlandia) ; CLEF - Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes (Francia) ; Deutscher Frauenrat (Germania) ; Coordination of Greek Women's NGOs for the EWL (Grecia) ; MaNESZ - Magyar Női Erdekérvényesítő Szövetség, Hungaria Women's Lobby (Ungheria) ; NWCI - National Women's Council of Ireland (Irlanda) ; Coordinamento Italiano della Lobby Europea delle Donne (Italia) ; Resource Centre for Women "MARTA" (Lettonia) ; Commission Féminine du Mouvement Européen de Luxembourg, Fédération Nationale des Femmes Luxembourgeoises, Conseil National des Femmes du Luxembourg (Lussemburgo) ; Vrouwen Alliantie, Nederlandse VrouwenRaad (Olanda) ; CPLM - Coordenação Portuguesa para o Lobby Europeu de Mulheres (Portogallo) ; CELEM - Coordinadora Espanola para el Lobby Europea de Mujeres (Spagna) ; The Swedish Women's Lobby (Svezia) ; NAWO - National Alliance of Women's Organisations, Northern Ireland Women's European Platform NIWEP, Engender Women's Forum Scotland, Wales Women's European Network (Regno Unito).

Le organizzazioni europee aderenti sono:

ECICW/CECIF - European Centre of the International Council of Women, ETUC - European Confederation of Trade Union, International European Movement, Council of European Municipalities and Regions, European Council of WIZO Federation, International Council of Jewish Women, Committee of Agricultural Organisation in the EU COPA, European Disability Forum, European Federation of Business & Professional Women, European Forum of Left Feminists, ENOW - European Network of Women, European Women's Network for Intercultural Action and Exchange, FEFAF - European Federation of Women Working in the Home, International Federation of

Women in Legal Careers, FEMVISION - European Network of Women Entrepreneurs, International Alliance of Women, International Council of Jewish Women, Medical Women's International Association, Soroptimist International Europe, Soroptimist International of Great Britain and Ireland, The European YWCAS, World Union of Catholic Women's Organisations, University Women of Europe, Women's International League for Peace and Freedom.

Organigramma

EWL è strutturata nei seguenti organi:

l'Assemblea Generale, che è costituita da 3 delegati per ogni coordinamento nazionale e da 1 rappresentante per ogni organizzazione europea; l'Assemblea Generale si riunisce una volta l'anno, discute il programma di lavoro annuale e stabilisce la strategia politica dell'organizzazione;

il Consiglio d'Amministrazione, che è composto da 28 membri, 1 membro per ogni Stato membro dell'UE e 10 rappresentanti delle organizzazioni europee; il Consiglio viene eletto ogni 2 anni dall'Assemblea Generale e si riunisce ogni tre mesi.

Il Comitato esecutivo, che viene eletto dal Consiglio d'Amministrazione, è composto dal Presidente, da 2 vice presidenti e da un tesoriere.

Il Segretariato, che è guidato dal Segretario Generale.

Staff

Lo staff di EWL è composto da 12 persone.

Budget annuale

815.000 Euro, di cui l'80% è finanziato dalla Commissione europea

Il restante 20% proviene da quote associative, sponsorizzazioni o altre forme di contributo.

Modalità di finanziamento

Il budget è proposto annualmente dalla Commissione europea e dal Parlamento all'interno del budget generale della Commissione (linea A).

Scopi statutari

I fini statutari di EWL prevedono di:

supportare il coinvolgimento e l'assunzione di responsabilità di tutte le donne; fornire con regolarità input su tutte le politiche dell'UE che abbiano un impac-

to sulla vita delle donne e sulla promozione dell' eguaglianza tra uomini e donne;

monitorare lo sviluppo e l'attuazione di politiche trasversali tese all'uguaglianza dei sessi in modo da assicurare che in tutte le politiche dell'UE siano presi in considerazione i diritti, i bisogni e le aspirazioni delle donne;

prendere in considerazione i bisogni dei differenti gruppi di donne, e le molteplici identità e ruoli che esse assumono durante il loro ciclo di vita.

Attività

Le principali aree tematiche su cui si focalizza l'attività di EWL sono:

- l'uguaglianza dei sessi nell'ambito delle politiche e della legislazione dell'UE: politiche generali e strumenti per l'uguaglianza dei sessi a livello europeo;
- i diritti umani delle donne e la violenza contro le donne: promozione dei diritti umani delle donne e politiche per contrastare tutte le forme di violenza contro le donne;
- la revisione dei Trattati e la Convenzione sul futuro dell'Europa: uguaglianza dei sessi nella revisione dei Trattati europei, partecipazione delle donne nel dibattito sul futuro dell'Europa;
- le donne e il processo di allargamento: per un rafforzamento dell' eguaglianza tra uomini e donne nel processo di allargamento dell'Unione.
- le politiche di occupazione;
- le donne e la globalizzazione;
- le politiche sociali: integrare l'agenda politica sociale europea nella prospettiva dell'eguaglianza dei sessi, compresi i sistemi di sicurezza sociale, i congedi parentali, ecc.;
- la discriminazione multiforme: molte donne devono affrontare non solo la discriminazione rivolta al fatto di essere donna, ma anche quella di essere giovane, nera o appartenente ad una minoranza etnica, omosessuale, o altro;
- la Conferenza mondiale di Durban contro il razzismo: integrare i diritti e i bisogni delle donne nere, migranti e appartenenti a minoranze etniche all'interno delle politiche europee contro il razzismo.

Relazioni esterne e azione di lobby

EWL si relaziona essenzialmente con la Commissione e con il Parlamento europeo ed è membro della Piattaforma sociale europea delle organizzazioni non governative.

Nell'ambito della Commissione europea, le relazioni sono particolarmente strette con la Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali ed in particolare con l'Unità Pari Opportunità. EWL fa parte in qualità di osservatore

dell'“Advisory Committee on Equality between Women and Men” della Commissione europea, attraverso cui EWL ha contatti con tutti coloro che si occupano di pari opportunità nella Commissione europea e negli Stati Membri.

EWL ha svolto progetti specifici con la Direzione Generale Commercio, la Direzione Generale Sviluppo e con la Direzione Generale Giustizia e Affari Interni, nell'ambito del programma Dafne sulla violenza contro le donne.

All'interno del Parlamento europeo EWL si relaziona con la Commissione dei diritti delle donne a cui EWL propone relatori e materiale; inoltre, partecipa alle riunioni, ma senza avere un ruolo formale specifico. In linea generale, mantiene ottime relazioni con tutti i gruppi politici.

EWL lavora a stretto contatto con le Presidenze di turno, mentre con il Consiglio europeo sono i membri nazionali a stabilire i contatti. Il successo di EWL, infatti, dipende in gran parte dalla combinazione dell'intervento europeo con quello nazionale; è fondamentale che tutto ciò che viene fatto a livello europeo sia supportato a livello nazionale.

La lobby si rivolge spesso anche alle altre ONG che non attuano politiche di genere e non ne comprendono appieno l'importanza.

Azioni significative effettuate ed in corso

L'obiettivo primario di EWL - il raggiungimento della parità tra uomini e donne - è un obiettivo di lungo periodo. Di conseguenza, non è facile valutarne i risultati, anche perché gran parte del lavoro di promozione si svolge dietro le quinte.

La questione delle pari opportunità viene mantenuta nell'Agenda europea grazie all'influenza di un discreto numero di donne e di qualche uomo sensibile ed impegnato su questa tematica sia all'interno della Commissione che del Parlamento europeo.

Un'attenzione particolare viene rivolta alle strategie europee per l'occupazione e per l'inclusione sociale per assicurare che l'impegno sulle questioni di genere venga mantenuto e possibilmente rafforzato, dato che si tratta di strategie chiave per influenzare gli Stati Membri sulle politiche di genere.

EWL ha operato negli Stati Membri aderenti per creare nuovi contatti allo scopo di costituire nuovi coordinamenti nazionali che aderiscano rapidamente al network europeo.

Un altro importante settore di azione è la violenza contro le donne. EWL sta realizzando, attraverso un progetto Dafne, un Osservatorio europeo sulla violenza contro le donne composto da esperti di ogni paese. In termini generali, EWL cerca di ottenere una base giuridica che promuova un programma di azione più ampio del programma Dafne.

EWL sta anche lavorando per evitare che la prostituzione venga riconosciuta come un'attività professionale.

All'interno della Convenzione sul futuro dell'Europa EWL, ha operato da sola

e all'interno della Piattaforma sociale, ottenendo risultati soddisfacenti su alcuni temi, ma non sulla totalità di quelli promossi.

Difficoltà e sfide per il futuro

Attualmente l'Unione europea non rappresenta un ambiente ostile per le donne ma neanche particolarmente favorevole. C'è il rischio che con l'allargamento aumenti il numero dei governi non particolarmente attenti alle questioni di genere.

I risultati ottenuti a livello comunitario riguardano essenzialmente la questione dell'occupazione; in realtà le questioni di genere vanno ben al di là dell'aspetto occupazionale, influenzando trasversalmente tutte le tematiche.

Un altro nodo critico, comune alla maggioranza delle ONG, è dato dall'incertezza dei finanziamenti.

In occasione delle prossime elezioni del Parlamento europeo, nel giugno 2004, si voterà per la prima volta in una Unione europea con 25 Stati membri. EWL, forte del risultato per cui attualmente il 31% del Parlamento europeo è composto da donne, ritiene che questo dato debba essere incrementato ad ogni elezione. Per fare questo, EWL porrà in essere un'azione di lobby nei confronti dei partiti politici affinché siano raggiunti ulteriori progressi verso una rappresentanza paritaria di uomini e donne nel Parlamento europeo.

FEANTSA European Federation of National Organisations Working with the Homeless

Indirizzo Chaussée de Louvain 194 B-1210 BRUXELLES

Telefono +32.2.538.6669

Fax +32.2.539.4174

E-Mail office@feantsa.org

Sito web www.feantsa.org

Storia e costituzione

FEANTSA è stata fondata nel 1989.

Forma giuridica

AISBL (Associazione internazionale senza finalità di lucro di diritto belga).

Membri

FEANTSA è costituita da 90 organizzazioni di 23 paesi europei, tra cui i 15 Stati membri dell'UE.

La maggior parte dei membri è rappresentata da ONG che offrono un'ampia gamma di servizi ai senza fissa dimora, tra cui alloggio e sostegno sociale. La maggioranza dei membri di FEANTSA sono reti nazionali e regionali di enti erogatori di servizi che spesso collaborano strettamente con le autorità pubbliche e con i fornitori di abitazioni sociali; l'unico membro italiano è FIO-PSD, la Federazione degli Organismi dei Senza Fissa Dimora.

Organigramma

FEANTSA è una struttura democratica che cerca di coinvolgere i suoi membri nei vari settori di sua competenza. Gli organi di governo sono l'Assemblea Generale - che è composta da tutte le organizzazioni associate -, il Consiglio d'Amministrazione - che è formato da un responsabile di ogni paese membro -, ed il Comitato Esecutivo, composto da sette membri scelti tra i membri del Consiglio d'Amministrazione.

L'ufficio di Bruxelles si occupa delle attività ordinarie del network.

Staff

Le figure componenti lo staff sono:

il Direttore, il Responsabile delle politiche, il Responsabile della Comunicazione, il Responsabile delle politiche e della ricerca e il Responsabile dell'amministrazione e delle finanze.

Budget annuale

Circa 800.000 Euro.

Modalità di finanziamento

Il 90% del budget è finanziato dalla Commissione, mentre il rimanente 10% proviene dai membri.

Scopi statutari

FEANTSA opera per la sensibilizzazione sui temi relativi alle problematiche dei senza fissa dimora e della esclusione abitativa sia a livello nazionale che europeo.

Attività

Le principali aree tematiche su cui si focalizza l'attività di FEANTSA sono:

Promozione politica

- Mantenere un dialogo regolare con le Istituzioni europee e gli organi di governo nazionali e regionali per promuovere lo sviluppo e la realizzazione

di misure effettive per affrontare e trasformare la condizione delle persone senza dimora.

- Sensibilizzare i rappresentanti politici a livello europeo, nazionale e regionale sul bisogno urgente di sviluppare politiche attive che abbiano come obiettivo una effettiva prevenzione del fenomeno delle persone senza dimora. Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla complessa situazione in cui vivono le persone senza dimora.

Scambi transnazionali

- Promuovere e facilitare lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra i membri di FEANTSA. A questo scopo FEANTSA organizza regolarmente seminari e conferenze europee che raccolgono la presenza contemporanea di operatori dei servizi, ricercatori e esponenti politici. In aggiunta, FEANTSA ha quattro gruppi di lavoro nei quali i membri discutono e fanno proposte su temi rilevanti, quali il diritto alla casa, il lavoro, l'accompagnamento sociale, la raccolta dati e la ricerca.

Sui temi più importanti FEANTSA prepara regolarmente dei documenti politici che sono basati sui risultati di questo scambio transnazionale. Questi documenti sono disponibili sul sito web o, su richiesta, presso la segreteria FEANTSA di Bruxelles.

Comunicazione

- Informare i propri membri e allargare il numero di persone interessate ai senza fissa dimora. Il sito di FEANTSA offre notizie importanti, analisi e collegamenti per meglio conoscere la realtà dei senza fissa dimora ed i temi della esclusione abitativa. Inoltre FEANTSA pubblica una rivista quadrimestrale (*Homeless in Europe*) ed una newsletter mensile via e-mail con importanti aggiornamenti (*FEANTSA flash*).

Ricerca

- L'attività di ricerca serve a favorire una migliore comprensione della complessità e dei cambiamenti in atto nel fenomeno dei senza fissa dimora. I risultati delle ricerche vengono distribuiti anche ad altri ricercatori, così come ai servizi che si occupano di senza fissa dimora ed ai rappresentanti politici.

La ricerca offre riflessioni ed aiuta sia gli erogatori di servizi sociali sia i rappresentanti politici ad ampliare le proprie conoscenze e le proprie strategie d'azione. FEANTSA ha fondato l'Osservatorio europeo sulle persone senza dimora nel 1991. Si tratta di una rete di ricercatori nazionali che godono di una comprovata esperienza nel campo delle persone senza fissa dimora e della esclusione abitativa.

Ogni anno l'Osservatorio produce una serie di rapporti nazionali su un tema di ricerca specifico legato alle persone senza fissa dimora. Questi rapporti rappresentano la base di una pubblicazione europea che esamina ed analizza processi transnazionali. Tutti i rapporti nazionali e transnazionali sono disponibili ed in vendita richiedendoli alla segreteria di FEANTSA di Bruxelles.

Relazioni esterne e azione di lobby

Sull'esempio della cooperazione tra diversi settori a livello nazionale, FEANTSA sviluppa collaborazioni simili a livello europeo. Tali collaborazioni permettono a FEANTSA di accrescere la possibilità di veder riconosciute le proprie istanze nel lavoro di pressione politica.

FEANTSA collabora strettamente con CECODHAS (Comitato Europeo di Coordinamento dell'Alloggio Sociale): ambedue sono soci fondatori del Forum Europeo sulla Casa (un Forum di organizzazioni europee attive nel campo dell'alloggio). Altri partner importanti sono la Piattaforma europea delle ONG Sociali e EAPN.

In relazione ai temi di volta in volta trattati, FEANTSA collabora inoltre con altre realtà, come EUROCITIES (Rete Europea delle Città Metropolitane), Caritas Europa e Retis (Rete Europea Transregionale per l'Inclusione Sociale).

FEANTSA, infine, gode di uno status consultivo in seno al Consiglio d'Europa e alle Nazioni Unite.

All'interno della Commissione europea, FEANTSA si confronta principalmente con la Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali, con la Direzione Generale Politiche Regionali e con la Direzione Generale Ricerca.

Partecipa alla riunione informale dei Ministri che hanno tra le proprie competenze il tema dell'alloggio.

Presso il Parlamento europeo, oltre a contatti diretti con deputati interessati ai temi dei senza fissa dimora, FEANTSA partecipa ai lavori della Commissione Parlamentare Occupazione e Affari Sociali.

Infine, FEANTSA fa parte della Task Force Eurostat per la raccolta dati sui senza fissa dimora.

Azioni significative effettuate ed in corso

Il focus dell'attività di questi anni è connesso alla strategia europea contro l'esclusione sociale.

Ogni anno viene scelto un tema principale; le priorità recenti sono state:

- lavoro in rete;
- immigrazione clandestina;
- accesso all'alloggio.
- Il 2004 sarà l'anno della prevenzione dell'esclusione abitativa.
- Una priorità trasversale è rappresentata dall'accompagnamento sociale.

È veramente difficile fare un'analisi di cause ed effetti dell'essere senza dimora. Spesso questa condizione è la combinazione di molti fattori. Ciò che accomuna la maggior parte delle persone senza dimora, sono i numerosi ostacoli che impediscono loro una partecipazione piena alla vita sociale. Questi ostacoli sono prevalentemente di natura economica, psicologica, sanitaria e socia-

le. Un approccio multidimensionale è la sola via per affrontare i problemi ed i bisogni delle persone senza dimora.

Rendere disponibili delle soluzioni abitative sarebbe indubbiamente una soluzione logica, ma - per la maggior parte delle persone senza dimora - il reinserimento immediato dentro la società sarebbe molto difficile. Per questo, si ritiene indispensabile offrire anche un accompagnamento di tipo sociale, al fine di sostenere le persone senza dimora nel percorso di reinserimento. L'accompagnamento sociale deve essere elaborato su base individuale, adeguato ai cambiamenti dei bisogni delle persone lungo il percorso, con la finalità di aiutarle a vivere forme diverse e personali di autonomia nella comunità.

Il gruppo ricerca di FEANTSA svolge un'azione importantissima in quanto permette di tenere aggiornate le statistiche, di approfondire indagini sul settore e di promuovere le politiche.

Difficoltà e criticità

Il sistema finanziario della Commissione europea obbliga a programmi di lavoro su base annua, poiché il budget viene rinnovato di anno in anno. E' un periodo molto breve per impostare e condurre azioni significative.

Un altro limite è rappresentato dai vincoli di budget che, ad esempio, non permettono di spendere nulla in favore dei paesi di prossima adesione, in quanto esiste una specifica Direzione Generale che segue e finanzia l'allargamento.

L'approccio e il funzionamento di FEANTSA, che segue un criterio "bottom-up" per scelta, è sempre più difficile da mantenere. I punti di vista, le esperienze di provenienza degli associati, le problematiche dei singoli paesi rendono sempre più complessa la sintesi e la capacità di trovare posizioni comuni su problemi e dibattiti che influenzano le politiche europee e anche su temi di lavoro condivisi da tutti.

Sfide per il futuro

La prima sfida, che costituisce al contempo una grande opportunità, è certamente l'allargamento; è fondamentale allargare la base sociale (varie organizzazioni dei paesi di prossima adesione sono già associate) pur rimanendo un'organizzazione democratica e partecipativa.

In secondo luogo, FEANTSA mira ad affermarsi come una task force di esperti capace di contribuire alle politiche in favore delle persone che soffrono di esclusione abitativa, e non come un organismo di rappresentanza dei senza fissa dimora.

Infine, esiste un problema di definizione del termine "senza dimora" sul quale è necessario concentrarsi, poiché tale termine è estremamente limitativo rispetto al fenomeno dell'esclusione abitativa che include anche aspetti legati all'insalubrità o all'inadeguatezza dell'alloggio e molti altri aspetti che non sempre è facile far comprendere.

CONCORD Confederation of NGOs for Relief and Development

Indirizzo Square Ambiorix 10 B-1000 BRUXELLES

Telefono +32.2.743.8760

Fax +32.2.732.1934

E-Mail secretariat@concordeurope.org

Sito web www.concordeurope.org

Storia e costituzione

Il 30 gennaio del 2003, dopo 27 anni di lavoro, il Comitato di collegamento delle associazioni non governative (CLONG) ha aperto la sua membership oltre che alle piattaforme nazionali europee anche ai network delle organizzazioni non governative, trasformandosi così nella nuova Confederazione delle Organizzazioni Non Governative europee, CONCORD. In questa data sono stati approvati il nuovo statuto e le nuove regole associative.

La trasformazione di CLONG è stata determinata da una crisi scaturita a seguito di una verifica della Commissione europea circa l'azione condotta, che ha evidenziato una non chiarezza dei flussi di finanziamento fra la struttura centrale di CLONG ed i propri membri. A questo si è poi aggiunta una riflessione degli stessi membri rispetto al senso e alla missione del CLONG stesso.

Negli anni, CLONG era andato configurandosi come un'organizzazione molto strutturata con uno staff composto da 25 persone: tale strutturazione è dovuta necessariamente cambiare a seguito della verifica di idoneità conseguente alla richiesta di chiarimenti da parte della Commissione europea.

La crisi è sopraggiunta anche perché le organizzazioni che componevano la base associativa del CLONG non si sono più riconosciute nella mission che lo stesso CLONG andava proponendo, vedendo una struttura organizzativa che invece di essere al servizio degli associati aveva assunto un'identità diversa ed in cui i membri non si identificavano più.

Forma giuridica

La struttura giuridica corrisponde a quella di organizzazione non profit.

Membri

Sono membri di CONCORD:

le piattaforme nazionali dei seguenti Paesi : Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito;

i seguenti network: Aprovev, Caritas, Cidse, Eplo, EU-CORD, Euronaïd, Eurostep, Eurodad, Forum IPPF, Save the Children, Solidar, Terre des Hommes, Voice, Wide, World Vision.

Organigramma

La struttura di CONCORD si articola nei seguenti organi costitutivi:

L'Assemblea generale e l'Assemblea consultiva; l'Assemblea consultiva si riunisce due volte all'anno per promuovere i progetti realizzati dalle associazioni non governative europee per lo sviluppo. Essa rappresenta anche un forum in cui le proposte vengono discusse, ordinate secondo un criterio di priorità, e approvate. L'Assemblea generale decide su queste priorità e circa le questioni statutarie.

Il Consiglio di amministrazione: ha la responsabilità di assicurare che i progetti prioritari e le posizioni comuni siano sostenuti da tutti i membri della Confederazione. E' composto da nove membri che vengono eletti e che sono in carica per un periodo massimo di tre anni. Ogni network e piattaforma nazionale deve avere almeno 3 rappresentanti all'interno del Consiglio stesso.

The "Advisory Group": questo gruppo è costituito da alcuni rappresentanti della Confederazione e da rappresentanti di altri enti, quali università, istituti di ricerca o simili. Il loro lavoro consiste nell'esplorare e ricercare i campi di azione su cui poi dovrà essere indirizzata l'attività di CONCORD.

Il Segretariato della Confederazione: il suo incarico si concentra nel seguire alcune politiche prioritarie e tenere informati i membri su queste attività.

Il "Convenors Forum": è composto dai membri provenienti dai vari gruppi di lavoro. Si incontrano 3 volte all'anno per discutere i temi affrontati nei gruppi di lavoro e per raggiungere un consenso su quelle politiche su cui in precedenza mancava l'accordo. Ciò aiuta a migliorare la coerenza e il coordinamento delle attività tra i gruppi di lavoro. I membri sono informati sui risultati ottenuti.

I gruppi di lavoro: vi è una duplice tipologia: i gruppi "tematici" e "permanenti" che impegnano i membri di CONCORD per un lungo periodo di tempo, ed i gruppi "ad hoc" con un limitato numero di partecipanti che lavorano principalmente sulle politiche europee attuali.

Staff

Il Segretariato è composto da 7 persone.

Budget annuale

800.000 Euro.

Modalità di finanziamento

La Commissione europea co-finanzia CONCORD in modo decrescente fino al 2005 (75% nel 2003, 70% nel 2004 e 60% nel 2005). Per il 2006 la quota verrà stabilita anche in base al contributo crescente da parte dei membri che dovranno coprire in modo incrementale la quota necessaria per arrivare a

comporre il budget. La quota relativa ad ogni associato è calcolata in base al numero degli affiliati ad ogni piattaforma nazionale, al numero di persone coinvolte nello staff ed alla percezione di forza di ogni piattaforma o network. In base a queste regole sono state definite cinque categorie di quote associative.

Scopi statutari

Lo scopo generale di CONCORD è di aumentare l'influenza delle associazioni non governative sulle Istituzioni europee, coniugando esperienza e rappresentanza.

Gli obiettivi specifici sono:

- coordinare la cooperazione tra le associazioni non governative al fine di influenzare il dibattito politico e la formulazione delle politiche sociali umanitarie e di cooperazione allo sviluppo;
- assicurare un accesso stabile ai finanziamenti provenienti dall'Unione europea e dalle Istituzioni;
- promuovere la qualità del lavoro delle associazioni non governative, in particolare le relazioni con la società civile nel Sud del mondo;
- migliorare la legittimazione e promuovere gli interessi politici delle associazioni non governative europee in quanto partner strategici dell'Unione europea e delle Istituzioni.
- Il valore aggiunto della Confederazione sta nella sua capacità di rappresentare le posizioni congiunte della comunità delle associazioni non governative, combinando al tempo stesso esperienza, qualità e rappresentatività e condividendo informazioni, capacità e conoscenza.

Attività

I temi principali su cui vertono le attività di CONCORD sono:

- l'allargamento UE;
- la sicurezza alimentare;
- il finanziamenti per lo sviluppo;
- il commercio;
- l'accordo Cotonou;
- gli aiuti umanitari.
- Relazioni esterne e azione di lobby

Il sistema di relazioni nella confederazione europea delle ONG è complesso, e la sua complessità è direttamente connessa alla struttura stessa di CONCORD, in quanto rete di reti.

CONCORD rappresenta le ONG di sviluppo all'interno del Civil Society Contact Group.

Lobby europea

Rispetto all'Unione europea la connessione più stretta si ha con la Commissione europea e soprattutto con la Direzione Generale Sviluppo, con cui CONCORD vorrebbe strutturare incontri periodici, sulla base anche di quanto avveniva in precedenza. La lobby condotta è di tipo politico strategico e non interviene direttamente sulla dimensione dei progetti finanziati.

Azioni significative effettuate ed in corso

L'agenda politica per i prossimi 5 anni prevede le seguenti attività prioritarie:

- una politica attiva che ottenga che lo 0,7% del PIL sia destinato al finanziamento dell'aiuto allo sviluppo;
- la riformulazione del ruolo dei partner del nord delle associazioni non governative a favore di quello dei partner del Sud;
- il consolidamento di una forte partnership con le istituzioni europee;
- la ricerca di strategie per rafforzare la rappresentanza e la qualità del lavoro delle associazioni non governative;
- la vigilanza sull'osservanza degli impegni assunti dall'Unione europea nei confronti dei Paesi in via di sviluppo durante il processo di allargamento e di riforma dell'Unione.

Difficoltà e criticità

Le difficoltà principali sono legate alla struttura stessa di CONCORD che deve creare un collegamento reale fra tutti i membri, pur salvaguardando le singole identità dei membri, o almeno mantenere una linea di visibilità e di coerenza condivisa da tutti i membri. E' necessario quindi operare per evitare il distacco dalla base associativa e rispettare l'identità e il riconoscimento di ogni membro in tutto il percorso, in tutte le azioni condotte da CONCORD.

Sfide per il futuro

Le sfide maggiori cui CONCORD dovrà confrontarsi sono:

Riuscire a condurre azioni di lobby anche rispetto alla Direzione Generale Relazioni Esterne in collegamento con le azioni già condotte con la Direzione Generale Sviluppo.

Portare le due azioni ad un livello di coerenza tale da ottenere un impatto politico strategico più forte e sinergico.

Costruire una matrice generale di interazione possibile fra tutte le sue componenti tenendo presente anche gli incroci che si generano a livello nazionale e non solo europeo.

Focalizzare l'attenzione delle singole ONG o delle reti verso la dimensione politico-strategica dello sviluppo che spesso viene trascurata a vantaggio dell'operatività progettuale.

APRODEV Association of World Council of Churches related Development Organisations in Europe

Indirizzo Boulevard Charlemagne 28 B-1000 BRUXELLES

Telefono +32.2.234.5660

Fax +32.2.234.5669

E-Mail admin@aprodev.net

Sito web www.aprodev.net

Storia e costituzione

L'organizzazione é nata nel 1989 con uno staff molto contenuto, composto da 2 sole persone. La struttura è sorta sulla base di due esigenze principali, una di natura più politica e una esclusivamente di ordine pratico:

- avere un'agenzia che promuovesse uno sviluppo ecumenico e sociale;
- creare un forum dove i membri potessero discutere tra loro temi ritenuti importanti.

Forma giuridica

Aprodev ha la forma giuridica di fondazione secondo la legislazione olandese. Nel prossimo anno si prevede la trasformazione in AISBL, conformemente quindi al diritto belga.

Membri

Agenzie:

HEKS/EPER- Bread for all, (Svizzera) ; EED - Bread for the World, (Germania); Christian Aid (Regno Unito) ; Church of Sweden, Diakonia (Svezia); Cimade (Francia) ; Danchurchaid (Danimarca); EAEZ (Austria); Finnchurchaid (Finlandia); Global Ministries of the Uniting Churches in the Netherlands (Olanda); Hungarian Interchurch Aid (Ungheria); ICCO (Olanda) ; Icelandic Church Aid (Islanda); Norwegian Church Aid (Norvegia); Solidarité Protestante (Belgio).

Osservatori:

World Council of Churches, Lutheran World Federation.

Organigramma

La struttura di APRODEV si articola attraverso un'Assemblea generale ed un Comitato esecutivo.

L'Assemblea generale è composta dalle 17 agenzie aderenti.

Il Comitato esecutivo è composto da 4 membri nominati dall'Assemblea generale più un rappresentante del Consiglio Mondiale delle Chiese.

Tali organi sono coadiuvati da un "Policy staff" composto da esperti senior che discutono i programmi di sviluppo e da alcuni "Advisory groups" che si occupano di obiettivi specifici sia tematici che geografici.

Staff

È composto da 7 membri.

Budget annuale

450.000 Euro per il funzionamento. Considerando anche l'attività progettuale si arriva intorno ai 700.000 Euro.

Modalità di finanziamento

Il budget è garantito dalle quote dei membri. Per la parte progettuale i singoli membri possono accedere ai fondi attraverso due vie: finanziamenti solo privati, oppure finanziamenti privati cofinanziati da fondi nazionali o da finanziamenti comunitari.

Scopi statutari

Le agenzie di Aprodev condividono la visione ecumenica dello sviluppo come concetto olistico e multidimensionale, che consiste fondamentalmente nel migliorare la qualità della vita attraverso la promozione della giustizia, la partecipazione e la sostenibilità. Aprodev crede che tutti gli esseri umani siano stati creati a immagine di Dio. Nel loro lavoro con e per i poveri, le agenzie di Aprodev cercano di sottolineare il valore dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani, a prescindere dalla razza, dal colore, dal sesso, dalla fede, dalla nazionalità, dall'etnia o dalle convinzioni politiche.

L'obiettivo globale di Aprodev è di influenzare il processo decisionale nelle istituzioni dell'UE al fine di promuovere lo sradicamento della povertà. Aprodev cerca di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo attraverso:

- la difesa delle politiche per lo sviluppo dell'UE che sono basate sulla pace, sulla giustizia e sul rispetto di quanto creato da Dio;
- la riduzione del 50% del numero delle persone che vivono in situazione di estrema povertà nel Sud del mondo entro il 2015;
- il rispetto degli obiettivi di cui sopra in tutte le politiche europee, comprese quelle relative al commercio, all'agricoltura, alla finanza, ecc. ;
- la creazione di alleanze strategiche con le organizzazioni che condividono gli stessi obiettivi.

Attività

Aprodev è una associazione che raggruppa 17 grandi organizzazioni europee di aiuto umanitario e allo sviluppo e lavora a stretto contatto con il Consiglio Mondiale delle Chiese.

Le agenzie di Aprodev si impegnano in molteplici attività diverse, collegate alla cooperazione allo sviluppo: la ricerca di finanziamenti necessari a far fronte alle emergenze, il soccorso e la riabilitazione, la consulenza, l'istruzione e lo sviluppo di una coscienza sociale. Le agenzie di Aprodev utilizzano ogni anno circa 500 milioni di Euro per finanziare i partner del Sud del mondo. Queste entrate provengono per il 40% da finanziamenti privati.

Gli obiettivi operativi e le azioni condotte per raggiungerli sono i seguenti:

Obiettivo A

Influenzare i processi decisionali delle istituzioni dell'Unione europea relative ai rapporti Nord-Sud per promuovere l'equità, la giustizia e lo sradicamento della povertà:

- partecipazione della società civile alla definizione della politica di sviluppo dell'UE;
- negoziazione commerciale EU-ACP;
- commercio e sviluppo;
- budget per le relazioni esterne;
- migrazione e sviluppo;
- Convenzione europea.

Obiettivo B

Facilitare l'accesso alle Istituzioni europee delle organizzazioni aderenti ad Aprodev e favorire lo scambio e la condivisione di esperienze relative ai rapporti con gli organismi comunitari:

- contrattazione sul cofinanziamento;
- Euforic (Forum europeo sulla cooperazione internazionale);
- news, pubblicazioni e comunicati.

Obiettivo C

- Favorire la cooperazione fra le agenzie di Aprodev;
- cooperazione fra ONG europee;
- lavoro sulle questioni relative all'Europa centrale e dell'est;
- visite, presentazioni e partecipazioni a meeting europei.

Relazioni esterne e azione di lobby

Il sistema di relazioni esterne rappresenta la strategia d'azione di Aprodev, che si concretizza nell'avviare il maggior numero di collaborazioni possibile. Le collaborazioni più strette si hanno con CIDSE, Concord ed Eurostep.

All'interno del network Concord l'azione di Aprodev consiste nel proporre un'agenda che sia coerente con la dimensione delle organizzazioni aderenti e che permetta azioni di lobby. Rispetto alle azioni di collaborazione ma anche rispetto al rapporto con i membri, Aprodev ritiene fondamentale preservare il senso della "proprietà" in ciascuna associazione aderente attraverso il riconoscimento di una propria specializzazione messa al servizio di tutti.

La lobby viene realizzata sia rispetto ad attori esterni - Commissione europea e Parlamento europeo soprattutto -, sia sul versante interno rispetto ai propri membri o alle reti di cui Aprodev fa parte.

La lobby esterna riguarda tutti gli interlocutori che vengono individuati di volta in volta a seconda di dove si colloca il potere decisionale rispetto al tema prescelto. In particolare, intensa è l'azione di lobby nei confronti della Direzione Generale Sviluppo e della Direzione Generale Bilancio. La lobby è comunque informale.

La lobby interna agisce per spostare l'attenzione dei membri verso aspetti politico strategici di carattere ampio rispetto alle azioni puntuali e mirate condotte dai membri stessi. E' importante creare una dimensione di consapevolezza condivisa che vada oltre l'azione dei progetti locali.

Azioni significative effettuate ed in corso

Un'importante risultato conseguito è il fatto che la Commissione europea consulta Aprodev rispetto a temi specifici legati alle politiche di sviluppo. (Si veda anche paragrafo attività).

Difficoltà e criticità

Una fra le difficoltà più forti è quella di orientarsi nel labirinto delle Istituzioni europee, arrivare a capire chi è in ultima istanza il soggetto istituzionale responsabile della definizione di una determinata tematica che possa dare indicazioni e pareri risolutivi.

Un'altra difficoltà è quella di coinvolgere i membri del network su un'agenda condivisa, mantenendo la coerenza fra le priorità nazionali e quelle sovranazionali.

Non è sempre facile capire come rendere coerenti le politiche attuate a diversi livelli, dato che non sempre esiste coincidenza fra le politiche per la sicurezza, le politiche per le relazioni esterne, le politiche di sviluppo ed i bisogni reali delle popolazioni (visioni diverse fra l'ottica geopolitica e l'ottica del bisogno reale).

Sfide per il futuro

Nel periodo di lavoro 2003-2005, APRODEV darà particolare enfasi ai negoziati tra il gruppo di Paesi ACP e l'UE; inoltre continuerà i suoi sforzi per assi-

curare che il budget dell'UE per le relazioni esterne sia orientato alla lotta contro la povertà, allo sviluppo sostenibile e all'uguaglianza tra i sessi, e che sia aumentato l'accesso ai finanziamenti, tra cui quelli europei, da parte delle associazioni non governative per lo sviluppo.

CIDSE International Cooperation for Development and Solidarity

Indirizzo Rue Stévin 16 B-1000 BRUXELLES

Telefono +32.2.230.7722

Fax +32.2.230.7082

E-Mail postmaster@cidse.org

Sito web www.cidse.be

Storia e costituzione

L'intenzione di creare un ente di coordinamento per le agenzie cattoliche di soccorso venne espressa per la prima volta nel 1960 dal Congresso eucaristico di Monaco e fu poi ripresa nel 1964 dal Concilio Vaticano II, nel quale si instaurò un clima favorevole alla cooperazione internazionale ed alla riscoperta del significato della Quaresima come autentica condivisione nei confronti dei più poveri.

I cardinali Frings, Alfrink e Suenens furono le tre figure chiave nella promozione di un "Gruppo di lavoro internazionale per lo sviluppo socio economico", in seguito denominato CIDSE.

I lavori preparatori iniziarono nel 1965 e CIDSE fu formalmente costituito nel settembre del 1967.

Originariamente l'acronimo CIDSE corrispondeva a "Cooperazione internazionale per lo sviluppo socio-economico", poi nel 1981 divenne "Cooperazione internazionale per lo sviluppo e la solidarietà".

L'obiettivo del nuovo organismo doveva essere quello di coordinare il lavoro delle organizzazioni nazionali cattoliche per lo sviluppo e fornire aiuti più validi ed efficaci ai paesi del Sud del mondo.

I sette membri fondatori furono organizzazioni provenienti da Germania, Austria, Belgio, USA, Francia, Olanda e Svizzera, sponsorizzate dai rispettivi episcopati nazionali, le quali promossero iniziative di sviluppo nei Paesi del Sud del mondo.

Le attuali 15 associazioni aderenti a CIDSE si ispirano alla dottrina sociale della Chiesa ed in particolare alle due Encicliche "Populorum Progressio" e "Sollicitudo Rei Socialis".

Forma giuridica

AISBL conformemente al diritto belga.

Membri

CIDSE é una alleanza di 15 organizzazioni di cooperazione allo sviluppo di provenienza europea o americana e di matrice cattolica.

Ne sono membri:

Broederlijk Delen (Belgio) ; Bridderlech Delen (Lussemburgo); CAFOD - Catholic Agency for Overseas Development (Regno Unito); CCFD - Comité Catholique Contre la Faim et Pour le Développement (Francia); Center of Concern (USA); CORDAID (Olanda); Entraide et Fraternité (Belgio); Fastenopfer der Schweizer Katholiken (Svizzera); Koordinierungsstelle (Austria); Manos Unidas (Spagna); Misereor (Germania); Organisation Catholique Canadienne pour le Développement et la Paix (Canada); SCIAF - Scottish Catholic International Aid Fund (Scozia); Trocaire (Irlanda); FOC-SIV Volontari nel mondo (Italia).

Organigramma

L'organigramma di CIDSE si articola in un Consiglio d'Amministrazione, un Comitato Esecutivo ed un Segretariato Generale.

Il Consiglio di amministrazione è composto dai 15 direttori delle organizzazioni aderenti, dall'"advisor" ecclesiastico, dal tesoriere, dal Segretario Generale e dai Presidenti delle piattaforme del CIDSE. Si riunisce una volta all'anno ed è responsabile della gestione operativa dell'organizzazione, con particolare riguardo alla verifica delle attività correnti e alla pianificazione di quelle future.

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente di CIDSE, dal Vicepresidente, da due Direttori scelti fra le organizzazioni aderenti, dall'"Advisor" ecclesiastico, dal Tesoriere e dal Segretario Generale. Si riunisce almeno due volte all'anno ed è responsabile dell'implementazione delle politiche e delle decisioni del Consiglio di amministrazione, monitorando le attività e supervisionando il segretariato.

Il Segretariato é guidato dal Segretario Generale e da tre membri senior dello staff; è responsabile dell'organizzazione, dell'esecuzione e del follow-up delle attività.

Ci sono inoltre due coordinatori per le Piattaforme continentali.

Staff

Il Segretariato generale è composto da 11 persone, compresi i collaboratori part time.

Budget annuale

900.000 Euro.

Modalità di finanziamento

Le quote dei membri compongono il budget annuale.

Scopi statutariAdvocacy

Rispetto al ruolo di "advocacy", CIDSE si pone come un organismo in grado di esprimere la propria posizione in maniera incisiva, partecipando attivamente ai numerosi forum internazionali al fine di favorire una chiara analisi sulla povertà e sulle ingiustizie nel mondo.

Il lavoro di advocacy ha come contenuti prioritari il debito dei paesi poveri, lo sviluppo sociale, la coerenza fra le diverse politiche, la costruzione di percorsi di pace.

Progetti e programmi

CIDSE si propone di promuovere lo sviluppo e la solidarietà con le organizzazioni partner nel Sud del mondo attraverso il finanziamento di progetti e programmi.

Educazione allo sviluppo

CIDSE promuove programmi di educazione allo sviluppo per informare e sensibilizzare i cittadini del Nord del mondo. Tutte le organizzazioni aderenti promuovono campagne di informazione durante il periodo quaresimale.

Attività

CIDSE è impegnata sui temi della liberalizzazione del commercio e del suo impatto sulla sicurezza alimentare nei Paesi in via di sviluppo; il gruppo di lavoro "U.E., Commercio e sicurezza alimentare" (TG1) si occupa in particolare della questione dei brevetti e degli accordi sull'agricoltura.

Le principali aree di interesse sono:

- il dibattito sulle tassazioni applicate alle transazioni internazionali come strumento di redistribuzione della ricchezza;
- il processo di finanziamento della cooperazione allo sviluppo da parte delle Nazioni Unite;
- la governance globale, con particolare attenzione al ruolo delle Nazioni Unite e alla mancanza di coerenza tra ECOSOC e le istituzioni di Bretton Woods. Un gruppo di lavoro all'interno di CIDSE è impegnato in particolare nella definizione del nuovo concetto di beni pubblici globali.
- Insieme alla Caritas internazionale CIDSE sta lavorando per la cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo, ed in particolare per:
- la riduzione della povertà e le opportunità di crescita;

- l'approccio della Banca mondiale nella strategia di riduzione della povertà;
- il rafforzamento del partenariato tra nord e sud del mondo per la cancellazione del debito.
- Nell'ambito dei programmi per lo sviluppo, CIDSE opera per promuovere e facilitare la cooperazione attraverso un'efficace azione di comunicazione svolta dalle Piattaforme continentali e dai gruppi nazionali nei quali si articola:
- Piattaforme continentali: nel lavoro di programmazione dello sviluppo, la strategia di CIDSE é di catalizzare, facilitare e supportare un'alleanza vitale ed effettiva tra le organizzazioni ad essa aderenti e costituire un forum per la condivisione delle idee e delle esperienze;
- Gruppi nazionali: l'attuazione di questa strategia prioritaria non è dovuta solamente alle Piattaforme, ma anche ai Gruppi nazionali del CIDSE e al programma del CIDSE Cambogia, Laos e Vietnam (CLV);
- Le azioni relative ai programmi per lo sviluppo e al partenariato sono svolte principalmente dai Gruppi nazionali; al contrario, le Piattaforme continentali si occupano principalmente delle attività di lobby.

Relazioni esterne e attività di lobby

CIDSE é un network internazionale che non coinvolge solo organizzazioni europee con sede a Bruxelles, ma collabora anche con network internazionali.

I rapporti di collaborazione più frequenti e più stabili sono con Caritas Internazionale, Caritas Europa, APRODEV e CONCORD.

CIDSE e Caritas Europa hanno un membro dello staff in comune e questo rende possibile realizzare azioni di lobby in maniera più sinergica ed efficace. Inoltre, CIDSE pubblica una newsletter insieme ad APRODEV e a Caritas Europa.

L'azione di lobby non viene esercitata nei confronti di istituzioni predefinite ma nei confronti di tutti quegli organismi che abbiano potere decisionale rispetto ai temi di interesse di CIDSE.

La lobby, quindi, viene rivolta indifferentemente sia verso il Parlamento europeo sia verso la Commissione europea. Con la Commissione europea i contatti più intensi sono con la Direzione Generale Sviluppo e con la Direzione Generale Commercio.

In generale, l'azione di lobby ha un taglio politico-strategico, ma viene comunque rivolta anche rispetto al tema del co-finanziamento per i progetti sui quali si prevedono forme di partecipazione finanziaria da parte delle ONG.

Azioni significative effettuate ed in corso

Nel piano strategico di CIDSE per il 2001-2004 sono state individuate 4 aree prioritarie di intervento:

- campagne di difesa e di lobby;

- programmi di sviluppo;
- pace e conflitti;
- sviluppo dell'educazione.

Le attività condotte sino ad oggi hanno permesso una maggiore visibilità di CIDSE dal punto di vista della "advocacy" sia per la qualità del lavoro svolto che per l'impatto ottenuto. Il valore aggiunto è stato dato dalla capacità di condurre in parallelo attività di sviluppo, di educazione allo sviluppo e di "advocacy/lobby", che ha così dimostrato la capacità di generare un'azione coerente per diversi livelli di intervento.

Un esempio recente di successo è costituito dalla Comunicazione della Commissione sulla partecipazione degli attori non governativi alla politica di sviluppo comunitaria, pubblicata nel novembre 2002. Poiché la Comunicazione non rifletteva in modo consono il ruolo della società civile, CIDSE ha promosso un'azione di lobby su vari fronti. Grazie agli sforzi compiuti, le Conclusioni del Consiglio (maggio 2003) ed il rapporto del Parlamento europeo hanno riconosciuto un ruolo positivo ed un ampio spazio all'azione della società civile nelle politiche comunitarie di sviluppo, come partner nel dialogo politico ed attore dello sviluppo. Inoltre, il contributo fornito è stato recepito nelle successive linee guida per le Delegazioni di attori non governativi.

Un altro traguardo importante è stato raggiunto grazie ad un'azione di networking che ha reso possibile l'aumento del numero dei partner ed il rafforzamento del partenariato esistente.

Difficoltà e criticità

L'allargamento dell'UE comporterà grandi opportunità ma anche grandi difficoltà.

Da parte dell'UE si prospetta un investimento di risorse notevoli rispetto a moltissimi ambiti di intervento, quali la sicurezza, le relazioni esterne o il commercio; rimane tuttavia difficile presagire attraverso quali meccanismi questi ambiti saranno armonizzati con le politiche di sviluppo dell'Unione intese in senso più ampio. Un'azione concertata fra i diversi obiettivi individuati dall'UE diventa quindi indispensabile.

Sicuramente il confronto con i nuovi paesi aderenti si tradurrà in una grande opportunità soprattutto rispetto all'interazione con la realtà civile che si presenta in modo molto diversificato e complesso.

Sfide per il futuro

Acquisire maggiore rappresentanza nei forum internazionali, delineando una chiara analisi del fenomeno della povertà basata sui principi cristiani della Chiesa cattolica;

Essere in grado di proporre ai decisori sia a livello nazionale che internazionale delle alternative utili per rendere più equo il sistema internazionale.

Proporre metodi innovativi per la promozione di programmi di sviluppo sostenibile.

Incentivare l'azione di informazione e di stimolo del Nord del mondo nei confronti delle realtà del Sud, in vista di uno sviluppo più equo e sostenibile.

Fornire valore aggiunto a tutto il lavoro di CIDSE attraverso la creazione di collegamenti tra programmi di sviluppo, di peace-building, di sviluppo dell'educazione e di lobby.

Creare le connessioni necessarie per una interazione efficace con i nuovi Paesi dell'Unione europea.

EUROSTEP

European Solidarity Towards Equal Participation of People

Indirizzo Rue Stévin 115 B-1000 BRUXELLES

Telefono +32.2.231.1659

Fax +32.2.230.3780

E-Mail admin@eurostep.org

Sito web www.eurostep.org

Storia e costituzione

Eurostep é stata fondata nel 1990 come organismo di coordinamento delle attività dei suoi membri a livello europeo. Nel giugno 1990 le organizzazioni costituenti si sono incontrate per stabilire le condizioni di adesione al nuovo organismo.

Le regole di adesione e le procedure per lo svolgimento delle attività sono state quindi approvate definitivamente dall'Assemblea Generale e rimangono tutt'oggi in vigore.

Per diventare membri di Eurostep, è necessario avere i seguenti requisiti:

- Essere una ONG appartenente ad un paese europeo e che finanzia le proprie attività attraverso fondi provenienti principalmente dal paese in cui ha sede;
- non avere particolari affiliazioni religiose e garantire la rappresentanza e la collaborazione di persone di differenti appartenenze su base aconfessionale;
- essere attivamente coinvolti nella promozione di progetti in Asia, Africa e America Latina;
- ispirare il proprio operato ai seguenti principi:
- uguaglianza delle opportunità ed eguale giustizia fra Nord e Sud del mondo, nella convinzione che la cooperazione allo sviluppo debba essere orientata alla piena partecipazione degli individui destinatari degli interventi in Africa, Asia e America Latina;

- autovalutazione dei programmi, sia rispetto al lavoro pratico che rispetto al ruolo di advocacy.

Forma giuridica

AISBL

Membri

11.11.11 (Belgio); ActionAid (Regno Unito); Mellempfolkeligt Samvirke (Danimarca); Kepa (Finlandia); Deutsche Welthungerhilfe, Terre des hommes (Germania); Helinas (Grecia); ActionAid-Ireland (Irlanda); Concern (Irlanda); Mani Tese (Italia); Hivas, Novib (Olanda); Oikos (Portogallo); Swiss Coalition of Development Organisations (Svizzera); Oxfam - GB (Regno Unito).

Organigramma

L'Assemblea generale, composta dai direttori generali di ogni organizzazione aderente, è l'organo decisionale di ultima istanza all'interno di Eurostep.

È inoltre previsto un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea generale, che ha compiti prevalentemente esecutivi e gestionali. Quest'ultimo è composto da 5 membri facenti parte dell'Assemblea generale.

Staff

Il Segretariato è composto da 9 persone di cui 3 permanenti, 2 con contratto a tempo determinato, 4 con contratto di collaborazione.

Budget annuale

Il budget annuale dell'organizzazione è in media di 400.000 Euro, somma che comprende anche i finanziamenti destinati a progetti specifici.

Modalità di finanziamento

Il Segretariato di Eurostep e le sue attività sono finanziate interamente dai contributi delle organizzazioni aderenti. Il contributo a carico di ogni membro è stabilito annualmente dall'Assemblea Generale e viene determinato sei mesi prima dell'inizio dell'anno a cui i contributi si riferiscono. Il contributo da parte della Commissione europea è molto limitato.

Scopi statutari

Eurostep è un network di organizzazioni non governative di cooperazione allo sviluppo che lavorano per la pace e la giustizia in un mondo non oppresso dalla

povertà. Attraverso i suoi membri provenienti da vari paesi, Eurostep mira ad influenzare il ruolo dell'Europa nel mondo, in particolare nel perseguire lo sradicamento dell'ingiustizia e della povertà.

L'agenda di Eurostep prevede:

- l'allargamento della rete ad organizzazioni di tutta l'Europa coinvolte nel movimento sociale globale;
- il partenariato con la società civile dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina;
- un centro di raccolta dati e informazioni sulla cooperazione europea allo sviluppo basato su analisi sulle quali costruire campagne e strategie;
- la promozione delle politiche per lo sviluppo dell'Unione europea in accordo con le organizzazioni della società civile in Europa e nel Sud del mondo;
- una progressiva influenza politica nel coordinamento delle organizzazioni non governative europee;
- il sostegno della cooperazione europea con i paesi in via di sviluppo.

Per quanto riguarda l'approccio relativo al tema dello sviluppo, Eurostep crede che lo sradicamento dell'ingiustizia e della povertà e una più equa distribuzione delle risorse sia essenziale per ottenere pace e stabilità nel mondo. Questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso un'azione concertata e una volontà politica, in particolare dei governi ma anche della società civile sia nei paesi cosiddetti sviluppati che in quelli in via di sviluppo.

Attività

Nel dicembre del 1999 l'Assemblea generale di Eurostep ha adottato un programma quinquennale per gli anni 2000-2005 i cui punti centrali sono:

- la qualità dell'assistenza allo sviluppo dell'Unione europea ed, in particolare, ai programmi d'aiuto comunitari;
- l'approccio dell'Unione alle regole del commercio globale e lo sviluppo di interesse commerciali con i paesi del Sud del mondo;
- la coerenza delle politiche europee, in particolare le relazioni tra le politiche e le relazioni esterne dell'Unione con i suoi obiettivi di cooperazione allo sviluppo.

Relazioni esterne e azione di lobby

Eurostep fa parte di Internetwork Co-ordination, un coordinamento di organizzazioni non governative europee per lo sviluppo che collaborano sulle politiche umanitarie e per lo sviluppo dell'Unione europea.

Essendo parte attiva dell'Accordo Cotonou - accordo di cooperazione che governa le relazioni tra l'Unione europea e 78 Paesi dall'Africa, Caraibi e Pacifico - Eurostep lavora in modo stabile con le altre associazioni non governative europee e con i network delle associazioni non governative all'interno del Cotonou Monitoring Group. Eurostep è attualmente il coordinatore di questo gruppo.

Eurostep è un membro fondatore di Euforic, una cooperativa fondata nel 1997 al fine di diffondere informazioni e rappresentare un punto di riferimento nel dibattito sulle politiche europee per lo sviluppo.

La strategia di lobby avviata da Eurostep prevede non solo un'azione a livello europeo, ma anche a livello dei singoli governi nazionali, agendo quindi nei vari luoghi di "decision-making". Particolarmente importante è l'azione di lobby rivolta al Parlamento europeo relativamente al meccanismo di co-decisione, poiché può considerarsi come l'azione più forte esercitata da Eurostep nei confronti di un organo politico.

Rispetto al Consiglio dei Ministri, la promozione di istanze specifiche si svolge in primo luogo a livello nazionale per poi proseguire a livello europeo. Il lavoro di lobby viene svolto o direttamente dai membri o dalla rete nel suo insieme in relazione all'istituzione coinvolta.

Il rapporto con la Commissione europea non è strutturato ma rimane informale; fino al 2000 le ONG di sviluppo partecipavano, tramite il CLONG (Comité de Liaison delle ONG di Sviluppo presso l'Unione Europea) - ora divenuto Concord (Confederazione europea delle ONG di sviluppo e aiuto umanitario) - ad incontri semestrali fissati con la Commissione.

All'interno della Commissione europea il rapporto più stretto rimane ovviamente con la Direzione Generale Sviluppo.

Azioni significative effettuate ed in corso

Una delle azioni condotte nei confronti della Commissione è stata quella di stabilire che una percentuale di spesa, rispetto al budget stabilito per le azioni di cooperazione allo sviluppo nei Paesi ACP, fosse riservata ad interventi di sviluppo sociale. Questa percentuale è stata fissata ad un minimo del 35% delle risorse totali.

Un'altra azione significativa riguarda la partecipazione della società civile nella definizione delle politiche e delle strategie della cooperazione. Partendo da cinque studi di caso condotti da attori della società civile in Benin, Cameroon, Repubblica Domenicana, Tanzania ed Uganda, è stato avviato un progetto pilota in 15 paesi finalizzato ad evidenziare i meccanismi di costruzione di relazioni fra i diversi attori della società civile rispetto ad iniziative di sviluppo.

Difficoltà e criticità

Uno degli elementi critici fondamentali è di riuscire ad ottenere una chiara base giuridica condivisa per le politiche di sviluppo. Altro nodo critico è di riuscire ad inserire in modo forte e coerente le politiche di costruzione sociale nelle politiche di sviluppo e delle relazioni esterne.

Negli ultimi anni, Eurostep ha visto dimettersi alcuni membri i quali, a volte, hanno creato reti autonome. Di conseguenza, una delle priorità attuali di EUROSTEP è di aumentare il numero dei membri ponendo però attenzione al soddisfacimento di due requisiti fondamentali, quali l'esperienza diretta sul campo (presenza di partner, connessioni territoriali) e la capacità di coinvolgere i decisori politici a livello nazionale.

Sfide per il futuro

- Promuovere elementi valoriali e coesione sociale all'interno delle politiche di relazioni esterne della UE;
- Promuovere lo sviluppo economico ed industriale parallelamente al sistema di valori che sono alla base della cittadinanza europea;
- Mantenere il focus sul livello strategico politico di interesse per i propri membri;

Offrire strumenti di rafforzamento alle ONG in Europa e nei paesi aderenti, cercando di promuovere nel contempo la nascita di nuove organizzazioni di cooperazione allo sviluppo. Tale attenzione dovrà essere rivolta anche ai paesi aderenti, rispettandone le differenti politiche strutturali.

G 8 GREEN 8

Indirizzo Il coordinamento non ha una sede, non essendo strutturato.

Telefono -----

Fax -----

E-Mail -----

Sito web -----

Storia e costituzione

Green 8 è stato costituito nel 1990 dalle quattro principali ONG europee attive nel settore ambientale con l'obiettivo di discutere con le istituzioni europee le questioni di interesse comune condivise dalla maggior parte dei suoi membri. Nel corso degli anni il numero dei membri è aumentato ed il gruppo è diventato G8.

G8 è sempre rimasto un gruppo di coordinamento di alto livello ma - per scelta precisa dei membri - non strutturato. La questione è stata dibattuta a più riprese ma è rimasta confermata la volontà di non formalizzarne la struttura.

Forma giuridica

Gruppo di coordinamento informale senza forma giuridica propria.

Membri

Green 8 è composto dalle 8 più grandi organizzazioni ambientali europee che sono:

- Birdlife International;
- Climate Action Network Europe;

- European Environment Bureau;
- European Federation for Transport and Environment;
- Friends of the Earth;
- Greenpeace EC-Unit;
- International Friends of Nature;
- WWF European Policy Office.

Organigramma

In quanto gruppo di coordinamento informale non ha una struttura propria. E' costituito dai segretari generali delle organizzazioni aderenti che si riuniscono più volte l'anno. L'organizzazione ed il Segretariato Generale sono gestiti a turno dall'organizzazione che ospita le riunioni dei membri.

Staff: Non applicabile.

Budget annuale: Non applicabile.

Modalità di finanziamento: Non applicabile.

Scopi statutari

L'obiettivo di G8 è di esercitare un'azione congiunta per influenzare le istituzioni comunitarie su tutte le questioni trasversali di interesse per i membri.

Attività

Le organizzazioni aderenti a G8 collaborano per promuovere azioni ed esprimere raccomandazioni nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea.

Come gruppo informale le attività del G8 consistono essenzialmente in riunioni tra i membri, incontri con rappresentanti delle Istituzioni e elaborazione di pareri.

Relazioni esterne ed attività di lobby

G8 interagisce prevalentemente con:

- la Commissione europea;
- il Parlamento europeo;
- il gruppo di lavoro della Convenzione sul futuro dell'Europa.

G8 incontra regolarmente la Commissione europea ed in particolare la Direzione Generale ambiente.

Una volta l'anno G8 incontra il Presidente della Commissione; nel 2000 con il Presidente Prodi ha discusso la strategia dello sviluppo sostenibile e le tematiche

relative all'Europa dei cittadini.

G8 mantiene stretti rapporti anche con il Parlamento europeo, sia direttamente che attraverso l'azione dei propri membri. In particolare, interviene come network quando vengono affrontate tematiche trasversali, lasciando ai suoi membri la conduzione della lobby su temi specifici.

G8 ha seguito attentamente i lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa ed ha presentato numerosi pareri sia singolarmente che nell'ambito del Gruppo di Contatto sulla Società Civile.

Azioni significative effettuate ed in corso

L'azione di G8 si concentra sulle tematiche ambientali di interesse trasversale, mentre i singoli membri svolgono un'azione di lobby su temi specifici.

Di particolare importanza è stata l'azione svolta durante l'elaborazione dei Trattati di Maastricht, di Amsterdam e di Nizza, grazie alla quale nei Trattati di Maastricht e di Amsterdam sono state inserite delle disposizioni sullo sviluppo sostenibile e sulla politica ambientale.

Recentemente i lavori del Gruppo si sono concentrati sulla Convenzione europea nel tentativo, da un lato, di preservare il rispetto di elementi importanti contenuti nei Trattati CE - quali lo sviluppo sostenibile, l'obbligo di integrare i requisiti di protezione ambientale in tutte le politiche comunitarie ed il mantenimento dell'attuale capitolo sulla politica dell'ambiente - e, dall'altro, di promuovere i diritti di rappresentanza della società civile, con particolare riguardo alla trasparenza nel processo decisionale, alla partecipazione pubblica e all'accesso alla giustizia a livello europeo.

Il giudizio sui risultati della Convenzione è solo parzialmente positivo.

Dopo mesi di duro negoziato la Convenzione ha ripristinato l'obiettivo sullo sviluppo sostenibile contemplato nel Trattato di Amsterdam ed ha adeguatamente introdotto tra le misure trasversali l'integrazione delle tematiche ambientali in tutte le politiche comunitarie. Positiva è anche la proposta del Commissario Wallstrom di allegare alla Costituzione un protocollo sullo sviluppo sostenibile.

La maggiore debolezza nella bozza di Costituzione è rappresentata dalla Parte III relativa alle politiche dell'Unione. Esse sono state in larga parte mutate dai Trattati esistenti senza che ne venissero riconsiderati gli obiettivi. Vi è dunque il rischio che molte politiche settoriali risultino in conflitto con gli obiettivi generali dello sviluppo sostenibile e del miglioramento dell'ambiente.

Inoltre, mentre da un lato va considerato come risultato positivo l'inserimento di un articolo sulla democrazia partecipativa, dall'altro le disposizioni relative alla consultazione della società civile rimangono troppo vaghe.

Infine, un'ulteriore importante critica va mossa contro la proposta attuale di inserire il Trattato EURATOM come protocollo alla Costituzione. Da una parte, infatti, verrebbe mantenuto un quadro istituzionale e finanziario preferenziale per l'energia nucleare; dall'altra, la ratifica della Costituzione potrebbe risultare a

rischio in molti paesi, nei quali, difficilmente, si registrerebbe un consenso popolare favorevole all'energia nucleare attraverso le consultazioni referendarie.

Difficoltà e sfide per il futuro

Le sfide più importanti per il futuro riguardano l'allargamento e la nuova Costituzione.

Per quanto riguarda l'allargamento, la preoccupazione di G8, così come quella di tutte le organizzazioni ambientali, è di mantenere almeno il livello attuale di protezione ambientale, dal momento che le condizioni ambientali nei nuovi Stati Membri sono piuttosto arretrate.

Relativamente alla nuova Costituzione, l'auspicio di G8 è che non vengano cancellati i risultati positivi sin qui ottenuti dalla Convenzione, anche se il sistema di funzionamento della Conferenza Intergovernativa ed il ruolo esclusivo dei governi nella definizione delle disposizioni legislative non permette alcun tipo di influenza. La pressione - esercitata soprattutto dalla Presidenza italiana - per la conclusione dei lavori in tempi rapidi non lascia sperare in un risultato ottimale.

G8 - in vista delle elezioni del Parlamento europeo - ha rivolto un appello ai partiti e ai politici per dare all'ambiente l'importanza che esso merita sotto forma di un

“Manifesto ambientale per le elezioni europee del 2004”.

EEB European Environmental Bureau

Indirizzo Bd de Waterloo 34 B-1000 BRUXELLES

Telefono +32.2.289.1090

Fax +32.2.289.1099

E-Mail info@eeb.org

Sito web web www.eeb.org

Storia e costituzione

EEB è stato creato nel 1974 da alcune organizzazioni ambientaliste. Poiché in quegli anni la Comunità europea cominciava a sviluppare una politica sull'ambiente finalizzata alla conservazione della natura, le organizzazioni nazionali decisero di dotarsi di una struttura rappresentativa a Bruxelles che fornisse informazioni ai membri ed esercitasse un ruolo di influenza politica.

Forma giuridica

Società non profit di diritto belga.

Membri

Aderiscono a EEB 147 organizzazioni di 27 paesi. Si tratta di organizzazioni non governative locali, nazionali o internazionali che si occupano di tematiche ambientali, della protezione della natura e dello sviluppo sostenibile.

Si distinguono i "membri a pieno titolo" (gli unici ad avere diritto di voto) dai "membri associati", che possono essere di due tipi: organizzazioni che non fanno parte dell'UE, né dei paesi dell'Est, né dello Spazio Economico Europeo (come ad esempio la Serbia Montenegro) oppure organizzazioni che solo in parte rispondono ai criteri di adesione (ad esempio un'organizzazione costituita da professionisti dell'inquinamento acustico non aperta al pubblico).

Le associazioni italiane che fanno parte di EEB sono: Marevivo, WWF Italia, Federazione nazionale pro natura, Forum per la laguna di Venezia, Italia Nostra, Legambiente.

Organigramma

L'Assemblea Generale è l'organo direttivo di EEB; essa elegge un Comitato esecutivo, attualmente composto dai rappresentanti di 22 Stati e da un tesoriere. L'Assemblea generale è inoltre incaricata di eleggere il Presidente, due vice-presidenti e un tesoriere all'interno del Comitato esecutivo. I nuovi membri vengono proposti in base a segnalazioni provenienti da organismi nazionali già aderenti al network.

Staff

È composto da 15 persone.

Budget annuale

1,6 milioni di Euro (300.000 Euro rappresentano il budget di un'organizzazione di cui EEB è membro e tesoriere).

Modalità di finanziamento

EEB è finanziata per il 50% del suo budget dalla Commissione europea attraverso una linea di budget rivolta alle organizzazioni ambientali europee. Il 10-15% del budget proviene dai membri nazionali attraverso varie modalità. La quota restante è fornita dai governi nazionali.

A volte vi sono finanziamenti specifici, sponsorizzazioni o donazioni.

Scopi statutari

La missione di EEB consiste nella promozione delle politiche ambientali e sostenibili a livello di Unione europea. I membri dell'associazione:

- sono convinti dell'importanza delle politiche comunitarie in materia di conservazione dell'ambiente;

- sono preoccupati perché ritengono che le politiche fino ad ora intraprese non vadano nella direzione di una società sostenibile, sia in senso ambientale che sociale;
- credono che un'azione coordinata da parte dei membri di EEB possa portare ad un cambiamento positivo delle politiche europee verso una maggiore sostenibilità.

EEB basa le sue attività sulle seguenti convinzioni:

- la sostenibilità non è semplicemente una materia di politica ambientale: sono rilevanti anche le dimensioni economica, sociale e culturale;
- l'Unione europea esercita un'influenza che va oltre il suo territorio. La dimensione ambientale dell'allargamento, la diretta relazione con diverse regioni del mondo e il ruolo generale dell'UE nel mercato globale costituiscono aree di grande interesse per EEB.

La missione di EEB è quella di offrire contributi reali per migliorare le politiche ambientali comunitarie e per realizzare lo sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione degli obiettivi ambientali con le politiche settoriali e trasversali dell'UE.

Attività

Il principale obiettivo di EEB è di stabilire relazioni tra le organizzazioni aderenti e le istituzioni dell'UE al fine di migliorare l'impatto delle politiche europee nel campo ambientale. Il programma di lavoro annuale di EEB è approvato da tutti i membri nel corso dell'Assemblea annuale. I temi specifici sono seguiti da 12 gruppi di lavoro tematici. Tutto il lavoro è frutto della collaborazione tra lo staff di Bruxelles ed i membri nazionali. Inoltre, i membri nazionali hanno anche il compito di trasmettere il messaggio di EEB ai Parlamenti e ai Governi nazionali.

Un ruolo rilevante riveste la raccolta e la trasmissione dell'informazione; è importante infatti conoscere informazioni non ancora ufficiali per poter essere coinvolti fin dalla fase iniziale della formulazione delle politiche. EEB pubblica una newsletter trimestrale, intitolata "Metamorphosis", che consta di 12 pagine di cui 4 dedicate al processo di allargamento.

Relazioni esterne e azione di lobby

Le relazioni esterne di EEB sono quasi esclusivamente rivolte alle Istituzioni comunitarie.

In particolare, EEB gode di uno status consultivo ed ha relazioni con:

- il Consiglio d'Europa;
- la Commissione e il Parlamento europeo;
- il Comitato Economico e Sociale dell'UE;
- l'OCSE;
- la Commissione sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (CSD).

EEB lavora in modo stabile e continuativo con la Direzione Generale Ambiente della Commissione europea sia attraverso lo staff di Bruxelles sia coinvolgendo i propri membri nazionali. La Direzione Generale Ambiente è al tempo stesso interlocutore chiave per l'azione di lobby ma anche alleato vero e proprio di EEB. Spesso infatti la Commissione europea condivide i pareri presentati da EEB; è il caso, ad esempio, della gestione delle sostanze chimiche, per la quale la Commissione europea ha stabilito un'alleanza con le ONG ambientali contro l'industria chimica. In altre aree, invece, le opinioni possono divergere.

È comunque importante sottolineare come le modalità di dialogo siano - rispetto agli anni '90 - più formali e strutturate.

Anche il tipo di legislazione prodotta è andato modificandosi: in passato l'Unione europea emanava norme dettagliate mentre ora si limita a direttive quadro, con la conseguenza che il lavoro europeo non si esaurisce con l'approvazione della direttiva ma continua con l'emanazione di linee guida e con le ispezioni di conformità all'implementazione della direttive stesse.

EEB ha rapporti anche con altre Direzioni Generali, poiché le tematiche ambientali riguardano in maniera trasversale un ampio numero di settori, quali industria, agricoltura, trasporti e pesca...

Se prima la Direzione Generale Agricoltura interagiva tradizionalmente solo con gli agricoltori, il commissario Fischler ha introdotto un importante cambiamento culturale aprendo la struttura consultiva della Direzione Generale Agricoltura anche alle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori e dell'ambiente. Dal 1998 EEB ha oltre trenta incarichi di rappresentanza in 25 comitati consultativi e standing groups della Direzione Generale Agricoltura, anche se spesso la consultazione è percepita come una mera formalità.

Anche la Direzione Generale Trasporti e Infrastrutture è un interlocutore importante per EEB, sebbene i contatti più stretti siano gestiti soprattutto da altre organizzazioni di settore, per esempio da Climate Action Network (nata da EEB 10 anni fa) e dalla Federation of Transport and Environment.

Infine, per quanto concerne la responsabilità sociale delle imprese, EEB interagisce con la Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali.

All'interno del Parlamento europeo, la Commissione sull'ambiente svolge un importante ruolo di intensa produzione legislativa. EEB fornisce materiale e supporto tecnico a molti parlamentari. Quando i temi all'ordine del giorno presentano aspetti più politici EEB lavora, invece, a stretto contatto con i membri nazionali che devono utilizzare la loro capacità di impatto a livello nazionale.

Il Consiglio dei Ministri è l'istituzione più critica con la quale interagire, principalmente per l'alternarsi della Presidenza ogni 6 mesi ma anche perchè la maggior parte di lavoro si svolge a porte chiuse. Pertanto EEB sviluppa contatti di tipo preventivo con le future Presidenze per cercare di influenzarne l'agenda ed ha quindi costituito una rete di corrispondenti nazionali che hanno rapporti permanenti con i ministri dell'ambiente a livello nazionale.

All'inizio della Presidenza di turno, EEB presenta un memorandum con una descrizione completa delle tematiche sulle quali essa si aspetta progressi o iniziative nei sei mesi successivi. Tale valutazione è generalmente presa in grande considerazione dai paesi che tradizionalmente riservano considerevole attenzione

all'ambiente, come ad esempio la Danimarca.

Infine, nel CESE i membri di EEB sono spesso invitati come esperti.

Azioni significative effettuate ed in corso

Tra le azioni recenti più significative di EEB occorre ricordare l'intervento in materia di politica sulla gestione delle sostanze chimiche. EEB ha avuto un importante ruolo nell'influenzare la proposta di introdurre un nuovo approccio alla politica chimica che fosse maggiormente rispettoso del principio di precauzione e di sostenibilità. Sebbene il risultato ottenuto non sia stato del tutto soddisfacente, si è riusciti almeno in parte a neutralizzare la posizione del settore industriale.

Un'altra azione importante è stata quella sui rifiuti prodotti dalla fabbricazione e dall'utilizzazione di attrezzature elettriche ed elettroniche. Se, inizialmente, la Commissione europea aveva proposto di applicare il principio di responsabilità congiunta, è stata successivamente accettata la proposta avanzata da EEB di applicare il principio di responsabilità del produttore. Per quest'azione di lobby sette multinazionali si sono schierate a fianco di EEB, anche se non sono riuscite a convincere le organizzazioni degli industriali che invece hanno insistito perché venisse approvato il principio di responsabilità congiunta.

Difficoltà e sfide per il futuro

L'allargamento costituisce sicuramente una sfida rilevante. EEB ha 28 membri in 13 paesi e sta investendo molto per ampliare la propria base associativa sebbene nuove potenziali adesioni dipendano dal fatto che il livello della protezione ambientale dei paesi candidati è molto diverso rispetto a quello degli Stati Membri.

E' probabile che in futuro risulterà più difficile costituire la maggioranza in seno al Consiglio Ambiente per far approvare politiche ambientali più ambiziose sia perché i nuovi Stati membri potrebbero temere un ulteriore carico finanziario e legislativo rispetto all'acquis esistente che devono recepire, sia perché potrebbe essere più problematico individuare politiche che rispondano alle priorità di tutti in un'area geografica più ampia.

Un'altra sfida per il futuro riguarda l'integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche settoriali prevista dall'art.6 del Trattato di Amsterdam. EEB intende integrare in modo sistematico con il Consiglio dei Ministri sia a livello europeo che nazionale, al fine di favorire l'attuazione concreta di tale integrazione nelle politiche settoriali e in attività correlate, quali ad esempio la promozione della valutazione di impatto ambientale ad elevata qualità ambientale.

EEB ha numerosi membri nei paesi mediterranei dell'Unione; tali paesi condividono problemi ambientali specifici legati alla situazione ambientale della regione ed alla cultura politica ed in molti casi alla relativa debolezza delle ONG ambientali. E' essenziale per il futuro della regione e dell'Unione europea in genere che il Mediterraneo avvii un percorso di sviluppo realmente sostenibile. A tal fine EEB può svolgere vari ruoli: assicurare che la dimensione mediterranea sia presente in tutte le aree di lavoro, favorire le discussioni e la presa di coscienza da parte dei decisori politici dell'area ed infine organizzare attività specifiche per rafforzare la capacità dei membri locali.

Human Rights, Democracy and Conflict Prevention NGO Network

Indirizzo	Il coordinamento non ha una sede, non essendo strutturato.
Telefono	-----
Fax	-----
E-Mail	-----
Sito web	-----

Storia e costituzione

Le organizzazioni che si occupano di diritti umani sono estremamente diversificate: alcune hanno un carattere universale perché operano in tutti i paesi e si occupano di diverse tematiche; altre invece sono più specifiche, perché operano in un solo paese o su una sola tematica. Inoltre alcune sono indipendenti, mentre altre ricevono finanziamenti pubblici. E' spesso difficile quindi tenere uniti questi soggetti perché non tutti sono interessati agli stessi temi e perché c'è il rischio che la ricerca di posizioni comuni sia estremamente onerosa in termini di tempo e porti a risultati troppo deboli dal punto di vista dell'efficacia della rappresentanza e della tutela degli interessi.

Il Network sui Diritti Umani e la Democrazia è un gruppo informale che si riunisce mensilmente per dibattere le questioni principali riguardanti i diritti umani e definire come organizzare le azioni comuni (ad esempio all'interno del Civil Society Contact Group).

Le prime riunioni del Network hanno avuto luogo alcuni anni fa, ma la sua azione si è intensificata recentemente in occasione della Convenzione sul futuro dell'Europa.

Forma giuridica

Il network non ha una forma giuridica.

Membri

È costituito su base volontaria da tutte le ONG che si occupano di diritti umani.

Organigramma

Non avendo una struttura formale, il Network è organizzato dai tre membri principali (Amnesty International, HRW e FIDH) che hanno mailing list comuni e organizzano le riunioni e le iniziative. Si tratta di una rete con legami piuttosto deboli che ha come obiettivo il coordinamento delle azioni delle ONG del settore. Se non c'è accordo all'interno della rete, le azioni vengono promosse dai singoli membri che sostengono la specifica iniziativa.

Staff

Non è presente uno staff fisso.

Budget annuale

Il Network non dispone di un proprio budget.

Modalità di finanziamento

Non sono presenti attività di finanziamento.

Scopi statutari

Il network si propone di coordinare l'azione delle principali ONG che si occupano di diritti umani, definendo posizioni comuni rispetto a tutti i temi sui quali i membri sono in grado di raggiungere un accordo.

Attività

La principale attività del Network consiste in riunioni mensili alle quali partecipano i responsabili delle organizzazioni aderenti e in incontri con le Istituzioni comunitarie. Importante è anche lo scambio di informazioni tra le organizzazioni sulle diverse esperienze e sulle modalità utilizzate per l'azione di lobby rispetto alle Istituzioni comunitarie.

Relazioni esterne e attività di lobby

Il Network è l'interlocutore della Commissione (Unità diritti umani della Direzione Generale Relazioni Esterne e Unità diritti umani di Europe Aid). Inoltre, fa parte del Civil Society Contact Group in rappresentanza delle ONG che si occupano di diritti umani.

Nell'ambito del dialogo sui diritti umani il Network incontra ogni due mesi l'Unità Diritti Umani della Commissione.

Per trattare le tematiche dei diritti umani connesse alla politica di aiuto dell'UE ai paesi terzi, il network incontra circa quattro volte l'anno l'Unità Diritti Umani di Europe Aid.

La principale azione di lobby ha riguardato la Convenzione sul futuro dell'Europa, con la partecipazione alle audizioni organizzate dalla Convenzione per ascoltare la società civile e la presentazione di varie posizioni sulle principali questioni concernenti i diritti umani.

Azioni significative effettuate ed in corso

Il network ritiene di aver raggiunto importanti risultati sulla bozza di trattato proposta dalla Convenzione europea.

Le questioni dei diritti umani costituiscono una priorità importante nell'agenda della Convenzione. L'inserimento della Carta dei diritti fondamentali nella Costituzione, decisa fin dall'inizio della Convenzione e mai rimessa in discussione, mostra l'intenzione dell'Unione di ribadire il rispetto e la difesa dei diritti umani. Tuttavia, alcuni cambiamenti dell'ultima ora ne hanno indebolito il valore, aggiungendo limiti interpretativi al preambolo della Carta costituzionale e riproponendo una distinzione datata tra diritti e principi, reintroducendo una falsa gerarchia che non considera la vera natura giuridica dei principi. Inoltre, l'incorporazione della Carta è una condizione necessaria ma non sufficiente per garantire una protezione adeguata dei diritti umani. L'UE dovrebbe prevedere meccanismi di controllo e di monitoraggio del rispetto dei diritti umani che diano credibilità ed efficacia alla Carta e alla politica dei diritti umani in generale.

A livello interno, di particolare importanza risulta l'ampia condivisione di valori e l'introduzione dei diritti umani come uno degli obiettivi dell'Unione, anche se la dimensione umano sociale non risulta prioritaria rispetto alla dimensione economica in caso di contraddizione o di conflitto tra obiettivi comunitari.

L'attribuzione di personalità giuridica all'UE e della possibilità di accedere alla Convenzione europea sui diritti umani costituisce un passo importante nel rafforzamento dell'impegno europeo verso i diritti umani. Purtroppo, non è stata accettata la richiesta della società civile di poter accedere alla Carta sociale europea e agli altri strumenti di difesa dei diritti umani.

Altra azione portata avanti dal network, ma non ripresa nella bozza di trattato, riguardava l'ampliamento delle competenze del Parlamento europeo nella programmazione e nella realizzazione della politica estera dell'Unione, oltre che nella definizione delle priorità di azione, con l'obiettivo di rendere la Commissione ed il Consiglio responsabili del rispetto dei diritti umani.

Difficoltà e sfide per il futuro

Le modalità di funzionamento della Conferenza intergovernativa non permettono di sapere come i vari temi approvati dalla Convenzione sul futuro dell'Europa siano stati portati avanti. C'è un certo timore che tutti i risultati ottenuti dalla Convenzione sul futuro dell'Europa vengano vanificati, senza avere la possibilità di intervenire o far sentire la propria voce.

La Commissione europea è favorevole ad una maggiore formalizzazione del Network in modo da avere un unico interlocutore, anche se molte organizzazioni ritengono che sia importante far sentire voci diverse. La questione è oggetto di ampia discussione, anche se non si prevede di costituire una organizzazione strutturata

Amnesty International European Union Office

Indirizzo Rue d'Arlon 39-41, b.10, B-1000 BRUXELLES
Telefono +32.2.502.1499
Fax +32.2.502.5686
E-Mail amnesty-eu@aleu.be
Sito web www.amnesty-eu.org

Storia e costituzione

Amnesty International è stata creata nel 1961, sulla scia dello scalpore provocato da un articolo su "I prigionieri dimenticati", pubblicato sul quotidiano londinese "The Observer", nel quale l'avvocato inglese Peter Benenson lanciava un appello per "Amnesty 61" a favore di due studenti portoghesi imprigionati per aver brindato alla libertà. L'appello fu ripreso in altri giornali di tutto il mondo ed a luglio il primo meeting internazionale con i delegati di Belgio, Gran Bretagna, Francia, Germania, Svizzera, Irlanda e Stati Uniti decise di creare un movimento internazionale permanente in difesa delle libertà di opinione e di religione.

L'ufficio europeo di Amnesty International è stato fondato nel 1992.

Forma giuridica

La sede di Bruxelles è una associazione internazionale non profit secondo la legge belga (AISBL).

Membri

A livello internazionale Amnesty International ha più di un milione di soci e sottoscrittori in più di 50 Paesi, con migliaia di gruppi locali in più di 80 Paesi in Africa, America, Asia, Europa e Medioriente.

Organigramma

A livello generale, il Consiglio internazionale è l'organo sociale di ultima istanza di cui fanno parte i membri del Comitato esecutivo internazionale e i rappresentanti delle varie sezioni territoriali di Amnesty International. All'ordinaria amministrazione provvede il Segretariato generale sotto la guida del Comitato esecutivo internazionale.

La struttura europea ha invece un proprio Consiglio di amministrazione e un Direttore che risponde al Consiglio di amministrazione.

Staff

Lo staff di Bruxelles è composto da sette persone.

Budget annuale

Il budget dell'Ufficio europeo nel 2003 ammontava a 593.000 Euro, nel 2004 a 690.000 Euro.

Modalità di finanziamento

Amnesty International si finanzia in gran parte attraverso le sottoscrizioni e le donazioni provenienti dai suoi membri. Non riceve finanziamenti governativi in nessuna forma.

Scopi statutari

Amnesty International è un movimento di persone diffuso in tutto il mondo che svolge campagne a livello internazionale per la tutela dei diritti umani. Il suo ideale è quello di un mondo in cui ogni persona possa godere di tutti i diritti umani previsti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Pertanto la missione di Amnesty International è di intraprendere azioni finalizzate a prevenire ed a mettere fine ai gravi abusi dei diritti umani, quale quello all'integrità fisica e morale, alla libertà di coscienza e di espressione, al diritto di non essere discriminati. In particolare, Amnesty International organizza campagne per liberare tutti i prigionieri di coscienza, assicurare processi giusti per i prigionieri politici, abolire la pena di morte, la tortura ed altri trattamenti crudeli dei prigionieri, porre fine ai delitti politici e alle "sparizioni".

Attività

Amnesty International lavora per assicurare che l'Unione europea ponga i diritti umani al centro di tutte le sue politiche. L'Ufficio europeo di Amnesty International a Bruxelles fornisce competenza, esperienza e analisi sulla tutela dei diritti umani influenzando le politiche europee.

Insieme alle sezioni nazionali degli Stati Membri, Amnesty International svolge campagne per influenzare l'Unione europea per essere più efficace e incisiva nel porre la tutela dei diritti umani al centro di politiche strategiche quali:

- la politica estera e di sicurezza comune;
- la cooperazione e i programmi di assistenza;
- il processo di allargamento;
- i diritti umani all'interno della UE;
- la politica di asilo e di protezione dei rifugiati.

Relazioni esterne e attività di lobby

Le relazioni istituzionali si rivolgono essenzialmente alla Commissione europea, al Parlamento e al Consiglio.

Amnesty International fa parte del Human Rights, Democracy and Conflict

Prevention NGO Network e, per suo tramite, del Civil Society Contact Group.

Amnesty International intrattiene rapporti con il Consiglio (in particolare, con il Segretariato generale e con il Rappresentante permanente per la Politica Estera e di Sicurezza Comune), con il Parlamento europeo (sia con i singoli membri che con le Commissioni parlamentari che trattano questioni riguardanti i diritti umani) e con la Commissione europea. Riguardo quest'ultima, si evidenziano i rapporti con la Direzione Generale Relazioni Esterne (soprattutto in riferimento agli accordi di cooperazione ed alle relazioni bilaterali con i paesi terzi), con la Direzione Generale Giustizia e Affari Interni (in tema di asilo e immigrazione) e con la Direzione Generale Sviluppo.

L'azione di lobby viene esercitata attraverso contatti informali, invio formale del rapporto annuale di Amnesty, lettere e prese di posizione su questioni specifiche, partecipazione a riunioni in qualità di esperti, raccordo diretto tra esperti di diritti umani in particolari paesi e i funzionari competenti delle varie Direzioni Generali.

Azioni significative effettuate ed in corso

La promozione della tutela dei diritti umani è un processo molto lento e continuo, del quale è difficile misurare i risultati a breve termine. Tuttavia è possibile evidenziare alcune azioni sulle quali Amnesty International ritiene di aver svolto un'influenza rilevante:

- l'adozione, sotto la presidenza del Consiglio svedese, di linee guida sulla tortura in relazione ai rapporti tra l'Unione europea ed i paesi terzi; ora si sta premendo affinché tali linee vengano attuate anche nei rapporti all'interno dell'Unione;
- una forte pressione sul Presidente della Russia Putin riguardo al rispetto dei diritti umani in Cecenia in occasione del recente summit UE-Russia;
- raccomandazione di Amnesty International in occasione del Consiglio Giustizia e Affari Interni del novembre 2003 in merito alla proposta di direttiva sugli standard minimi per la concessione e la revoca dello status di rifugiato.

Amnesty realizza un'azione indiretta sulle istituzioni e sui governi europei anche attraverso i mass media, visto che spesso le sue posizioni vengono riportate dagli uffici stampa delle Istituzioni comunitarie.

Difficoltà e sfide per il futuro

Il Parlamento europeo non è riuscito ad affermare un proprio indirizzo politico nel campo dei diritti umani, anche se molti deputati si sono mostrati individualmente molto interessati alla questione. Inoltre, da un punto di vista organizzativo interno, il Parlamento europeo non è adeguatamente strutturato, visto che non esiste una commissione autonoma che si occupi di diritti umani, ma solamente una sottocommissione.

Per quanto riguarda il Consiglio, invece, si sottolinea la scarsa attenzione per i diritti umani nel momento in cui si concludono accordi di associazione e di cooperazione. La clausola sui diritti umani dovrebbe essere presa in maggiore conside-

razione come importante elemento di valutazione nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi.

Infine, Amnesty condivide con altre organizzazioni che si occupano di diritti umani, la preoccupazione che nell'adozione di misure contro il terrorismo la componente della tutela dei diritti umani venga considerata meno importante rispetto all'esigenza della sicurezza.

FIDH Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme

Indirizzo Chausseé d'Alsemberg 303 B-1190 BRUXELLES

Telefono +32.2.209.6289

Fax +.32.2.209.6380

E-Mail fidh.Bruxelles@skynet.be

Sito web www.fidh.org

Storia e costituzione

La Federazione Internazionale dei Diritti Umani (FIDH) è stata creata nel 1922 su iniziativa di alcune organizzazioni nazionali europee, comprese le leghe dei diritti umani francese e tedesca.

È stata quindi la prima organizzazione internazionale creata per la difesa dei diritti umani: il suo scopo consiste nella promozione dei diritti umani, la battaglia contro la loro violazione e la richiesta del loro rispetto.

Due anni dopo la sua creazione, FIDH ha affermato che i diritti sociali ed economici erano inseparabili rispetto a quelli civili e politici sanciti nella dichiarazione americana del 1776 e in quelle francesi del 1789 e del 1793.

Nel 1927 ha proposto una dichiarazione mondiale dei diritti umani.

Nel 1936 la FIDH ha adottato un supplemento alla Dichiarazione riguardante i diritti delle madri, dei bambini e degli anziani, il diritto al lavoro, alla protezione sociale, al tempo libero e all'istruzione.

La Federazione è stata poi impegnata nella lotta contro il nazismo; nel gennaio del 1944 la Milizia ha assassinato a Lione l'allora presidente di FIDH, Victor Basch.

Costretta a cessare la sua attività durante la seconda guerra mondiale, FIDH è stata ricostituita il 31 ottobre del 1948. Renè Cassin e Paul Boncour, due dei maggiori leader di FIDH, parteciparono alla stesura della Dichiarazione universale dei diritti umani.

La sede principale è a Parigi; vi sono poi uffici distaccati tra cui quello di Bruxelles. Inoltre, le leghe europee hanno creato recentemente la FIDH AE (Associazione europea) per trattare insieme le questioni europee (asilo, immigrazione, convenzione europea). La FIDH AE e l'ufficio di Bruxelles

lavorano spesso insieme, sulla base del principio di sussidiarietà.

Forma giuridica

La Delegazione permanente di FIDH a Bruxelles dipende dalla sede centrale di Parigi, ma per ragioni amministrative ha sede ed è legata alla Lega Belga. La FIDH AE è un'associazione senza fini di lucro creata secondo la legge belga.

Membri

FIDH raggruppa 116 organizzazioni nazionali di difesa dei diritti umani in oltre 95 paesi. I membri di FIDH devono essere organizzazioni nazionali che si occupano di diritti dell'uomo a vocazione generalista. Il membro italiano è la Lega italiana dei diritti dell'uomo.

Organigramma

Gli organi sono:

- il Consiglio internazionale, composto dai rappresentanti di tutte le leghe nazionali socie di FIDH;
- il Consiglio di amministrazione, eletto dal Consiglio internazionale su proposta del Presidente;
- il Segretariato internazionale, che è la struttura permanente di FIDH con sede a Parigi.

Staff

Il Segretariato internazionale è composto da circa 30 persone di cui 3 a Bruxelles.

Budget annuale

Nel 2002 l'ammontare totale delle entrate era di 2.538.000 Euro.

Modalità di finanziamento

Nel 2002 le entrate di FIDH erano così composte: 79% da sovvenzioni (tra cui finanziamenti comunitari per progetti specifici), 10% da donazioni e legati, 2% dalle quote associative dei membri, 4% sotto forma di introiti da pubblicazioni di FIDH, 5% da altre entrate.

Scopi statutari

Lo scopo di FIDH è di promuovere l'attuazione di tutti i diritti sanciti nella dichia-

razione universale dei diritti umani e di altri strumenti internazionali per la protezione dei diritti umani.

Attività

Le principali attività di FIDH sono le seguenti.

Mobilitare la comunità internazionale

FIDH lavora con organizzazioni intergovernative quali le Nazioni Unite, l'Unione europea, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, l'Organizzazione degli Stati americani, l'UNESCO e l'organizzazione per l'Africa unita e con le loro rappresentanze permanenti a Ginevra, Bruxelles, Strasburgo, Banjul ecc.

Prevenire le violazioni e supportare la società civile

FIDH organizza seminari e workshop per la difesa dei diritti umani. Quando le circostanze lo permettono, partecipano a queste sessioni anche i rappresentanti delle autorità locali ed i responsabili per l'applicazione della legge.

Vigilare e allertare

FIDH organizza missioni d'inchiesta e di osservazione giudiziaria con un triplice scopo:

- dimostrare alle organizzazioni internazionali l'esistenza o l'assenza di violazioni di diritti umani nel Paese di volta in volta interessato;
- aiutare a ridurre la repressione politica compiuta nel Paese interessato;
- aiutare a proteggere le vittime della repressione facendole uscire dall'anonimato.

Informare, denunciare, proteggere

FIDH reagisce alle violazioni delle libertà fondamentali portandole immediatamente all'attenzione di tutta l'opinione pubblica mondiale e mobilitando le sue associazioni membre, le istituzioni regionali e internazionali, i mass media.

Relazioni esterne e attività di lobby

A livello delle Istituzioni comunitarie FIDH ha relazioni con la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio e le presidenze di turno.

Collabora inoltre attivamente con le altre ONG del settore con cui ha creato il Human Rights, Democracy and Conflict Prevention NGO Network.

Nell'ambito della Commissione europea i rapporti si svolgono soprattutto con la Direzione Generale Giustizia e Affari Interni per le questioni riguardanti l'UE stessa, con la Direzione Generale Relazioni Esterne, la Direzione Generale Sviluppo e la Direzione Generale Commercio per tutto ciò che concerne i paesi terzi, con la Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali soprattutto sulla responsabilità sociale delle imprese.

Le questioni di politica interna europea vengono trattate in collaborazione tra l'ufficio di Bruxelles e l'Associazione europea.

All'interno del Parlamento europeo, FIDH dialoga con le Commissioni Affari Esteri, Commercio, Sviluppo, Giustizia e Affari Interni e con le Delegazioni che si occupano delle relazioni con i paesi terzi.

Nel Consiglio i referenti di FIDH sono il Gruppo di lavoro sui diritti umani e i gruppi geografici che si occupano delle relazioni con i paesi terzi, oltre ad alcuni gruppi specifici come Cojur (giuristi), COPS (Comitato politico e strategico) e i ministri degli affari esteri in occasioni di summit tra l'UE e paesi terzi.

Il tipo di lobby varia a seconda dell'istituzione (incontri, lettere, prese di posizioni, ecc). Inoltre, FIDH organizza visite e incontri presso le istituzioni per delegati dei diritti umani provenienti da tutti i paesi del mondo.

L'ufficio permanente di FIDH a Bruxelles assicura un servizio di informazione regolare sull'attualità europea che ha come destinatari le organizzazioni membri, che possono così sensibilizzare in maniera efficace gli Stati europei nelle loro scelte di politica estera.

Azioni significative effettuate ed in corso

Ogni anno, almeno trenta leghe e associazioni nazionali interpellano gli organi dell'Unione europea attraverso FIDH. Le risoluzioni del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo sono state adottate segnatamente sulla base delle informazioni raccolte da FIDH e dalle sue organizzazioni membri.

Quanto prodotto da FIDH ha influenzato l'elaborazione delle politiche di cooperazione economica tra l'Unione europea e gli Stati terzi, in particolare nei paesi del Mediterraneo.

Sono state fatte delle campagne in favore dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Più recentemente, FIDH ha effettuato osservazioni sui programmi dell'UE di aiuto ai diritti umani raggruppati sotto il capitolo B 7 - 70 del budget comunitario e conosciuto come EIDHR (European Initiative for Democracy and Human Rights) in modo da:

- assicurare che nel bilancio del 2003 lo stanziamento rimanga a 104 milioni di Euro e non sia ridotto;
- assicurare che i finanziamenti EIDHR siano destinati a supportare le associazioni non governative piuttosto che quelle governative.

Inoltre, FIDH ha attivato uno speciale programma per contrastare la repressione degli attivisti "l'Osservatorio per la protezione degli attivisti dei diritti umani", realizzato in collaborazione con l'OMCT (Organizzazione mondiale contro la tortura).

La FIDH è una delle poche organizzazioni dei diritti umani che seguono da vicino il movimento dell'altermondializzazione, visto che ha tra i suoi obiettivi i diritti sociali ed economici.

Difficoltà e sfide per il futuro

La politica europea sui diritti umani ha fatto molti progressi in termini di riconoscimento di diritti, ma ora si tratta di lavorare per l'attuazione di ciò che è stato acquisito in via di principio.

L'intero dibattito sui diritti umani è stato messo in crisi dagli eventi dell'11 settembre. L'affermazione secondo cui i diritti umani siano la migliore garanzia per la sicurezza è stata messa in discussione a favore della posizione secondo cui il modo migliore per assicurare la sicurezza è quello di limitare i diritti umani. Esiste inoltre una spinta verso la riduzione dei diritti umani che colpisce spesso anche le ONG che se ne occupano.

Ulteriore motivo di inquietudine è dato dal rischio di tornare ad un modello di "Europa fortezza". Anche l'allargamento rischia di portare nella stessa direzione, favorendo un ritorno al modello europeo basato unicamente sul libero scambio.

Un'altra importante sfida per il futuro è esplicitata dal titolo del prossimo congresso di FIDH che si terrà l'anno prossimo a Quito in Ecuador: democratizzare la mondializzazione.

HRW Human Rights Watch

Indirizzo Rue Van Campenhout 15 B-1000 BRUXELLES

Telefono +32.2.732.2009

Fax +32.2.732.0471

E-Mail hrwatcheu@skynet.be

Sito web www.hrw.org

Storia e costituzione

Human Rights Watch (HRW) è nato negli Stati Uniti nel 1978 con il nome di Helsinki Watch per monitorare il rispetto dei diritti umani nei paesi del blocco sovietico secondo gli accordi di Helsinki. Negli anni '80, è stato fondato l'America's Watch per contrastare l'opinione che l'abuso dei diritti umani compiuto nel corso della guerra nell'America centrale fosse in qualche modo più tollerabile rispetto a quello compiuto in altri paesi. L'organizzazione è così cresciuta nel tempo, in quanto si occupava di altre aree del mondo, fino a quando tutti i comitati Watch si sono uniti nel 1988 per dare vita a Human Rights Watch.

L'ufficio di Bruxelles è stato creato nel 1992, si occupa in particolare delle relazioni con le Istituzioni comunitarie ma fa parte della struttura centrale di Human Rights Watch.

Forma giuridica

L'ufficio di Bruxelles è una ASBL (associazione senza scopo di lucro di diritto belga).

Membri

HRW non ha una struttura associativa come la maggior parte delle altre organizzazioni, è piuttosto un "think-tank" composto dal suo staff. HRW ha soltanto alcuni soci finanziatori.

Organigramma

Non avendo una membership, HRW non è un'organizzazione particolarmente rappresentativa e non ha un'Assemblea generale.

La struttura di HRW può essere paragonata a quella di un giornale. Le decisioni principali vengono prese dal Board composto dai membri dello staff e dai principali finanziatori, che spesso si riuniscono in video-conferenza. Il Direttore ha la delega per la gestione dell'organizzazione.

Esiste anche un Policy Committee composto da esperti non membri dell'organizzazione, che discutono le priorità e la coerenza dell'indirizzo politico generale.

HRW è suddiviso in 8 divisioni geografiche e alcune divisioni tematiche (diritti dei bambini, delle donne, armi), ognuna delle quali ha il proprio "Advisory Board" composto da esperti indipendenti, con compiti di consulenza.

Staff

Globalmente lo staff è composto da circa 200 persone, di cui 5 a Bruxelles, a cui si aggiungono alcuni volontari.

Budget annuale

Il budget globale è di 15 milioni di dollari.

Modalità di finanziamento

HRW è un'organizzazione indipendente non governativa che si finanzia attraverso i contributi dei privati e di fondazioni. Non accetta, né direttamente né indirettamente, finanziamenti governativi.

Scopi statutari

La missione dello HRW è la protezione dei diritti umani in tutto il mondo ed in particolare:

- cercare di prevenire le discriminazioni, di sostenere la libertà politica, di proteggere le persone dalle condotte inumane in tempo di guerra e di portare i responsabili dei crimini di fronte alla giustizia;
- realizzare investigazioni e ricerche sulle violazioni dei diritti umani;
- stimolare i governi a mettere fine alle violazioni dei diritti umani ed a rispettare le convenzioni internazionali sui diritti umani;

- aiutare la comunità internazionale a sostenere la causa del rispetto dei diritti umani.

Attività

Human Rights Watch è la più grande organizzazione per i diritti umani presente in America. I ricercatori di HRW effettuano ricerche in tutte le parti del mondo nel settore degli abusi dei diritti umani. I dossier che producono vengono pubblicati ogni anno in decine di libri e rapporti che hanno una vasta eco nei mass media locali e internazionali. L'ampia diffusione contribuisce a mettere in difficoltà i governi che abusano dei diritti umani agli occhi dei loro cittadini e del mondo. HRW, inoltre, incontra i rappresentanti dei governi per sollecitare cambiamenti nella politica e nella prassi, presso l'ONU, l'Unione europea, Washington e nelle altre capitali del mondo.

In circostanze estreme, HRW si batte affinché sia ritirato il sostegno militare ed economico ai governi che si sono resi protagonisti di violazioni dei diritti umani. Nei momenti di crisi, HRW fornisce informazioni aggiornatissime sui conflitti in corso.

I resoconti dei rifugiati, che vengono raccolti, riassunti e controllati dai ricercatori dell'organizzazione, aiutano ad individuare le responsabilità della comunità internazionale, come ad esempio nelle recenti guerre nel Kosovo e in Cecenia.

Per quanto riguarda più strettamente l'Europa, HRW si preoccupa principalmente del rispetto dei diritti umani con riferimento a tre tematiche:

- il trattamento dei rifugiati e dei migranti;
- le implicazioni sui diritti umani delle misure adottate contro il terrorismo;
- il razzismo e l'intolleranza, incluso l'antisemitismo, l'islamofobia, e una diffusa discriminazione nei confronti dei Rom.

HRW sta conducendo dal 2000 una ricerca e un progetto di tutela dei diritti umani per i migranti nei paesi dell'Europa occidentale. Questa ricerca ha riscontrato in alcuni paesi dell'Unione europea detenzioni arbitrarie, condizioni dei detenuti al di sotto degli standard, violazioni procedurali nell'applicazione delle leggi penali e amministrative e nel procedimento per la richiesta dell'asilo politico, discriminazioni etniche e razziali, abusi della polizia, espulsioni collettive ed arbitrarie, abusi compiuti nei confronti dei migranti e dei richiedenti asilo.

Relazioni esterne e attività di lobby

A livello delle istituzioni comunitarie HRW ha relazioni con la Commissione europea, il Parlamento europeo, i ministri degli esteri e le presidenze di turno. Collabora inoltre attivamente con le altre ONG del settore con cui ha creato lo Human Rights, Democracy and Conflict Preventivo NGOs Network.

L'Unione europea è coinvolta nell'azione di HRW Divisione Europa ed Asia centrale ogni volta che si verificano violazioni in Europa. Inoltre l'Unione è considerata come veicolo per il cambiamento della situazione dei diritti umani in altri

paesi. Quando l'Unione europea incontra i rappresentanti di paesi terzi, come ad esempio la Russia, HRW invia una lettera al ministro degli esteri e al presidente di turno, chiedendo di affrontare la questione dei diritti umani.

L'ufficio di Bruxelles di HRW lavora con la Commissione europea, il Parlamento europeo, l'Alto rappresentante per la PESC (Politica estera e di sicurezza comune), i ministri degli esteri, con i Parlamenti nazionali che sono quelli che controllano i ministri nazionali.

HRW lavora attraverso un "advocacy calendar" che indica tutti gli incontri tra le istituzioni europee ed i paesi terzi. Di volta in volta, HRW decide chi contattare e quali azioni proporre. HRW effettua anche ricerche in cui propone raccomandazioni che vengono poi presentate alle Istituzioni europee.

Molte azioni sono svolte in collaborazione con altre organizzazioni, quali Amnesty International, FIDH, o organizzazioni settoriali (UNICEF, Euro Mediterranean Human Rights Network).

All'interno della Commissione i rapporti si svolgono soprattutto con la Direzione Generale Giustizia e Affari Interni per le questioni riguardanti l'Unione stessa e con la Direzione Generale Relazioni Esterne, la Direzione Generale Sviluppo e la Direzione Generale Commercio per tutto ciò che concerne i paesi terzi. All'interno delle Direzioni Generali HRW si rivolge ai Desk Officer dei vari paesi, ai gabinetti dei Commissari ed all'Unità Diritti Umani della Direzione Generale Relazioni Esterne.

All'interno del Parlamento europeo, HRW dialoga con le Commissioni Affari Esteri, Commercio, Sviluppo, Giustizia e Affari Interni e con le Delegazioni che si occupano delle relazioni con i paesi terzi.

Azioni significative effettuate ed in corso

- HRW ha guidato con successo una campagna internazionale che ha ottenuto l'adozione di un trattato che mette al bando l'uso dei bambini come soldati.
- L'impegno di HRW e di altre associazioni nella campagna per la messa al bando delle mine anti-uomo gli è valso il riconoscimento, nel 1997, del premio Nobel per la pace; in questo settore, l'Unione europea è stata molto attiva per favorire l'applicazione universale del trattato contro le mine anti-uomo.
- HRW è stato tra i primi ad invocare un tribunale internazionale per i crimini di guerra nella ex Jugoslavia; sei dei sette capi d'accusa in base ai quali il Tribunale ha condannato il Presidente della Jugoslavia Slobodan Milosevic nel 1999 si basano su casi che HRW ha documentato in Kosovo.
- Ha dato un importante contributo al Tribunale per i crimini di guerra nel genocidio del 1994 in Ruanda.
- Ha giocato un ruolo attivo nell'azione legale a Londra contro l'ex dittatore cileno Augusto Pinochet ed ha aiutato ad affermare il principio che anche gli ex capi di Stato possono essere tenuti a rendere conto dei più atroci crimini contro i diritti umani.
- Con Amnesty e FIDH ha promosso la creazione di una sottocommissione sui diritti umani che sarà creata a breve nel Parlamento europeo.

- Ha svolto una lobby attiva affinché l'Unione europea adottasse una strategia globale sul tema dei bambini e dei conflitti: la Presidenza italiana (dicembre 2003) ha redatto una bozza di testo in materia, anche se la questione non è ancora conclusa.
- Particolarmente rilevanti sono le riforme nel sistema istituzionale comunitario: esiste un commissario responsabile dei diritti umani, le questioni dei diritti umani sono affrontate in ogni riunione, c'è un dialogo sui diritti umani soprattutto nei paesi con maggiori problemi.
- Sono stati fatti progressi sulla violazione dei diritti umani nei paesi membri. HRW ha effettuato molti rapporti sulla Grecia, la Spagna, ecc. Oggi è riconosciuto che per far parte dell'Unione europea bisogna assicurare il rispetto dei diritti umani ed è stato previsto un meccanismo di controllo.

Difficoltà e sfide per il futuro

Nonostante vi sia un impegno generale di affrontare le questioni dei diritti umani in tutte le riunioni, questo tema non viene sempre rispettato, soprattutto ai più alti livelli decisionali. Da un lato, esiste una mancanza di connessione con i livelli più elevati, dall'altro può esserci il desiderio di non trasmettere messaggi negativi.

La politica statunitense di blocco della Corte criminale internazionale è molto difficile da contrastare, anche a causa della grande influenza degli Stati Uniti sui paesi più poveri che non si possono permettere di perdere gli aiuti allo sviluppo.

L'intero dibattito sui diritti umani è stato messo in crisi dall'11 settembre. L'affermazione secondo cui i diritti umani siano la migliore garanzia per la sicurezza è stata messa in discussione a favore della posizione secondo cui il modo migliore per assicurare la sicurezza consista nel diminuire la protezione dei diritti umani. C'è in generale una spinta verso una riduzione della tutela dei diritti umani ed è una tendenza che va contrastata.

Vi sono alcuni settori sui quali si dovrebbe intervenire maggiormente, quali la responsabilità sociale delle imprese, il peace keeping effettivo, l'incorporazione dei diritti umani nell'assistenza allo sviluppo.

ALLEGATO 5

**Atto di indirizzo
(Deliberazione n° 516
del 23.11.2004)**

AGENZIA PER LE ONLUS

(Deliberazione n. 516 del 23.11.2004)

ATTO DI INDIRIZZO DI CARATTERE GENERALE

(ai sensi dell'art. 3, comma 1, *lett. a*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

in relazione alla irrilevanza, ai fini della qualificazione della natura privata di una fondazione, della partecipazione di un soggetto fondatore che rivesta natura di ente pubblico

Approvato dalla Commissione per le attività di vigilanza e controllo il 23 novembre 2004

Approvato dal Consiglio il 23 novembre 2004

Sono stati rivolti all'Agenzia per le Onlus varie richieste di parere in merito al riconoscimento della natura di "soggetto pubblico" di quelle fondazioni che si sono costituite grazie ad apporti patrimoniali di enti pubblici.

In particolare alcune richieste di parere mirano ad accertare l'eventuale "natura pubblica" di un ente privato, quale appunto una fondazione, costituito anche grazie all'apporto di un ente pubblico che agisca in qualità di fondatore non esclusivo a fianco di altri soggetti di natura privata.

A tal riguardo questa Agenzia ritiene che alla fondazione costituita in tal modo non possa essere riconosciuta "natura pubblica" come conseguenza della natura pubblica di uno, fosse anche il principale, dei soggetti fondatori.

1. Partecipazione di un ente pubblico alla Fondazione e conseguente qualifica della Fondazione stessa

Come è noto, il comma 1 dell'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997 stabilisce che la qualifica fiscale di Onlus non possa essere assunta, in ogni caso, da enti pubblici.

In connessione a ciò si evidenzia come il riconoscimento di natura privatistica dei soggetti collettivi disciplinati dal codice civile non viene meno in alcuna misura per il semplice fatto che un soggetto di diritto pubblico, con una relazione finanziaria tipica (partecipazione al patrimonio, attivazione nella fase costitutiva), figuri tra i soggetti fondatori dell'ente in questione. Questa posizione è del tutto corrispondente al sistema normativo in vigore e costituisce altresì da tempo acquisizione ferma nel contesto giurisprudenziale della Corte di Cassazione.

Detto supremo organo ha infatti avuto modo di affermare chiaramente che *“la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici ne posseggano le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno per le vicende della medesima, la persona dell'azionista”* (Cfr. Cass. Pen., sezione VI, sentenza 26 febbraio 1994, n. 3620). Ma ancora più specificamente, *“la natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest'ultimo [...] né può ritenersi indicativa della natura pubblica di un'associazione la partecipazione ai suoi organi di rappresentanti dei soggetti pubblici che l'hanno formata”* (Cfr. Cass. Civ., sez. un., sentenza 23 novembre 1993, n. 11541).

A parte ciò, del resto, venendo in termini generali ai fattori di discriminazione decisiva tra persone pubbliche e persone private, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che *“un ente è qualificabile come pubblico soltanto quando gli sia attribuita, in forza di legge o di provvedimento amministrativo fondato su previsione di legge, la personalità giuridica di diritto pubblico [...] la suddetta qualità, pertanto, non può essere riconosciuta ad una fondazione che risulti priva dell'indicata personalità giuridica, indipendentemente dal fatto che essa svolga attività di carattere generale”* (Cfr. Cass. Civ., sentenza 29 aprile 1985, n. 2763 in Mass. Giur. It., 1985).

In una ulteriore pronuncia la Corte ha analogamente affermato che *“in difetto del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, una fondazione non è qualificabile come ente pubblico, anziché come ente privato per il solo fatto che persegue finalità non di lucro e che sia soggetta a controlli ed ingerenza dell'autorità governativa, trattandosi di caratteristiche proprie anche delle fondazioni di diritto privato”* (Cfr. Cass. Civ., sentenza 23 novembre 1985, n. 5812 in Mass. Giur. It., 1985).

In senso conforme è altresì intervenuto il Consiglio di Stato affermando che *“il perseguimento di finalità pubbliche non costituisce elemento determinante il carattere pubblicistico dell'ente, così come non ne sono sicura testimonianza l'intervento di organi pubblici nel procedimento di nomina di organi amministrativi o l'esercizio di controlli statali, ove non siano accompagnati dalle titolarità di pubblici poteri, dalla prerogativa dell'autotutela e dalla potestà di autodeterminazione di scioglimento, nonché dall'espressa qualificazione pubblicistica da parte del legislatore”* (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 1987 n. 137 in Foro amm. 1987, 525, Cons. Stato 1987, I, 395).

Ci sembra quindi palese che le concatenazioni sopra evidenziate hanno trovato importanti conferme giurisprudenziali ricche anche di riferimenti sistematici decisivi.

Ne consegue che la natura pubblica di un ente non può affermarsi come consistente per mera induzione, al pari della pacifica intrasmissibilità della condizione soggettiva in virtù del mero rapporto “partecipativo”.

Tra l'altro merita di essere evidenziato che, a differenza di quanto può cogliersi in relazione ai rapporti associativi, dove la partecipazione del socio determina un effettivo insito rapporto di contatto giuridico permanente con l'ente, nella fondazione, che non è compatibile con nessuna forma di partecipazione in quanto soggetto costituito in favore di beni vincolati, si determina solo un

apporto costitutivo patrimoniale del fondatore al nuovo soggetto. Di conseguenza non appare concepibile alcuna forma di riferibilità dei caratteri propri dei soggetti a quello che è stato solamente un momentaneo e formalizzato apporto di beni o altre utilità.

2. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sembrerebbe quindi potersi evincere la possibilità in capo ad una fondazione costituitasi con gli apporti non esclusivi da parte di un ente pubblico di usufruire legittimamente della qualifica di Onlus, godendo delle relative agevolazioni fiscali.

ALLEGATO 6

Audizioni 2004

A partire dalla scorsa Relazione Annuale (2003), diversamente da quanto si era fatto nel resoconto sul 2002⁹² si è deciso di riportare i dati salienti riferibili alle audizioni tenutesi in Agenzia nel capitolo dedicato all'esame dell'attività di promozione. Ancora una volta, l'esperienza trascorsa ha confermato che è sempre un azzardo (in parte inevitabile per esigenze redazionali) classificare schematicamente gli ambiti di lavoro di una realtà particolare quale l'Agenzia per le Onlus. L'attività di audizione, infatti, potrebbe essere catalogata con ragione in tutti e tre le aree oggetto di attribuzione dell'Agenzia: controllo, indirizzo e promozione. Ciononostante, sino a oggi, il tipo di applicazione delle audizioni (pur con qualche eccezione) è maggiormente riferibile all'intento di promuovere la conoscenza del settore, di buone pratiche e di problemi su cui provare a intervenire. In questo senso, anche quest'anno si è confermata la scelta di collocarne il racconto nell'alveo dell'esposizione dell'esercizio del potere di promozione.

Va in ultimo precisato, che - tranne in tre casi (che però come si vedrà presentano più di un'atipicità rispetto all'esperienza sin qui maturata dall'Agenzia), tutte le altre audizioni tenutesi nel corso del 2004 sono state effettuate su richiesta dei componenti medesimi.

In generale, contrariamente a tutti gli altri indicatori sin qui considerati (quesiti, contatti telematici, inviti a eventi, richieste di patrocinio etc.), nell'anno di riferimento di questa Relazione Annuale, il ricorso alle audizioni è diminuito. Ciò precisato, si passa a una sintetica presentazione degli incontri finalizzati ad audizione tenutisi nel 2004:

ANFASS - Associazione Nazionale Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali (24 febbraio)

A seguito dell'autonomizzazione delle sedi locali di ANFFAS, che si contano in un numero di circa centonovanta, alcune di esse (circa dieci) non intendono proseguire l'attività e hanno pertanto chiesto lo scioglimento. Si tratta di soggetti senza personalità giuridica, dotati di un piccolo capitale, nell'ordine di 500 - 1000 euro, che diverrà comunque oggetto di devoluzione su cui il Consiglio dell'Agenzia per le ONLUS dovrà esprimere un parere obbligatorio e vincolante ex art. 3 - comma 1 - lettera k) - del DPCM 21 marzo 2001 n. 329. La prima di queste ex sedi decentrate, ora sedi locali autonome, che ha chiesto lo scioglimento è quella di (...omissis...), la quale ha chiesto altresì la devoluzione del patrimonio ad ANFFAS Nazionale. Tale procedura verrà seguita in serie anche dalle altre sedi locali, pertanto scopo dell'incontro con la Commissione per le Istruttorie è quello di concordare una modalità semplificatoria del procedimento, che non aggravi il lavoro dell'Agenzia e raccolga a fattore comune una uniforme documentazione di utilità per tutti i dieci procedimenti. Il Coordinatore della predetta Commissione precisa che la legge non prevede in maniera puntuale la procedura in oggetto, in quanto la normativa è essenzialmente fiscale e non entra negli aspetti civilistici, prevedendo esclusivamente che la ONLUS individui la modalità di devoluzione del patrimonio

⁹² Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA (8 marzo 2002 - 31 dicembre 2002), Parte II, Cap. 2, pp. 66-71.

nell'ambito dello Statuto. L'Agenzia per le ONLUS in tale frangente ha creato la prassi di verificare la coerenza di fini tra devolvente e destinatario dei beni. Considerata la situazione contingente si è ritenuto probabile che non verranno richiesti i Bilanci relativi agli ultimi cinque anni, e che verranno acquisiti il verbale di assemblea, le attestazioni ufficiali sull'attività, il bilancio iniziale e quello finale. Ciò che risulta di basilare importanza è che la documentazione fornita dalle ONLUS in scioglimento fotografi esattamente una situazione affidabile, che rimanga immobile, in quanto gli organi non devono essere più in grado di operare. In ultimo il precitato Coordinatore della Commissione per le Istruttorie anticipa che, per economia del procedimento e in modo da poter creare un unico interlocutore con ANFFAS, all'interno del Dipartimento Attività Consultive (oggi Dipartimento Attività Giuridiche) si valuterà di costituire una task force specifica sull'argomento.

Forum per il sostegno a distanza (6 luglio)

Ai Consiglieri dell'Agenzia sono state previamente distribuite copie della scheda di presentazione del Forum Nazionale per il Sostegno a Distanza (ForumSAD), della Carta dei principi per il sostegno a distanza, della Carta della qualità e i dati tratti dal censimento nazionale di 140 associazioni del settore. Il portavoce del Forum, dopo avere ringraziato il Presidente e i Consiglieri dell'Agenzia per l'audizione accordata ha illustrato le attività e le competenze dell'Ente. Da tale esposizione si è potuto evincere che gli obiettivi del ForumSAD riguardano:

- la promozione del sostegno a distanza quale forma solidale e culturale di sviluppo tra i popoli
- la creazione di una rete fra tutte le organizzazioni del settore per il reciproco arricchimento di idee ed esperienze
- la ricerca di strumenti di informazione e trasparenza
- la realizzazione di un rapporto e di un confronto con le istituzioni e le organizzazioni internazionali

Il ForumSAD è stato costituito nel 1999 a Roma. Sono 63 le organizzazioni (di cui il 90% ONLUS) che aderiscono al ForumSAD per un totale di oltre 800.000 sostenitori coinvolti e circa 240 milioni di Euro annui erogati per finanziare i progetti di sostegno a distanza in oltre 110 paesi del mondo. Nel novembre 2000 è stata presentata la Carta dei Principi per il Sostegno a Distanza: un codice etico sottoscritto da 82 Organizzazioni del settore. Attualmente sono saliti a 131 i soggetti che hanno firmato la carta dei principi promossa da ForumSAD.

La Carta dei Criteri di Qualità del Sostegno a Distanza, invece, è il risultato di un lavoro iniziato nel 1998, quando le Organizzazioni del settore hanno individuato nell'autoregolamentazione la forma più valida e reale di garanzia e trasparenza dei loro interventi. E' stato avviato quindi un confronto fra le Organizzazioni firmatarie della Carta dei Principi per arrivare alla definizione di alcuni criteri di qualità validi per il sostegno a distanza. Nel 2002 fu proposto un questionario che aveva lo scopo di verificare come i principi etici della Carta venivano applicati e di far emergere la qualità delle attività attra-

verso le modalità proprie delle diverse Organizzazioni. Dall'elaborazione dei risultati dell'indagine e dal successivo dibattito fra le Organizzazioni nasce la Carta dei Criteri di Qualità del Sostegno a Distanza (Carta di Qualità SAD) che, rispettando le differenze e l'autonomia delle singole Organizzazioni, le impegna a parametri minimi di qualità nei loro interventi.

La Carta di Qualità SAD è un documento in progressivo aggiornamento affinché il Sostegno a distanza in Italia sia una forma di solidarietà sempre più rispondente agli obiettivi e alle interrelazioni che i diversi soggetti coinvolti o interessati si propongono di realizzare. I punti fondamentali della Carta di Qualità, precisa il Rappresentante Nazionale del ForumSAD, riguardano i diritti del sostenitore, la trasparenza delle spese di gestione e conduzione dei singoli progetti (che si attesta intorno al 20% dell'importo ricevuto in donazione), la volontà di stabilire sinergie e connessioni fra le associazioni al fine di affrontare in maniera univoca le problematiche comuni. L'importo corrispondente al 20% delle donazioni, individuato come necessario per le spese organizzative e logistiche dei progetti che vengono gestiti dal personale in loco nei singoli paesi, aumenta proporzionalmente (quindi rimane invariata la percentuale del 20%) a seconda della complessità e dell'onerosità del progetto.

Il ForumSAD non svolge una specifica attività di "certificazione" delle associazioni che si occupano di sostegno a distanza, ma ha definito i principi della qualità proprio per promuovere un tipo di donazione consapevole da parte dei cittadini, che salvaguardi la trasparenza circa la destinazione e la gestione dei fondi. A tal fine, il Rappresentante nazionale informa che è intenzione del ForumSAD di istituire un'anagrafe nazionale che raccolga tutte le associazioni firmatarie della carta di qualità e coinvolga anche le Pubbliche Amministrazioni competenti per argomento in una commissione paritetica. Segnala anche che le associazioni firmatarie della Carta della Qualità sono obbligate ad aprire un sito internet per divulgare al meglio i dati e il rendiconto di gestione dei fondi.

Il ForumSAD è un ente nonprofit, ma non ha ancora deciso circa l'eventuale richiesta di iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS oppure per la categoria di organizzazione non governativa.

Il Presidente dell'Agenzia per le ONLUS, infine, è intervenuto a conclusione dell'incontro per ringraziare il ForumSAD, attraverso i suoi rappresentanti presenti, per l'attenzione riservata all'Agenzia per le ONLUS chiedendo audizione innanzi al Consiglio e per l'importante ruolo svolto nell'ambito di un tema così delicato e rilevante come il sostegno a distanza. Egli ha altresì precisato di ritenere utile il coinvolgimento della pubblica amministrazione, anche mediante l'eventuale costituzione di un tavolo di lavoro che possa essere anche allargato ad elevati interlocutori istituzionali. Tutto ciò, affinché si possano individuare migliori forme di cooperazione per il raggiungimento delle finalità condivise. In ultimo, il Presidente dell'Agenzia aggiunge che, seppur non oggetto di specifica richiesta da parte del ForumSAD, l'Agenzia per le ONLUS non può attivare una sponsorizzazione dei progetti del Forum perché in tal modo compirebbe una scelta parziale, contravvenendo alla correttezza istituzionale.

Cooperativa Estense (20 settembre)

La coop. Estense è attiva nelle zone di Ferrara e di Modena, e ha ritenuto di coinvolgere l'Agenzia per le ONLUS sulla scorta dei positivi risultati ottenuti nelle tre edizioni del concorso "Le Castelliadi. Obiettivo: solidarietà" organizzato dal Centro Commerciale "Il Castello" di Ferrara. Confortata dall'interesse dimostrato da parte delle Associazioni nonprofit, che hanno accolto l'iniziativa con entusiasmo, attivandosi nella presentazione di progetti accuratamente redatti e di grande contenuto socio-umanitario, nonché dall'interesse del pubblico votante i progetti, che ha sostenuto i candidati con calore e attiva partecipazione, sarebbe intenzione della Coop. Estense di estendere l'iniziativa alle altre Coop. presenti sul territorio nazionale. In tal senso, sempre a richiesta della Coop. Estense, potrebbe configurarsi un'eventuale sinergia con l'Agenzia per le ONLUS, che potrebbe conferire al concorso un respiro molto più ampio garantendogli un indiscutibile ulteriore successo, sintetizzabile nei seguenti punti:

- sensibilizzazione del pubblico nei confronti delle problematiche presentate dalle associazioni
- coinvolgimento di un maggior numero di enti nonprofit
- incentivazione a partecipare di un elevato numero di aziende sponsor, che darebbero la possibilità di rendere più consistente il finanziamento destinato alle associazioni vincitrici.

L'Agenzia per le ONLUS, nel ringraziare i rappresentanti di Coop. Estense che hanno chiesto e partecipato all'incontro con il Consiglio, pur esprimendo il proprio apprezzamento per l'iniziativa e soprattutto per gli obiettivi e il successo sinora raggiunti, ritiene di precisare che, come per il passato non le è possibile fare scelte di tipo parziale, dovendo promuovere il Terzo Settore nella sua totalità e non specificamente in una delle sue manifestazioni. Il Consiglio ritiene però utile che, data la rilevanza del progetto, la Coop. Estense mantenga aperto un canale di comunicazione con l'Agenzia, aggiornandola sui progressivi risultati raggiunti.

Federcofit - Federazione Comparto Funerario Italiano (22 ottobre)

Nel corso dell'audizione viene esplicitata da parte di Federcofit la percezione di una possibile distorsione degli equilibri di mercato con riguardo, in particolare, alle attività del comparto Funerario. Tale alterazione sarebbe determinata dall'attività svolta da molteplici organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel settore e che, godendo di un trattamento agevolato dal punto di vista fiscale, riescono a praticare dei prezzi più convenienti. Tale fenomeno si acuirebbe, sempre in base ai dati rilevati da Federcofit, soprattutto nella regione Toscana, dove, per tradizione, operano da molti anni Le Misericordie. I rappresentanti di Federcofit, infatti, sostengono che non solo si sottrae un mercato di varie decine di milioni di euro al regime contributivo e fiscale proprio di ogni attività, ma soprattutto si toglie al confronto della corretta concorrenza commerciale una fetta particolarmente consistente di questo mercato: circa il 50%. Non solo il numero delle Imprese operanti in Toscana sarebbe assai più modesto, in rapporto al numero di abitanti, rispet-

to alle altre regioni, ma anche la loro struttura aziendale è di gran lunga più debole”.

Federcofit chiede all’Agenzia per le ONLUS una riflessione su questo tema, affinché vengano elaborati indirizzi e linee d’azione che preservino la parte sana del Terzo Settore da pseudo-ONLUS che di fatto svolgono un’attività commerciale e utilizzano a tal fine anche strumenti pubblicitari. A memoria di ciò e quale contributo alla trattazione dell’argomento viene distribuito un documento a tutti i presenti. Il Presidente vicario – Consigliere dell’Agenzia – dopo avere ringraziato Federcofit per l’attenzione riservata all’Agenzia per le ONLUS ha ribadito l’impegno della stessa per la promozione della parte virtuosa del nonprofit unitamente all’intensa attività intrapresa nell’ambito della vigilanza e controllo, svolta in collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni competenti in merito.

Audizioni relative al Progetto di Ricerca per la Redazione di un Libro Bianco in materia di nonprofit e su una possibile riforma del Libro I del Codice Civile

Come si è accennato poc’anzi, nel 2004 si sono avute anche audizioni di tipo differente rispetto a quelle sin qui svoltesi in Agenzia.

Tutte e tre le audizioni possono essere ricondotte, in ultima istanza, alla predisposizione della Redazione del Libro Bianco sul nonprofit di cui si è riferito nelle pagine precedenti, e più in generale, all’interesse per una possibile riforma del Libro I del Codice Civile.

- La prima audizione si è svolta in data 15 giugno 2004 e davanti al Consiglio sono comparsi 4 dei 5 componenti il Comitato Scientifico incaricato di sovrintendere alla progettazione della ricerca. In tale circostanza, il Presidente dell’Agenzia, richiamando la Deliberazione n. 180 del 18 maggio 2004 (*Progetto di realizzazione di un libro bianco sul non-profit*), ha presentato i convenuti, dando lettura della comunicazione scritta ricevuta dal membro del Comitato impossibilitato a presenziare.

Successivamente, il Presidente, richiamando il documento di indirizzo che il Consiglio ha precedentemente inviato agli esperti ricevuti in audizione, ha sottolineato l’importanza conferita dall’Agenzia all’iniziativa del Libro bianco sul nonprofit, quale tentativo da un lato di portare a compimento un monitoraggio organico e analitico della normativa di settore, dall’altro di verificare la tenuta effettiva di alcuni concetti cardine su cui di fatto poggia una parte rilevante della stessa. Infine, egli ha ribadito la necessità che siano assicurati, pur nella piena autonomia scientifica del Comitato, i collegamenti e il coordinamento fra quest’ultimo, il Consiglio dell’Agenzia e il Comitato di Redazione.

Successivamente si è avuto un lungo momento di dialogo tra i componenti il Consiglio dell’Agenzia e gli studiosi, al termine del quale, Il Presidente Ornaghi, dopo avere nuovamente affermato che il Comitato Scientifico deve essere libero di impostare secondo le proprie convinzioni e cognizioni l’indice del Libro bianco, ha sottolineato come da tutti gli interventi dei Consiglieri sia emersa la convinzione che il lavoro che si sta per iniziare non sia qualcosa di esclusivamente interno al diritto. Egli sostiene l’importanza che dal lavoro

intrapreso derivi anche qualche risposta rispetto alle domande inerenti la posizione attuale del Terzo settore e sulle sue prospettive

- La seconda audizione si è svolta il giorno 30 settembre, in seguito all'invito inoltrato dall'Agenzia per le Onlus (su suggerimento del Comitato Scientifico per la redazione del precitato Libro Bianco) al Prof. Andrea Zoppini (Civilista dell'Università Roma Tre, nonché componente del gruppo di lavoro che ha elaborato la cosiddetta "Bozza Vietti" per la riforma del Libro I del Codice Civile). Il Comitato Scientifico, infatti, ha opportunamente ritenuto che fosse importante cercare di conoscere più da vicino un tentativo quale quello posto in essere dall'or ora citata "Commissione Vietti" (la quale, in realtà, è una commissione non istituzionale). In questo senso il Prof. Zoppini è parso essere uno degli interlocutori più idonei con cui ci si potesse confrontare. L'audizione si è quindi incentrata sulla relazione del Prof. Zoppini a cui è seguito un interessante momento fatto di domande e risposte
- Per le stesse ragioni appena esposte, su iniziativa della Commissione Indirizzo dell'Agenzia per le Onlus, il successivo 26 ottobre si è svolta l'audizione del Prof. Mario Nuzzo, anch'essa incentrata sul tema dell'eventuale riforma del Libro I del Codice Civile. Iniziativa alla quale hanno potuto prendere parte - come nel precedente caso - sia i componenti dei due Comitati (Scientifico e di Redazione), sia i componenti del Consiglio dell'Agenzia.

⁹⁵ Precisamente nel Capitolo II - Indirizzo, lettera C).

ALLEGATO 7

Traccia Libro Bianco

Si fornisce in seguito la più aggiornata versione della traccia di lavoro che i gruppi redazionali stanno seguendo nella stesura del Libro Bianco.

Di alcuni paragrafi è pervenuta una prima bozza mentre l'elencazione delle altre parti è da considerarsi esclusivamente una traccia indicativa dei punti che i comitati scientifico e redazionale intendono seguire nella trattazione degli argomenti.

Come si è rammentato nel corpus della Relazione Annuale, il Libro Bianco sarà concluso entro la prima metà del 2005.

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro storico

1.2 La definizione del Terzo settore secondo la prospettiva sociologica

1.2.1 Premessa

1.2.2 Gratuità, reciprocità, fiducia e solidarietà

1.2.3 Quattro criteri orientativi per definire il terzo settore

1.3 La definizione del Terzo settore secondo la prospettiva economico-giuridica

1.3.1 Premessa

1.3.2 "Terzo Settore"

1.3.3 "Ente non commerciale"

1.3.4 "Ente/organizzazione non profit"

1.3.5 "Organizzazione senza fine di lucro"

1.3.6 L'espressione "Onlus"

1.3.7 Un tentativo di definizione

1.4 Una tipologia delle soluzioni organizzative all'interno del Terzo settore

1.4.1 Il volontariato organizzato

1.4.2 La cooperazione sociale

1.4.3 L'associazionismo prosociale

1.4.4 Le fondazioni prosociali

1.5 La dimensione economico-aziendale

1.6 Dimensione e impatto economico del fenomeno non profit

(In merito a quest'ultimo paragrafo dell'introduzione si sta valutando la possibilità di inserire dati empirici che permettano una valutazione verosimile dell'impatto sull'Erario [entrate/minori spese] del Terzo Settore)

2. DISCIPLINA GIURIDICA VIGENTE

- la disciplina vigente
 - i principi costituzionali
 - la disciplina civilistica di diritto comune
 - la disciplina civilistica di diritto speciale
 - la disciplina fiscale
 - disciplina regionale
 - disegni di legge

- profili di ricostruzione sistematica
- soggetti
- attività
- finalità
- valutazione critica

3. NODI PROBLEMATICI

DINAMICHE SOCIALI

- 3.1** semplificazione normativa, autonomia dei soggetti e principi per una normativa sui controlli

3.1.1 Ragioni ed obiettivi di una semplificazione legislativa

3.1.2 Articolazione tra normazione dei soggetti e normazione delle finalità

3.1.3 Definizione dei fini e attività di controllo

3.2 La regolazione promozionale del terzo settore

3.2.1 Regolare semplificando: un programma di lavoro

3.2.2 La definizione dei fini: quali connessioni di senso rispetto al rapporto tra soggetti e attività e quali indicazioni di ordine regolativo

3.2.3 La valorizzazione dell'autonomia delle organizzazioni di terzo settore

3.2.4 Ridurre al minimo il rischio sociale nell'azione svolta dal terzo settore e potenziarne la credibilità societaria: la tutela dei terzi (beneficiari, donatori, creditori)

3.2.5 I volontari nelle organizzazioni di terzo settore

DINAMICHE ECONOMICHE

- Soggetti, Attività, Finalità
- La definizione dei fini
- Disciplina e strumenti della governance
- Attività d'impresa
- Finanziamenti
- Volontariato

4. SEDE LEGISLATIVA

Stato e Regione

Codice civile e leggi speciali

Conclusioni: principi di una proposta legislativa.

La proposta

Indicazione delle norme da abrogare e progettazione di una delega

legislativa per la compatibilità transitoria.

Dichiarazioni di principio verso un sistema propulsivo del Terzo Settore

Dichiarazioni di principio che permettano una distinzione fra interesse di rilevanza pubblica e interesse di rilevanza privata

Regolamentazione delle attività commerciali svolte dalle organizzazioni nonprofit [coordinamento con il libro V del c.c.]

Obblighi di bilancio e obblighi di pubblicazione e deposito dei bilanci

Definizione del ruolo dell'Agenzia

Emanazione dei criteri guida per la distinzione dell'interesse tutelato ai sensi di c.

Tutela della fede pubblica

Mercato finanziario [obbligazioni]

Distinzioni fra soggetti che operano in tutela di interessi di rilevanza pubblica all'interno di settori

- che si rivolgono alla generalità [es.: cultura, ambiente, ricerca scientifica, sanità]

- che si rivolgono all'individuo [es.: assistenza, soggetti svantaggiati]

valutazione della funzionalità in termini economico aziendali delle regole di funzionamento previste con riferimento alle molteplici forme giuridiche adottabili dalle ONP

